

Raccolta Provinciale degli Usi

Anno 2000

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI ANCONA**

Presentazione

E' con piacere che presentiamo la nuova Raccolta Provinciale degli Usi e delle Consuetudini aggiornata all'anno 2000, frutto di un complesso e qualificato lavoro dell'apposita Commissione Provinciale, egregiamente presieduta dal Dott. Lodovico Bora, e di quindici Comitati Tecnici di esperti nelle diverse materie oggetto di indagine.

L'accertamento e la revisione degli usi e delle consuetudini è un compito tradizionalmente attribuito alle Camere di Commercio (sin dal Regio Decreto 2011/1934), ma si connota con un rilievo del tutto particolare alla luce della legge di riforma degli enti camerali che valorizza in modo speciale il ruolo di garanzia e di controllo che le Camere sono chiamate ad assumere nell'ambito della regolazione del mercato.

La rilevanza di questa pubblicazione risulterà evidente se si considera che gli usi, normativi o negoziali, hanno valore di fonte autonoma del diritto, sia quando espressamente richiamati dalle norme primarie (secundum legem), sia quando si riferiscono a materie non disciplinate da alcuna normativa (praeter legem). In entrambi i casi, gli usi si presumono esistenti fino a prova contraria solo se espressamente inseriti nell'apposita raccolta curata dalle Camere di Commercio.

Peraltro, un aggiornamento degli usi provinciali mancava da un lungo periodo durante il quale sono intervenute significative novità nel contesto socio-economico generale e provinciale con rilevanti conseguenze sul sistema delle relazioni economico-commerciali.

La Camera di Commercio di Ancona ha inteso assegnare agli usi una funzione anche di integrazione e di stimolo per il legislatore nazionale, promuovendone la raccolta con riferimento a nuove figure giuridiche, perlopiù mutate dal diritto anglosassone, ed a settori merceologici nuovi, creati dall'estremo dinamismo dello scenario economico provinciale e dall'innovazione tecnologica. Così, nel corso del lavoro sono stati registrati per la prima volta, tra gli altri, usi in tema di factoring, di leasing, di franchising, di programmi software e di internet provider. Come si può facilmente notare, si tratta di realtà negoziali tutte riconducibili al progresso economico che evidenziano la crescente importanza del settore terziario dei servizi e il mutamento dello scenario sociale con l'emersione e la crescita di nuovi consumi.

Gli usi, quindi, assumono un nuovo ruolo, delineando una interessante sinergia tra la loro funzione regolatrice tradizionale e le diverse competenze assegnate in materia alle Camere di Commercio: il controllo di vessatorietà delle clausole contrattuali, la predisposizione di contratti-tipo, la promozione di forme alternative di soluzione delle controversie

(conciliazione ed arbitrato), la costituzione di parte civile nei giudizi concernenti i delitti contro l'economia, la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale.

La Raccolta segna, inoltre, un momento rilevante nella formazione delle regole deontologiche degli operatori economici, contribuendo alla realizzazione del principio di correttezza professionale; fotografando i comportamenti degli operatori in un determinato territorio, essa favorisce anche il percorso necessario per la definizione di regole di autonormazione dell'etica professionale e commerciale.

In questo contesto, la Camera di Commercio, nel pieno rispetto del ruolo ad essa riconosciuto dalla legge di riforma n.580/93, occupa una posizione di sicuro riferimento essendo chiamata a svolgere la parte del garante dell'equilibrio e della correttezza del mercato in generale, il luogo dove si incontrano e si conciliano gli interessi dei diversi soggetti protagonisti del mercato e dell'economia: le imprese, le pubbliche amministrazioni ed i consumatori/utenti.

Sento il dovere di esprimere i più vivi ringraziamenti al Dott. Lodovico Bora in qualità di Presidente della Commissione Provinciale, a tutti i componenti della stessa e dei Comitati Tecnici per la preziosa collaborazione prestata, consentendo la realizzazione di un lavoro rigoroso ed innovativo che diventa da oggi patrimonio collettivo.

Rivolgo, infine, un ringraziamento particolare ai dipendenti camerale che hanno partecipato ai lavori dando prova, ancora una volta, di impegno e professionalità.

IL PRESIDENTE

Augusto Bocchini

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI

Premessa

Il diritto consuetudinario, fondato, cioè, sulla vigenza normativa dell'uso, si pone accanto al diritto legislativo con pari dignità, in virtù della comune origine e forza giuridica, ovvero la volontà della comunità civile in cui il diritto nasce e si consolida, concretizzandosi in disposizioni normative.

La necessità della certezza del diritto ha reso però indispensabile cristallizzare gli usi – realizzati in seguito alla reiterazione di un dato comportamento ritenuto obbligatorio – in proposizioni scritte, le quali, attestandone l'esistenza descrivendone il contenuto, ne rendono più agevole la ricognizione e l'effettiva applicazione.

Le Camere di Commercio, in relazione agli usi normativi locali, svolgono un ruolo di fondamentale rilievo in questa essenziale attività di raccolta e di redazione.

Usi normativi e usi negoziali

La raccolta degli usi, cui è adibita la presente Commissione, ha ad oggetto esclusivamente gli usi c.d. normativi.

L'uso normativo, vera e propria fonte terziaria del diritto, subordinata alla legge ed ai regolamenti ed operante in difetto di una specifica disciplina legislativa, ovvero in caso di espresso richiamo operato dalle fonti gerarchicamente sovraordinate, consiste nella costante ed uniforme ripetizione di un dato comportamento che il soggetto realizza nella convinzione di prestare osservanza ad una norma giuridica.

In quanto tale, non occorre quindi che la parte che ne chiede l'applicazione ne deduca l'esistenza e ne fornisca la prova, ricadendo sul giudice il dovere di acquisirne gli elementi di conoscenza secondo il principio processualistico espresso nel brocardo "iura novit curia".

Gli usi negoziali o interpretativi, viceversa, non costituiscono fonte del diritto oggettivo, ma svolgono una funzione integrativa del contenuto contrattuale e della volontà privata, quali elementi della volontà negoziale dei contraenti, al pari delle clausole negoziali, anche se non espressamente richiamati.

Non essendo gli usi negoziali delle fonti normative, la parte che intende avvalersene deve dimostrarne l'esistenza, anche attraverso la produzione delle relative raccolte.

Mentre gli usi normativi sono una fonte formale di norme facenti parte dell'ordinamento giuridico, gli usi negoziali sono invece pratiche negoziali che si presumono volute, pur senza un'espressa dichiarazione.

La Raccolta che la Commissione, con la collaborazione dei Comitati tecnici, ha provveduto ad integrare ed aggiornare e sottopone all'approvazione della Giunta camerale, riguarda - in via principale - gli usi normativi.

Questi, ai sensi degli artt. 1 n. 4, 8 e 9 della disposizione sulla legge in generale, rientrano tra le fonti del diritto e, precisamente, ne sono una fonte terziaria, sottordinata alla legge ed ai regolamenti, che opera: a) quando manca una specifica disciplina legislativa; b) nelle materie regolate dalle leggi o dai regolamenti, quando sono da tali fonti espressamente richiamati.

La Commissione ha però ritenuto opportuno - aderendo alla raccomandazione formulata dal Ministero dell'Industria e Commercio con lo schema di norme organiche per la revisione quinquennale degli usi (allegato B alla circolare 2.7.1964 n.1695/C, art.15) - inserire nella raccolta anche usi negoziali o interpretativi - anche di contenuto tecnico - in quanto hanno funzione di mezzo di interpretazione della volontà o di completamento della volontà negoziale non espressa, quali le clausole d'uso derivanti, di solito, dalla generalizzazione di clausole contrattuali, rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci e di prestazioni di servizi correlati alla disponibilità di nuove tecnologie. La natura di tali usi (negoziale e non normativa) è stata di volta in volta segnalata.

Seguendo tali direttive operative, la Commissione, con il valido supporto dei Comitati tecnici, ha sottoposto a revisione gli usi contenuti nella precedente Raccolta, risalente all'anno 1985 e solo parzialmente revisionata nel 1990, per accertarne l'attuale vigenza nella pratica degli affari, tenendo conto degli interventi legislativi (comunitari e nazionali) e delle variazioni economiche e strutturali intervenute nel frattempo; correlativamente sono state svolte indagini per accertare se e quali nuovi usi si sono nel frattempo formati.

Tale importante lavoro è stato possibile affrontare e condurre a termine non solo per la disponibilità e la competenza del Vice Presidente Prof. Guglielmo Pericoli, dei componenti della Commissione e dei Comitati tecnici, ma anche per la diligente collaborazione del dirigente dott. Michele De Vita e della segreteria, egregiamente diretta dalla Dott.ssa Luciana Frontini, la quale ha con competenza e con senso di responsabilità organizzato e coordinato il gruppo di lavoro costituito alle sue dipendenze.

Ritengo pertanto doveroso ringraziare i Signori componenti della Commissione e dei Comitati tecnici nonché la Dott.ssa Frontini e tutti i componenti il gruppo di lavoro da lei diretto per la pregevole collaborazione prestata.

Ringrazio, infine il Signor Presidente e la Giunta camerale per la fiducia accordatami.

**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
Dott. Lodovico Bora**

Commissione Provinciale Usi di Ancona 2000

Elenco dei componenti

Presidente: Lodovico Bora Magistrato
Vice Presidente Guglielmo Pericoli Ricercatore Universitario

Armando Pilesi	- ASSINDUSTRIA
Fabio Mancinelli	- ASSINDUSTRIA
Gennaro Picarelli	- APINDUSTRIA
Maurizio Bertini	- CONFEDERAZIONE NAZ. ARTIGIANATO
Pasquale Echer	- CONFARTIGIANATO
Antonio Carletti	- CIA – COLDIRETTI – UPA
Sergio Merendoni	- CIA – COLDIRETTI – UPA
Leonardo Marasca	- COPAGRI
Bruno Marzioni	- CONFCOMMERCIO - FNAARC
Giancarlo Ciavattini	- CONFCOMMERCIO
Benito Marinelli	- CONFCOMMERCIO
Cristina Gorajski	- CONFCOMMERCIO
Tiziana Buratti	- FEDERCONSUMATORI
Mirna Mastri	- ADICONSUM
Armando Palmieri	- CONSUMATORI CREDITO BANCA MARCHE
Antonio Squillace	- ESPERTO GIURIDICO
Claudio Onofri	- ESPERTO GIURIDICO

Comitati Tecnici

Elenco dei componenti

(i nominativi sono stati individuati attraverso gli elenchi dei Periti ed Esperti, dei Conciliatori e designati dalle Associazioni dei Consumatori)

- 1) Compravendita affitto e conduzione di fondi rustici Comunioni tacite familiari
Compravendita prodotti agricoli

Ciacci Francesco *Presidente*

Pesaresi Lino

Montanari Ermes

Bartelucci Alceste

Donninelli Antonio

- 2) Compravendita e locazioni di immobili urbani
Cimarelli Marco *Presidente*
Cervasi Liviana
Canafoglia Corrado
Fala' Fabio Maximo
Stronati Claudio
Borioni Franco
- 3) Compravendita di prodotti delle industrie estrattive
Quercetti Lanfranco *Presidente*
Botti Cesare
Spinelli Claudio
Canonico Massimo
- 4) Compravendita di prodotti delle industrie alimentari
Caleffi Giorgio *Presidente*
Marinelli Benito
Pigini Campanari Carlo
Bianco Fabio
Binci Otello
- 5) Compravendita di prodotti di legno e carta
Castellani Sauro *Presidente*
Arone Ezio
Rossini Angelo
Fagotti Maurizio
Amici Alfio
- 6) Compravendita di prodotti delle industrie meccaniche, chimiche
Pattacini Fausto *Presidente*
Baiocchi Alfredo
Pasqualini Franco
Dubbini Gianfranco
Fraboni Gabrio
- 7) Compravendita di prodotti dell'edilizia e delle trasformazioni minerali metalliferi
Grati Giorgio *Presidente*
Pagnoni Giorgio
Cinelli Alfredo
Ripanti Renato
Spinelli Claudio

- 8) Usi bancari ed assicurativi
Maraschi Paolo *Presidente*
Di Paolo Paolo
Scala Luigi
Nardoni Luigi
Lapucci Giuliano
- 9) Usi Marittimi
Archibugi Arrigo *Presidente*
Marconi Enzo
Novelli Andrea
Conti Massimo
Guglielmino Giovanni
- 10) Prodotti della caccia e della pesca
Cingolani Giuseppe *Presidente*
Campa Sergio
Rossi Spartaco
Maraschio Ornello
Manini Arnaldo
- 11) Prestazione d'opera e servizi
Caleffi Giorgio *Presidente*
Giugliarelli Mario
Ciattaglia Fausto
Mastri Mirna
Belemmi Alessandro
- 12) Usi per la zincatura ed acciaio
Mandolesi Lanfranco *Presidente*
Magaldi Adriana
Pattacini Fausto
Caimmi Lamberto
Pierdicca Roberto
- 13) Usi nelle opere d'arte e antiquariato
Gorajski Cristina *Presidente*
Camilucci Claudio
Bugari Austilio
Valentino Franco
Pagan Bruno

14) Contratti Atipici

Picarelli Gennaro *Presidente*

Criscuoli Leonardo

Agostini Andrea

Tardella Francesco

Micucci Pierluigi

15) Accertamento Nuovi Usi

Omiccioli Sergio *Presidente*

Villani Angelo Raffaele

Lucesole Mauro

Morroni Andrea

Romagnoli Gian Pio

Segreteria Usi

Luciana Frontini – Segretaria della Commissione Provinciale Usi

Giovanni Manzotti

Valeria Mozzicafreddo

Maria Agostinelli

Emanuela Berti

Michele De Vita – Dirigente Servizio Regolazione del Mercato

INDICE

1) INDICE DELLE MATERIE

PRESENTAZIONE

Titolo I-	USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE.....
Titolo II -	COMUNIONI TACITE FAMILIARI Comunioni tacite familiari
Titolo III -	COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI Cap. 1 – Compravendita di immobili urbani Compravendita di aziende Cap. 2 Locazione.....
Titolo IV -	COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI Cap. 1 – Compravendita di fondi rustici Cap. 2 – Affitto di fondi rustici Cap. 3 – Conduzione a mezzadria Cap. 4 - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione(*)..... Cap. 5 - Conduzione a colonia miglioritaria(*)..... Cap. 6 - Conduzione in enfiteusi(*)..... Cap. 7 - Altre forme di conduzione(*)
Titolo V -	COMPRAVENDITA DI PRODOTTI Cap. 1 – Prodotti della zootecnia Bovini da vita, da latte, da macello Equini(*) Suini..... Ovini e Caprini Animali da cortile e relativi prodotti grezzi

Cap. 2 -	Prodotti dell'agricoltura.....
	Frumento tenero e duro.....
	Granoturco.....
	Riso(*).....
	Cereali minori.....
	Patate.....
	Ortaggi.....
	Uva e mosto.....
	Olive(*).....
	Agrumi(*).....
	Frutta fresca.....
	Frutta secca(*).....
	Sementi.....
	Foraggi.....
	Fiori e piante ornamentali.....
	Piante da vivaio o da trapianto.....
	Piante officinali e aromatiche.....
	Droghe e spezie(*).....
Cap. 3 -	Prodotti della silvicoltura.....
	Legna da ardere.....
	Carbone vegetale(*).....
	Legname rozzo(*).....
	Sughero ecc. (*).....
Cap. 4 -	Prodotti della caccia e della pesca.....
Cap. 5 -	Prodotti delle industrie estrattive.....
	Minerali metalliferi(*).....
	Minerali non metalliferi.....
Cap. 6 -	Prodotti delle industrie alimentari.....
	Riso Brillato(*).....
	Farina, semola e sottoprodotti della macinazione.....
	Paste(*).....
	Prodotti della panetteria(*).....
	Zucchero e prodotti dolciari.....
	Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie(*).....
	Pesci preparati(*).....

	Prodotti surgelati(*)
	Conserven alimentari(*)
	Latte e derivati(*)
	Olio d'oliva.....
	Oli e grassi vegetali per usi animali e industriali (*).....
	Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali(*)
	Pelli grezze e residui della macellazione
	Vino
	Alcool e liquori.....
	Birra(*)
	Acque minerali(*).....
	Commercio di tuorlo e albume di uova
	essiccate e congelati(*)
Cap. 7 -	Prodotti dell'industria del tabacco*
Cap. 8 -	Prodotti dell'industria delle pelli*.....
	Pelli conciate(*).....
	Lavori in pelle e cuoio(*).....
Cap. 9 -	Prodotti delle industrie tessili.....
	Filati di cotone, lana, seta, ecc.
	Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.
	Maglieria(*).....
	Cordami(*)
Cap.10 -	Prodotti delle industrie dell'arredamento e dell'abbigliamento
	Cappelli(*).....
	Vestiti e biancheria(*).....
	Calzature.....
	Guanti, ombrelli, accessori(*).....
Cap.11 -	Prodotti delle industrie del legno
	Usi comuni.....
	Legname resinoso
	Legname nostrano.....
	Legname da lavoro
	Legname pregiato per ebanisteria
	Vendita di tronchi interi di essenze tropicali.....

	Commercio dei semirefilati e refilati ricavati da tronchi
	di essenze tropicali.....
	Vendita dei segati in biglie (boules) di produzione
	nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.....
Cap.12 -	Prodotti delle industrie della carta e grafiche,
	editoria e legatoria
	Carta e cartoni.....
	Prodotti tipografici.....
	Plastificazione.....
Cap.13 -	Prodotti delle industrie metallurgiche(*)
Cap.14 -	Prodotti delle industrie meccaniche
	Macchine ed apparecchi diversi
	Mezzi di trasporto
	Imballaggi metallici
Cap.15 -	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali
	non Metalliferi
	Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche(*).....
	Marmo, pietre e alabastro lavorato(*).....
	Calce, cemento, gesso e materiale da costruzione.....
	Porcellane maioliche terraglie(*).....
	Vetro e float.....
Cap.16 -	Prodotti delle industrie chimiche
	Concimi chimici(*).....
	Anticrittogamici(*).....
	Saponi, glicerine, profumeria(*).....
	Prodotti farmaceutici(*).....
	Colori e vernici(*).....
	Materie plastiche(*).....
	Derivati della distillazione del petrolio e del carbone(*)
	Gas tecnici
	Gas compressi, liquefatti e sciolti
	in bombole (G.P.L.).....
	Prodotti confezionati tipo spray
Cap.17 -	Prodotti delle industrie della gomma elastica*
Cap.18 -	Prodotti di industrie varie*

Titolo VI – CREDITO ASSICURAZIONI BORSE VALORI

- Cap. 1 - Usi bancari.....
- Cap. 2 - Usi delle Assicurazioni
- Coassicurazione
- Brokers assicurativi
- Cap. 3 - Usi delle Borse Valori(*).....

Titolo VII – ALTRI USI

- Cap. 1 - Prestazioni varie d’opera e di servizi
- Lavatura, pulitura a secco e umido, tintura di abiti,
 indumenti, biancheria, pelli e renna, ecc.
- Rapporto tra lavanderie, tintorie e privati
- Lavorazione per conto di altre lavanderie e tintorie.....
- Lavatura di biancheria rapporti tra lavanderie e privati
- Tintoria
- Tapezzeria in stoffa e in pelle
- Tapezzeria in carta da parati
- Confezione e applicazione di tendaggi
- Addobbo
- Lavori di imbiancatura, verniciatura e
 stuccatura nell’edilizia
- Lattoneria.....
- Installazione di impianti elettrici
- Riparazione di apparecchi radio, televisori,
 registratori e apparecchi per la
 riproduzione del suono
- Posteggio in autorimessa di autoveicoli e di motocicli
- Pulizie di locali
- Vendita di cani e soggiorno a pensione nei canili
- Usi in materia pubblicitaria.....
- Usi in materia di alberghi
- Cap. 2 - Usi marittimi.....
- Sbarco e imbarco delle merci.....
- Stallie e controstallie.....

	Ormeccio
	Cali
Cap. 3 -	Usi nei trasporti terrestri
	Settore degli autotrasporti e delle spedizioni
	Corrieri italiani per il trasporto nazionale
Cap. 4 -	Usi nei trasporti aerei(*)
Cap. 5 -	Usi nella caccia e nella pesca marittima
	Pesca professionale
	Pesca scientifica.....
	Pesca sportiva
	Pelli da pellicceria(*)
Cap. 6 -	Usi nella cinematografia(*)
Cap. 7 -	Usi nelle opere d'arte e antiquariato
	Oggetti d'arte in genere e di antichità compresi gioielli e preziosi
	Compravendita di opere d'arte moderna.....
	Numismatica
	Filatelia
	Nuovi metodi – tutela dei consumatori
Cap. 8 -	Usi per la zincatura a caldo dell'acciaio

Titolo VIII - CONTRATTI ATIPICI

	Ambito di interesse
Cap. 1 -	Il contratto di Franchising.....
Cap. 2 -	Il contratto di Factoring
Cap. 3 -	Il contratto di Merchandising.....
Cap. 4 -	Contratto di licenza d'uso di Software.....
Cap. 5 -	Il contratto di sviluppo Software.....
Cap. 6 -	Il contratto di manutenzione Software
Cap. 7 -	Il contratto di Hosting.....
Cap. 8 -	Il contratto di Leasing.....

(*) Non sono stati rilevati usi

INDICE APPENDICE

- 1) INCOTERMS
Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali
(pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale)p. 349

- 2) SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Istituito presso la Camera di Commercio di Ancona con deliberazione della
Giunta Camerale n. 207 del 12 ottobre 1998p. 423

- 3) CAMERA ARBITRALE
Istituito presso la Camera di Commercio di Ancona con deliberazione della
Giunta Camerale n. 98 del 24 aprile 2001p. 430

- 4) REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
(In vigore dal 1° gennaio 1988)p. 449

- 5) NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI
(Accertati dalla Camera di Commerci o Internazionale
– Revisione 1993)p. 477

- 6) NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI
Accertate dalla Camera di Commercio Internazionale
– Revisione 1995 In vigore dal 1° gennaio 1996).....p. 506

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

1. Generalità

Nella provincia di Ancona si è attuata da tempo una profonda trasformazione sociale ed economica: da una economia a base agraria (mezzadria e piccola proprietà), si è passati ad una economia mista nella quale i tradizionali strumenti produttivi e distributivi dell'agricoltura, sono stati progressivamente sostituiti da forme commerciali e dall'estendersi della media e piccola industria.

In tale situazione, mentre decadono usi secolari propri di una società agricola, le nuove forme economiche tendono ad essere disciplinate dalle norme consuetudinarie proprie della società industriale e commerciale che in genere hanno carattere nazionale.

Consegue da tale situazione la inesistenza di un sistema di usi generalizzato e ricorrente nelle contrattazioni in genere proprio della provincia. Soltanto settorialmente possono pertanto identificarsi particolari denominazioni, qualifiche, termini, etc.

2. Qualifiche e Denominazioni

Rappresentante di commercio – Procacciatore d'affari – Commissionario – Vergaro – Capobarca e Retiere – Sporgitore ed Ormeggiatore di navi.

Nel linguaggio comune viene denominato impropriamente **Rappresentante di Commercio** colui che ha invece la qualifica di "Agente" ai sensi degli artt. 1742 e seguenti del C.C.

Il **Procacciatore di Affari** generalmente non è legato da un rapporto diretto con una determinata ditta. Segnata alle ditte, con cui è in corrispondenza, gli affari e viene retribuito in varia misura qualora l'affare vada a buon fine.

Il **Commissionario** per conto di una determinata ditta in una determinata zona e conclude i contratti in nome proprio.

Il **Vergaro** è il capo della famiglia colonica con autorità sulla stessa per quanto attiene alla organizzazione del lavoro ed allo sfruttamento del fondo.

Il **Capobarca** è colui che dirige le operazioni di navigazione e di pesca sui piccoli battelli.

Il **Retiere** è quegli che provvede alla manutenzione delle reti ed è legato ad una o più barche da forme retributive in genere consuetudinarie.

Lo **Sporgitore** è un uomo di fatica che presta autonomamente la propria opera nelle operazioni di carico, scarico, etc. dei battelli da pesca.

L'**Ormeggiatore di Navi** è la persona addetta alle operazioni di attracco delle navi.

3. Clausole principali

Stretta di mano – Caparra – clausola “Circa” – clausola “A fiamma e fuoco” – clausola “A patti di legge” – espressione “Chiamare il patto” – “Effetti”.

La **Stretta di mano** in talune contrattazioni dimostra esteriormente il raggiunto accordo tra le parti.

Il termine **“Caparra”** è generalmente usato in senso legale. In taluni settori contrattuali lo stesso termine viene usato per indicare il versamento di una quota del prezzo a garanzia della serietà e della buona fede del compratore specialmente quando questi non è ben conosciuto dalla controparte.

La clausola **“Circa”**, che accompagna la stipulazione di contratti relativi a compravendita di prodotti non facilmente ponderabili con esattezza, indica che la quantità venduta si reputa corrispondente a quella consegnata, quando questa non sia maggiore o minore di percentuali di tolleranza prefissate per consuetudine o contrattualmente.

La clausola **“Fiamma e Fuoco”** è corrispondente alle espressioni: “non garantisco “fuori stalla”, “alla frogetta” etc. Trova applicazione nella compravendita del bestiame ed indica che la vendita stessa è fatta senza garanzia per vizi sia palesi che occulti e quindi a rischio e pericolo del compratore.

La clausola **“A Patti di Legge”** indica che il venditore garantisce l'animale venduto non solo per i vizi, ma anche per la idoneità all'uso al quale è destinato.

Con l'espressione **“Chiamare i Patti”**, sempre in tema di compravendita di bestiame, il compratore è invitato a dichiarare se l'animale è destinato alla vita od al macello. Tale dichiarazione è il presupposto della garanzia di cui al paragrafo precedente.

Il termine **“Effetto”** è entrato nell'uso corrente quale sostitutivo del termine “cambiale”.

4. Mediazione in genere

La figura del mediatore mantiene tuttora rilevante importanza nella compravendita del bestiame, dei prodotti agricoli e nella vendita e locazione di immobiliari urbani.

Gli usi locali determinano in genere la provvigione spettante al mediatore secondo le misure indicate nei singoli titoli.

I compensi dei mediatori, salvo patto contrario, sono comprensivi delle eventuali spese dallo stesso sostenute.

Non è dovuto il rimborso delle spese quando l'affare non viene concluso.

5. Determinazione del prezzo

Qualora il prezzo non sia stato contrattato si intende per prezzo quello di listino, di catalogo, di etichetta, di mercuriali, etc. cioè il prezzo al pubblico.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

USI INERENTI LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

1. Generalità

La comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura si costituisce tra due o più persone (fondatori) legate da vincoli di parentela o di affinità nei limiti di cui all'art. 230 bis del codice civile, le quali, in comunanza di abitazione, di mensa e di interessi, intraprendono prevalentemente insieme la coltivazione di uno o più fondi rustici (di proprietà del nucleo familiare o di alcuni componenti di esso o condotti in affitto o a mezzadria), destinandovi, mediante conferimento, i beni e i mezzi necessari e dedicandovi il loro lavoro, al fine di rendere comuni i guadagni.

2. Organizzazione

Al capo famiglia (normalmente il più anziano), già detto vergaro o capoccia, è affidata la gestione ordinaria della comunione; tuttavia se colui cui spetta la carica la rifiuta o si allontana, ovvero è o diviene inidoneo ad esercitare le relative funzioni per inabilità o per indegnità, è sostituito dal componente della famiglia che lo segue immediatamente per anzianità e che abbia compiuto gli anni 21, se si tratta di una unica famiglia; in caso contrario dal fratello maggiore.

3. Poteri e funzioni del capo della c.t.f.

Il capo famiglia, oltre che avere le funzioni e le facoltà connesse col potere di rappresentanza della famiglia colonica nei confronti del concedente o locatore del fondo, provvede alla direzione ed amministrazione della comunità, dirige e distribuisce il lavoro agricolo fra i compartecipi, provvede alle necessità della comunità disponendo dei fondi di spettanza della stessa e fa quant'altro compreso nei poteri di ordinaria amministrazione.

4. Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano alla comunione stessa.

5. Contabilità

Il capo-famiglia non è tenuto a compilare la contabilità della sua amministrazione. E' tenuto ad informare, di volta in volta, i compartecipi delle entrate e delle uscite di un certo rilievo e, comunque, a fine anno, a rendere nota la situazione economica della comunità.

Nel caso che la situazione economica della comunità realizzi a fine annata una somma disponibile, ciascun componente della comunità stessa può chiedere l'attribuzione della propria parte di detta somma, come pure degli accantonamenti dei risparmi delle annate precedenti.

Quanto attribuito verrà imputato ai sensi dell'art. 17.

6. Poteri e mansioni della moglie del capo-famiglia

La moglie del capo-famiglia, ovvero la vedova del precedente capofamiglia, cura la piccola amministrazione domestica e normalmente provvede alla vendita dei generi di produzione sussidiaria del podere, nella misura in cui risultano eccedenti rispetto alle necessità della mensa comune.

7. Ammissioni di nuovi partecipanti

L'ammissione di nuovi compartecipi anche se parenti od affini, deve essere autorizzata previa consultazione fra i componenti della comunità.

A partire dall'entrata in seno alla famiglia colonica, il nuovo compartecipe acquista i diritti ed è soggetto ai doveri che la comunione comporta.

8. Patrimonio e sua divisione

Nelle comunioni tacite familiari i guadagni realizzati col lavoro comune sono per intero conferiti alla cassa comune:

Il patrimonio comune è costituito, oltre che dalle scorte vive e morte, dai risparmi effettuati sui guadagni, dagli investimenti realizzati con i guadagni stessi e dalle entrate di spettanza della comunità:

Detto patrimonio si distingue in :

- a) capitale vecchio
- b) capitale nuovo
- c) frutto pendente

9. Beni e rendite dei singoli

I singoli compartecipi della c.t.f. possono possedere beni di esclusiva loro proprietà; tali sono quelli pervenuti ai singoli per eredità, per donazione, per premi assegnati alla persona, per vincite in lotterie e, in genere, per titolo diverso da quello di remunerazione di lavoro comune. I singoli hanno diritto di percepire i redditi dei loro beni particolari e di disporne in modo esclusivo.

Le entrate per pensioni dirette sono riservate ai rispettivi titolari. Agli effetti dell'assegnazione dei carati di lavoro, al titolare della pensione diretta viene assegnata una percentuale del carato intero, in relazione alla sua effettiva e provata capacità lavorativa, con riferimento al lavoro agricolo.

Sono anche di proprietà dei singoli gli oggetti personali di abbigliamento e gli altri oggetti acquistati con le somme che il capo di casa assegna ai partecipi per provvedere alle loro necessità personali. Le spose entrate in casa conservano la esclusiva proprietà del corredo nuziale.

10. Capitale vecchio

Il "capitale vecchio" è formato dall'insieme di beni mobili, immobili, attrezzi, scorte, crediti ecc., conferiti dai fondatori al momento della costituzione della c.t.f., tuttora esistenti nella loro originaria forma o trasformati in altri beni, nonché dagli incrementi patrimoniali verificatisi fino all'ingresso di un nuovo partecipante dell'età di 15 anni compiuti (prima del 1951 l'età da considerarsi a tal fine era di 18 anni).

Le spese per la manutenzione e le riparazioni degli attrezzi facenti parte del "capitale vecchio" sono a carico della comunità.

Se dette riparazioni importano una sostanziale modificazione dell'attrezzo, l'incremento di valore va attribuito al "capitale nuovo".

11. Capitale nuovo

Il "capitale nuovo" è costituito dal denaro liquido, dagli attrezzi, dalle scorte, dai mobili ed immobili realizzati con profitti del lavoro comune. Esso comprende, pertanto, tutti i nuovi beni ed i risparmi costituiti dal giorno dell'ingresso di un nuovo partecipante e fino ad un anno prima del giorno dello scioglimento.

Va anche computato nel capitale nuovo l'importo di quei debiti che gravavano sui fondatori della comunione e che furono estinti con proventi del lavoro comune.

12. Frutto pendente (produzione dell'annata)

Il “frutto pendente” comprende tutti i prodotti raccolti nell'annata agraria in cui avviene la divisione o la liquidazione di quota, al netto delle spese occorse per la produzione.

Se i prodotti sono stati venduti, si calcola il relativo ricavato.

Nel computo della produzione dell'annata si calcola anche il ricavato del bestiame giovane venduto, per quella parte che può attribuirsi all'accrescimento realizzato nell'annata stessa.

Normalmente fa parte della produzione dell'annata anche la metà dei foraggi e del letame accantonati nell'anno, mentre l'altra metà va attribuita proporzionalmente al capitale vecchio e a quello nuovo in ragione della quantità di bestiame appartenente all'uno o all'altro.

Nel caso di famiglie diretto-coltivatrici, la produzione dell'annata divisibile fra i compartecipi corrisponde alla quota mezzadrile minima stabilita per legge.

13. Divisione e liquidazione di quote

In caso di scioglimento della comunione, come pure in tutti i casi di recesso di uno o più compartecipi, deve essere fatta la stima dei beni per dividerli fra i partecipi, ovvero per liquidare al recedente la quota di sua spettanza sui beni stessi. Tanto le operazioni di divisione generale quanto quelle di liquidazione di quota sono designate comunemente col termine di “divisioni”. Anche in caso di morte di un partecipe viene liquidata la quota di spettanza del defunto a favore degli eredi legittimi o testamentari, salvo che gli eredi stessi facciano parte della comunità ed intendano rimanervi, nel quale caso non si procede alla liquidazione della quota del defunto ma gli eredi subentrano nei diritti dello stesso.

Il capitale vecchio si determina in base ai documenti contabili, perizie e testimonianze che risalgono al tempo della costituzione della comunità.

Ad esso è assegnato un interesse annuo con tasso da concordare sul valore attuale, per tutto il tempo di durata dalla comunione. Detto interesse, determinato in base all'intervallo di tempo che intercorre tra le divisioni, non deve superare, nel suo complesso, il 15% del valore del capitale nuovo.

Nel caso di comunioni formate da famiglie diretto-coltivatrici di un fondo di proprietà esclusiva di uno o di alcuni soltanto dei compartecipi, la massa dei risparmi e degli investimenti realizzati con lo sfruttamento del fondo stesso va suddivisa in una parte, che si considera risultante dall'accantonamento di rendita padronale di spettanza del proprietario o dei proprietari del podere e in un'altra parte corrispondente all'apporto di lavoro di tutti i compartecipi e costituente vero e proprio capitale nuovo di spettanza comune. Alla determinazione delle suddette due parti si

perviene seguendo innanzitutto il criterio di assimilare alla mezzadria il rapporto interno fra i titolari della proprietà del fondo e l'intera comunità, si da attribuire ai primi la quota della produzione riservata al concedente e alla seconda quella colonica. Quindi, dal calcolo della produzione media del podere dei diversi anni della conduzione comune si discende alla valutazione presuntiva della misura in cui la rendita padronale, anziché consumata dai titolari, sia stata investita nei beni goduti dalla comunità, onde separare da questi la quota da assegnarsi distintamente ai proprietari del fondo, detratta la quale rimane determinato il capitale nuovo della comunione.

14. Beni acquisiti dalla comunità

Nel caso che alla comunità pervengano beni mediante acquisto con mezzi della comunità stessa e che per motivi di convenienza (es. mutuo, ecc.) vengano intestati solo ad uno o più compartecipi ed in seguito si verifichi vendita o successione del bene così acquistato, i diritti di comproprietà del bene spettanti ai singoli vengono attribuiti secondo gli apporti di lavoro e capitale comprovati con l'esibizione di documenti vari, quali anche libretti bancari, conto corrente colonico, dichiarazioni scritte, titolo di credito, ecc. I sussidi corrisposti ai familiari dei richiamati alle armi si dividono a metà fra il titolare del sussidio stesso e la comunità.

Se si deve ricorrere all'assunzione di terze persone per sostituire l'assente, si detraggono dal sussidio i denari occorrenti per pagare le opere estranee e quello che rimane viene riservato al titolare del sussidio stesso.

Le pensioni indirette, di guerra o per infortunio, spettano per intero ai rispettivi titolari. Tuttavia, se i titolari delle pensioni indirette sono minori degli anni 14, una quota della pensione deve essere versata alla comunità.

Se invece il titolare è il genitore di minori degli anni 14, alla comunità deve essere versata una quota proporzionale al numero dei minori, tenuto conto anche dell'età dei minori stessi.

Le indennità "una tantum" spettano al singolo che ha subito il danno o l'infortunio, rimanendo a suo carico tutte le spese direttamente o indirettamente connesse con il fatto dannoso che ha legittimato l'indennità. Qualora peraltro il fatto abbia provocato una inabilità temporanea totale o parziale, deve essere versata alla comunità una quota di indennizzo commisurata all'entità e alla durata della inabilità. Nel caso che il fatto abbia provocato una indennità permanente, alla comunità spetta, fino a quando l'inabile continuerà a far parte della stessa, la rendita corrispondente alla relativa indennità o ad una quota della stessa, commisurata alla effettiva diminuzione della capacità lavorativa agricola.

Gli assegni familiari, comunque percepiti dai componenti la comunità, vengono versati alla cassa comune.

15. Base per la valutazione delle quote

Il capitale nuovo si divide assegnando ad ogni compartecipe un uguale punteggio a partire dal 15° anno compiuto.

16. Computo dei periodi di inabilità o di assenza

Nel computo delle quote non si detraggono dal calcolo degli anni lavorativi i periodi di assenza dal lavoro per malattia o per prestazioni di servizio militare obbligatorio.

Vengono invece esclusi dal computo, agli effetti del punteggio, i periodi che i compartecipi avessero trascorso lavorando fuori della comunità senza versare alla stessa la quota dovuta secondo quanto fissato dall'art. 24.

Coloro che fossero inabili al lavoro in modo assoluto, fin da prima del compimento del 15° anno di età, non hanno alcun diritto sul capitale nuovo. Coloro che siano totalmente divenuti inabili, in un tempo posteriore al compimento del 15° anno di età, hanno diritto all'intero punteggio solo per gli anni di abilità.

Coloro che sono divenuti parzialmente inabili hanno l'assegnazione di una frazione di punto, proporzionalmente al grado della capacità lavorativa residua per ogni anno di lavoro effettivamente prestato in condizioni di parziale abilità. In ogni caso si computa un punto intero per ogni anno a favore di quegli inabili che, godendo di pensione, l'hanno regolarmente versata nella cassa comune.

La inabilità va sempre riferita alla possibilità della prestazione di un qualunque lavoro agricolo.

17. Imputazioni, conferimenti e assegnazioni particolari

Ciascun compartecipe deve conferire, cioè imputare alla propria quota, il valore di quanto abbia già ricevuto dalla comunità, salvo i capi di vestiario e gli altri oggetti personali strettamente indispensabili alla vita che si presume siano stati a tutti assegnati in proporzione della necessità di ciascuno.

Per quanto riguarda l'onere sostenuto dalla comunità per il corredo delle spose e per le spese in occasione del fidanzamento e del matrimonio dei compartecipi di ambo i sessi, il relativo controvalore va imputato alla quota dello stipite da cui gli stessi discendono.

La valutazione del corredo nuziale e dei mobili acquistati in occasione del matrimonio è fatta con riferimento ai prezzi del momento in cui si effettua la divisione, ma con criteri di favore verso gli sposi e il loro stipite.

In ogni caso non vengono computati il valore derivante dal lavoro eseguito dalla sposa per la confezione del corredo, né le spese sostenute per le cerimonie nuziali, purché queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'art. 28.

Per i pranzi consumati in locali pubblici viene computata una quota a carico dello stipite cui appartiene il festeggiato.

A compensazione di quanto la comunità ha speso senza collazione (pranzi, trasporti, funzioni, ecc.) a favore dei compartecipi che hanno contratto matrimonio, ai non coniugati, che all'atto della divisione abbiano raggiunto almeno l'età di 18 anni, viene assegnata una somma di denaro proporzionale. Per le nubili tale somma può essere sostituita dal parziale corredo già preparato, anche se il relativo valore supera il compenso che alla stessa sarebbe stato assegnato.

18. Assegnazione della produzione dell'annata (frutto pendente)

La produzione dell'annata è divisa fra i compartecipi presenti nella famiglia all'epoca della divisione, assegnando una quota intera a tutti coloro che al momento della divisione stessa hanno compiuto 15 anni o li compiranno entro l'11 novembre dell'anno in cui si effettua la divisione. Per i giovani di età inferiore, la quota è diminuita di $\frac{1}{5}$ per ogni anno di differenza fino a ridursi a zero per i ragazzi di 10 anni o di età inferiore.

Per i giovani di età superiore ai 10 anni che frequentano la scuola d'obbligo la quota spettante sulla produzione viene attribuita solo ed esclusivamente in misura pari al lavoro effettivamente svolto nell'annata.

Agli inabili totali o parziali viene riservato il trattamento previsto dall'art. 16 anche nei confronti della produzione dell'annata. Essi in ogni caso hanno diritto al vitto.

19. Effetti della liquidazione di quote

Quando si deve operare la liquidazione di una o più quote, il calcolo delle quote di capitale dei partecipi non uscenti dalla comunità ha valore e scopo puramente contabile in quanto, fra questi partecipi, la comunione è destinata a perdurare.

20. Assegnazione del capitale vecchio

La parte di capitale vecchio formato dai beni apportati all'atto della costituzione integrata dalla percentuale di cui all'art. 13 secondo comma, è divisa fra i fondatori secondo le norme stabilite dal Codice Civile. Invece la parte del capitale vecchio costituita dall'incremento dei beni cumulati fino all'ingresso di un nuovo partecipe e decurtati della percentuale di cui al detto art. 13 terzo comma, va divisa secondo l'apporto di lavoro.

21. Operazione di divisione

Le operazioni di divisione vengono eseguite da uno o più periti, nominati dalle parti e regolarmente iscritti negli albi professionali.

I periti, in caso di disaccordo, nominano un “periziere” per l’emissione di un parere definitivo.

22. Indennizzo per risoluzione del contratto

L’indennizzo che il proprietario di un fondo concesso a mezzadria o in affitto eventualmente corrisponda in denaro o in beni mobili od immobili, per ottenere la risoluzione del contratto, viene diviso tra i nuclei familiari facenti parte della comunione.

23. Diritti e doveri dei partecipanti

Ogni partecipe della comunità deve prestare il proprio lavoro prevalente per la coltivazione del podere e per le attività connesse, secondo le disposizioni della comunione stessa. I figli minori allorché sia trascorso il periodo di frequenza alle scuole per l’istruzione obbligatoria, a meno che non continuino gli studi o non si dedichino ad altre attività extra – aziendali, debbono prestare il lavoro nella comunione.

24. Guadagni estranei al lavoro comune

I guadagni realizzati da singoli compartecipi con attività personali svolte con il consenso del capo-famiglia fuori del fondo, vengono ripartiti al netto delle spese di mantenimento e produzione, in ragione di 2/3 alla comunità e di 1/3 al singolo.

Quando il lavoro particolare del singolo è svolto in casa, il guadagno che ne deriva è per intero attribuito alla comunità se il lavoro è eseguito nelle ore in cui gli altri compartecipi attendono ai campi.

Il singolo che lavori fuori della comunità e senza giustificato motivo non versi alla comunità stessa la dovuta quota dei guadagni realizzati, non partecipa agli utili della comunità dalla data del mancato versamento.

25. Diritti dei partecipanti

I componenti della c.t.f. hanno diritto di godere con i propri figli minori (legittimi, naturali riconosciuti, ed adottivi) dell’alloggio e del vitto a spese della comunità, di tutto ciò che è necessario alla vita ed allo svolgimento della attività lavorativa, in relazione alle condizioni economiche generali della comunità e tenendo in considerazione i particolari bisogni di ciascuno.

26. Istruzione dei giovani

Le spese per l'istruzione ed il mantenimento dei giovani sono a carico della comunità fino al compimento della istruzione obbligatoria. Oltre tale termine, dette spese saranno a carico del gruppo di appartenenza.

27. Malattie, inabilità, decessi

In caso di impossibilità di lavoro per forza maggiore, il partecipe ed i suoi figli minori hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza a spese comuni.

Qualora l'impedimento, prolungandosi nel tempo, provochi eccessivo aggravio all'economia, il partecipe è tenuto a sostenere le spese di mantenimento, di assistenza e cura, con i redditi personali (comprese le eventuali pensioni). In ogni caso gli altri compartecipi non sono tenuti a sacrificare, per l'assistenza a malato od all'inabile, i loro redditi o beni particolari, salvo gli obblighi di assistenza familiare previsti dalle leggi vigenti.

In caso di decesso di un compartecipe o di suo figlio minore le spese del funerale normale sono a carico della comunità.

28. Spese per matrimonio

In occasione del matrimonio di un compartecipe, la comunità provvede alle spese per il fidanzamento, per la cerimonia, per il pranzo e per gli abiti nuziali, nonché alla metà di quelle per l'acquisto dei mobili della camera nuziale in relazione alle condizioni economiche della famiglia e tenendo conto del trattamento usato in occasione di precedenti matrimoni.

Il tutto alle condizioni precisate all'art. 17.

29. Corredi delle spose

Le donne, al momento del matrimonio, hanno diritto di ricevere dalla comunità, la cosiddetta "dote", costituita dal corredo di biancheria, capi di vestiario, indumenti, in relazione alle condizioni economiche della famiglia e tenendo conto del trattamento usato in precedenti occasioni.

Il tutto alle condizioni precisate all'art. 17.

30. Recesso, scioglimento ed allontanamento

Ciascuno dei compartecipi è libero di recedere dalla comunione al termine della annata agraria, a condizione che abbia dato preavviso della sua decisione alla comunità.

Nel caso di famiglie che coltivano il fondo di proprietà di uno o più membri della famiglia stessa (famiglie diretto–coltivatrici) e che non sono quindi legate da contratto con terzi, il recesso può essere esercitato anche nel corso dell’annata agraria, purchè sia stato dato preavviso prima dell’effettivo abbandono del fondo da parte del recedente.

Dal giorno in cui diviene operativo il recesso, il compartecipe receduto cessa di aver diritto alla mensa e all’abitazione nella casa comune per sé e per il proprio nucleo familiare.

31. Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie quando la maggioranza dei partecipi decide di separarsi.

32. Spese di divisione

Le spese per le operazioni di divisione, ivi comprese le competenze del perito unico o del “periziere”, gravano sul patrimonio e si ripartiscono quindi fra i compartecipi in proporzione alle rispettive quote.

Le competenze spettanti ai periti iscritti agli albi professionali sono calcolate in base al tariffario professionali in vigore.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capitolo Primo

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI E DI AZIENDE

A) COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

1. Clausole d'uso

La compravendita di immobili urbani viene effettuata a corpo o a misura. Nella vendita a misura la consistenza dell'immobile continua ad essere determinata secondo i criteri previsti dalla legge sull'equo canone n. 392 del 27/7/1978 anche dopo la sua abrogazione. Nelle nuove costruzioni le spese per il collegamento del fabbricato alle reti di elettrodotto, acquedotto e gasdotto sono a carico del costruttore senza alcun diritto di rivalsa, salvo patto contrario.

2. Caparra

All'atto della firma del preliminare, l'acquirente versa una somma a titolo di caparra e/o acconto pari ad un minimo del 10% del prezzo pattuito. Il saldo viene corrisposto al rogito notarile. Per i fabbricati in via di costruzione, la caparra è pari ad un minimo del 10% ed il pagamento avverrà a stati di avanzamento dei lavori con saldo al rogito notarile.

3. Modalità di stipulazione del contratto

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta all'acquirente.

4. Mediazione

La provvigione è dovuta al momento della stipulazione del contratto preliminare o compromesso, tanto dal venditore quanto dal compratore, nella misura del 2% ciascuno e può raggiungere il 3%, tenuto conto di particolari servizi prestati dal mediatore ed in ragione inversa all'importanza dell'affare.

Per le permutazioni immobiliari, la provvigione al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, nella misura del 2% del prezzo pattuito e può raggiungere il 3%, sul bene di maggior valore, tenuto conto di particolari servizi prestati dal mediatore ed in ragione inversa all'importanza dell'affare.

B) COMPRAVENDITA DI AZIENDE

1) Mediazione

Per cessioni o rilevamento anche a mezzo di quote sociali parziali o totali, di aziende industriali, commerciali, artigiane, farmaceutiche, alberghiere, termali, balneari, private e rivendite in genere, la provvigione è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, nella misura del 2% e può raggiungere il 3% del prezzo pattuito, tenuto conto di particolari servizi prestati dal mediatore ed in ragione inversa all'importanza dell'affare.

Per le permutazioni aziendali, la mediazione è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, nella misura del 2% e può raggiungere il 3%, sul lotto di maggior valore, tenuto conto dei servizi prestati dal mediatore ed in ragione inversa all'importanza dell'affare.

Capitolo Secondo

LOCAZIONE

1. Oggetto del contratto

La locazione di immobili destinati ad abitazioni avviene a “vani” ed “accessori” indicati anche come “servizi” e “garage”. Per “servizi” si intendono ingresso e corridoi, cucina, dispense, eventuale camera per il personale di servizio, servizi igienico-sanitari, cantine e soffitte.

In casi di immobili destinati ad esercizi commerciali, nei termini “accessori” o “servizi” si intende il gabinetto ed eventuali ripostigli ciechi e di piccole dimensioni.

2. Deposito cauzionale

Talora le parti prevedono un deposito cauzionale che non può essere utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione, ma deve restare intatto fino alla restituzione dell’immobile. Il deposito cauzionale produce interessi al tasso legale da liquidarsi anno per anno.

Detto deposito potrà essere imputato al risarcimento di eventuali danni che si constateranno al termine della locazione ed alle spese relative ad eventuali inadempienze al contratto o agli usi, poste in essere dal conduttore.

3. Pagamento del canone locativo

Il canone locativo viene pagato anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese, secondo le modalità previste nel contratto.

4. Manutenzione e riparazione dell’immobile

La piccola manutenzione a carico dell’inquilino in corso di locazione consiste nella:

- sostituzione dei vetri nelle finestre, comunque rotti e/o danneggiati;
- pulizia e manutenzione delle canne fumarie e della caldaia nel rispetto delle normative in merito;
- sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti, nonché manutenzione e riparazione degli scarichi per guasti imputabili ad incuria dell’inquilino;
- piccole riprese agli intonaci;
- piccola manutenzione dei gabinetti escluse le condutture;

- imbiancatura delle stanze e coloritura delle porte e delle finestre interne;
- riparazione agli infissi interni ed esterni, comunque non interessanti il condominio;
- riparazione delle piastrelle e dei rivestimenti danneggiati;
- piccole riparazioni agli impianti di luce elettrica per illuminazione, per cucina e per riscaldamento ed agli impianti di distribuzione del gas.

Nella locazione dei locali a pianterreno (uffici, negozi) la verniciatura delle serrande, delle mostre esterne e delle vetrine, eventualmente necessaria in corso di locazione, è a carico dell'inquilino.

Le elencazioni che precedono debbono intendersi solo a titolo esemplificativo.

E' altresì a carico dell'inquilino nella misura del 50% la riparazione e sostituzione dello scaldabagno se fornito dal proprietario all'inizio della locazione, sempre se il guasto si verifica dopo tre anni. Prima di tale data la spesa è per intero a carico del locatore.

5. Illuminazione dei locali notturni, consumo dell'acqua e spese comuni

La spesa per il consumo dell'acqua da parte di conduttori di appartamenti sforniti di contatori, è dovuta dai singoli conduttori in ragione del numero dei componenti le rispettive famiglie o dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari locate.

Le spese di riscaldamento a conduzione centralizzata sono anticipate dai singoli inquilini sulla base di un preventivo ed in ragione dei millesimi delle tabelle di riscaldamento.

6. Consegna e riconsegna delle chiavi

La consegna delle chiavi da parte del locatore all'inquilino è accompagnata da una ricognizione dei locali per constatarne lo stato.

La consegna delle chiavi costituisce atto di immissione in possesso dell'inquilino.

L'inquilino può sostituire la serratura, previa autorizzazione del proprietario.

Alla fine della locazione la riconsegna delle chiavi costituisce atto di reimmissione in possesso del proprietario dello stabile. Tale riconsegna è accompagnata dalla ricognizione dello stato dei locali affittati allo scopo di constatare eventuali danni arrecati all'inquilino.

Quando Enti o Società intervengono alla constatazione dei locali quali locatori o quali affittuari, si redige verbale di consistenza.

7. Visita ai locali affittati

Dopo la disdetta e/o la comunicazione di recesso, il conduttore è tenuto a far visitare i locali affittati agli eventuali inquilini espressamente indicati dal locatore, in ore diurne prestabilite dal conduttore. Tale obbligo per il conduttore sussiste anche indipendentemente dalla disdetta e/o dalla comunicazione di recesso, nel caso in cui i locali affittati siano posti in vendita.

8. Termine di tolleranza per il rilascio dell'immobile

Alla data stabilita dalla disdetta e/o dal recesso per il rilascio dell'immobile, non si aggiungono termini di tolleranza.

9. Mediazione per locazione di immobili destinati ad abitazione, anche transitoria, ammobiliati e non, e per locali ad uso di negozi, uffici, industrie, divertimenti, etc.

La provvigione spettante al mediatore per la locazione di immobili urbani destinati ad abitazione, negozi ed uffici è determinata nella misura di una mensilità del canone di locazione a carico di ciascuna delle parti.

Per le locazioni di immobili urbani destinati ad uso abitativo con carattere transitorio, la provvigione ammonta da un minimo del 50% di una mensilità ad un massimo di una mensilità, a seconda della durata del contratto.

Per le locazioni di immobili destinati ad industrie ed altro, la provvigione ammonta da un minimo del 50% di una mensilità ad un massimo di una mensilità, a seconda della durata del contratto.

10. Norme per le locazioni stagionali

Il contratto di locazione stagionale per uso di abitazione che si pratica nei Comuni del litorale Adriatico si riferisce al periodo estivo (da giugno a settembre), per periodi settimanali, quindicinali o mensili.

Il contratto di locazione comprende il mobilio di uso, le stoviglie e l'attrezzatura della cucina, le coperte.

Il locatore non è tenuto a fornire biancheria da tavola, da toletta e da letto; tale fornitura viene concessa solo dietro richiesta.

Al momento della conclusione del contratto viene versata una caparra che corrisponde generalmente ad un terzo dell'importo complessivo del canone pattuito.

La caparra ha carattere confirmatorio.
Salvo patto contrario, l'inquilino è tenuto al rimborso delle spese per fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e di eventuali altre fonti di energia di cui abbia fatto consumo.

11. **Mediazione**

La provvigione spettante al mediatore per le locazioni stagionali varia dal 10% al 20% del canone convenuto.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capitolo primo

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1. Vendita a corpo

Le vendite dei poderi vengono effettuate “a corpo (e non a misura)” secondo le disposizioni dell’art. 1538 del Codice Civile con valutazione a parte delle scorte anche in considerazione degli obblighi fiscali. I piccoli appezzamenti, che riguardano parti di una o più particelle catastali, vengono venduti a misura.

2. Unita’ di misura

L’unita’ di misura locale è l’ettaro (10.000 mq) e sue frazioni.

3. Caparra

All’atto della firma del preliminare di vendita (o compromesso), l’acquirente versa, a titolo di caparra confirmatoria, una somma convenzionalmente determinata.

Il saldo del prezzo viene corrisposto alla stipulazione dell’atto notarile.

4. Clausole speciali

Se le vendite vengono eseguite a “cancelli chiusi” il prezzo pattuito è comprensivo delle anticipazioni colturali e/o frutti pendenti nonchè delle scorte vive e morte comprensive delle macchine ed attrezzi.

Nella grande maggioranza dei casi la vendita a “cancelli chiusi” avviene tenendo conto del valore della terra, dei fabbricati e manufatti immobili esistenti sul fondo e delle eventuali colture in atto.

In presenza di scorte vive e morte e di macchine ed attrezzi di una certa consistenza il loro valore viene determinato a parte.

5. Mediazione

La provvigione per la compravendita di immobili rustici è dovuta tanto dal venditore quanto dal compratore in misura non superiore al 2% ciascuno e comunque non inferiore all’1,50% del prezzo pattuito, in ragione inversa all’importanza dall’affare.

6. Possesso

Con l’immissione nel possesso termina la gestione del venditore ed inizia quella dell’acquirente sia ai fini gestionali che contabili.

Capitolo Secondo

AFFITTO FONDI RUSTICI

1. Forma del contratto

I contratti di affitto di fondi rustici vengono stipulati per iscritto. Le spese contrattuali e di registro sono a carico delle parti in eguale misura.

2. Decorrenza del contratto

I contratti di affitto di fondi rustici decorrono generalmente dall'11 novembre.

3. Consegna e riconsegna

a) Epoca della consegna

La consegna del fondo dall'affittuario al proprietario o ad altro affittuario avviene man mano che si maturano e si raccolgono i prodotti del ciclo dell'annata agraria, la quale si completa alla data convenzionale del 10 novembre.

Tale data segna la fine della annata stessa per tutti i prodotti, ad eccezione delle olive che, ancorchè maturino dopo il 10 novembre, spettano all'uscente, al quale quello entrante riserva un locale per la custodia del prodotto, nel caso in cui nell'affitto è compreso il fabbricato o annessi rurali.

b) Consegna del terreno coltivato a sarchiate

Qualora il terreno coltivato a sarchiate sia investito con una produzione a ciclo definito (ossia col raccolto del prodotto finito) la consegna dell'apprezzamento all'entrante viene effettuata non appena eseguito il raccolto, ancorchè prima dell'inizio della successiva annata agraria.

Qualora detto terreno sia investito in erbai successivi, l'ultimo erbaio o la parte di esso non ancora utilizzata all'epoca della consegna del bestiame è di pertinenza dell'entrante, previa stima del valore attuale del prodotto sul campo.

Il terzo taglio del medicaio spetta all'entrante.

c) Consegna della stalla

Il giorno stesso in cui viene effettuata e concordata la stima delle scorte vive, l'uscente mette a disposizione dell'affittuario entrante le stalle, una camera dell'abitazione e parte della capanna e concede l'uso della cucina.

Gli animali bovini vengono consegnati dall'affittuario uscente legati alla mangiatoia con le catene o corde d'uso, o fuori dalla stalla con i morsi.

d) Consegna della cantina

L'uscente deve dare all'entrante l'uso della cantina a partire dall'epoca della vendemmia.

e) Stima e consegna delle scorte

La consegna delle scorte vive e morte all'affittuario entrante o al proprietario del fondo avviene, previa stima, entro il mese di agosto.

La consegna delle scorte e la loro valutazione ha luogo contestualmente; le parti, ove occorra, nominano rispettivamente un perito di loro fiducia e, in caso di disaccordo tra questi, i due periti di parte nominano il periziere.

In caso di dissenso sulla scelta del periziere, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove è sito il podere nel quale avviene la stima.

f) Denuncia di vizi e difetti occulti

L'eventuale denuncia ("rapporto") per vizi o difetti occulti del bestiame consegnato viene fatto dal proprietario o dall'affittuario entrante l'uscente, nelle forme stabilite per la compravendita del bestiame.

Lo stesso dicasi per le macchine agricole.

g) Spese della stima

L'affittuario entrante e l'uscente provvedono al pagamento delle competenze dovute al perito da ciascuno rispettivamente nominato. In caso d'intervento del periziere le competenze a lui dovute sono a carico dei periti delle parti e si determinano cumulando le competenze a questi ultimi dovute e dividendole per tre.

h) Residuo di fertilità

Nelle stime delle scorte è compreso il residuo di fertilità lasciato sul fondo per effetto della somministrazione di concimi chimici, fosfati e potassici avvenute nell'ultimo anno agrario su tutte le colture, esclusi gli azotati, residuo che, normalmente, si considera pari ad $1/3$ del valore complessivo somministrato nella corrente annata agraria.

i) Termine della consegna

Con il 10 novembre si completa la consegna del fondo all'affittuario entrante o al proprietario.

Capitolo Terzo

CONDUZIONE A MEZZADRIA ANCORA IN ESSERE IN VIRTU' DELLA PROROGA PREVISTA DALLA LEGGE 203/82

1. **Uso dei mezzi meccanici**

Le spese per l'impiego dei mezzi meccanici di proprietà di terzi sono ripartite in ragione di un terzo a carico del proprietario e due terzi a carico del colono, quando il mezzo è condotto dallo stesso terzista; nel caso invece che il mezzo è condotto dal colono mezzadro, la ripartizione delle spese con il proprietario concedente è in ragione del 50% ciascuno.

2. **Cessazione del rapporto di mezzadria**

Per la riconsegna del fondo da parte del mezzadro, valgono, in quanto applicabili, le norme indicate per la riconsegna dei poderi concessi in affitto.

Capitolo Quarto

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN
COMPARTECIPAZIONE(*)

Capitolo Quinto

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA(*)

Capitolo Sesto

CONDUZIONE IN ENFITUESI(*)

Capitolo Settimo

ALTRE FORME DI CONDUZIONE(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo Primo

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

1. Forma della contrattazione e della stipulazione

Le contrattazioni si fanno verbalmente.

La stretta di mano tra i contraenti è manifestazione dell'accordo raggiunto, ma non è considerata una forma essenziale. E' attribuito valore di prova della conclusione del contratto anche al "segno" impresso dal compratore sull'animale acquistato.

Quando si contratta senza la presenza dell'animale o degli animali, il contratto può essere concluso con la clausola "salvo vista" o "salvo visita".

In tal caso il compratore può recedere dal contratto purché, dopo aver visitato l'animale, ne dia comunicazione al venditore nel termine convenuto.

2. Intervento del mediatore

L'intervento di uno o più mediatori nelle contrattazioni di bestiame è abituale ma non indispensabile.

3. Determinazione del prezzo

Nelle vendite "a vista" o "a stucco" che sono generalmente usate per il bestiame da vita il prezzo è stabilito dalle parti in una cifra complessiva per l'animale o gli animali venduti. Nelle vendite a "peso" generalmente usate per il bestiame da macello, viene concordato il prezzo per ogni chilo di peso, di modo che l'importo complessivo dovuto rimarrà determinato con la successiva pesatura dell'animale.

4. Peso vivo e peso morto

Le vendite a "peso" possono essere "a peso vivo" o "a peso morto". Se la vendita è conclusa "a peso vivo" l'importo dovuto si ottiene moltiplicando il prezzo convenuto per il peso dell'animale vivo, senza

altra detrazione che quella di 2 kg. per il peso della cavezza e della corda. Nelle vendite “a peso morto” l’importo dovuto si ottiene moltiplicando il prezzo convenuto per il peso dei quattro “quarti” dell’animale già macellato, escludendo quindi dal peso la testa tagliata all’altezza della terza vertebra, il sangue, la pelle, le zampe e le frattaglie.

5. Pesatura dell’animale venduto

Nelle vendite “a peso vivo” avvenuta in fiera o mercato, la pesatura del bestiame venduto va eseguita presso la pubblica pesa al momento della chiusura della fiera o del mercato. Nella vendita avvenuta in stalla, la pesatura va eseguita al posto di consegna, normalmente al mattino alle ore 8, se l’animale è a digiuno, altrimenti alle ore 12, come nelle vendite in fiera.

Nelle vendite “a peso morto” la pesatura dei quarti si effettua al macello: se a caldo si riconosce il 2% di calo di raffreddamento.

Per peso a caldo si deve intendere la pesatura effettuata entro un’ora dalla macellazione.

6. Periodo di digiuno nelle vendite “a peso vivo”

Il bestiame venduto, “a peso vivo”, deve essere a digiuno dalla sera precedente il giorno della pesatura, che non deve essere effettuata dopo le ore 8. Le eventuali infrazioni a questa regola danno diritto al compratore di detrarre dal peso dell’animale, agli effetti del calcolo dell’importo dovuto, il peso presuntivo e concordato fra le parti degli alimenti somministrati in violazione del divieto, o alla risoluzione del contratto in caso di disaccordo.

7. Vendita effettuata dal solo mezzadro

La vendita effettuata dal solo mezzadro si intende sempre fatta con riserva dell’accettazione del concedente o di che per esso.

8. Vendita con la clausola del 10%

Nel caso di vendita “a peso vivo” con la clausola espressamente dichiarata del 10%, si intende che gli stomaci privi dell’omento (pannella), pesino il 10% dell’animale vivo. Le differenze in più o in meno rispetto al detto 10% vanno detratte o aggiunte al peso vivo. La pesatura va effettuata all’atto dell’apertura dell’animale.

9. Passaggio della proprietà dell'animale

L'animale venduto passa in proprietà del compratore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia i rischi passano a carico del compratore al momento della consegna.

10. Termini e modalità della consegna

Il peso degli animali venduti è da riscontrarsi in una pesa prestabilita. L'acquirente provvede, con automezzo a sua disposizione, al trasporto degli animali al luogo di pesatura dalla stalla del venditore; se questi prende posto sullo stesso automezzo, la consegna avviene sempre nel luogo e subito dopo l'effettuazione della pesatura; invece, nel caso in cui il venditore non accompagni l'animale lungo il percorso dalla stalla alla pesa, salendo anche lui a bordo del mezzo di trasporto fornito dal compratore, non risulta regolata da un uso univoco la determinazione del momento e del luogo di consegna (se all'atto del caricamento dell'animale sul camion o se a pesatura avvenuta).

Il ritiro degli animali compravenduti a vista o a peso, con patto di consegna differita, senza prefissazione di termine, deve essere eseguito entro otto giorni dalla data di contrattazione. Decorso inutilmente tale termine, è facoltà del venditore risolvere il contratto. Unitamente all'animale va consegnata la morsa o la cavezza e la corda.

11. Prove diagnostiche e vaccinazioni

La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore, vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione.

A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del venditore se le prove risultano positive mentre sono a carico del compratore se risultano negative.

12. Termini e modalità per il pagamento del prezzo

Il pagamento del bestiame da macello e di quello venduto senza garanzia per i vizi, va effettuato al momento e nel luogo della consegna. Per il bestiame da vita il pagamento va effettuato, non

appena trascorso il periodo di garanzia, al domicilio del venditore. Se entro il periodo di garanzia viene elevato il rapporto di cui all'art. 18 il compratore ha la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo.

13. Spese per la vendita

Le spese incontrate per la vendita (diritti di pesatura, ecc.) gravano sul venditore, salvo il compenso per il mediatore che va ripartito in parti uguali fra i due contraenti. Se i mediatori sono due, ognuna delle parti provvede a compensare il mediatore che l'ha assistita.

14. Garanzie per vizi della cosa venduta

Salvo che le parti abbiano espressamente convenuto in modo diverso, il venditore è tenuto alla garanzia che l'animale da vita, oggetto della vendita, sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia riguarda soltanto i vizi occulti, ai sensi dell'art. 1491 del Codice Civile. Il compratore decade dalla garanzia per vizi nel caso che trasporti l'animale fuori della provincia, tuttavia la garanzia rimane valida anche quando l'animale sia trasportato nella limitrofa provincia di Pesaro non oltre il fiume Metauro ed il comune di Fano, nonché nei Comuni della Provincia di Macerata limitrofi alla provincia di Ancona.

15. Vizi redibitori concernenti la salute dell'animale

Sono considerati vizi redibitori tutte le malattie croniche preesistenti al contratto, che rendano l'animale inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano sensibilmente la robustezza e, di conseguenza, le possibilità di impiego o il valore intrinseco.

Sono considerati vizi redibitori anche le malattie acute che, essendo sorte in epoca anteriore alla stipulazione del contratto, abbiano carattere di gravità e richiedano spese ingenti per la cura e che non si risolvano entro 8 giorni dall'inizio del periodo della garanzia. L'onere di dimostrare la preesistenza della malattia al contratto grava sul compratore.

16. Vizi redibitori concernenti l'indole dell'animale

Sono considerati vizi redibitori e chiamati "vizi d'animo" le manifestazioni e le attitudini dell'animale che possono portare nocimento alle persone o rendere difficile l'uso dell'animale stesso, quali lo scornare, il calciare, l'impuntarsi (detto anche "restio"), il

mordere, lo stragiogare (respingere il giogo), il paventare, il gettarsi a terra. Per le bovine non primipare è considerato vizio redibitorio il rifiuto alla mungitura o all'allattamento del proprio vitello o il succhiare il latte.

Per accertare la sussistenza di vizi d'animo il compratore può sottoporre l'animale alla prova di stalla.

17. Termine per la denuncia dei vizi

I vizi redibitori devono essere denunciati al venditore, a pena di decadenza, entro otto giorni decorrenti dalla mezzanotte del giorno di consegna dell'animale.

I vizi d'animo e le malattie acute debbono essere denunciati entro 48 ore dalla scoperta, ed in ogni caso entro 8 giorni dalla consegna.

18. Modalità per la denuncia dei vizi

La denuncia, detta comunemente "rapporto", va fatta a mezzo raccomandata o telegramma, ovvero verbalmente alla presenza di due testimoni, dal compratore o dal suo mezzadro e deve essere diretta al venditore o al suo mezzadro.

Se la denuncia è fatta a mezzo del servizio postale o telegrafico, è valida la data di spedizione.

19. Accoglimento della denuncia

La denuncia si intende accettata se il venditore entro cinque giorni dalla ricezione del rapporto non richiama al compratore un certificato del veterinario o non si rechi sul posto per constatare personalmente l'esistenza del vizio.

20. Constatazione delle malattie

In caso di contestazione, l'accertamento sull'esistenza delle malattie denunciate ed il giudizio sulla loro gravità vengono deferiti ad un veterinario di comune fiducia ovvero a due veterinari nominati da ciascuna parte. Qualora questi non raggiungano l'accordo, essi stessi o le parti possono deferire il giudizio ad un terzo veterinario da essi scelto.

Il giudizio singolo o collegiale dei veterinari non è vincolante per le parti, salvo espressa pattuizione.

I veterinari per l'accertamento delle malattie possono usare normali mezzi diagnostici. La prova della tubercolina non può essere eseguita

senza il consenso del venditore, ma se questi la rifiuta la malattia si intende accertata.

21. Costatazione dei vizi d'animo

In caso di contestazione, l'accertamento dei vizi d'animo si esegue alla presenza delle parti, sottoponendo l'animale alla "prova di stalla" e ad altre opportune prove presso la stalla del compratore o di un terzo.

La "prova di stalla" consiste nel far entrare nella stalla e far avvicinare all'animale una persona allo stesso sconosciuta; se l'animale tenta di reagire scornando, mordendo o calciando, l'esistenza del vizio è accertata.

22. Conseguenze dell'accertamento dei vizi

Accertata nei modi di cui ai precedenti articoli la esistenza di vizi redibitori, il contratto è risolto di diritto.

Nella vendita a coppia o a paio, il vizio redibitorio di un animale comporta la risoluzione del contratto per entrambe le bestie.

Il compratore deve restituire l'animale nel luogo ove avvenne la consegna; le spese per il trasporto sono a carico del compratore.

Il venditore è tenuto ad accettare la restituzione dell'animale e, al momento in cui questa avviene, a restituire il prezzo ricevuto ed a rimborsare le spese sostenute per la stipulazione e la esecuzione del contratto, per le constatazioni e le visite mediche, nonché a risarcire gli eventuali danni cagionati dall'animale. Se questo è stato curato con il suo consenso deve rimborsare anche le spese relative.

Se il venditore rifiuta di riprendere l'animale, il compratore può depositarlo presso terzi, a disposizione del venditore ed a spese di questo, che deve essere avvertito nei modi previsti per la comunicazione del rapporto.

23. Doveri del compratore durante la permanenza dell'animale nella sua stalla

Il compratore fino a che non è scaduto il termine per far valere la garanzia per i vizi, deve mantenere e custodire l'animale con normale diligenza senza sfruttarlo per alcun lavoro, salvo la prova di stalla, da eseguire nei termini di cui all'art. 16 secondo comma.

Dopo il rapporto l'animale non deve essere sottoposto a sforzi né deve essere fatto uscire dalla stalla. In caso di malattie che rendano necessarie cure veterinarie o la mattazione d'urgenza, il compratore deve richiedere al venditore l'autorizzazione a provvedervi. Tutte le

spese relative sono a carico del venditore. Se non è possibile chiedere o attendere l'autorizzazione, il compratore deve disporre subito per le cure necessarie o per la mattazione, cercando di realizzare in questo ultimo caso il massimo possibile dalla vendita delle carni.

24. Perdita del diritto di garanzia

Il compratore perde il diritto alla garanzia per vizi qualora durante il periodo di garanzia o dopo il rapporto compia sull'animale, senza il consenso del venditore, atti che siano manifestazione della volontà di considerare definitivamente l'animale come proprio (atti di proprietà) quali la ferratura, il taglio del pelo, (salvo il caso della prova di cui all'art. 16 – 2° comma), le esplorazioni interne, la prova della tubercolina (salvo quando è espressamente imposta dall'autorità sanitaria), la sottoposizione delle bovine a salto.

Il compratore perde altresì il diritto alla garanzia nei casi di grave negligenza nella cura dell'animale o di danneggiamento dovuto a dolo o colpa grave.

25. Garanzie particolari per il bestiame da latte

Per le vacche lattifere sussistono le seguenti garanzie, oltre quelle generali per il bestiame da vita:

1) Prova della mungitura.

La prova della mungitura viene effettuata dall'acquirente o chi per esso nella stalla del venditore e l'esito della prova stessa si considera positiva se l'animale si è lasciato mungere docilmente.

2) Prova della quantità del latte.

La prova della quantità viene effettuata con mungitura da parte del venditore, nella sua stalla.

L'acquirente ha il diritto di accertarsi che la mungitura, immediatamente precedente alla prova della quantità, provochi il completo svuotamento della mammella. Per un periodo di tempo di almeno un giorno precedente alla suddetta prova, l'acquirente ha diritto di assistere alla somministrazione di mangime in precedenza pattuito nella qualità e quantità.

1) Prova della qualità del latte.

Per la prova della qualità, viene prelevato un campione del latte sgorgato durante la prima mungitura. Le spese di analisi sono a carico del venditore.

26. Garanzie particolari per il bestiame iscritto ai libri genealogici

Nel caso di compravendita di bestiame iscritto ai libri genealogici il certificato genealogico e di attitudine, che accompagna il soggetto, deve essere fornito dal venditore e tutte le spese sono a suo carico.

Nel caso di torelli venduti specificatamente per la riproduzione si procede alla prova del salto e al prelievo dello sperma nella stalla del venditore.

L'esame e il prelevamento del materiale seminale dovrà essere effettuato dal veterinario direttore del Centro Tori.

Se le dette prove sono negative, le relative spese sono a carico del venditore.

27. Bovini da macello

Per il bestiame venduto con espressa destinazione al macello comportano la risoluzione del contratto solo quei vizi che rendano le carni incommestibili o gravemente deprezzate.

I vizi in conseguenza dei quali si verificano soltanto perdite parziali, per distruzione dei visceri, organi o porzioni muscolari, non importano la risoluzione del contratto. Le relative perdite debbono essere contestate immediatamente dopo l'accertamento sanitario, pena la decadenza da ogni diritto al risarcimento, e vengono definite tra le parti in proporzione del valore commerciale delle parti distrutte. In caso di disaccordo decide il direttore del mattatoio.

28. Bovini lattanti

L'animale lattante fino a tre mesi di età è venduto senza altre garanzie che quelle di prendere il latte dalla rispettiva nutrice e della commestibilità delle carni, in caso di vendita per macellazione.

Qualora il vitello lattante sia venduto insieme alla madre, è esclusa la garanzia anche se ha superato i tre mesi di età.

29. Vendita senza garanzia

Il patto di esclusione della garanzia non è valido qualora l'animale sia affetto da malattie infettive previste dal regolamento di polizia veterinaria, qualora il venditore abbia fraudolentemente occultato i vizi redibitori e qualora, pur essendo l'animale pericoloso per l'uomo, il venditore stesso non abbia avvertito il compratore.

30. Garanzia per mancanza di qualità

La mancanza di qualità promesse o pattuite comporta la risoluzione del contratto.

La denuncia deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta. Per il resto si applicano le norme relative alla garanzia per vizi.

31. Estensione della garanzia in casi particolari

La garanzia di razza per vacche mantenute gravide si intende estesa al feto.

Nel caso di vendita di riproduttori maschi è sempre garantita l'idoneità al salto ed alla procreazione.

32. Garanzia di gravidanza

In caso di vendita di bovine con garanzia di gravidanza, la mancanza dello stato di gravidanza deve essere denunciata entro due mesi dalla stipulazione del contratto nei territori degli ex mandamenti delle Preture di Ancona e di Osimo ed entro un mese nei territori degli ex mandamenti delle Preture di Jesi, Fabriano e Senigallia.

In caso di contestazione, la mancanza dello stato di gravidanza si constata per mezzo di visita veterinaria, la cui spesa resta a carico del soccombente.

L'inesistenza della gravidanza garantita non importa risoluzione del contratto.

Il compratore ha diritto di ottenere una riduzione del prezzo nella misura del 10% per le bovine in genere e del 20% per le bovine da latte e per quelle iscritte al Libro Genealogico.

33. Garanzia del termine di gravidanza

Se è stata espressamente indicata la data di fecondazione, è ammessa, per il parto, dopo il 9° mese di gravidanza, una tolleranza di un mese sulla data precisata.

Se il ritardo è superiore ad un mese, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo nella misura del 4% per ogni mese di ritardo o frazione di mese, successivo a quello di tolleranza.

34. Aborto

Se l'aborto avviene entro otto giorni dalla consegna e non sia conseguenza di un vizio redibitorio dell'animale, si applicano le

norme di cui all'art. 32 ultimo comma, sempreché l'aborto non sia dipeso da fatto accidentale o imputabile all'acquirente.

35. Cambi di colonia

Le norme relative alle garanzie per vizi redibitori, si applicano anche alle cessioni di bestiame eseguite in occasione dei cambi di colonia.

I termini previsti come decorrenti dalla consegna dell'animale decorrono dalle ore zero del giorno successivo alla stima.

L'esistenza di vizi non importa mai la risoluzione del contratto, ma dà diritto soltanto alla riduzione del valore stimato.

L'inesistenza della gravidanza garantita comporta una riduzione del valore stimato del 20% per le bovine in genere, mentre la riduzione è del 30% per le bovine da latte e per quelle iscritte al Libro Genealogico.

MEDIAZIONE

	da parte del venditore		da parte del compratore		
	L.	Euro	L.	Euro	
- Buoi e vacche	30.000	15,49	30.000	15,49	per capo
- Manzette e torelli da riproduzione	20.000	10,32	20.000	10,32	per capo
- Vitelli del peso fino a q. 4	15.000	7,74	15.000	7,74	per capo
- Vitelli e vitelloni del peso superiori a q. 4	30.000	15,49	30.000	15,49	per capo
- Vacche da latte	30.000	15,49	30.000	15,49	per capo

B) EQUINI (*)

C) SUINI

ARTICOLO UNICO

Per la compravendita dei suini si applicano le norme vigenti per i contratti riguardanti i bovini, ad eccezione degli articoli 8 –11 e con le seguenti modifiche e precisazioni:

- a) La vendita è stipulata con esclusione di ogni garanzia per i vizi redibitori. Il venditore risponde della commestibilità delle carni qualora la macellazione avvenga entro 48 ore dalla consegna nel Comune ove è stato stipulato il contratto o nei Comuni limitrofi.
- b) Il versamento del prezzo deve essere eseguito al momento della consegna dell'animale.
- c) Non viene data alcuna garanzia per la gravidanza.
- d) La pesatura del suino a peso morto viene fatta al mattatoio o a casa del venditore (se il suino è macellato presso di lui).
- e) Per “peso morto” si intende il peso delle mezzene, compresa la testa, ed esclusi soltanto il sangue e le frattaglie che, pur senza essere pesate, spettano al compratore.

Dal peso delle mezzene viene detratta una tara di 1 kg. per mezzena. Nell'ex mandamento della Pretura di Senigallia e nel Comune di Loreto viene detratto il 2% del peso morto.

Nelle vendite “a peso vivo” il suino da macello o da ristallo deve essere digiuno da almeno 12 ore senza detrazione di alcuna tara.

Per le scrofe e i verri si detrae una tara del 3% del peso riscontrato.

(*) Non sono stati rilevati usi

MEDIAZIONE

	Da parte del venditore		Da parte del compratore		
	L.	Euro	L.	Euro	
- suini da macello:					
fino a 5 capi	6.000	3,09	6.000	3,09	per capo
da 6 a 10 capi	4.000	2,06	4.000	2,06	per capo
oltre 10 capi	1.500	0,77	1.500	0,77	per capo
- suini da ingrasso:					
fino a 5 capi	6.000	3,09	6.000	3,09	per capo
da 6 a 10 capi	4.000	2,06	4.000	2,06	per capo
oltre 10 capi	1.500	0,77	1.500	0,77	per capo
- suini lattonzoli	1.500	0,77	1.500	0,77	per capo

D) OVINI E CAPRINI

ARTICOLO UNICO

Per la compravendita degli ovini valgono le norme vigenti per i contratti concernenti i suini, tranne quelle di cui alle lettere d), e), f), dell'articolo precedente, in quanto gli ovini si vendono sempre a peso vivo e la tara da detrarsi dal peso è di kg 2 per ciascun capo adulto e di kg. 1 per ciascun capo lattante.

MEDIAZIONE

	Da parte del venditore		Da parte del compratore		
	L.	Euro	L.	Euro	
- ovini e caprini	5.000	2,58	5.000	2,58	per capo

E) ANIMALI DA CORTILE E RELATIVI PRODOTTI GREZZI

POLLAME

1. Contrattazione

Il pollame vivo rurale viene contrattato sul luogo di produzione o nelle fiere e mercati e consegnato immediatamente.

Il pollame vivo da carne, proveniente da allevamenti intensivi, viene contrattato nei mercati, nelle fiere o sul luogo di produzione e consegnato normalmente a termine entro una settimana.

Le pollastre future ovaiole, provenienti da allevamenti intensivi, vengono contrattate nei mercati, nelle fiere o sul luogo di produzione e consegnate a quattro mesi di età.

2. Requisiti

Il pollame viene distinto:

- 1) secondo la destinazione:
 - a) pollame da carne, cioè destinato al consumo immediato per l'alimentazione;
 - b) pollame da produzione, cioè destinato all'allevamento, a produzione di uova, alla riproduzione.
- 2) secondo il tipo e la qualità:
 - a) pollastri o pollastre da carne: rurali (bradi) di età dai sei ai sette mesi; da allevamenti intensivi di età da due a tre mesi;

- b) galli da riproduzione: rurali (bradi) di età superiore ad un anno;
- c) capponi, maschi castrati di età da sei ad undici mesi circa;
- d) gallastroni: maschi imperfettamente castrati o con l'asportazione della sola cresta;
- e) galline da carne: di età superiore ai sette mesi ;
- f) pulcini sessati o non: soggetti di un giorno di età;
- g) pulcinotti "svezzati": soggetti da dodici a venti giorni di età;
- h) faraone provenienti da allevamenti intensivi: di età da tre a quattro mesi;
- i) piccioni: di età dai venti ai trenta giorni;
- j) tacchini: rurali (bradi) di età da otto a dieci mesi; da allevamenti intensivi di età da tre a dodici mesi secondo la razza.

I conigli, provenienti da allevamenti intensivi, sono commerciabili dopo 100-120 giorni dalla nascita.

3. Imballaggio

L'imballaggio è a carico del venditore, a rendere, per pollame da produzione, mentre è a carico dell'acquirente per pollame da carne.

4. Consegna

Il pollame vivo da allevamenti intensivi viene consegnato sul luogo di produzione franco mezzo di trasporto.

Il pollame macellato deve essere consegnato spennato, dissanguato, senza gozzo e senza interiora.

5. Spese di trasporto, di facchinaggio e di pesatura

Le spese di trasporto, facchinaggio, pesatura e successive operazioni, fino al momento in cui il pollame viene consegnato all'acquirente, gravano sul venditore.

6. Garanzie

Il pollame sia da produzione che da carne deve essere garantito immune da malattie epidemiche.

7. Pagamento

Il pezzo del pollame e di altri animali da cortile viene così stabilito:

- pollame da carne: a peso per kg.;
- pollame da produzione: a capo;

- conigli: a peso per kg;
- piccioni: al paio;
- tacchini adulti, anatre, oche, faraone: a peso per chilogrammo;
- tacchinotti e anatrocchi: a capo.

Il pagamento avviene per contanti (a pronti) all'atto della consegna.

8. Mediazione(*)

UOVA

1. Contrattazioni

Le uova di produzione rurale vengono contrattate verbalmente a vista, sul luogo di produzione e nelle fiere e mercati, mentre le uova di produzione di allevamenti intensivi possono essere contrattate anche per telefono.

2. Unità di base di contrattazione

L'unità di contrattazione è, per le uova di produzione rurale, libera fino ad un massimo di 60 uova; per le uova degli allevamenti intensivi è in base al cartone (360 uova, 180 uova, 120 uova, 12 uova, 6 uova).

3. Requisiti

I° qualità: categoria A il cui volume della camera d'aria è non superiore a 6 mm;

II° qualità: categoria B il cui volume della camera d'aria è non superiore a 9 mm;

III° qualità: categoria C uova conservate che non hanno i requisiti delle categorie precedenti e possono essere vendute solo ad imprese di sgusciatura e industriali.

Le uova puntate o rotte sono comprese nel tipo di qualità cui appartengono:

Tutte le altre uova di volatili diverse da quelle di gallina sono contrattate secondo la qualità di ogni singola specie.

Per uova di scarto si intendono le uova vecchie, macchiate.

Per uova sperate si intendono le uova il cui grado di freschezza è stato controllato davanti ad una fonte luminosa.

(*) non sono stati rilevati usi

4. Imballaggio

Gli imballaggi sono forniti dal venditore a perdere.

5. Tolleranza

E' ammessa una tolleranza dell'1% di uova puntate, completamente rotte o comunque non commerciabili.

6. Pagamento

Il prezzo delle uova da allevamento rurale è calcolato per unità, franco domicilio del venditore.

Le uova provenienti da allevamento intensivo sono vendute a numero e il prezzo viene determinato secondo il colore del guscio ed il peso unitario stabilito nel Bollettino prezzi dei Mercati Generali del Comune di Roma.

Il pagamento avviene per contanti alla consegna.

7. Garanzie

Le uova si vendono con la garanzia della qualità convenuta.

8. Reclami

I reclami relativi alla quantità e qualità delle uova devono essere fatti al venditore all'atto della consegna.

9. Mediazione(*)

(*) non sono stati rilevati usi

Capitolo Secondo

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) FRUMENTO TENERO E DURO

GRANOTURCO

CEREALI MINORI (orzo, avena, sorgo)

1. Unità di base di contrattazione

L'unità di misura in base alla quale si fanno le contrattazioni è il quintale.

2. Campione

Nella vendita il campione ha valore meramente indicativo.

3. Requisiti della merce

La merce si intende sempre venduta alla condizione di sana, leale e mercantile.

“Sana”, s'intende la merce che non abbia odori sgradevoli impropri rispetto a quella stabilita, non sia riscaldata, non abbia grani cotti, macchie od odori di muffa.

“Leale”, s'intende la merce che non abbia vizi occulti.

“Mercantile”, è la merce che non abbia difetti tali da impedirne la classificazione come buona o media dell'annata, a seconda della zona di produzione e dell'epoca della consegna.

Nelle contrattazioni dei cereali, si usa pure la formula “sano secco”.

Per “sano secco” s'intende la merce scorrevole alla mano e che dia la risonanza tipica della propria specie, con umidità non superiore al 14% per il grano e cereali minori e del 15% per il granone.

4. Imballaggi

Le tele e gli spaghi sono forniti dal compratore.

Nel caso di imballaggi in sacchi di tela juta del peso di circa 800 grammi, il peso delle balle deve essere di Kg. 101, compreso il sacco stesso.

5. Consegna

La consegna della merce deve essere integrale ed eseguita presso il magazzino del venditore su carro o autocarro. Nel caso che la contrattazione avvenga fra produttori o commercianti non produttori e l'industria molitoria, è uso che la consegna sia franco arrivo molino con merce sfusa o con tele del venditore a rendere. Dette tele debbono essere riconsegnate a spese del compratore subito ed in ogni caso non oltre dieci giorni dal ricevimento della merce.

La merce deve essere consegnata entro otto giorni se si è contrattato merce pronta oppure entro tre giorni se si è contrattato merce prontissima.

Nei contratti ad esecuzione differita, però, la stipulazione può essere fatta "per consegna" oppure "per ritiro". Nel primo caso la fissazione della data di consegna è rimessa al venditore; nel secondo caso la fissazione della data di ritiro è rimessa al compratore; in entrambi i casi la consegna o il ritiro debbono esser effettuati nel periodo stabilito e con un preavviso di otto giorni (esclusi i festivi).

6. Vendita

Qualora il produttore conferisca il prodotto in deposito all'ammasso o al molino, la vendita ed il prezzo sono concordati dalle parti in base alle mercuriali della giornata del mercato di riferimento che deve essere dichiarato all'atto di vendita, tenendo presenti le clausole particolari (spese di conservazione, magazzinaggio, cali, ecc.) concordate all'atto della consegna.

Quando la merce è venduta con riserva di gradimento, l'esame della merce stessa deve essere fatto entro il giorno successivo.

7. Tolleranza per impurità

Quando vi sono impurità è ammessa una tolleranza dell'1%.

8. Tolleranza nei quantitativi da consegnare

Se la vendita è fatta per quantità determinata, la tolleranza è del 5% in più o in meno, anche se viene indicata l'espressione "circa".

9. Diffida da adempiere

Il termine ad adempiere mediante diffida di cui all'art. 1454 c.c. non può essere inferiore agli otto giorni non computando i festivi.

10. Pesatura

La pesatura, quando non è fatta a magazzino, viene effettuata alla consegna.

Se attuata su pesa pubblica, è a carico del venditore.

11. Pagamento

Il pagamento dei cereali si fa per contanti e integralmente all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

12. Vizi e reclami

I vizi della merce che escludono la risoluzione, ma ammettono solo una riduzione del prezzo, sono i seguenti; impurità, grani spezzati, peso specifico inferiore a quello dichiarato, umidità eccessiva, con la condizione però che tali difetti siano contenuti nei minimi e nei massimi della media della produzione dell'annata. Per la proponibilità del reclamo il compratore deve, all'atto della consegna, effettuare un campionamento in presenza di colui che effettua la consegna e deve comunicare per iscritto la contestazione.

MEDIAZIONE

	Da parte del Venditore		Da parte del compratore		
	L.	Euro	L.	Euro	
Frumento, granoturco, cereali minori	100	0,05	100	0,05	al quintale

B) RISO(*)

C) PATATE(*)

D) ORTAGGI

I prodotti orticoli principali della provincia sono i piselli, pomodori, fagiolini, cavolfiori, cavoliverza, peperoni e fragole, la cui produzione viene normalmente conferita alle industrie conserviere e – come secondo mercato – ai commercianti.

PISELLI E FAGIOLINI

1. Forma di contrattazione

Per i piselli destinati all'industria il prezzo viene stabilito al momento della contrattazione che di norma avviene prima dell'impianto della coltura.

I fagiolini ed i piselli sono venduti a peso, che può essere riferito a prodotto sgranato o a baccello, a seconda del sistema di raccolta, meccanico o a mano.

Il prezzo dei fagiolini è rapportato al diametro dei baccelli.

Quello dei piselli si basa sul grado di consistenza dei chicchi (gradi tenderometrici).

Quando il prodotto di entrambe le specie orticole è destinato al consumo fresco il prezzo è contrattato ad ogni raccolta.

2. Requisiti

Il prodotto deve essere sano, di aspetto fresco, non danneggiato dagli insetti e dal gelo, di aspetto e consistenza normale rispetto alla varietà.

3. Imballaggi

Gli imballaggi vengono forniti dall'acquirente. Il prodotto nell'imballaggio viene sistemato alla rinfusa.

4. Consegna

La consegna e la scelta dei prodotti avvengono presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta.

(*) Non sono stati rilevati usi

5. Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico dell'acquirente.

6. Prezzo

Il prezzo viene fissato al momento della stipulazione del contratto di coltivazione; ove non esista tale contratto il prezzo viene stabilito al momento della consegna del prodotto.

7. Mediazione(*)

POMODORI

1. Forme di contrattazione

Per i pomodori destinati all'industria conserviera esistono le seguenti forme di contrattazione:

- a) prezzo stabilito prima dell'inizio della raccolta e valido per tutta la produzione (prezzo chiuso);
- b) prezzo stabilito dal contratto interprofessionale entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Unità di misura

L'unità di misura è il kg. Il prodotto viene venduto alla rinfusa negli imballaggi.

3. Requisiti

Il pomodoro di qualsiasi tipo si considera di qualità corrente quando è sano, maturo, non scottato dal sole.

4. Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dal compratore.

(*) Non sono stati rilevati usi

5. Consegna

Il prodotto destinato all'industria, viene raccolto in parte meccanicamente a cura dell'acquirente ed in parte a mano a cura e spese del produttore, come pure quello destinato al consumo diretto.

6. Spese di trasporto e pesatura

Le spese trasporto e pesatura sono a carico dell'acquirente.

7. Pagamento

Il pagamento avviene con acconto prima che la raccolta sia esaurita ed il saldo a fine campagna.

8. Mediazione(*)

CAVOLFIORI E CAVOLIVERZA

1. Forme di contrattazione dei cavolfiori

Il prezzo è riferito ad infiorescenza.

Le forme di contrattazione sono:

a) Vendita con prezzo minimo garantito

L'acquirente garantisce al venditore un prezzo minimo valido per tutta la durata del raccolto, oppure un prezzo limitato a periodi settimanali. Qualora la media dei prezzi alla produzione realizzata sulla piazza risulti superiore al "minimo garantito" l'acquirente si impegna a pagare la differenza. Il venditore, all'atto della contrattazione può chiedere di essere pagato con i prezzi, se a lui favorevoli, liquidati da altre ditte da indicarsi tra quelle prescelte dalle parti.

b) Vendita a prezzo finito

La vendita a prezzo finito è riferita esclusivamente al prodotto di prima qualità, indipendentemente dal calibro della infiorescenza; il prezzo è fissato per tutta la produzione prima dell'inizio della raccolta.

(*) Non sono stati rilevati usi

Sia per il punto a) che per il punto b) può essere prevista la sospensione delle clausole pattuite, in caso di applicazione del prezzo di intervento (CE).

c) Prodotto conferito alle cooperative di produttori

Per questa forma di vendita, il produttore viene liquidato sulla base dei prezzi realizzati dalla cooperativa sul mercato.

d) Vendita del prodotto all'industria conserviera

Il prodotto viene ceduto a peso per infiorescenza, completamente defogliato e di prima categoria. Il prezzo viene concordato per tutta la produzione prima dell'inizio della raccolta.

2. Forme di contrattazione dei cavoliverza

Le forme di contrattazione dei cavoliverza sono effettuate con prezzo per ogni raccolta oppure per l'intera coltura.

3. Requisiti dei cavolfiori

La merce contrattata di "prima" categoria deve essere sana, di aspetto fresco; le infiorescenze debbono essere sane, compatte, non sfiorite, senza peluria, non danneggiate dagli insetti o dal gelo, non ammaccate, di aspetto normale rispetto alla varietà, di calibro non inferiore a cm. 35 di circonferenza.

Le infiorescenze vengono suddivise secondo le seguenti pezzature:

da 11 a 13 cm. di diametro

da 13 a 18 cm. di diametro

da 18 a oltre di diametro

Quelle di diametro inferiore a cm. 11 sono considerate di seconda categoria.

Per il prodotto di seconda categoria sono tollerati i difetti che non pregiudicano la commerciabilità del prodotto e in modo grave l'aspetto delle infiorescenze stesse.

4. Requisiti dei cavoliverza

Il prodotto deve essere sano, di aspetto fresco e normale rispetto alla varietà, non danneggiato dal gelo e non prefiorito.

5. Prezzo dei cavolfiori

Il prezzo dei cavoli è stabilito a pezzo in base alla calibrazione e alla qualità.

6. Prezzo dei cavoliverza

Il prezzo dei cavoliverza è riferito a pezzo oppure a Kg.

7. Imballaggio dei cavolfiori e dei cavoliverza

L'imballaggio viene fornito dal compratore. Il prodotto nell'imballaggio viene sistemato alla rinfusa.

8. Consegna dei cavolfiori e cavoliverza

La consegna dei cavolfiori e dei cavoliverza avviene presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta (grossista, imprenditore singolo od associato).

9. Tolleranza dei cavolfiori e dei cavoliverza

E' concesso un abbuono del 2%.

10. Pagamento dei cavolfiori e cavoliverza

Il pagamento avviene con acconto prima che la raccolta sia esaurita e con saldo a fine campagna.

11. Mediazione dei cavolfiori e dei cavoliverza(*)

PEPERONI

1. Forme di contrattazione

I peperoni destinati al consumo diretto o all'industria vengono contrattati:

(*) Non sono stati rilevati usi

- a) con il prezzo relativo alla qualità e tipo di prodotto;
- b) con il prezzo determinato dall'acquirente in base al ricavo del prodotto, depurato di tutte le spese di conferimento, trasporto, commissioni, nelle forme di "conferimento".

I prezzi da corrispondere al produttore si determinano per periodi di una settimana, di una quindicina, ovvero raramente un prezzo unico per tutta la campagna di commercializzazione.

2. Requisiti

I peperoni devono essere sani, privi di lesioni non cicatrizzate, di aspetto fresco, non danneggiati da insetti, non screpolati, di forma e pezzatura normali rispetto alla varietà.

3. Unità di misura

L'unità di misura è il kg.

4. Imballaggio

L'imballaggio è fornito dal compratore. Il prodotto nell'imballaggio è sistemato alla rinfusa.

5. Consegna

La consegna avviene presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta.

6. Pagamento

Il pagamento avviene con acconti periodici e il saldo a fine campagna.

7. Mediazione(*)

FINOCCHI - SEDANI - CARCIOFI – CARDI

1. Forme di contrattazione

I finocchi vengono venduti:

(*) Non sono stati rilevati usi

- a) a “numero”, prezzo fissato per ogni pezzo al momento della contrattazione, conteggio dei pezzi alla raccolta;
- b) a “campo”, prezzo fissato come sopra, conteggio dei pezzi effettuato in campo all’atto della contrattazione;
- c) a “blocco” o “stucco”, il prezzo è fissato per l’intera produzione di ogni singola coltura o campo contrattati;
- d) a “peso”, unità di misura il kg., per prodotto mondato e sfrangiato.

I sedani vengono venduti a “peso”: prezzo stabilito ad ogni raccolto.

I carciofi vengono venduti a capolino (pezzo): prezzo stabilito ad ogni raccolto.

I cardi vengono venduti a kg., per prodotto imbiancato, mondato e sfrangiato.

2. Requisiti

Il prodotto deve essere sano, di aspetto fresco, non prefiorito, non danneggiato dagli insetti e dal gelo, di consistenza e aspetto normale rispetto alla varietà.

3. Imballaggi

Gli imballaggi vengono forniti dall’acquirente. Il prodotto nell’imballaggio viene sistemato alla rinfusa.

4. Consegna

La consegna e la scelta dei prodotti avvengono presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta.

5. Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico dell’acquirente.

6. Pagamento

Il prezzo viene fissato al momento della stipulazione del contratto di coltivazione; ove non esista tale contratto il prezzo viene stabilito al momento della consegna del prodotto.

7. Mediazione(*)

FRAGOLE

1. Forme di contrattazione

Nella fragola non esiste contrattazione prima del raccolto del prodotto, il quale viene conferito alle cooperative, o venduto ai commercianti.

2. Unità di misura

L'unità di misura è il cestello da 125, 250, 500 grammi.

3. Requisiti

La fragola si considera di buona qualità quando è sana; pulita, al giusto grado di maturazione, non danneggiata dagli insetti e con pezzatura uniforme rispetto alla varietà.

4. Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dall'acquirente e consiste in cassette adatte a contenere un numero variabile di cestelli da 6 a 10.

5. Consegna

La consegna avviene presso il luogo di produzione.

6. Spese di trasporto e pesatura

Le spese di trasporto e pesatura sono a carico dell'acquirente.

7. Prezzo

Il prezzo, riferito ad ogni raccolta, è determinato dall'acquirente in base al ricavo, dedotti le spese e l'utile dell'impresa.

(*) Non sono stati rilevati usi

8. Mediazione(*)

E) UVA E MOSTO

UVA DA VINIFICARE

1. Forma del contratto

Le uve vengono contrattate verbalmente. E' peraltro abitudine di molti commercianti - specialmente quando si tratti di partite di una certa importanza - di compilare un appunto contenente le clausole principali del contratto ("fissato"), che viene firmato dai contraenti e rilasciato in copia al venditore.

2. Contrattazione delle uve

L'uva si contratta a seguito di visita o con riserva di visita. Si contratta anche senza visita, ma con riferimento al grado zuccherino ed alla commerciabilità del prodotto. La determinazione del grado zuccherino avviene prima o durante la pigiatura.

3. Qualità

L'uva deve essere mercantile e cioè "matura e sana".

4. Unità di misura

L'unità di misura adottata nelle contrattazioni è il corrispondente a 100 kg.

5. Pesatura e consegna

La pesatura delle uve e la consegna sono effettuate nel luogo di vinificazione, a cura e spese del venditore.

(*) Non sono stati rilevati usi

Il termine contrattuale per il ritiro della merce è stabilito di comune accordo fra le parti.

Qualora gli eventi meteorologici rendessero impossibile la raccolta delle uve nel termine stabilito, le parti devono eseguire il contratto non appena cessata la causa di forza maggiore.

6. Rischio

Nelle contrattazioni dell'uva in pianta i danni derivanti da fattori meteorologici o da altre cause sono a carico del venditore purchè il danno sia avvenuto prima del termine stabilito per la consegna. Se l'evento si verifica dopo detto termine, il danno è a carico della parte cui il ritardo è imputabile.

7. Clausola “circa”

Quando alla dichiarazione di quantità del prodotto è aggiunta la clausola “circa”, è ammessa una tolleranza, in più o in meno, fino al 20% della quantità contrattata.

8. Pagamento

Il pagamento del prezzo va effettuato in contanti all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

MOSTO

1. Contrattazione

La contrattazione del mosto ha luogo mediante atto scritto, salvo le piccole quantità che vengono contrattate verbalmente.

La contrattazione avviene in base alla gradazione zuccherina, svolta o da svolgere.

2. Unità di misura

L'unità di misura è l'ettolitro.

3. Consegna

La consegna avviene alla cantina del venditore franco mezzo fornito dal compratore. Le spese di carico gravano sul venditore.

Al momento della consegna dei mosti vengono prelevati campioni presso la cantina del venditore direttamente sul mezzo di trasporto per il controllo della qualità e della gradazione alcolica e zuccherina.

I campioni sono prelevati in numero di quattro e sigillati; due restano al venditore. Nel caso di differenti risultanze dell'analisi per la gradazione fra venditore e compratore, il grado del mosto consegnato viene ragguagliato alla media dei due risultati, se entrambi i contraenti sono d'accordo.

Diversamente si tiene conto della media dei risultati di due differenti laboratori di analisi, legalmente autorizzati, scelti rispettivamente dal venditore e dal compratore.

La determinazione dell'alcool viene effettuata con il metodo ufficiale della "distillazione".

4. Modo di pagamento

Il pagamento del prodotto va effettuato in contanti all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

MEDIAZIONE

	da parte del venditore		da parte del compratore		
	L.	Euro	L.	Euro	
- uve da vino, mosto	2.000	1,03	1.000	0,51	al quintale
- vinacce					niente provvigione

F) OLIVE(*)

G) AGRUMI(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

H) FRUTTA FRESCA

1. Modi e forme di contrattazione

La contrattazione della frutta si fa a terra o nel magazzino del produttore, verbalmente oppure mediante atto scritto. Sulla quantità venduta si suole concedere un abbuono del 2%.

2. Modalità di vendita e prezzo

La frutta è raccolta, radunata e confezionata dal venditore sul campo (vendita a terra) o nel suo magazzino ed il prezzo è convenuto per l'intera partita come si trova (vendita a pulire) oppure per merce già scelta.

3. Unità di base di contrattazione

L'unità di misura è il quintale.

4. Verifica

All'atto della consegna il compratore deve provvedere, a proprie spese, alla selezione e controllo della merce.

5. Rischio

Qualora il compratore non ritiri immediatamente la merce alla conclusione del contratto, tutti i rischi successivi sono a carico dello stesso.

6. Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

7. Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dal compratore.

8. Trasporto

Nella vendita a terra le spese di trasporto sono a carico del compratore, mentre per la vendita al magazzino le spese di trasporto

della merce dal luogo di produzione al magazzino sono a carico del venditore.

Nelle vendite tra commercianti le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

9. Vizi e difetti

Per merce già scelta si intende il prodotto esente da: mal raccolto, ticchiolato, deformato e bacato, secco.

10. Pagamento

Il pagamento va effettuato dopo la consegna, secondo le modalità accettate dalle parti.

11. Mediazione(*)

I) FRUTTA SECCA(*)

L) SEMENTI

1. Contrattazione

Le vendite si effettuano su campione reale omogeneo, non sigillato nelle normali compravendite in campagna; sigillato quando l'acquisto avviene da parte di ditte selezionatrici.

Quando la contrattazione avviene a mezzo o con la presenza del mediatore, il campione viene diviso fra il mediatore stesso e il compratore.

La parte in mano al mediatore fa fede in caso di contestazione. Nelle vendite dirette il campione è diviso fra il venditore e il compratore.

2. Clausola "circa"

Per le contrattazioni con l'aggiunta della clausola "circa" è ammessa una tolleranza sino al 5% in più o in meno del peso.

(*) Non sono stati rilevati usi

3. Unità base di contrattazione

La quantità della merce venduta è espressa in quintali per le sementi di cereali e di foraggiere. Per le sementi orticole, invece, è espressa in chilogrammi.

4. Requisiti

L'intera partita contrattata e consegnata deve essere di qualità uniforme e conforme al dichiarato.

5. Imballaggi

Le sementi in natura (non selezionate) vengono vendute in sacchi, forniti dal compratore e contenenti ciascuno un quantitativo del peso di kg. 25 netti.

Se la vendita è conclusa per sementi selezionate, la merce si intende contrattata "tela per merce", in colli del peso uniforme di kg. 25.

6. Consegna

La consegna della merce deve essere eseguita per intero entro otto giorni dalla data di contrattazione presso il magazzino del venditore su carro o autocarro.

7. Spedizione e trasporto

Le spese per l'insaccatura, la pesatura e il carico sui mezzi di trasporto sono sostenute dal venditore. Le spese di scarico sono a carico del compratore.

L'onere del trasporto e del relativo rischio sono regolati per accordo fra le parti.

8. Pagamento

Il pagamento si fa per contanti, salvo diversa pattuizione.

9. Vendita con garanzia di purezza e di germinazione

Per le sementi vendute in natura (non selezionate), se il venditore garantisce una determinata percentuale di purezza, il compratore è tenuto a ricevere la merce anche se questa non corrisponde

perfettamente alla garanzia espressa, purchè la differenza non superi il 5% della purezza dichiarata.

In tale ipotesi il compratore ha diritto al rimborso del minor valore della semente in ragione di un kg. per ogni punto di impurità riscontrata in più rispetto a quanto dichiarato.

Per quanto riguarda, invece, la germinazione se il venditore garantisce una determinata germinabilità, questa deve essere accettata dal compratore purchè non sia inferiore al minimo previsto dalle leggi vigenti in materia per quella specie.

Qualora la germinabilità non corrisponda a quanto dichiarato dal venditore e sia inferiore ai minimi di legge, il compratore ha diritto di rifiutare la merce. In caso di controversia la germinazione presa in considerazione è quella determinata da un laboratorio di analisi di sementi, ufficialmente riconosciuto.

Eventuali riserve sulla germinabilità dovranno essere comunicate al venditore entro 30 giorni dalla data della consegna a mezzo lettera raccomandata; in caso contrario la merce si intende accettata.

Per quanto riguarda, invece, le sementi vendute selezionate e confezionate valgono, sia per la purezza che per la germinabilità, i minimi di legge in vigore.

10. Mediazione

La provvigione è del 2% sul prezzo contrattato a metà fra venditore e compratore.

M) FORAGGI

FIENO

1. Modi e forme di contrattazione

La contrattazione del fieno avviene verbalmente.

In fieno viene contrattato dopo visita:

- in erba (o in piedi)
- in cumuli (o a monte)
- in corte (biche o fienile)
- in balle (pressato)

I contratti del fieno in erba hanno per oggetto un solo taglio; le spese di falciatura, abbicamento e carico sono sostenute dal compratore,

sul quale ricadono altresì i rischi per danni da cause di forza maggiore. La falciatura va effettuata ad un terzo della fioritura ed il ritiro del fieno va fatto, sempre a cura del compratore, dopo una settimana circa di essiccazione, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti meteorologici.

Quando il fieno è contrattato tutto in erba il prezzo è stabilito a vista, intendendosi compreso nel contratto tutto il fieno esistente su un determinato appezzamento di terreno.

2. Unità di base di contrattazione

L'unità di misura è il quintale, salvo per la vendita del fieno in erba, il cui prezzo è determinato sulla base della superficie coltivata.

3. Requisiti

Nella contrattazione di fieno in corte o in balle il venditore risponde della omogeneità delle partite, nel senso che la parte interna delle biche o delle balle deve essere della stessa qualità e nelle stesse condizioni della parte esterna.

Se il fieno viene contrattato con la specificazione "sano e mercantile", si intende che il prodotto deve esser esente da qualsiasi dei seguenti vizi:

- a) aver preso acqua nel campo, durante il periodo di essiccazione, così che ne siano modificate in modo evidenti le caratteristiche;
- b) essere ammuffito o eccessivamente fermentato;
- c) contenere corpi estranei nocivi o di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, semi duri, fili metallici, ecc.).

4. Pesatura

La pesatura è a carico del venditore.

5. Consegna

La consegna del fieno in cumuli, in balle o in biche viene effettuata sul campo o nel luogo ove è conservato.

6. Pagamento

Il pagamento del fieno in cumuli o in corte o in balle deve essere effettuato per contanti alla consegna o secondo accordi presi tra le parti.

Per il fieno in erba il pagamento del prezzo (o del saldo prezzo, nel caso ci sia stato un anticipo all'atto della contrattazione) deve essere effettuato al momento del ritiro.

7. Mediazione

La provvigione è del 2% sul prezzo contrattato a metà tra venditore e compratore.

PAGLIA E MESTICA

1. Oggetto e modalità del contratto

Per paglia si intende quella del frumento; essa viene contrattata in biche o in balle:

Per mestica si intende una mistura di paglia e fieno, il cui rapporto in volume è del 50% circa.

2. Consegna

La consegna avviene come per il fieno.

3. Vizi e difetti

La paglia non deve contenere materie estranee.

Per quanto riguarda la contrattazione, la pressatura, il trasporto, la pesatura, il pagamento, la garanzia della paglia, valgono gli stessi usi del fieno.

4. Mediazione

La provvigione è del 2% sul prezzo contrattato a metà tra il venditore e compratore.

N) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

FIORI RECISI

1. Ordinazione

Le ordinazioni possono essere fatte direttamente al vivaio oppure tramite visite presso i dettaglianti da parte del floricoltore.

2. Requisiti della merce

I fiori sogliono dividersi in Ia, IIa e IIIa scelta.

Sono di Ia scelta: i fiori con infiorescenza sviluppata, a gambo lungo e dritto, privi di macchie, sia nel petalo che nelle foglie.

Sono di IIa scelta: i fiori a gambo non perfettamente dritto e con qualche piccola macchia nel petalo e nelle foglie e con infiorescenza poco sviluppata.

Sono di IIIa scelta: i fiori non rientranti nelle due precedenti categorie.

3. Base di contrattazione

I prodotti floreali sono contrattati a numero o a mazzeria sia per iscritto che verbalmente.

I fiori recisi, di produzione locale, sono così contrattati:

- le rose, i garofani, i ranuncoli, gli anemoni, i narcisi, gli iris, le margherite in mazzi da 10 a 30 pezzi;
- i gladioli, le calle, i crisantemi giganti, i tulipani, le gerbere da 10 a 20 pezzi;
- le orchidee e l'anturium a singoli pezzi;
- le violette, i crisantemi a piccole dimensioni e la verdura per fiori (asparagus, sprengeri, asparagus plumosus, gypsophila) a mazzeria.

4. Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte, in modo da garantire la buona conservazione del prodotto.

5. Consegna e spese di imballaggio e di trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

6. Reclami

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro dodici ore dal ricevimento della merce.

7. Pagamento

Il pagamento avviene per contanti o mediante rimessa diretta entro 15 giorni dal ricevimento della merce, salvo accordo fra le parti.

PIANTE ORNAMENTALI IN VASO, VERDI O FIORITE

1. Ordinazione

Le ordinazioni possono essere fatte direttamente al vivaio oppure tramite visite presso i dettaglianti da parte del floricoltore.

2. Requisiti della merce

Le piante sogliono dividersi in Ia, IIa e IIIa scelta.

Sono di Ia scelta: le piante sane che non presentano difetti.

Sono di IIa scelta: le piante leggermente gialle, con qualche piccola macchia o acciaccatura nelle foglie, non ben formate o sviluppate.

Sono di IIIa scelta: le piante che non rientrano tra le due precedenti.

3. Base di contrattazione

Le piante sono vendute a vaso.

4. Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte, in modo da garantire la buona conservazione e riparo dei vegetali dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e la varietà contrattate, la loro destinazione ed il percorso da effettuare.

5. Consegna e spese di imballaggio e trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

La spesa di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

6. Reclami

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 3 giorni dalla consegna della merce.

7. Pagamento

Il pagamento avviene per contanti, rimessa diretta entro 15 giorni o per ricevuta bancaria entro 30 giorni da ricevimento della merce, salvo diversi accordi tra le parti.

O) PIANTE DA VIVAIO O DA TRAPIANTO

1. Ordinazione

L'ordinazione è fatta direttamente al vivaio oralmente o per iscritto.

2. Unità di base di contrattazione

Le piante si contrattano a "numero".

Il prezzo è stabilito con riferimento all'altezza, misurata dal colletto alla punta, tranne per le seguenti piante per le quali il prezzo è stabilito secondo la circonferenza, misurata ad un metro dal colletto:

fra le conifere: il pinus pinea;

fra le latifoglie: aceri, ippocastani, betulle, tigli, pioppi, platani e simili.

Per le piante extra il prezzo è stabilito a seconda della specie e del tipo, senza tener conto delle caratteristiche suddette.

3. Requisiti della merce

Le piante, oltre ad avere i requisiti dalle vigenti disposizioni legislative fitosanitarie, debbono essere in stato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento, quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forma e di linee normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico dell'annata durante la quale sono state allevate, alle specie e alla varietà cui appartengono.

Esse debbono essere vendute "leali" e cioè senza vizi occulti, senza aver subito manipolazioni, tagli o trattamenti atti ad occultarli.

Le viti, franche o innestate, debbono avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie con una vegetazione aerea ben lignificata e con l'innesto totalmente saldato, resistente alla torsione (salvo in testa).

Le talee porta innesto debbono avere in punta un diametro non inferiore a 7 mm. e non superiore a 12 mm. nella parte più larga della sezione.

4. Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte in modo da garantire la buona conservazione dei vegetali a riparo dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e le varietà contratte, la loro destinazione ed i percorsi da effettuare.

5. Consegna e spese d'imballaggio e di trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

Per consegna "pronta" si intende che essa deve essere eseguita entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a "data fissata" o "entro un determinato termine", essa deve avvenire sempre alla data indicata o entro il termine fissato.

Salvo casi di forza maggiore è ammesso, tuttavia, un ritardo di qualche giorno sulla consegna, a condizione che essa avvenga sempre nel periodo stagionale idoneo per la piantagione.

Qualora non sia stata fissata alcuna data per la consegna, essa dovrà avvenire nel periodo più favorevole ad un razionale trapianto.

In caso di "consegne ripartite" di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a se stante e deve esserne corrisposto il pagamento.

L'acconto prezzo, in caso di vendita "per consegna ripartita", va conteggiato per l'intero ammontare nell'ultima consegna.

6. Garanzie

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante, a meno che la garanzia non venga pattuita espressamente con il compratore. In tal caso il venditore

garantisce la sostituzione delle piante perite per fatto non imputabile al compratore, entro la prima vegetazione.

7. Reclami

In caso di contestazione inerente alla qualità delle piante, il venditore - se la riconosce fondata - è tenuto a sostituire le piante di qualità non rispondente a quella pattuita.

Le spese di trasporto, per la sostituzione delle piante, sono a carico del venditore.

Qualora, all'entrata in produzione della pianta, si verificasse la non corrispondenza della varietà o cultivar richiesta, il compratore prima della raccolta dei frutti, può chiedere il reinnesto delle piante di varietà non corrispondente a quella pattuita, nonché il risarcimento del danno.

8. Pagamento

La vendita delle piante si effettua verso pagamento a pronti contanti, senza sconti né ribassi, salvo diversa pattuizione.

Le piante vendute sul pubblico mercato debbono essere pagate "per contanti" nelle mani del venditore o della persona da lui delegata all'atto della consegna o al più tardi in occasione del primo mercato successivo.

In caso di "consegne ripartite", qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è in facoltà del venditore di differire le consegne fino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per le consegne successive.

O) PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

1. Ordinazione

L'ordinazione è fatta direttamente al vivaio oralmente o per iscritto.

2. Unità di base di contrattazione

Le piante si contrattano a "numero", sia libere (con radice scossa) o in contenitori vari.

Il prezzo è stabilito con riferimento all'altezza, misurata dal colletto alla punta.

3. Requisiti della merce

Le piante, oltre ad avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative fitosanitarie, debbono essere in stato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento, quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forza e di linee normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico dell'annata durante la quale sono state allevate, alla specie e alla varietà cui appartengono.

Esse debbono essere vendute "leali" e cioè senza vizi occulti, senza avere subito manipolazioni, tagli o trattamenti atti ad occultarli.

4. Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte in modo da garantire la buona conservazione dei vegetali a riparo dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e le varietà contrattate, la loro destinazione, il percorso da effettuare.

5. Consegna e spese d'imballaggio e di trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese d'imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

Per consegna "pronta" si intende che essa deve essere eseguita entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a "data fissata" o "entro un determinato termine", essa deve avvenire sempre alla data indicata o entro il termine fissato.

Salvo casi di forza maggiore è ammesso, tuttavia, un ritardo di qualche giorno sulla consegna, a condizione che essa avvenga sempre nel periodo stagionale idoneo per la piantagione.

Qualora non sia stata fissata alcuna data per la consegna, essa dovrà avvenire nel periodo più favorevole ad un razionale trapianto.

In caso di "consegne ripartite" di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a se stante e deve esserne corrisposto il pagamento.

L'acconto prezzo, in caso di vendita "per consegne ripartite", va conteggiato per l'intero ammontare nell'ultima consegna.

6. Garanzie

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante, a meno che la garanzia non venga pattuita espressamente con il compratore. In tal caso il venditore garantisce la sostituzione delle piante perite per fatto non imputabile al compratore, entro la prima vegetazione.

7. Reclami

In caso di contestazione inerente alla qualità delle piante il venditore – se la riconosce fondata - è tenuto a sostituire le piante di qualità non rispondente a quella pattuita.

Le spese di trasporto, per la sostituzione delle piante, sono a carico del venditore.

Qualora, all'entrata in produzione della pianta, si verificasse la non corrispondenza della varietà o cultivar richiesta il compratore può chiedere la sostituzione delle piante nonché il risarcimento del danno.

8. Pagamento

La vendita delle piante si effettua verso pagamento a pronti contanti, senza sconti né ribassi, salvo diversa pattuizione.

Le piante vendute sul pubblico mercato debbono essere pagate "per contanti" nelle mani del venditore o della persona da lui delegata all'atto della consegna o al più tardi in occasione del primo mercato successivo.

In caso di "consegne ripartite", qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è in facoltà del venditore di differire le consegne fino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per le consegne successive.

Q) DROGHE E SPEZIE(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo terzo

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

La legna da ardere viene distinta comunemente nelle seguenti categorie:

- a) legna dura o forte: faggio, quercia in genere, carpini, gelso, frassino, olmo, betulla, acacia (robinia), aceri e alberi da fruttiferi in genere;
- b) legna dolce o tenera: ontani, tigli, salici, pioppi e tutte le resinose escluso il larice.

La legna di castagno, di larice e di pino viene trattata generalmente a parte;

- c) fasciname ramaglie;
- d) cascami di segheria.

SISTEMA DI MISURAZIONE

La legna da ardere in genere viene trattata a metro stereo o a peso; il fasciname a numero ed a peso.

La legna da ardere in squarti e in tondelli ha un diametro minimo di cm. 4 in punta.

Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa nella ramaglia o nel fasciname.

Ugualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza. Nella legna fresca le cataste devono presentare una sopramisura del 5% dell'altezza.

Nell'accatastamento della legna da ardere è ammesso, senza diffalchi, un castelletto (legna incrociata) ogni 6 m. di lunghezza delle cataste stesse, salvo pattuizioni particolari.

Dalla legna da ardere è escluso il marcio tenero.

La legna soffocata è esclusa dall'assortimento normale, quando superi il 10 % della massa.

Il contenuto medio di volume solido delle misure espresse in massa sterica corrisponde, per la legna da ardere in squarti e tondelli, alle seguenti cifre:

- a) di essenza dura o forte: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,66;
- b) di essenza dolce o tenera: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,70.

B) CARBONE VEGETALE(*)

C) LEGNAME ROZZO(*)

D) SUGHERO, ETC. (*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo Quarto

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Vedi Titolo VII, Cap.5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

A) MINERALI METALLIFERI (*)

B) MINERALI NON METALLIFERI

1. Compravendita dei prodotti delle industrie estrattive, estratti e commercializzati in cava.

I prodotti delle Industrie estrattive commercializzati nella nostra Provincia sono:

sabbia e ghiaia:

- a) Ciottolo (1650 kg circa /m³)
- b) Sabbia (1550 kg circa/m³)
- c) Sabbia di frantumazione (1600 kg circa/m³)
- d) Tout venant frantumato fine (1750 kg circa/m³)
- e) Tout venant frantumato grosso (1750 kg circa/m³)
- f) Ghiaietto (1500 kg circa/m³)
- g) Ghiaia (1500 kg circa/m³)
- h) Graniglia (3-5) n. 0 (1450 kg circa/m³)
- i) Graniglia (5-10) n. 1 (1450 kg circa/m³)
- j) Pietrischetto (10-15) n. 1½ (1450 kg circa/m³)
- k) Pietrisco (15-25) n. 2 (1500 kg circa/m³)
- l) Pietrisco (25-35) n. 3 (1500 kg circa/m³)
- m) Pietrisco (35-70) n. 4 (1450 kg circa/m³)
- n) Miscela di sabbia con ghiaietto n. 0-1-2-3 (1700 kg circa/m³)
- o) Miscela di sabbia con pietrisco n. 0-1-1½ -2-3 (1550 kg circa/m³)
- p) Stabilizzato calcareo (1600 kg circa/m³)

- **marne:** di vario tipo a destinazione industriale

- **argille:** di vario tipo a destinazione industriale o edile

- **arenaria:** di vario tipo a destinazione industriale o edile

- **calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico:**

(*)Non sono stati rilevati usi

si distinguono in: grandi massi
 medi massi
 piccoli massi
 scapolame

Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, con riferimento all'uso industriale, zuccherifici, industria chimica, si distingue in varie pezzature e micronizzati.

USI COMUNI:

Modi e forme di contrattazione

- a) **nella compravendita dei materiali di cui al precedente punto I.) il contratto si conclude con l'accettazione da parte del venditore dell'ordine dell'acquirente in cui sono indicati: il materiale, la quantità, il prezzo unitario, le modalità di trasporto ed il termine di consegna.**
- b) E' uso che i produttori di inerti possano offrire il materiale unitamente alle caratteristiche certificate dagli appositi Istituti/laboratori, se richiesto dall'acquirente.

Modalità' di consegna del materiale

I prodotti vengono consegnati, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della conferma d'ordine da parte dell'acquirente, franco cava e/o franco cantiere.

Certificato di cava

Non viene applicato, non risultano usi.

Contestazione e rischio di trasporto

Per il materiale acquistato il venditore non assume alcun rischio dopo la consegna.

Pagamento

Di norma, la fattura viene emessa a fine mese ed il pagamento viene regolato a 30- 60 giorni data fattura, come concordato in sede d'ordine.

2. Compravendita dei prodotti industrie estrattive commercializzati presso i rivenditori

- A) Materiale per l'edilizia, lavori stradali, marittimi e fluviali ed altri assimilati.

USI COMUNI:

Modi e forme di contrattazione

Nella compravendita dei materiali di cui al precedente punto 1) la contrattazione avviene verbalmente, per le vie brevi. La compravendita si intende perfezionata, con l'accettazione scritta da parte del rivenditore, della conferma d'ordine.

Modalità di consegna del materiale

La consegna dei prodotti si intende, nello stato di fatto in cui si trova al momento della sottoscrizione dell'acquirente, franco cantiere e franco magazzino rivenditore.

Certificato di cava

Non viene applicato, non risultano usi.

Contestazione e rischio di trasporto

Per il materiale acquistato il venditore non assume alcun rischio dopo la consegna.

Pagamento

Non esiste una modalità generalizzata di pagamento.

B) I restanti prodotti non metalliferi delle industrie estrattive vengono commercializzati con procedure scritte ufficiali non legate agli usi.

3. Compravendita di prodotti recuperati e macinati dalle Industrie estrattive.

Non si è ancora consolidata alcun uso in quanto sono stati introdotti da meno di cinque anni.

Comunque le modalità di compravendita sono quelle di cui al punto 2 lettera A).

Capitolo Sesto

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO BRILLATO(*)

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

1. Unità base di contrattazione

Le farine , i semolini e i cruscami vengono forniti in sacchi di carta del peso (netto) massimo fissato dalle vigenti norme.

2. Termine di consegna

La stipulazione del contratto, di norma verbale, prevede anche il termine di consegna.

3. Consegna e scarico

Se la consegna della partita è “franco forno” lo scarico è a spese del venditore.

4. Calo del peso

Il normale calo di viaggio resta a carico del compratore fino alla misura dello 0,30%.

5. Reclamo

La partita può essere rifiutata, oltre che per carenza delle caratteristiche stabilite dalla legge, anche per cattivi odori, entro le 24 ore dall'arrivo.

E' considerato vizio apparente l'umidità di grado superiore a quello stabilito dalla legge.

(*) Non sono stati rilevati usi

6. Pagamento

Il pagamento avviene in contanti al ricevimento della merce, salvo patto contrario.

C) PASTE (*)

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (*)

E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

1. Forma del contratto

L'ordinazione viene data, dal commerciante grossista all'industria produttrice, direttamente o per il tramite dell'agenzia locale e il contratto si conclude con l'accettazione.

2. Clausola speciale (clausola “circa”)

Nel mercato interno non vige la clausola “circa”.

3. Unità di contrattazione

L'unità di base di contrattazione è il kg.

4. Imballaggi

L'imballaggio consueto è il sacco di carta del peso massimo consentito dalla normativa.¹

Le confezioni speciali sono contenute in cartoni o fardelli da 10 o 25 kg. L'imballaggio è compreso nel prezzo di vendita.

(*) Non sono stati rilevati usi

¹ Dir. 94/62/CE del 20 dicembre 1994 - pubblicata in GUCE 31/12/94
n. L. 365

Direttiva recepita con D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e con DM 28/4/1998
n. 406

5. Consegna (tempo, modalità)

Il termine di consegna o di spedizione è di otto giorni dalla data di accettazione dell'ordine.

La consegna viene effettuata franco partenza.

6. Verifica della merce (peso)

Nelle vendite su piazza la verifica del peso si esegue all'atto della consegna; per quelle fuori piazza, fa fede il peso accertato dal venditore nel suo magazzino, salva la facoltà del compratore di effettuarne la verifica in partenza.

7. Spese di trasporto

Nelle vendite da grossista a dettagliante, le spese di trasporto, facchinaggio e pesatura sono a carico del venditore.

8. Prezzo

Nelle compravendite il prezzo è comprensivo dell'imposta di fabbricazione vigente e degli oneri fiscali.

Nelle compravendite e nelle contrattazioni sul mercato interno, il prezzo si calcola lordo per netto.

Nei rapporti con l'estero, la contrattazione è generalmente a peso netto e il pagamento si effettua mediante apertura di credito confermata irrevocabile e contro documenti.

9. Garanzia (provenienza della merce)

Il sigillo della chiusura originaria dei sacchi di imballaggi costituisce garanzia della provenienza della merce.

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE (*)

G) PESCI PREPARATI (*)

(*) Non sono stati rilevati usi

H) PRODOTTI SURGELATI (*)

I) CONSERVE ALIMENTARI (*)

J) LATTE E DERIVATI (*)

K) OLIO D'OLIVA

1. Unità di misura

L'unità di misura è il kg.

2. Molitura

La molitura viene pagata al momento del ritiro dell'olio. Non viene più usato il sistema del pagamento in natura in quanto incompatibile con le attuali norme fiscali.

3. Recipienti

I recipienti per l'olio vengono forniti dall'olivicoltore.

L) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ANIMALI E INDUSTRIALI (*)

M) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

N) VINO

1. Contrattazione

I contratti di compravendita dei vini sono conclusi nel luogo di produzione, previo assaggio, oppure su campionature. Quando il prezzo viene determinato secondo il grado alcolico, vengono consegnati a ciascuna delle parti due campioni sigillati.

In caso di difformità delle analisi dei campioni consegnati, il grado alcolico viene determinato sulla media delle risultanze delle analisi compiute presso laboratori di analisi legalmente autorizzati, scelti dalle parti.

L'analisi medesima dovrà essere compiuta con metodo ufficiale "per distillazione".

2. Unità di misura

L'unità di misura è il quintale.

3. Tempo e luogo di consegna

Il vino rimane custodito dal venditore fino al giorno fissato per la consegna, secondo gli accordi stabiliti tra le parti.

Il luogo di consegna è la cantina del produttore, franco carro o autocarro.

Qualora non sia stato stabilito un termine per la consegna, questa deve avvenire prontamente e comunque entro 20 giorni dalla conclusione del contratto.

4. Tolleranza

Nelle contrattazioni con clausola "circa" il limite massimo della tolleranza sulla quantità è del 5%.

5. Pagamento

Il pagamento del prezzo convenuto viene eseguito all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

6. Mediazione

Vino sfuso – da tavola DOC geografico: 2% del fatturato imponibile.

O) ALCOOL E LIQUORI

1. Imballaggi

Bottiglie, cartoni e casse: vuoto a perdere.

2. Alcool

È pagato a 60 gg. Escluse le “accise” che sono pagate anticipatamente.

3. Mediazione

Non inferiori al 5% del fatturato imponibile per ingrosso e distribuzione organizzata. Tra il 10 % e il 12% per il dettaglio.

P) BIRRA ()*

Q) ACQUE MINERALI ()*

R) COMMERCIO DI TUORLO E ALBUME DI UOVA ESSICCATI E CONGELATI (*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo Settimo

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO(*)

Capitolo Ottavo

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

- A) PELLI CONCIATE(*)
- B) LAVORI IN PELLE E CUOIO(*)

(*) non sono stati rilevati usi

Capitolo Nono

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA ECC.

SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO

I rapporti commerciali di acquisto e vendita nel settore del tessile/abbigliamento sono regolati per la stragrande maggioranza da accordi tra le parti standardizzati nei seguenti usi negoziali:

1. **Trattativa:**

La ditta venditrice, tramite un suo rappresentante, agente, funzionario propone alla parte acquirente i prodotti (dopo aver fatto visionare un campionario di modelli campione, per far constatare il taglio, la vestibilità e quant'altro sia necessario per una scelta oculata e una "mazzetta colori" per meglio identificare il tipo dei tessuti, la tonalità dei colori, una campionatura di tessuti o filati o quanto altro necessario ad una scelta consapevole ecc.).

2. **Proposta di commissione - "Ordine"**

nella quale sono inserite tutte le clausole fondamentali riguardanti le obbligazioni delle parti. I requisiti fondamentali dell' "Ordine" sono:

- **I nominativi delle parti completi di codici fiscali, data, firma, luogo spedizioni e quanto altro si ritenga utile;**
- **tipo e modello dell'articolo;**
- numero dei pezzi con specifiche se in confezioni o in raggruppamenti;
- taglie espresse in varie tabelle comparative;
- tipo del tessuto e colore (riferito a campioni visionati e accettati – tirelle tessuti e colori);
- termini di pagamento con specifiche (banche di appoggio, tipo di rimessa ecc.);
- termini di consegna e spedizione (con eventuali tolleranze);
- prezzi ed eventuali sconti;
- eventuali tipi di imballi per taglie e colori e n. dei pezzi predisposti dal venditore "Pacage";

- altre clausole che variano di volta in volta in relazione a fattori specifici sia settoriali sia di mercato.

Si riportano, senza entrare nella valutazione della legittimità delle stesse, le condizioni generali stampate normalmente sul retro della proposta d'ordine, in calce alle quali vengono elencate anche le clausole da approvare specificamente per iscritto.

Trascorso un lasso di tempo convenuto il venditore spedisce al compratore la "Conferma d'Ordine".

Tale conferma, normalmente, ricalca fedelmente la proposta di commissione.

3. Conclusione del contratto

Il contratto si conclude con l'accettazione della proposta d'ordine.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. Accettazione della proposta d'ordine

La proposta d'ordine inviata dal cliente ("Acquirente") è da considerarsi irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del c.c.: essa si intende "salvo accettazione del "Venditore".

L'acquirente riconosce che il venditore ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la proposta, o di accettarla in tutto o in parte, mediante propria conferma d'ordine.

Nel caso in cui la conferma d'ordine rechi accettazione per una quantità di merce inferiore a quella indicata nella proposta d'ordine, il contratto di compravendita si intende stipulato automaticamente per tale minore quantità.

Nel caso in cui la conferma d'ordine modifichi altri termini della proposta d'ordine, l'acquirente avrà dieci giorni di tempo (o altro termine stabilito tra le parti), dalla ricezione della conferma, per manifestare il proprio rifiuto di accettazione; in difetto, il contratto di compravendita si intenderà stipulato ai termini contenuti nella conferma d'ordine.

2. Termini e condizioni

Il contratto di compravendita è sottoposto solo ed esclusivamente ai termini ed alle condizioni, risultanti per iscritto dal contratto stesso, da eventuali ulteriori patti intervenuti per iscritto tra le parti, e dalle condizioni generali di vendita.

L'acquirente dà atto che non esistono clausole implicite o tacite diverse da quelle risultanti dal contratto.

Computo dei termini:

I termini si computano secondo il calendario comune. I termini scadenti in sabato o in giorno festivo, riconosciuti dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere, comunque effettuate, decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

3. Prezzi

I prezzi applicati si intendono secondo le condizioni e modalità di vendita e consegna indicate nella conferma d'ordine.

4. Pagamento

I pagamenti si effettueranno presso il domicilio del venditore e, ove nulla risultasse dal contratto, si intendono dovuti a trenta giorni dalla data della fattura, e ciò anche nel caso in cui si sia convenuto il pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se il relativo corrispettivo non sia stato pagato, dal momento della consegna della merce stessa al vettore.

L'acquirente riconosce che i termini di pagamento hanno carattere essenziale e che il mancato tempestivo pagamento, anche di una sola fattura o rata di una fattura, determina lo scioglimento del contratto ai sensi dell'Art. 1457 c.c.

In tale caso, il venditore ha altresì diritto di non dare ulteriore corso alla consegna di merci, oggetto del contratto, o di merci oggetto di altri contratti con lo stesso acquirente, o sue dipendenze o controllate, o di altri contratti tra l'acquirente e controllate o consociate dal venditore.

In caso di mancato tempestivo pagamento, il venditore avrà diritto a percepire interessi di mora nella misura del 10% (o quanto concordato) oltre alla rivalutazione monetaria nei limiti comunque delle leggi vigenti; il venditore potrà, a sua discrezione, imputare qualsiasi pagamento in conto di precedenti insoluti dell'acquirente.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta dal venditore si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

5. Mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente

Nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente, ivi compresi carenza di liquidità, protesto di effetti, insoluti anche nei confronti di terzi e simili, il venditore avrà diritto di risolvere il

contratto, o di sospenderne l'esecuzione, subordinandola alla dazione di garanzia accettata dalla venditrice a discrezione della stessa.

6. Riserva di proprietà

La proprietà dei beni passerà all'acquirente all'atto del pagamento integrale del prezzo. Il venditore si riserva il diritto di riappropriarsi della merce non pagata e di rivenderla senza pregiudizio del diritto di ottenere il risarcimento dei danni o di ogni altra azione.

7. Trasporto, consegna, disciplina del rischio

La consegna sarà considerata avvenuta al momento in cui la merce è resa al vettore.

Ove il venditore provveda al trasporto con mezzi propri, l'individuazione delle merci ex art. 1378 c.c. e l'obbligazione di consegna nel termine convenuto si intenderanno verificate ed adempiute con l'uscita del mezzo dalla sede o magazzino del venditore.

L'acquirente sarà tenuto a richiedere al vettore la riconsegna delle merci, anche per determinare gli effetti di cui all'art. 1689 c.c.

8. Termini di resa della merce

I termini di consegna, indicati nel contratto, sono da intendersi come indicativi e non come essenziali; l'acquirente riconosce in ogni caso una tolleranza di 20 gg. a favore del venditore sui termini indicati. In caso di mancata consegna nel termine sopradetto, l'acquirente avrà diritto di recedere dal contratto, limitatamente a quei prodotti la cui consegna non sia avvenuta in termine, purchè ne dia immediato avviso alla venditrice a mezzo fax o telegramma.

Resta convenuto che il venditore non sarà responsabile di alcun danno, in caso di mancata o ritardata consegna, tranne che in caso di dolo o colpa grave, la relativa prova essendo a carico dell'acquirente.

9. Mancato ritiro della merce

Nel caso in cui l'acquirente non ritiri la merce, il venditore avrà scelta tra la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e il far vendere a mezzo Ufficiale Giudiziario la merce stessa., nei modi e nelle forme di cui all'art. 1525 c.c. – impreviudicata l'azione per l'integrazione del prezzo e, in ogni caso, gli altri rimedi previsti dalla legge o dal contratto.

10. Forza maggiore

Nessuna responsabilità sarà attribuibile al venditore per mancata consegna totale o parziale delle merci, per causa di forza maggiore. Ai fini di contratto, è convenuto che costituiscono casi di forza maggiore il fatto del terzo o del vettore, lo sciopero (sia del personale del venditore che del produttore, del vettore o di terzi), la rapina e il furto (anche avvenuti nei confronti del vettore), il blocco stradale, i moti di piazza, atti violenti di terzi anche nel corso di agitazioni, manifestazioni e moti di piazza, l'incendio, gli eventi naturali quali alluvione, terremoto, ecc.

In tali casi non si dà luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna da pattuire tra le parti.

11. Accettazione della esecuzione parziale

L'acquirente accetta la esecuzione parziale del contratto anche rispetto alla quantità di merce confermate dal venditore, per il caso di difficoltà di approvvigionamento dei prodotti, di mancata produzione, di cancellazione di proposte d'ordine o di conferme di ordine che non consentano la produzione industriale degli articoli oggetto del contratto, in altri casi similari nonché in caso di forza maggiore. Nelle ipotesi di cui sopra, il venditore avrà diritto di recedere dal contratto.

12. Prodotti difettosi, resi di merce

L'acquirente ha l'obbligo di verificare la merce, non appena ricevuta. I reclami per difetti apparenti delle merci devono essere fatti pervenire al venditore, pena la decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa; per i difetti non apparenti il termine di 15 giorni decorre dal momento della scoperta.

L'acquirente riconosce che non sono ammessi reclami su merce manomessa in qualunque modo.

L'acquirente è tenuto a presentare tutta la documentazione comprovante il danno e a presentare, entro i termini sopra indicati, un reclamo scritto a mezzo lettera racc. allegando il bollettino di consegna.

I resi di merce saranno accettati solo se preventivamente autorizzati dal venditore per iscritto con spese a carico dell'acquirente.

13. Iniziative pubblicitarie

L'acquirente si impegna a consultare il venditore per ogni iniziativa pubblicitaria (pubblicazione di inserti pubblicitari, annunci, redazione di locandine e simili) che comporti l'uso dei marchi del venditore, e/o l'uso del nome e/o dell'immagine di attori, atleti, immagini, team o altro sponsorizzati da esso.

L'acquirente non darà corso a iniziative, se non previa approvazione del venditore circa le modalità di uso dei predetti marchi, nomi e immagini.

L'acquirente dà atto che gli attori, atleti e team sponsorizzati dal venditore hanno concesso i diritti sul proprio nome ed immagine subordinatamente all'approvazione, da parte del titolare, dell'uso di tali nomi ed immagini.

14. Consenso al trattamento dei dati

L'acquirente concede espressamente al venditore il consenso, per quanto occorrente, che il venditore tratti i dati contabili, amministrativi, statistici, relativi all'acquirente ai fini e per gli effetti di cui alla L.675/1996 dichiarando di aver avuto con la presente la informativa circa il trattamento in questione.

15. Foro competente

Per ogni controversia insorta tra il venditore e l'acquirente sarà competente in via esclusiva il foro del venditore. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto rapporti tra soggetti aventi diversa nazionalità resta convenuto che tutti i rapporti tra il venditore e l'acquirente saranno sottoposti alla legge italiana, con esclusione delle norme di rinvio.

L'acquirente dichiara di aver ricevuto copia delle presenti condizioni generali di vendita, di aver attentamente letto il contenuto di esse, e di accettarle integralmente.

Data

Firma

L'acquirente dichiara di aver letto quanto precede e di approvare specificatamente le seguenti clausole onerose.....omissis.

FILATI (Specifiche)

1. Titolo

Il titolo o numero del filato corrisponde al rapporto fra lunghezza e peso o viceversa fra peso e lunghezza. Esso può essere indicato con cinque sistemi diversi e precisamente:

- a) inglese (Ne), che corrisponde al numero di matasse di 840 yards ognuna contenute in una libbra inglese;
- b) metrico (Nm), che corrisponde al numero dei metri contenuto in un chilogrammo;
- c) tex, che corrisponde al peso in grammi di 1.000 metri di filato;
- d) denari (Td), che è dato dal numero di denari occorrente per fare il peso di 450 metri di filato (tenendo presente che un denaro è pari a grammi 0,05), ovvero dal numero di grammi corrispondente all'unità di lunghezza di 9.000 metri;
- e) decitex (d.tex) che corrisponde al peso in grammi di 10.000 metri di filato.

Per la determinazione del titolo e conseguente campionamento valgono le norme contenute nelle tabelle UNI riferite al sistema di titolazione convenuto e vigenti alla data di fatturazione del filato.

I sistemi sopra descritti generalmente si applicano:

- a) inglese, ai filati del sistema cotoniero;
- b) e c) metrico e tex, ai filati del sistema laniero;
- c) e e) **denari e decitex ai filati a bava continua.**

2. Titolo medio

In caso di contestazione sul titolo dei filati, si procede, in contraddittorio tra le parti, ovvero, in caso che una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente, alla estrazione dei campioni, nella misura e nei modi prescritti dalle vigenti norme UNI applicandone le relative tolleranze.

Il venditore può sostituire le casse o i colli i cui campioni risultino di un titolo eccedente la tolleranza (v. norme UNI).

Quando i limiti di tolleranza risultano sorpassati, il compratore ha diritto o alla sostituzione della merce o ad un bonifico da concordarsi tra le parti.

3. Titolo dei filati ritorti e/o trattati

I filati ritorti si designano con il titolo unico e con il numero dei capi di cui sono composti. Di conseguenza nella determinazione del titolo si tiene conto del raccorciamento dovuto alla ritorcitura.

Nella determinazione del titolo dei filati candeggiati, tinti in filo o mercerizzati unici o ritorti, si deve tenere conto delle variazioni normali di peso e di lunghezza, dipendenti dalle operazioni di candeggio, tintoria e mercerizzazione.

I filati compositi e/o fantasia si designano con il titolo finale risultante.

In tutti i suddetti casi va tenuto conto della tolleranza d'uso (norme UNI).

Per i filati compositi e/o fantasia le tolleranze devono essere raddoppiate, limitatamente al solo titolo finale dichiarato.

4. Imballaggi

L'imballaggio in scatole, sacchi o colli e quant'altro non restituibile si intende compreso nel prezzo di vendita.

Le casse pesanti, i sacchi ed i supporti non compresi nel prezzo debbono essere restituiti dal compratore in buono stato di conservazione salvo il deperimento normale.

5. Clausola "condizioni dell'Istituto cotoniero"

Quando i contratti di compravendita di filati di cotone sono stipulati con l'apposizione della clausola "condizioni dell'Istituto cotoniero", si viene ad attribuire efficacia contrattuale al regolamento di detto Istituto concernente i termini e le modalità di pagamento, la disciplina degli sconti, le sanzioni per i casi di mora, ecc.

6. Vizi apparenti

Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del cliente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:

- a) la differenza di titolo;
- b) punti e contaminazioni evidenti di fibre estranee;
- c) macchie;
- d) differenze di colore.

7. Reclami

In caso di contestazione di una determinata partita di merce, il compratore deve fornire al venditore tutti i dati occorrenti a identificare la partita contestata.

L'acquirente può fondare il reclamo su palesi difformità della merce rispetto alla campionatura della stessa da lui conservata e messa a

disposizione del venditore per l'accertamento delle lamentate difformità.

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero richiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata.

Il compratore a sua volta deve prestarsi con eguale diligenza ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore.

Nel caso che solo la trasformazione del filato renda evidenti i difetti, il reclamo deve essere fatto almeno dopo avere effettuato la prova di lavorazione e comunque non oltre otto giorni dalla scoperta del difetto. Il compratore, se non interrompe la lavorazione dopo averne riscontrato i difetti, lo fa a suo rischio e pericolo.

8. Sostituzione della merce

In caso di sostituzione della merce a seguito dell'esito del reclamo, il venditore deve provvedere alla consegna della metà del quantitativo entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dall'accertamento in contraddittorio o dalla ricevuta comunicazione dell'esito dell'accertamento stesso, ed entro 30 giorni lavorativi alla consegna del rimanente. Ove si tratti di filati compositi in confezione speciale o di filati candeggiati, tinti, fantasia e/o con particolari finissaggi, compresi i gasati ed i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e di ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.

9. Tintoria e finissaggio

Nel caso di vendita di filati dello stesso colore, provenienti da più bagni di intura, il venditore ha l'obbligo di distinguere per il compratore mediante opportuni contrassegni i vari bagni.

Il compratore, a sua volta, è tenuto nelle successive lavorazioni a tenere conto della segnalazione della provenienza da bagni diversi.

10. Tolleranze sui quantitativi

Nell'esecuzione degli ordini di filati di qualsiasi tipo, qualità e confezione, sono ammessi a favore del venditore i seguenti margini di tolleranza in più ed in meno fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati:

- a) il 5% per ordini fino a 1.000 chilogrammi;
- b) il 3% per ordini di oltre 1.000 chilogrammi fino a kg. 5.000;

c) il 2% per ordini superiori a kg. 5.000, per i quali la tolleranza non può eccedere i kg. 500 complessivamente.

11. Tolleranze sul peso

Nelle spedizioni di filati di qualsiasi qualità e confezione viene effettuata la fatturazione a peso condizionato, ed in questo caso valgono le norme UNI contenute nelle tabelle in vigore alla data di fatturazione del filato.

12. Tolleranze sui giri di ritorcitura

Sul numero normale di giri di ritorcitura viene di regola ammessa una tolleranza del 5%.

13. Tara tubetti e supporti

I tubetti leggeri e i tubetti delle rocche sui quali sono avvolti i filati non vengono computati nel peso della merce da fatturare e non sono da restituire al venditore.

Vengono invece restituiti al venditore i tubetti rings pesanti o fusoni, i tubetti pesantissimi rigati per bobine rings e le rocche pesanti, stabilendosi i conguagli di peso nei modi e nei limiti di cui appresso.

Lettera a) Tubetti o supporti a perdere

costo dei tubetti, il loro peso reale, determinato con le modalità e tolleranze delle norme NI, viene addebitato come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche "soleil" (utilizzati su filatoi a turbina): 2%;
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%.

La percentuale si calcola sul peso complessivo del filato più tubetto.

Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

Le focacce – calze di avvolgimento sono da addebitare al prezzo del filato (lordo per netto).

La percentuale di tara e le focacce comprese nel peso da fatturare formano parte integrante del quantitativo di filati fissato nella conferma d'ordine.

Lettera b) Tubetti o supporti a rendere

E' applicabile l'uso previsto al successivo punto per i filati di fibre sintetiche.

FILATI DI FIBRE SINTETICHE

Il venditore è tenuto ad indicare in fattura il numero dei fusoni o cops da rendere e a fatturare il solo peso netto dei filati. In caso di mancata restituzione da parte del compratore entro un anno dalla consegna, i fusoni o cops vengono addebitati al costo. Il venditore ha altresì diritto di vedersi riconoscere le spese di sistemazione di quei fusoni o cops che venissero restituiti non in perfette condizioni, ovvero il rimborso al costo nel caso che risultassero inutilizzabili.

FILATI DI LANA

Il venditore fattura il peso netto condizionato.

Per i tubetti o supporti a rendere è applicabile l'uso previsto al precedente punto per i filati di fibre sintetiche.

B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.

TESSUTI DI COTONE, GREGGI, CANDIDI, TINTI E STAMPATI

1. Definizione

Agli effetti dell'applicazione dei presenti usi, sono assimilati ai tessuti di cotone, greggi, candidi, tinti e stampati anche i tessuti di cotone misti con altre fibre purchè realizzati con filati di 'tipo cotoniero'.

2. Criteri di misurazione

Quando non sia diversamente specificato in contratto, si intendono applicati i seguenti criteri di misurazione:

- a) il titolo del filato è espresso dalla numerazione "inglese";
- b) il numero dei fili sia di ordito che di trama è riferito ad un centimetro;
- c) l'altezza e il peso si intendono espressi rispettivamente in centimetri entro cimose e in grammi.

3. Classificazione dei vizi apparenti

Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del cliente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:

- a) differenza di altezza;
- b) restringimento dimensionale al lavaggio in acqua;
- c) scorrimento dei fili;
- d) differenza di lunghezza;
- e) pezza tagliata in più parti;
- f) differenza di peso;
- g) irregolarità del disegno;
- h) differenza di colore dal campione o variazione di colore nella pezza;
- i) macchie, strappi, tagli, buchi, smagliature, barrature, rigature, rammendo difettoso, nodi grossi del filo, corpi estranei visibili;
- j) pieghe;
- k) irregolarità del filato (per esempio filo grosso)
- l) difetto di finissaggio;
- m) odore sgradevole;
- n) differenza di metraggio rispetto all'ordinato;
- o) differenza di tensione in catena tra il tessuto di fondo e le cimose;
- p) scarto angolare in trama;
- q) sinuosità in trama.

Per quanto concerne i vizi di cui ai precedenti punti b) e c) è fatto obbligo al compratore di verificare rispettivamente gli effetti del lavaggio in acqua sul tessuto e della trazione sulle cuciture prima di qualsiasi lavorazione.

4. Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) 2% sui fili di ordito e 3% sulle inserzioni, in confronto dei dati contrattuali o del campione, finchè la somma dei fili in ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con la tolleranza dell'1%;
- b) 2% sul peso minimo contrattuale;
- c) 1% in meno sull'altezza minima contrattuale;

d) 5% sulla lunghezza delle pezze, salvo diversa pattuizione.

TESSUTI DI LANA, FIBRE ARTIFICIALI, SINTETICHE E MISTE

1. Definizione

Ai fini dell'applicazione dei presenti usi, sono assimilati ai tessuti di lana, fibre artificiali, sintetiche e miste, anche i tessuti di fibre vegetali e seta, ancorchè misti, che comunque non siano compresi nel precedente raggruppamento dei tessuti di cotone.

2. Criteri di misurazione

Quando non sia diversamente specificato in contratto, si intendono applicati i seguenti criteri di misurazione:

- a) il titolo di filato è espresso dal numero 'metrico' o 'chilogrammetrico' e dalla numerazione in 'denari' o 'tex' o 'd.tex' per i tessuti contenenti filati a bava continua;
- b) il numero dei fili sia di ordito che di trama è riferito ad un centimetro;
- c) **l'altezza e il peso si intendono espressi rispettivamente in centimetri entro cimosse e in grammi.**

3. Classificazione dei vizi apparenti

Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del cliente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:

- a) differenza di altezza;
- b) restringimento dimensionale al vaporissaggio ed al lavaggio a secco;
- c) scorrimento dei fili;
- d) differenza di lunghezza;
- e) pezza tagliata in più parti;
- f) differenza di peso;
- g) irregolarità del disegno;
- h) differenza di colore del campione o variazione di colore nella pezza;
- i) macchie, strappi, tagli, buchi, smagliature, barrature, rigature, rammendo difettoso, nodi grossi del filo, corpi estranei visibili;
- j) pieghe;
- k) irregolarità del filato (per esempio filo grosso);

- l) difetto di finissaggio;
- m) odore sgradevole;
- n) differenza di metraggio rispetto all'ordinato;
- o) differenza di tensione in catena tra il tessuto di fondo e le cimose;
- p) scarto angolare in trama;
- q) sinuosità in trama.

Per quanto concerne i vizi di cui ai precedenti punti b) e c) è fatto obbligo al compratore di verificare rispettivamente gli effetti del vapore e del lavaggio a secco sul tessuto nonché dalla trazione sulle cuciture prima di qualsiasi lavorazione.

4. Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) sulla lunghezza delle pezze: salvo pattuizione contraria il 5% in più o in meno della lunghezza precisata in contratto;
- b) sull'altezza del tessuto: massimo 2% in più o in meno entro cimosa rispetto all'altezza del tessuto stabilita in contratto;
- c) è ammessa una tolleranza massima di restringimento alla pressa Hoffman del 3% in ordito e 2% in trama;
- d) sul peso per metro lineare; se in contratto è stabilito un peso del tessuto (in condizioni normali di umidità), è ammessa una tolleranza in più o meno del 5%. Nel caso di articoli la cui lavorazione richieda maggiori tolleranze di peso, queste devono essere stabilite caso per caso. Se il peso per metro lineare è indicato con un minimo ed un massimo è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno sul peso medio.

C) MAGLIERIA(*)

D) CORDAMI(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo Decimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

- A) CAPPELLI(*)
- B) VESTITI E BIANCHERIA(*)
- C) CALZATURE

CALZATURE UOMO – DONNA – BAMBINO

1. Prenotazione ordini

Gli ordini sono effettuati in modo diretto o tramite agenti. Nel secondo caso si intendono "salvo approvazione del venditore".

Lo strumento è denominato Copia Commissione ed è sempre scritto.

Tale documento deve indicare: modelli – materiale – quantità in paia – colore – assortimento – taglie – prezzo – termini di consegna – modalità di pagamento.

2. Contratto

Il venditore, entro 10 giorni dal ricevimento della Commissione deve far pervenire al committente la conferma d'ordine. In mancanza, la proposta si può intendere non accettata e può essere revocata.

3. Campionario

Gli ordini vengono stipulati dopo aver visionato campioni.

Per quantità rilevanti il venditore deve inviare contro campioni.

Questi, a discrezione, possono essere gratuiti o no.

(*) Non sono stati rilevati usi

4. Verifiche

La conformità della merce è verificata tramite il controllo della qualità, quantità, assortimenti, imballaggio, etichettaggio.

5. Tolleranze

Esistono per la qualità nella misura del 2% per difetti che non pregiudicano la vendita. Minor quantità è accettata qualora l'assortimento diminuisca proporzionalmente.

6. Consegne

Le date di consegna debbono essere rispettate. E' ammesso un ritardo di dieci giorni senza addebiti da parte del committente con spostamento del pagamento. Per ritardi superiori possono insorgere revoche o addebiti concordati dalle parti.

Sempre tra le parti si possono concordare consegne frazionate.

7. Trasporto

Esiste sempre un accordo tra le parti; il committente deve comunicare istruzioni al venditore circa le modalità, il corriere e il luogo di destinazione. Anche l'assicurazione prevede un accordo tra le parti.

8. Reclami

Eventuali reclami debbono essere inviati per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della merce. Sono ammessi anche reclami verbali. I reclami devono essere verificati dal venditore o da altro ente autonomo ed imparziale.

Tali controversie possono essere risolte con sostituzione delle merci o abbuoni sui pagamenti. Per vizi occulti (rottture ecc.) i reclami possono essere inviati entro 3 mesi dalla consegna di cui fa fede il documento di trasporto.

Il venditore non risponde dei vizi causati da terzi.

D) GUANTI, OMBRELLI, ACCESSORI(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo Undicesimo

COMMERCIO DEL LEGNAME DA OPERA, DA COSTRUZIONE E DA LAVORO

A) USI COMUNI

1. Clausole speciali

Le proposte portanti le clausole “salvo approvazione della casa” e/o “salvo venduto”, sono impegnative per il compratore per otto giorni dalla data delle proposte stesse.

2. Prezzi (determinazione)

I prezzi del listino distribuito dall'offerente si intendono senza impegno e salvo il venduto riferiti a legname delle normali dimensioni in commercio.

La fornitura di legname si intende fatta in base al listino dei prezzi di cui al comma precedente o al prezzo pattuito. In difetto di prezzo contrattualmente determinato o di listino del venditore, si intende accettato dal compratore il prezzo fatturato, se il compratore nulla eccipisce entro un congruo termine dal ricevimento della fattura.

3. Unità di base di contrattazione

I prezzi del legname in genere sono stabiliti a metro cubo.

I prezzi delle tavole lavorate per pavimenti e delle perline sono stabiliti a metro quadrato, misurando la superficie grezza prima della lavorazione.

I prezzi dei tondelli sono generalmente stabiliti a metro lineare.

I prezzi degli scarti sono stabiliti a peso.

I prezzi di legname da cartiera (tondello o spacco) si stabiliscono a metrostero. Un metrostero = 0,65/0,67 metro cubo.

4. Consegna e ricevimento

La merce può essere contrattata per consegna a vagoni completi o autocarri dalle segherie o magazzini fuori piazza, ovvero per consegna su piazza da magazzino locale.

Nel primo caso, se la consegna della merce è convenuta “franco partenza su vagone o su autocarro” o “franco stazione o magazzino destino”, il venditore è tenuto a curare, a sue spese, il carico del vagone o dell’autocarro ed a richiedere un mezzo di trasporto adatto alla quantità di merce e ad utilizzarne nel miglior modo la portata.

Se la consegna della merce è stata convenuta “franco stazione o magazzino destino”, essa viaggia in porto assegnato ed il compratore paga le spese di trasporto deducendone l’importo dalla fattura.

Nelle vendite per consegna su piazza da magazzino locale, e con resa franco destino, il venditore sostiene le spese di carico dall’autocarro e di trasporto della merce fino al magazzino o stabilimento del compratore.

Nelle vendite con consegna presso i cantieri di costruzione edile, il venditore è tenuto a trasportare la merce fino dove arriva la strada carreggiabile.

Il compratore è in ogni caso tenuto a scaricare sollecitamente a propria cura e spese il vagone o l’autocarro all’arrivo.

5. Tolleranze

È ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato, per il legname in misure normali. Non è ammessa tolleranza di quantità per le ordinazioni di “misure fisse”.

6. Vizi e difetti della merce

Il controllo, sia della qualità che della quantità della merce in arrivo, è eseguito al ricevimento della merce stessa e gli eventuali vizi o difetti devono essere denunciati al venditore entro 8 gg., con lettera raccomandata. In caso di contestazione, tutta la partita deve essere tenuta a disposizione del venditore per un termine congruo per l’eventuale verifica e conservata a regola d’arte.

In difetto di diversa pattuizione delle parti, il legname viene venduto senza responsabilità o garanzia per quanto riguarda l’uso e la lavorazione alla quale il compratore lo destina.

B) LEGNAME RESINOSO

1. Qualità

Si considerano tavole di:

- 1.1 *qualità netta: quelle perfettamente sane senza nodi, senza svenature nei fianchi, prive di rosato e canastro anche in minima parte, parallele o parallele all'occhio, senza smussi, con fibra dritta o parallela;*
- 1.2 *prima qualità: quelle perfettamente sane con pochi nodi (non più di 8 nodi per tutta la lunghezza della tavola, aventi un diametro massimo di 1 cm), esenti da chiavi (nodi trasversali, o a baffo); da canastro, da spaccature, da svenature (spaccature sul filo) e da rosato. Sono tollerate tracce di rosato sano, soltanto se riscontrate in piccola percentuale sull'intera partita;*
- 1.3 *seconda qualità: quelle sane, con tolleranze di nodi non viziosi, di chiavi in numero non superiore a 2 per metro lineare della lunghezza massima di cm 5, leggere svenature e strisce di rosato, senza spaccature;*
- 1.4 *seconda qualità andante: quelle aventi caratteristiche intermedie fra la seconda e la terza qualità;*
- 1.5 *terza qualità: quelle screpolate, rosate, con qualche segno fradicio, con nodi viziosi e numerose chiavi. Sono escluse quelle rotte, quelle con fradicio intaccato o che, per troppi difetti, non offrono alcuna resistenza;*
- 1.6 *cortame: il cortame è venduto senza classificazione di qualità, con esclusione del marcio molle e del rotto.*

2. Stagionatura

Il legname resinoso, segato nelle misure normali, si intende nelle qualità netta, prima, seconda e seconda andante, contrattato mercantilmente stagionato od essiccato. La terza qualità ed il cortame si intendono contrattati freschi, in difetto di diversa pattuizione. Il legname è sempre contrattato in base alla classificazione di cui all'art. 1 ed il venditore deve fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica.

3. Dimensioni

Il legno segato ha le seguenti dimensioni:

- 3.1 *Tavole - Le tavole sono in commercio nei seguenti spessori: mm 20, 25, 30, 40, 50, 60, e 80. E' ammessa una tolleranza in meno senza diritto a bonifico, come segue: fino a mm 40 tolleranza mm 2; da mm 50 in avanti, mm 3. Le tavole hanno la larghezza da cm 16 in su.*

Le tavole aventi una larghezza da cm 8 a 16 sono dette sottomisure e la lunghezza può essere da m 1/1,50/2/2,50/3/3,50/4/4,50/5/6 . Solo per il cirmolo (pino cembro) la lunghezza delle tavole va per il 50% da m 2 a 3,50 e per l'altro 50% deve essere almeno m 4 e la larghezza da cm 15 in avanti. Sulle tavole e sottomisure aventi larghezza uguale (prismate) è

ammessa una tolleranza di mm 5 nella larghezza. La lunghezza delle tavole è normalmente di m 4.

Morali - Sezione cm 5X5; 6X6; 8X8; 10X10; lunghezza m4.

Mezzi morali - Sezione cm 4X8; 5X8; 6X8; 5X10; lunghezza m4.

Listelli - Sezione 2,5X5; 3X6; 4X5; 4X6; lunghezza m4.

E' tollerata la deficienza di sezione di mm 3 per lato fino alla sezione di 6X6, e di mm 5 per le misure superiori (punti b - c - d) e per il tavolame prismato a larghezza fissa.

Travi

Le travi sono normalmente in Abete - Larice - Castagno o Rovere e si dividono in:

TRAVI U.T. (Uso Trieste) sono semplicemente sgrossate sui 4 lati, possono avere una conicità fino a cm.1 x ml. La misurazione della sezione viene effettuata alla base maggiore con una tolleranza di 1 cm per lato. Dimensioni: cm. 9X9; 9X11; 11X11; 11X13; 13X13; 13X16; 16X16; 16X19; 19X19; 19X21; 21X21; 21X24; 26X29.

TRAVI U.F. (Uso Fiume) sono lavorate sui 4 lati con seghe o pialle, parallele, la sezione deve essere la stessa sia alla base che in testa. Dimensioni: 13X13; 16X16; 18X18; 21X21; 24X24; 27X27; 30X30.

TRAVI QUADRATE o S.V. (Spigolo Vivo) sono segate sui 4 lati, perfettamente parallele, non sono tollerati smussi se non in piccolissima parte. Dimensioni: 13X16; 15X18; 18X22; 22X26, 26X30.

Qualità: il legno deve essere convenientemente sano, escluso il marcio, il rotto, il contorto nonché le fenditure e i nodi che ne possono compromettere la resistenza. Sono ammessi la rosatura e l'annerimento non eccessivo su non più del 10% della partita.

Non possono essere considerati difetti le venature o fenditure causate dal naturale ritiro del legno dovuto alla stagionatura.

Stagionatura: le travi specie per sezioni grandi o su ordinazione non sono di norma stagionate.

Smusso

Il tavolame deve essere refilato. Sono tollerati i leggeri smussi, che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola. Nelle sottomisure da costruzione è ammessa una maggiore tolleranza di smusso.

Misurazione

La misurazione del legname resinoso è eseguita come segue:

- a) Tavolame : la larghezza delle tavole coniche è misurata a m 1,60 - 1,70 dalla base più larga della tavola. L'eventuale smusso è bonificato, solo se esiste per tutta la lunghezza della tavola. Salvo diversa pattuizione la misurazione è effettuata sempre prima della essiccazione.
- b) Legname rotondo: il volume del legname rotondo è calcolato geometricamente: la misura è eseguita prendendo la media dei due diametri ortogonali sotto corteccia a metà lunghezza, computando il mezzo centimetro per intero. La lunghezza si misura con progressione di 10 in 10 cm.

7. Mediazione

La provvigione al mediatore è a carico del solo venditore, in ragione del 2% dell'ammontare del prezzo del legname.

C) LEGNAME NOSTRANO (latifoglia di produzione nazionale)

1. Requisiti della merce

Le tavole sono trattate nella qualità sana, mercantile e non refilate. Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce per tutta la lunghezza e le tavole con gelo, tarlo “camola” e lemido, nodi marci e viziosi, subbollitura. Le spaccature naturali diritte sono tollerate.

2. Dimensioni

Le dimensioni delle tavole sono le seguenti:

- lunghezza da m 2,50 in su, con facoltà da parte del venditore di consegnare, fino al 10% del quantitativo, tavole della lunghezza non inferiore a m 2;
- larghezza da cm 16 in su, misurata a metà smusso; nel pioppo e nell'ontano sono trattate anche larghezze inferiori a cm 16;
- spessore da mm 25 in avanti. E' tollerata una deficienza di spessore sino a 2 mm.

3. Misurazione

La misurazione del legname nostrano si esegue:

- a) Tavolame - La misurazione in larghezza delle tavole non refilate si esegue a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso. La misurazione delle tavole refilate si esegue dalla parte esente da smussi. Sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi. La lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm. Salvo diversa pattuizione tra le parti, la misurazione è effettuata sempre prima della essiccazione.
- b) Legname rotondo - Il volume del legname rotondo è calcolato geometricamente: la misurazione è eseguita sotto corteccia prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza, computando mezzo centimetro per intero. La lunghezza si misura con progressione di 10 in 10 cm.

4. Mediazione

La provvigione spetta al mediatore, da parte del venditore, in ragione dell'1% dell'ammontare del prezzo del legname.

D) LEGNAME DA LAVORO

Valgono per i legnami da lavoro gli usi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, e 6 in quanto applicabili.

E) LEGNAME PREGIATO PER EBANISTERIA

I legnami per ebanisteria (tronchi e tavole) sono venduti stagionati a misura (metro cubo) oppure a peso, previa visita della merce ed accettazione della qualità da parte del compratore.

La misurazione dei legnami per ebanisteria è eseguita nello stesso modo che per i legnami da opera.

Le principali caratteristiche per classificare le tavole da ebanisteria di buona qualità mercantile sono: fibra dritta e dolce, assenza di tarlo, nodi e spaccature in misura limitata.

Pannelli di legno compensato

Il pannello è costituito da un numero dispari di strati di sfogliato o di tranciato, disposti l'uno sopra l'altro con la direzione delle fibre incrociate, ed incollati sotto pressione.

Quando il numero degli strati è pari, i due strati mediani sono incollati tra loro con la direzione delle fibre parallele. Nell'uso corrente, si definisce multistrato il pannello di legno compensato composto da più di tre strati. I compensati si vendono a metro quadrato o a metro cubo franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore. Solitamente sono prodotti nei seguenti spessori:

mm 3/4/5/6/8/9/10/12/15/20/22/25/28/30.

Il numero minimo degli strati con cui deve essere composto il compensato, in rapporto al suo spessore, suole essere il seguente:

Spessore nominale	Numero minimo degli strati
Mm	
Fino a 6	3
Oltre 6 fino a 15	5
Oltre 15 fino a 22	7
Oltre 22 fino a 30	9

I compensati possono essere costituiti da fogli della stessa essenza, oppure con strato esterno di essenza, pregiata, tranciata o diversamente lavorata, con spessore originale minore di un millimetro ma comunque non inferiore a 0,5 mm (placcati).

Se composti da 5 o più strati, di cui entrambi gli strati esterni sono essenza legnosa pregiata, prendono il nome di controplaccati .

Spessore nominale	Scarto tra spessore massimo e spessore Minimo mm	tolleranza sullo spessore nominale per pannelli levigati: su 1 faccia su 2 facce	
Mm			
Fino a 5	0,2	+ 0,1	0
		- 0,2	- 0,3
Oltre 5 fino a 10	0,3	+ 0,2	+0,1
		- 0,3	- 0,4
Oltre 10 fino a 15	0,4	+ 0,3	+0,2
		- 0,3	- 0,4
Oltre 15	0,5	+ 0,3	+0,2
		- 0,4	-0,5

I compensati possono avere una sola, oppure le due facce levigate, ed in relazione a questo sono ammissibili le seguenti tolleranze sullo spessore:

Dimensioni: il primo numero dà la dimensione in cm nel senso della fibra dei fogli esterni; il secondo numero dà la dimensione nel senso ortogonale. Le dimensioni si intendono approssimative ed ammettono variazioni di cm 5 - 10 in più o in meno. Il prezzo rimane invariato nel limite di una differenza di mezzo centimetro in più o in meno.

I compensati si identificano anche in base al tipo di incollaggio, che può essere ureico, melaminico o fenolico. Classificazione in base all'aspetto delle facce e gruppi di essenze:

la classificazione dei pannelli è basata sulle caratteristiche qualitative delle loro facce, in rapporto alle essenze che lo compongono.

Si prevedono un massimo di sei classi, indicate in ordine decrescente di qualità con le seguenti sigle:

A1 - A - B -SB - BB - C.

Ciascuna faccia del pannello deve essere separatamente classificata; la designazione del pannello risulta dall'accoppiamento delle sigle che indicano la classe qualitativa delle due facce. Si possono avere ad esempio le seguenti designazioni:

A1/BB - A/BB - B/C, ecc.

Si forniscono indicativamente le seguenti indicazioni di qualità:

QUALITA' A - Uniformità del colore naturale del legno; giunte ben fatte, nessuno spacco; nodi vivi di diametro non superiore a 0,5 cm.

QUALITA' B - Ammessa qualche variazione di colore, qualche leggero spacco marginale e qualche nodo vivo. E' tollerato qualche nodo morto di diametro non superiore a 0,5 cm.

QUALITA' BB- Ammesse variazione di colore qualche spacco marginale, qualche giunto aperto, nodi morti di diametro superiore a 0,5 cm, qualche tassellatura e stuccatura.

QUALITA' C - Ammessi i difetti più accentuati di quelli della qualità BB.

Listellario paniforti

Il pannello è costituito da un'anima listellare (listello la cui larghezza va da 10 a 30 mm) o lamellare (lamella la cui larghezza è al massimo di 10 mm), ed è rivestito su ciascuna delle facce con uno o due strati di sfogliato o tranciato; possono essere anche controplaccati con essenze pregiate.

Ci sono pannelli con uno strato di sfogliato e uno di MDF sottile, possono essere anche nobilitati o laminati.

I paniforti sono in commercio in pannelli dello spessore minimo di 13 mm; sono venduti a metro cubo o a metro quadrato. I listelli, costituenti l'interno (anima), solitamente sono in abete, pino o pioppo. Le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, esenti da vizi e con giunte perfette. Sono tollerati lievi vizi su una sola faccia.

L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione, ed il pannello deve presentarsi piano.

Pannelli truciolari

I truciolari sono costituiti da particelle di legno, principalmente pioppo, ma anche provenienti da scarti di altri legni o pannelli; si vendono a metro cubo o metro quadro nei seguenti spessori:3/4/5/6/8/10/12/14/15/16/18/19/20/22/25/28/30/35/40. Non devono avere difetti di incollaggio, bolle o rigonfiamenti.

I nobilitati sono truciolari ricoperti di una carta melaminica che ha una grammatura da 80 a 140 g. ed in base a questa si determina il prezzo.

Pannelli mdf

I pannelli in Medium Density Fibreboard sono pannelli di fibre di legno a media densità: il peso specifico varia da 700-800 kg. normale; circa 600 kg.leggero; inferiore a 550 kg.super leggero. Gli spessori in commercio sono gli stessi del truciolare.

Pannelli osb

I pannelli Oriented Strand Board sono pannelli di scaglie di legno orientate, si dividono essenzialmente in base al tipo di incollaggio per uso interno o esterno. Gli spessori in commercio sono: mm.6/8/10/12/15/18/20/22/25/30. Come tutti gli altri tipi di pannelli si vendono a metro cubo o metro quadro.

Legnami tranciati

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato o a foglio. Gli spessori trattati sono da mm 0,5 a mm 3.

I tranciati sono venduti dietro visita e accettazione della qualità da parte del compratore. La misurazione dei tranciati è effettuata di 5 in 5 cm per la lunghezza e di centimetro in centimetro per la larghezza. La misura dei tranciati si esegue a metà foglio. Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi sono a beneficio del compratore.

Per i vizi riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni.

- a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si concede un bonifico di metà lunghezza della rottura per le rotture fino a 10cm e di un quarto della lunghezza per l'eccedenza;
- b) per i nodi caduti a circa metà foglio, si concede un bonifico pari alla larghezza del foglio.

F) VENDITA DEI TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI

1. Misurazione

- a) Lunghezza: viene rilevata di cm 10 in cm 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori per le frazioni. Nel caso di un tronco le cui testate risultano tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.
- b) Circonferenza: il criterio base della misurazione del tronco è quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia. Il nastro metrico deve essere teso in modo da ottenere la massima possibile aderenza alla superficie del pezzo misurato.
- c) Eventuali difetti: il tronco viene venduto per come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione che deve essere sempre effettiva, bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Onere del rischio

- Rischio inerente all'acquisto del tronco: il tronco è venduto senza garanzia circa la sua attitudine all'utilizzazione cui è destinato. Il contenuto interno del tronco è a completo ed esclusivo rischio del compratore.
- Vendita del tronco "compresa segazione": ove sia già avvenuta la identificazione del tronco, anche se è il venditore ad effettuare la segazione, il rischio rimane egualmente a carico del compratore.

G) COMMERCIO DEI SEMIREFILATI E REFILATI RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZA TROPICALI

1. Definizione

I segati semirefilati sono tavole che hanno solo uno dei bordi "refilato" mentre l'altro conserva, totalmente o parzialmente, l'originale superficie esterna del tronco. Sono altresì segati semirefilati le tavole di cui entrambi gli "smussi" sono stati raddrizzati e ridotti in modo da dare alla tavola una figura geometrica regolare.

I refilati sono tavole che hanno entrambi i bordi a spigoli vivi.

2. Unità di base di contrattazione

La merce viene normalmente trattata a metro cubo.

3. Bollatura

Gli acquirenti usano, all'atto della scelta, segnare la merce acquistata con una sigla particolare. L'avvenuta segnatura della merce esclude la possibilità di reclami da parte del compratore.

4. Termini di consegna

I termini di consegna si considerano in genere indicativi. In ogni caso il fornitore non risponde di ritardi dipendenti dal vettore, anche se la consegna è convenuta franco destino.

La consegna a data fissa può avere luogo solo in conseguenza di specifica convenzione.

5. Tolleranza di quantità

È ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato per il legname in misura normali. Non è ammessa tolleranza di quantità per le ordinazioni di "misure fisse".

6. Vizi o difetti della merce

Nelle compravendite, il controllo della qualità e della misurazione è eseguito al ricevimento della merce e gli eventuali vizi o difetti sono denunciati al venditore entro 8 gg. lavorativi dal ricevimento, solitamente a mezzo lettera raccomandata. Quanto al numero dei pezzi - ed al peso, ove occorra - il controllo avviene al momento stesso dello scarico, formulando riserva nei confronti del vettore in caso di ammanco.

In caso di contestazione, tutta la partita è tenuta a disposizione del venditore per il termine congruo per l'eventuale verifica e conservata a regola d'arte. Il venditore non è responsabile dei vizi non apparenti.

L'accettazione della merce da parte del compratore esonera il venditore da ogni responsabilità.

In difetto di diversa pattuizione delle parti, la merce viene venduta senza responsabilità o garanzia per quanto riguarda l'uso e la lavorazione alla quale il compratore lo destina.

7. Spessore

Sono considerati di normale produzione gli spessore da mm 40 a 80. E' ammessa una tolleranza sullo spessore di più o in meno mm 2.

Su un massimo del 5% della partita pattuita è ammessa la presenza di zone di spessore irregolare, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con irregolarità massima limitata a più o meno mm 4 sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale sopra indicata (5%). E' ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitata ad una lunghezza di cm 10 per testate e ad una deviazione massima di più o meno mm4 sullo spessore.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola, comunque limitata a più o meno mm 3 sullo spessore nominale.

Non costituiscono difetti:

- l'alburno sano;
- le superficiali fenditure di stagionatura;
- le fenditure diritte di stagionatura alle testate, non più lunghe della lunghezza della tavola;
- le venature colorate;
- ogni difetto o macchia che può scomparire con la piallatura superficiale.

8. Misurazione

Lunghezza: in caso di tavole intestate, la lunghezza si misura fra le due estremità; in caso di intestatura irregolare o mancante, vale la lunghezza utile minore. La lunghezza viene calcolata con progressione di 10 in 10 centimetri; le frazioni di 10 centimetri sono arrotondate in meno.

Larghezza:

- Tavole non refilate e/o semi refilate: il rilievo della larghezza deve avvenire a metà della lunghezza della tavola, ritenendo compensate le eventuali irregolarità; in presenza di tavole particolarmente malformate è ammesso rilevare due misure, ad 1/3 ed a 2/3 della lunghezza, facendone la media. La larghezza è data dalla semisomma delle due facce e viene arrotondata al centimetro inferiore se presenta dei decimali compresi fra 1 e 4 ed al centimetro superiore se presenta dei decimali compresi fra 5 e 9.
- Tavole refilate parallele: il rilievo della larghezza avviene in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per i 20 cm in prossimità alle

due estremità, con arrotondamento della frazione di centimetro al centimetro pieno inferiore o superiore, come detto sopra.

- Tavole refilate, parallele all'occhio: il rilievo della larghezza avviene a metà lunghezza della tavola, con arrotondamento della frazione di centimetro al centimetro pieno inferiore o superiore, come detto sopra.
- Tavole refilate coniche: il rilievo della larghezza avviene a metà della lunghezza della tavola, con arrotondamento della frazione di centimetro pieno inferiore o superiore, come detto sopra.

Su di un massimo del 5% delle tavole è ammessa la presenza di smusso. Esso può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad $\frac{1}{3}$ dello spessore e per lunghezza massima di $\frac{1}{5}$ della lunghezza della tavola stessa.

L' alburno è considerato parte integrale delle tavole; tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad $\frac{1}{3}$ della larghezza di ciascuna tavola considerata.

In tutti i casi di misurazione della larghezza, ove siano costanti la lunghezza e lo spessore, è ammesso il ricorso al sistema della corda metrica.

9. Legnami di bassa densità

Per le essenze tropicali quali OBEICHE, WAWA, SAMBA AYOUS, ILOMBA, FROMAGE e similari, provenienti in genere dall'Africa occidentale, valgono anche le seguenti norme particolari:

Dimensioni usuali: in mancanza di specifici accordi, si intendono:

Lunghezza: da m 2 in avanti con media di circa m 3 - ammesso tuttavia il 10 % del quantitativo globale in lunghezza da m 1 a 1,95.

Larghezza: minima cm 15, con media di almeno cm 20 - ammesso tuttavia il 5% del quantitativo globale in larghezza inferiori a 15, ma non a 12 cm.

Qualità: il primo criterio di classificazione è quello della fibratura tipica per ogni essenza e per ogni paese di provenienza e che:

- deve risultare buona e regolare, nel suo tipo, per la prima qualità;
- può essere mediocre o moderatamente irregolare per la seconda qualità;
- può essere scadente o molto irregolare per la terza qualità.

Dalla combinazione della fibratura con gli altri difetti si determina:

1° qualità: sono tali le tavole sane, di fibratura buona e regolare; è tollerato solo, per ogni due metri lineari di lunghezza e per larghezza inferiori ai cm 40:

- un nodo sano e legato del diametro medio inferiore ai cm 5;

- oppure un buco da tarlo del diametro medio inferiore ai 2 cm.
- I difetti di cui sopra sono tollerati:
- per ogni m 1,50 di lunghezza per le tavole di larghezza oltre i 40 cm fino a 60 cm;
- per ogni m 1 di lunghezza per le tavole di larghezza superiore ai cm 60.

Nella 1° qualità non costituiscono difetto:

- l'alburno sano;
- le superficiali fenditure di stagionature;
- le fenditure diritte di stagionatura alle testate, non più lunghe della larghezza della tavola;
- le chiavi superficiali;
- le venature colorate;
- ogni difetto o macchia o dislocazione che può scomparire con la normale piallatura.
- 2° qualità sono tali:
- le tavole sane, di fibratura mediocre o moderatamente irregolare, con tolleranza di nodo sano oppure buco da tarlo di cui alla prima qualità.
- Sono pure di 2° qualità le tavole di fibratura buona e regolare come la prima, che abbiano solo un nodo guasto del diametro medio inferiore ai cm 5:
- per ogni 2 m di lunghezza e per larghezza inferiori ai 40 cm;
- per ogni 1,50 m di lunghezza e per larghezza oltre 40 fino a 60 cm;
- per ogni 1 m di lunghezza e per larghezza oltre 60 cm;
- sono infine di 2° qualità le tavole di fibratura buona e regolare come la prima, che presentano nodi sani o buchi da tarlo in numero non superiore al doppio di quello consentito per la prima. Nella seconda qualità non costituiscono difetto, oltre quelli indicati per la prima:
- l'alburno con lieve tarlature;
- le spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;
- tracce di fenditure e di altri difetti di cuore su di un bordo delle tavole;
- la presenza di guasto purché non fradicio, limitato ad un quarto della superficie non superiore ai 2 mm di larghezza.
- 3° qualità: sono tali:
- le tavole di fibrature scadente o molto irregolare, con tolleranze di nodo sano oppure di buco da tarlo di cui alla prima qualità:
- sono pure di 3° qualità quelle con difetti non eccedenti il doppio di quelli previsti dalla 2° qualità.

Nella terza qualità non costituiscono difetto, oltre quelli indicati per la 1° e la 2°:

- l'alburno con tarlatura accentuata;
- spaccature diritte di testata non superiore alla larghezza della tavola;
- spaccature storte di testata non superiore alla larghezza della tavola;
- presenza di guasto fradicio limitato ad $\frac{1}{4}$ della tavola.

Qualità monte se riferita ai segati si intende comprendere all'incirca il 40% di 1°, il 40% di 2°, il 20% di 3°.

Se invece riferita ai segati da ricavare appositamente da uno o più tronchi scelti dal compratore prima della loro segazione, comprende tutto il prodotto ricavato, anche se di larghezza e di lunghezza inferiore alla usuale, comprese quanto classificato "scarto", e la misurazione delle tavole avviene secondo le dimensioni lorde, senza abbuoni di misura per difetto.

10. Legnami di media densità

Per le essenze tropicali quali: RAMIN, JELUTONG, LAUAN, SERAYAH, TANGILE, MERANTI, JONGKONK e similari, provenienti in genere dall'Asia, valgono oltre alle norme previste agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche le seguenti norme particolari:

Dimensioni usuali: come i legnami di bassa densità;

Qualità come i legnami di bassa densità;

- l'alburno è ammesso anche su entrambi i bordi o le facce della tavola ed è parte integrante della tavola a tutti gli effetti, salvo che:
- nella prima qualità non può superare, nella faccia in cui è presente in maggior quantità, il terzo della superficie della faccia stessa;
- nella seconda qualità non può superare i $\frac{2}{3}$ della superficie e può presentare pochi buchi da tarlo confinati ai bordi;
- nella terza qualità può coprire l'intera superficie e presentare buchi da tarlo.

11. Legnami di alta densità di uso più comune

Sono considerarsi tali:

- a) quelli appartenenti alla categoria dei legnami rossi, quali: SAPELE, ABOUDIKROU, ACAJOU, KHAYA, BOSSE' KOSSIPO, OMU, TIAMA, EDINAM, GEDUNOHOR, SIPO, UTILE, MAKORE', AZOBE', NIANGON, e similari;
- b) quelli appartenenti alla categoria dei succedanei del noce quali: MANSONIA, BETE', AMAZAKUE', BIBOLO (African Walunt), AGNEGRE', DANIELA, MOABI, e similari;

- c) altri quali:
ABURA, LIMBA, FRAMIRE', IROKO.

H) VENDITA DEI SEGATI IN BIGLIE (“BUOLES”) DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

1. Definizione di “boules”

Per merce venduta in “boules” si intende la vendita di un tronco segato e ricomposto nella sua forma originaria, o, quantomeno, le cui tavole siano collocate in modo tale da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro s'intendono venduti in “boules” anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli. Si intendono venduti in “boules” anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in boules infatti è che l'utilizzatore abbia a disposizione una consistente quantità di legname ricavato dallo stesso tronco e pertanto con le medesime caratteristiche.

2. Qualità

Non esistono per le “boules” possibilità di classificazione, queste vengono trattate e vendute “boule” per “boule”, previa visita della merce e accettazione da parte del compratore.

3. Dimensioni tavole

Per le essenze più comuni dei paesi dell'Africa occidentale si hanno le seguenti dimensioni:

Lunghezze: minima ml 2,00 - media ml 3,50;

Larghezze: minima cm 20 - media cm 35 o più;

La larghezza sopradescritta si intende per “boules” segate intere;

Per le “boules” con le tavole segate a metà questa scende a: larghezza: minima cm 15 - media cm 25 o più.

Per un terzo delle tavole che compongono la “boule” è ammessa a larghezza minima inferiore a 5 cm.

4. Spessori

Sono considerati usuali gli spessori da mm 40 a mm 80 inclusi con progressione di mm 5 in 5. E' ammessa una tolleranza sullo spessore di 2 mm in più o in meno. I cali naturali per stagionatura sono sempre considerati a parte.

5. Caratteristiche di lavorazione

- Spessore

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anomale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a più o meno 5 mm, sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente ad una lunghezza di cm 15 per testata e per una profondità massima di più o meno 5 mm sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a più o meno 4 mm sullo spessore nominale.

- Intestatura

Non è obbligo del produttore eseguire l'intestatura delle tavole.

- Difetti

E' ammessa senza bonifico la presenza dei seguenti difetti:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi a nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia di discolorazione che può scomparire con piallatura;
- spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola;
- spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola;
- presenza di buchi di tarli nell'alburno e purché con densità massima di n. 1 buco per ml 1 e purché la larghezza del buco non superi il centimetro di diametro;
- altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola;
- presenza di buchi causati da altri coleotteri.

- Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente, i seguenti difetti:
- l'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola;
- le spaccature provocate dai cosiddetti "colpi di vento" sino alla loro totale eliminazione quando superano il numero di una spaccatura ogni ml 1,50;
- il cuore mollo o marcio;
- le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm e superano 1 3 cm di larghezza. La presenza di nodi grossi e difettosi comporta un bonifico nella lunghezza di 10 cm ogni nodo sulla tavola interessata. La "boule" può essere venduta intera o metà o a quarti. In ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segazione.

6. Alburno

L'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti, tranne nei casi previsti nell'articolo riguardante i difetti.

7. Misurazioni

La misurazione è effettuata a metà lunghezza delle tavole facendo la media delle due facce o per semplicità misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso. La larghezza è sempre arrotondata al centimetro pieno secondo il seguente criterio: media risultante cm 24,1 - 24,2 - 24,3 - 24,4 calcolare cm 24; cm 24,5 - 24,6 - 24,7 24,8 24,9 calcolare cm 25.

Capitolo Dodicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E GRAFICHE EDITORIA E LEGATORIA

A) CARTA E CARTONI

1. Conclusione del contratto

Le commissioni, come pure i regolamenti dei conti, eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione della casa venditrice.

Tale riserva dovrà essere sciolta entro 20 giorni dall'assunzione dell'ordinazione, il silenzio equivale ad approvazione.

2. Specie di vendita

La carta è contrattata a peso, a risma, oppure a rotoli o bobine di peso contenuto.

3. Unità base di contrattazione

La risma di carta stesa è composta da 500 fogli. Il numero dei fogli contenuti nella risma di carta allestita (bianca o rigata), il tipo e la grammatura sono indicati sull'involucro.

Se la carta è contrattata per risma, il prezzo da fatturare è a risma; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso lordo per netto. Altre forme di fatturazione come per il peso teorico sono da concordare.

4. Requisiti della merce

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, a condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno si intende che la carta anche se composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica².

Le carte da stampa sono fabbricate con mezza colla.

5. Peso ed imballaggi

Nel peso della carta, indicato per risma o pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini da rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Nel peso della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerare come merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna).

Le bobine di cartone sono fatturate al cliente, lordo per netto.

6. Consegna

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente stesso .

Ove il compratore non provveda al ritiro della merce al ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è contrattualmente sottoposta la spedizione da parte del venditore, che se ne è assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

7. Ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare, alle condizioni contrattuali, il fabbricato in più fino 10%.

Nei limiti del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 15%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%, secondo la larghezza di macchina.

² Si è riscontrato che su tale carta l'analisi può indicare tracce di sostanze legnose, anche se l'impasto non contiene pasta di legno meccanica.

8. Tolleranze

Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

8.1 per la carta in formati (escluse le carte da impacco e imballo);

- sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato
- sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate).

8.2 per la carta in rotoli, sino al 5%:

- per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%;
- per le carte ondulate, sino all'8%;
- per la carta paglia o similari, tipi ordinari, si può arrivare sino al 10%.

Per l'accertamento della rispondenza del peso per metro quadrato a quello contrattato si può fare riferimento alla media di diversi campioni, mantenendo le tolleranze suddette.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non è fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Nelle forniture di carte in rotoli non sono accettate, dal fabbricante, scarti di ritorno. La merce difettosa deve essere tenuta a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale, non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

9. Reclami

I reclami, nei casi di vizi riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 8 dal ricevimento della merce. Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

10. Fatturazione

Per la fatturazione si tiene conto dei criteri stabiliti dall'art. 5. Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza non è ammesso alcun abbuono.

11. Ordinazioni di cartoni

I cartoni ordinari, in base al numero dei fogli per pacchi del peso di kg. 25 compresa la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura, sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

12. Formato dei cartoni

Salvo diversa precisazione, i cartoni fini sono del formato di cm. 70x100. I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non refilati, nel formato di circa cm.71 x 101.

13. Tolleranze sui cartoni

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione. Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 24 fogli;
- di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 25 a 30 fogli;
- di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 35 a 55 fogli;
- di fogli 4 in più o in meno per pacchi da 60 fogli;
- di fogli 5 in più o in meno per i pacchi da 70 fogli a 140 fogli.

14. Confezionatura

Il pacco di cartoni è del peso di kg. 25 ivi compresa la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

15. Mediazione(*)

B) PRODOTTI TIPOGRAFICI

1. Ordinazioni

1. L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente

(*) Non sono stati rilevati usi

ed è subordinata alla accettazione o approvazione della stessa azienda.

2. La fornitura viene effettuata per merce resa a domicilio del cliente se “in loco” o a domicilio dell’azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l’importo dell’imballaggio, il rischio e pericolo del viaggio.

2. Preventivi

1. Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell’industria grafica, sono gratuiti ed a carico dell’azienda offerente, salvo i casi di particolare impegno o di lavori editoriali.
2. I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso, qualora non siano seguiti da ordinazione.
3. I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l’azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni alla data di spedizione o presentazione dell’offerta, salvo diversi accordi scritti.
4. I prezzi si intendono fatti per:
 - 4.1 lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
 - 4.2 originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio ben distinti e ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
 - 4.3 originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.
5. Non s’intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:
 - 5.1 le bozze richieste in più di quelle stabilite dal secondo capoverso dell’articolo 3;
 - 5.2 il maggior costo per le lavorazioni che a causa del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie e la misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dei contratti di lavoro;
 - 5.3 le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

6. I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, clichè, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc. quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivato e saranno conteggiati a parte.
7. La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.
Le facciate bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo di quelle piene di testo.
8. L'azienda grafica non è tenuta ad anticipare fondi per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, affissioni, ecc.; quando questo servizio viene richiesto e accordato, l'azienda ha diritto ad un compenso.

3. Esecuzione

1. L'azienda grafica garantisce la riproduzione delle tonalità degli originali a colori. Qualora ciò non fosse possibile è tenuta ad avvertire preventivamente il cliente, il quale, se accetta la bozza, solleva l'azienda da ogni responsabilità.
2. Il committente ha diritto:
 - 2.1 “PER I LAVORI EDITORIALI”, al ritiro di una copia di bozze e di due seconde bozze impaginate, intendendosi per bozze quelle ottenute con stampa di qualsiasi tipo.
 - 2.2 “PER I LAVORI COMMERCIALI”, al ritiro di una sola copia delle prime e di una delle seconde bozze.
3. L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa.
4. Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate e si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.
5. Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchine dovuti ad attesa di sue deliberazioni, a modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa; ciò sempre che l'azienda grafica provveda ad avvertire tempestivamente il committente dell'inconveniente.
6. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il termine proporzionato alla mole e alla natura del lavoro; in caso di ritardo l'azienda grafica è tenuta a diffidare il committente per la riconsegna. Se questi non adempie, senza giustificato motivo,

- dovrà corrispondere un compenso da valutare nella misura mensile dal 2 al 5% del valore del materiale impiegato.
7. Comunque, trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito con la diffida, l'azienda grafica ha facoltà di procedere allo smontaggio del materiale lavorato o immobilizzato, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda grafica ha il diritto al pagamento del lavoro eseguito, del mancato guadagno, nonché delle spese di impianto e del relativo materiale, della carta e di quant'altro destinato al lavoro commesso, che restano a disposizione del cliente.
 8. Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

4. Modificazioni e rifacimenti del lavoro

1. Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di quest'ultimo.
2. Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc. precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modifiche, intendendosi le bozze o prove, presentate solo per l'approvazione delle tonalità dei colori.
3. Per manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia o flexografia, non si fa luogo alla presentazione della bozza o prova. Se richiesta, viene addebitata a parte.
4. Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, non sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

5. Esecuzione di clichès e pellicole

1. I clichès e le pellicole sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc. forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc., sono a suo carico.
2. I clichès e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché per il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono proutuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

3. Gli impianti di stampa, pellicole, clichès , ecc. se fatturati a parte sono di proprietà del cliente, in caso contrario rimangono di proprietà dell'azienda grafica che li conserverà per eventuale ristampa. Trascorsi due anni, senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto a un anno per clichès. Qualora gli impianti fossero forniti dal committente, l'azienda dovrà, a richiesta, riconsegnarli al committente, una volta eseguito il lavoro.

6. Proprietà artistica

1. Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno o bozzetto, di ogni confezione, ecc. da stamparsi in nero o a colori, resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto e pertanto detti modelli non possono, per nessun motivo, essere riprodotti da altro stabilimento poligrafico anche se con altri sistemi.
2. Lo stampatore ha su di essi ogni e qualsiasi diritto di proprietà artistica. L'eventuale consegna al committente degli originali del modello, disegno, bozzetto, confezione, ecc., con relativi clichès, pellicole, ecc., non implica la cessazione del diritto di riproduzione salvo che per lavorazioni non inerenti all'attività dell'azienda grafica che li ha creati.
3. La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre, implica per il committente stesso garanzia del diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

7. Carta, Cartoni, Tele, ecc.

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono ammesse tolleranze in più o in meno della seguente misura.

Per la carta in formati:

- sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;

- sino all'8% per le carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte ad aria (gelatinate).

Nel caso che la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità per eventuali deficienze del risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, lo stampatore deve preventivamente informare il committente del tipo e delle caratteristiche della carta adatta alla buona riuscita del lavoro.

Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal tre al dieci cento, a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Per quei lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non abbia anticipato l'importo dell'intera fornitura.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

8. Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

1. sulla qualità e sulla quantità:
 - i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza del 3% al 10%, in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Sussistono tolleranze maggiori nel caso di lavorazioni speciali.
2. per la stampa dei moduli semplici o multipli:
 - le tolleranze in più o in meno sul quantitativo ordinato sono le seguenti:

Quantità ordinata	Moduli Semplici	Moduli multipli
Fino a 5.000 pezzi	20%	20%
da 5.001 a 10.000 pezzi	10%	15%
da 10.001 a 30.000 pezzi	8%	10%
sup. a 30.000 pezzi	5%	8%

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto del 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con la carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori e Editori – SIAE – sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per i rivestimenti di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

3. Tolleranze di registro:
 - nella stampa dei moduli multipli, la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:
più o meno 0,5 mm nel senso laterale;
più o meno 1 mm nel senso verticale.
4. sui colori:
 - l'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

9. Stampa periodica

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per la durata di un anno. L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.

L'ordinazione è conferita e accettata su <campione>.

Le stereotipie e le incisioni per le testate e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente.

La consegna può essere ripartita solo nei casi di ingenti quantitativi o di difficoltà nel trasporto, purchè si esaurisca entro il termine contrattuale.

Qualora il committente intenda procedere ad un controllo particolareggiato deve controfirmare, all'atto del ritiro, la bolla di consegna con la formula <salvo verifica> ed il controllo deve essere effettuato entro 8 giorni dalla data di ricevimento.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima della composizione del numero successivo.

10. Termini di consegna

I termini di consegna si intendono sempre approssimativi.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali ecc.) sia da ritardi verificatisi nelle trasmissioni di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'azienda grafica.

Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive, comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.

Se il cliente, avvertito dell'ultimazione dei lavori, non provvede al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso.

Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto di emettere fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente, dovute a umidità, incendio o altro.

11. Copie d'obbligo

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità sono a carico del committente.

12. Imballaggio

Le spese di imballaggio sono a carico del committente.

13. Spedizione

La spesa di trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la Clausola <franco destino>, il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione per altra via o tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

14. Pagamento

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce. Le somme occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., sono sempre corrisposte anticipatamente.

15. Reclami

I reclami da parte del committente sono fatti per iscritto. Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti e dal giorno della scoperta per i vizi ed i difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

16. Assicurazione

Le opere e i materiali consegnati dal committente all'impresa esecutrice del lavoro vanno assicurati contro gli incendi, furti, ecc., a cura e spese del committente stesso. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde che nei limiti della comune diligenza del buon padre di famiglia.

C) PLASTIFICAZIONE

1. Definizione

La plastificazione consiste in un accoppiamento di carta, cartone ed eventuali altri materiali in foglio o in bobina, con film plastico, al fine di ottenere una protezione e un miglioramento delle qualità fisiche ed estetiche.

2. Ordine

In mancanza di un contestuale ordine di lavorazione, la bolla di accompagnamento del materiale da trattare contiene gli elementi idonei a specificare la lavorazione richiesta. In mancanza di questi, si deve ritenere che trattasi di plastificazione piena in polipropilene lucido normale non bitrattato, in sola bianca, per l'intero quantitativo consegnato. Il lato da trattare si intende, in caso di stampa in bianca e volta quello a vista sul bancale; in caso di stampa in sola bianca, quello stampato.

3. Scarti

Gli scarti di lavorazione possono incidere nella seguente misura massima:

Grammatura supporto	Scarti di lavorazione
- da 120 gr/mq a superiore, solo in bianca;	50 fogli + 2%
- da 0 a 119 gr/mq, solo in bianca;	100 fogli + 3%
- da 120 gr/mq a superiori, in bianca e volta;	100 fogli + 4%
- da 0 a 119 gr/mq in bianca e volta;	200 fogli + 6%

Per quantitativi superiori a 50.000 fogli, gli scarti percentuali di lavorazione sono dimezzati. I suddetti valori sono validi per supporti perfettamente planari ed idonei alla lavorazione.

4. Fermi macchina

Sono a carico del cliente i costi derivanti dalle sue richieste di sospensione di produzione nonché le fermate e i rallentamenti di produzione dovuti alla non idoneità del materiale da trattare; in quest'ultimo caso il plastificatore informa immediatamente il cliente.

5. Termini di consegna

Il tempo di lavorazione, in ragione di problematiche tecniche, non può essere – di regola – inferiore ai tre giorni lavorativi.

6. Quantità

Le contestazioni sulla quantità vengono comunicate per iscritto entro otto giorni dalla consegna.

7. Qualità

La qualità esteriore della plastificazione sarà relativa al manufatto finale e alla idoneità delle materie prime utilizzate dallo stampatore.

Il cliente fornisce le informazioni tecniche e merceologiche del materiale da plastificare e, altresì, indica l'utilizzazione prevista.

Il plastificatore non risponde della mancata idoneità del materiale da plastificare. La contestazione sulla qualità del plastificato viene elevata entro otto giorni dalla consegna, o da quando si è manifestato il difetto.

Il plastificatore viene messo in grado di verificare celermente tutto il materiale oggetto di contestazione, e il cliente non effettua, su detto materiale lavorazioni successive, trasporti, e quant'altro possa aggravare il danno.

8. Plastificazione normale

Per plastificazione normale si intende quella eseguita con film di polipropilene da 12 a 15 micron, o con film di acetato di cellulosa da 14 a 20 micron di tutto il foglio, ad eccezione di tre fasce esterne laterali (normalmente in pinza, squadra e controsquadra). Ciascuna di queste tre fasce non plastificate non potrà eccedere i 3 cm.

9. Plastificare a fasce

La plastificazione a fasce consiste nella plastificazione sul foglio di una o più strisce parallele o perpendicolari alla pinza di stampa. La tolleranza di precisione dei bordi esterni delle fasce non potrà essere inferiore a più o meno 2mm.

10. Plastificazioni speciali

Per plastificazioni speciali si intendono quelle eseguite con film plastici lucidi trasparenti, semicoprenti, coprenti o stampati, di tipologia o spessore sopra menzionati.

11. Plastificazione finestrata

E' la plastificazione di un foglio nel quale siano stati precedentemente ricavati uno o più fori (finestre) di dimensioni più o meno ampie.

12. Problematiche della qualità esteriore della plastificazione

La verifica delle varie tematiche inerenti alla qualità esteriore della plastificazione viene fatta con delle prove effettuate per tempo; tuttavia è necessario attendere almeno 120 ore per avere una corretta verifica dei risultati.

13. Problematiche dei supporti

L'utilizzo di materie non ottimali per la plastificazione viene segnalato preventivamente al plastificatore, al fine di effettuare tutte le prove per poter pervenire ad un risultato accettabile. Generalmente sono sconsigliate carte uso mano, kraft o non patinate. Carte di grammatura inferiore a 120 gr/mq possono presentare fenomeni di non planarità, non attribuibili al plastificatore.

14. Inchiostri da stampa

Gli inchiostri usati dallo stampatore devono essere adatti alla plastificazione – Non devono presentare problemi di spolverio – Non devono essere additivati con agenti distaccanti che possono compromettere l'adesione della plastica al supporto – Non devono, altresì, presentare fenomeni di viraggio di colore: difetti, tutti, rilevabili anche a distanza di giorni.

Gli inchiostri devono essere essiccati (reticolati), sia superficialmente, sia negli strati inferiori. Viene accettata una leggera variazione della

tonalità cromatica causata dalla distorsione ottica creata dalla plastificazione.

15. Scarsa adesione sull'impressione termica

La plastificazione sull'impressione termica, metallizzata o no, può non dare risultati ottimali di adesione.

16. Polvere di antiscartino

I difetti di plastificazione dovuti alla presenza di polvere di antiscartino – sia vegetale, sia minerale – non sono imputabili al plastificatore.

17. Incollatura

Per i prodotti plastificati, da sottoporre a successivi processi di incollatura, si utilizzano film che hanno subito un trattamento superficiale idoneo (chimico e/o fisico). Poiché detto trattamento subisce un processo di invecchiamento, l'incollatura del plastificato avviene – con colle idonee – entro due mesi dalla plastificazione.

18. Impressione termica e stampa in serigrafia e rotocalco

Per i prodotti plastificati da sottoporre a successivi processi di impressione termica e stampa in serigrafia e rotocalco si utilizzano <film> che hanno subito un trattamento superficiale idoneo (chimico e/o fisico).

Poiché detto trattamento subisce un processo di invecchiamento, l'impressione termica e la stampa in serigrafia e rotocalco del plastificato avviene – con materiali compatibili – entro due mesi dalla plastificazione.

19. Cariche elettrostatiche

Il fatto che il supporto si carichi elettrostaticamente – a seguito del processo produttivo – non costituisce vizio.

20. Tempo intercorrente tra la plastificazione in bianca e volta

Il lasso di tempo necessario alla completa reticolazione dell'adesivo non costituisce ritardo.

21. Periodo intercorrente tra plastificazione e ulteriori lavorazioni

Alcune lavorazioni successive alla plastificazione – incollatura, accoppiatura, piegatura, cordonatura, rilievo a secco, goffratura, ecc. – possono interferire sulla normale reticolazione e assestamento del plastificato.

Il committente, pertanto, lascia trascorrere almeno 36 ore per le normali lavorazioni che comportino particolari stress termici – stoccaggio in ambienti caldi, stampa a caldo, imbutitura a caldo.

22. Dimensioni dei margini non plastificati

Nella plastificazione si tiene conto che venga lasciato su tutti i lati un margine non plastificato di almeno 10 mm. La suddetta fascia, sul lato contropinza, non viene stampata. I suddetti margini vengono rispettati quando non vi siano preventive indicazioni diverse.

23. Sbordo del film sul retropinza di plastificazione

Un certo sbordo è insito al tipo di lavorazione. Il plastificatore avvisa tempestivamente il cliente in caso di sbordo che potrebbe comportare pregiudizio alle successive lavorazioni.

Capitolo Tredicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo Quattordicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

COMPRAVENDITA DI MACCHINE NUOVE IN GENERE

1. Prezzo

I prezzi delle macchine in genere si intendono per merce franco fabbrica o magazzino del venditore escluso l'imballaggio.

2. Imballaggio

L'imballaggio è fatturato al costo e non è accettato di ritorno.

3. Collaudo

Il collaudo delle macchine, quando sia convenuto, è eseguito nella fabbrica o nel magazzino del venditore.

Il venditore è tenuto ad avvisare il compratore in tempo utile perché possa presenziare al collaudo o farsi rappresentare.

Le prove di funzionamento delle macchine in genere eseguite nelle officine del compratore si intendono a carico del compratore stesso quando esse abbiano dato risultato favorevole.

4. Mediazione

Se un contratto di compravendita è concluso per l'intervento di un mediatore, ove non rientrante in alcun contratto collettivo di categoria, a costui spetta la provvigione da parte del solo venditore, nella seguente misura:

per contratti di valore fino a L. 1.000.000 (Euro 516.45...dal 4% al 2%
sulla parte eccedente il milione..... dal 2% all' 1%

COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE IN GENERE, AUTOVEICOLI USATI E LORO ACCESSORI

1. Conclusione del contratto

Le macchine industriali ed agricole in genere, le macchine tessili e relativi accessori, usati, sono venduti come “visti e accettati”.

Gli autoveicoli e le macchine agricole semoventi, usati, sono venduti nello stato in cui si trovano, come “visti, provati ed accettati”.

2. Azione redibitoria per vizi occulti

Per le macchine anzidette, qualora siano vendute come “revisionate”, il venditore è tenuto alla garanzia per vizi occulti.

3. Mediazione

Se un contratto di compravendita è concluso con l'intervento di un mediatore, a costui spetta la provvigione, comprensiva delle spese eventualmente sostenute, nella seguente misura:

	dal venditore	
	minimo	massimo
<ul style="list-style-type: none"> ● macchine industriali in genere, macchine tessili e relativi accessori: per contratti del valore fino a L. 1.000.000 (Euro 516.45) sulla parte eccedente il milione 	3%	5%
	2%	
<ul style="list-style-type: none"> ● macchine agricole in genere: per contratti fino a L. 1.000.000 (Euro 516.45) sulla parte eccedente il milione 	3%	5%
	2%	

- autoveicoli: per contratti di valore fino a L. 1.000.000 (Euro 516.45) 1.5% 3%
sulla parte eccedente il milione 1%

Quando il contratto abbia per oggetto la compravendita di un tipo particolare di macchina o autoveicolo, la misura della provvigione viene preventivamente stabilita.

LOCAZIONE (noleggio a freddo) DI MACCHINE PER L'EDILIZIA

1. Ordinazione

Nella locazione delle macchine per l'edilizia, la prenotazione e l'ordinazione sono effettuate, normalmente, per iscritto.

2. Accettazione della ordinazione

L'accettazione della ordinazione, con l'indicazione degli attrezzi eventuali o equipaggiamenti necessari per l'uso convenuto della macchina, normalmente, avviene per iscritto.

3. Requisiti delle macchine

Le macchine locate devono essere consegnate in stato di perfetto funzionamento e rispondenti ai requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni.

4. Calcolo del canone di locazione

Nella locazione "a giorno" o "a ore" (piccolo noleggio) il canone è dovuto alla consegna della macchina sul posto di lavoro.

Nella locazione "a giorno" e "a mese" (non "a ore") il canone è calcolato in relazione ad un periodo di funzionamento giornaliero della macchina non superiore alle 10 ore.

Nella locazione "a giorno" il canone viene calcolato con riferimento ai soli giorni lavorativi di calendario, a meno che la macchina venga impiegata anche nei giorni festivi.

Il costo di trasporto e della successiva riconsegna è a carico del locatario e viene conteggiato a parte.

Il canone di locazione degli attrezzi e degli equipaggiamenti, richiesti oltre a quelli convenuti contrattualmente, viene conteggiato a parte.

5. Montaggio e smontaggio

Il montaggio e lo smontaggio della macchina, se necessari, sono normalmente eseguiti dal locatore a spese del locatario.

6. Garanzia per danni

La garanzia non è dovuta dal locatore se il danno alla macchina dipende da condizioni anormali di impiego.

Sono escluse dalla garanzia quelle parti della macchina soggette a ricambio periodico per il normale impiego.

Il locatario, per provvedere alla riparazione o alla sostituzione di parti della macchina, deve sempre avere il preventivo assenso del locatore il quale è tenuto a dare immediate disposizioni al riguardo.

Il locatario deve comunicare al locatore dove la macchina e gli attrezzi relativi sono depositati e usati.

B) MEZZI DI TRASPORTO

NOLEGGIO DI NAVI, TRASPORTI MARITTIMI COMPRAVENDITA DI NAVI

Noleggio di navi

1. Noleggio "a tempo"(time charter)

L'armatore della nave si obbliga a farla navigare in conformità degli ordini del noleggiatore, entro i convenuti limiti di tempo e di navigazione che possono essere di 3 - 6 mesi, 1 anno o più anni rinnovabili.

Il corrispettivo del nolo è, normalmente, riferito alla portata lorda della nave, in ragione di mese.

L'armatore della nave noleggiata si obbliga a farla navigare per uno o più viaggi fra i porti convenuti. I viaggi possono essere consecutivi o per periodi di tempo da convenirsi.
Il corrispettivo del nolo è, normalmente, riferito ad ogni viaggio.

3. Noleggio a “scafo” (lumpsum)

Il vettore mette a disposizione del caricatore lo spazio dichiarato delle stive per un determinato viaggio, senza impegno per la quantità, volume e peso delle merci da imbarcare, per un importo globale.

4. Noleggio a “scafo nudo”

L'armatore mette a disposizione completa del noleggiatore la nave, in condizioni di navigabilità, senza equipaggio, per un corrispettivo mensile.

5. Clausola “cancello”

Ove la nave noleggiata per carico completo non sia pronta per la caricazione nel giorno prestabilito e sia anche trascorso un eventuale termine di proroga concesso dal noleggiatore, questi ha il diritto di “cancellare” il contratto senza alcuna pretesa di risarcimento del danno, salvo dolo o colpa grave del noleggiante.

6. Mediazione di noleggio

Per i contratti di noleggio di navi per trasporto di merce a carico totale o parziale, l'armatore corrisponde al mediatore sul nolo lordo (nolo comprensivo delle controstaie e del “vuoto per pieno”) una provvigione minima del 2,50% per viaggi entro il Mediterraneo e dell'1,25 % per viaggi fuori del Mediterraneo per navi da 3 mila a 10 mila tonnellate.

Trasporto a carico totale o parziale

- Quantità da caricare

Il contratto prevede la quantità da caricare: questa può essere indicata o con un minimo e un massimo oppure in misura determinata con una tolleranza del 5% in più o in meno.

- Determinazione dell'importo del nolo

Nel caso che il contratto ai fini della determinazione dell'importo del nolo dovuto preveda la pesatura allo sbarco, il destinatario della merce ha facoltà di rinunciare alla pesatura facendo riferimento al peso – polizza con un abbuono dall'1% al 2%. Tale facoltà deve essere esercitata prima dell'apertura dei boccaporti.

Compravendita di navi e imbarcazioni in genere intesi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto.

La compravendita di una nave, o imbarcazione in genere, avviene con le seguenti clausole contrattuali:

1. con la clausola “visita in bacino” che fa obbligo al venditore di immetterla in bacino, appena possibile, per la visita delle parti sommerse e lo sfilamento dell’asse portaelica;
2. clausola “come sta e giace”.

Il compratore non può rifiutare la nave o l’imbarcazione dopo la visita in bacino, quando la stessa si trovi o venga messa nelle condizioni previste dal contratto. Le spese di presentazione della nave o imbarcazione in bacino sono a carico del venditore. Le spese di immissione, permanenza ed uscita dal bacino, di sfilamento e ricollocamento dell’asse portaelica, se le parti sommerse sono trovate conformi alle pattuizioni contrattuali, sono a carico del compratore; altrimenti sono a carico del venditore.

- **Mediazioni (provvigione)**

Per la compravendita di navi italiane sul mercato italiano, la provvigione è a carico del compratore e del venditore, rispettivamente in misura dal 2% all’1% del prezzo pattuito della nave. Relativamente alle imbarcazioni la provvigione è egualmente divisa fra compratore e venditore - salvo pattuizioni diverse - nella misura dal 5% al 3% .

C) IMBALLAGGI METALLICI

1. Vendita

La vendita si perfeziona quando la copia della “conferma d’ordine” sottoscritta per accettazione dal venditore senza modifiche, aggiunte o cancellazioni sia fatta pervenire, a cura dello stesso, all’acquirente entro e non oltre il termine di 10 giorni, salvo diverso termine concordato.

2. Prezzi

I prezzi si intendono in genere per merce franco fabbrica o franco magazzino del venditore, escluso l’imballaggio (involucro protettivo).

3. Consegna

I termini di consegna sono indicativi.

Eventuali termini essenziali (o tassativi) di consegna dovranno essere espressamente pattuiti.

La consegna della merce all’acquirente viene eseguita negli stabilimenti del venditore.

La merce anche se resa franco destinazione, viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente.

In mancanza di diverse istruzioni da parte dell’acquirente, le consegne saranno effettuate con il mezzo che il venditore riterrà più idoneo.

4. Garanzie

Il venditore non è responsabile per quanto riguarda i prodotti che verranno immessi nei contenitori o in scatole o in contenitori dotati di coperchi di sua fabbricazione, o comunque per quanto riguarda qualsiasi altro uso dei contenitori o dei coperchi suindicati, limitando la sua garanzia all’osservanza delle caratteristiche tecniche pattuite con la conferma d’ordine.

Spetta all’acquirente di controllare prima dell’uso se i contenitori o le chiusure sono idonei alla conservazione dei prodotti da immettere negli stessi.

Il venditore non è responsabile per le litografie da realizzare sui contenitori e chiusure, nonché per i marchi di fabbrica, nomi, diciture varie, stemmi, disegni, ecc. richiesti od applicati dall’acquirente, impegnandosi quest’ultimo a tenere indenne il venditore da ogni pretesa a qualsiasi titolo avanzata da terzi.

Il venditore si riserva la facoltà di rifiutare o di non continuare le forniture qualora ritenga che i marchi, i nomi, le diciture, i disegni, ecc. siano in contraffazione o eventualmente soggetti ad azione di concorrenza sleale ecc.

5. Reclami

Gli eventuali reclami devono essere inviati al venditore con comunicazione scritta e con ricevimento confermato.

6. Imballaggio

Gli imballaggi a rendere saranno resi, salvo patto contrario, subito dopo l'utilizzazione delle merci oggetto del contratto a cura e spese dell'acquirente, in quanto di proprietà del venditore. L'acquirente, per tutto il tempo in cui essi si trovano presso i suoi magazzini, s'impegna alla loro conservazione in locali adatti, secondo le norme che regolano la custodia, con divieto di qualsiasi utilizzazione, rimanendo responsabile anche di ogni eventuale danno che venisse in essi riscontrato. E' data facoltà al venditore di inviare suoi incaricati ad esaminare lo stato ed il modo di conservazione degli imballaggi nei locali o magazzini dell'acquirente.

Capitolo Quindicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

- A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE*
- B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO(*)
- C) CALCE, CEMENTO, GESSO E MATERIALI DA COSTRUZIONE

CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSI

Descrizione dei materiali

Le calci possono essere aeree o idrauliche e devono rispondere ai requisiti di accettazione previsti dalla normativa vigente.

I cementi possono essere normali, rapidi o ad alta resistenza (portland, pozzolanico e d'altoforno) e devono rispondere ai limiti di accettazione previsti dalla normativa vigente. I cementi, se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori autorizzati.

Gli agglomerati cementizi devono rispondere ai limiti di accettazione previsti dalla normativa vigente.

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondici da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti.

Il gesso deve essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea.

(*) non sono stati rilevati usi

I gessi devono essere conservati in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna. I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità conformi alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.

Consegna

La consegna dei leganti idraulici si esegue nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.

I leganti idraulici vengono anche consegnati sfusi su mezzi meccanizzati (autobotti). In tal caso, i produttori applicano ai recipienti che contengono i leganti appositi sigilli-cartellini, con le indicazioni dell'officina produttrice, del tipo di legante, delle resistenze, del peso lordo e netto.

La consegna delle calce aeree e dei gessi è eseguita nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.

La calce idrata è fornita in sacchi di carta del peso lordo di kg. 25 e 33,3.

I gessi sono forniti in sacchi di carta del peso lordo di kg. 25 e 50.

Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei leganti aerei o idraulici si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli interscorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Prezzi

Il prezzo dei leganti idraulici, della calce idrata e dei gessi è riferito al peso lordo per netto.

Il carico della merce sui mezzi del compratore è eseguito a spese del venditore, ma per la spedizione sia su mezzi gommati che a mezzo ferrovia sono a carico del compratore.

Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Descrizione dei materiali

Gli inerti per conglomerati cementizi possono essere naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc..

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione dei grani di 0÷6 mm per murature in genere, di 0÷3 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Verifica e requisiti della merce

I materiali inerti sono controllati, per la qualità e per il peso, all'atto della consegna. E' ammessa la tolleranza dell'1% sul peso dichiarato dal venditore.

Consegna

La consegna del materiale inerte è eseguita franco silos cava, franco cantiere o franco rivenditore.

Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita degli inerti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Prezzi

Le sabbie e le ghiaie sono contrattate a peso e si intendono lavate e pulite.

Il materiale inerte verrà pesato all'atto della consegna, sul mezzo di trasporto. Qualora non venisse pesato all'atto della consegna si ritiene valido il peso dichiarato dal venditore.

Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Descrizione dei materiali

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- a) fluidificanti;
- b) aeranti;
- c) ritardanti;
- d) acceleranti;
- e) fluidificanti-aeranti;
- f) fluidificanti-ritardanti;
- g) fluidificanti-acceleranti;
- h) antigelo- superfluidificanti;

Per le modalità di controllo ed accettazione è valida l'attestazione di conformità alle norme rilasciata dal fabbricante.

Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna.

Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere o franco magazzino venditore. Questi prodotti sono fatturati a peso lordo per netto senza alcuna tolleranza e sono imballati in lattine, fustini o in sacchi da 1 kg. - 3 kg. - 5 kg. - 10 kg. - 25 kg.

Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita degli additivi si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Prezzi

I prodotti sono venduti a lt. o a kg. peso lordo per netto come dichiarati dal produttore.

Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

ELEMENTI RESISTENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Descrizione dei materiali

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

La resistenza meccanica e/o al fuoco, se richiesta, degli elementi di laterizio e di calcestruzzo deve essere dimostrata attraverso certificazioni fornite dal produttore contenenti i risultati delle prove, a norma di legge, condotte da laboratori ufficiali.

Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna. I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono

di buona qualità conformi alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.

Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, franco fornace o franco magazzino venditore.

Gli elementi resistenti di laterizio o calcestruzzo sono consegnati imballati.

Conclusioni del contratto

Il contratto di compravendita degli elementi resistenti di laterizio e/o calcestruzzo si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli interscambi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Prezzi

Gli elementi resistenti di laterizio e/o calcestruzzo sono generalmente venduti a numero, mentre per gli elementi costituenti solaio il prezzo è riferito al metro quadrato in funzione dello spessore.

Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

ACCIAI DA ARMATURA PER CALCESTRUZZO

Descrizione dei materiali

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. E' fatto divieto di impiegare acciai non certificati all'origine. La

resistenza meccanica degli acciai da armatura per calcestruzzo normale deve essere dimostrata attraverso certificazioni fornite dal produttore contenenti i risultati delle prove, a norma di legge, condotte da laboratori ufficiali.

Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna. I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità conformi alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.

Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere o franco rivenditore. Gli acciai da armatura per calcestruzzo normale sono consegnati a fasci da ml.6 o ml.12 oppure a spezzoni di misura variabile su specifica richiesta dell'acquirente.

Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita degli acciai da armatura per calcestruzzi, si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Prezzi

Gli acciai da armatura per calcestruzzo normale a fasci da ml.6 o ml.12 sono vendute a peso in rapporto al diametro richiesto. Gli eventuali spezzoni sono venduti a peso con maggiorazioni del caso.

Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

Descrizione dei materiali

I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., si rimanda alle norme UNI.

In mancanza di tolleranze richieste specificatamente dall'acquirente si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere alle norme vigenti per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Marmo

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le breccie calcaree lucidabili;
- gli alabastrici calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.

Granito

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).

A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.

Pietra

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariata, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/o poco compatte quali rocce sedimentarie (calcareni, arenarie a cemento calcareo, ecc.) e rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.);
- rocce dure e/o compatte quali le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.) e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

I prodotti di cui sopra devono:

- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica richiesta per contratto dal cliente oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica rapportati alla richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
- avere una lavorazione superficiale e/o finiture richieste per contratto dal cliente e/o rispondere ai campioni di riferimento;
- avere le dimensioni nominali concordate tenendo conto delle relative tolleranze (max mm.1).

Per le richieste complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli accordi scritti che dovranno essere presi preventivamente fra il venditore e l'acquirente. L'eventuale assistenza alla posa in opera si intende a carico dell'acquirente. Il rivenditore è, tuttavia, tenuto ad effettuare dei rilievi in cantiere e a suggerire le modalità di posa.

La valutazione volumetrica dei prodotti di pietre naturali o ricostruite è fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La valutazione della superficie dei prodotti di pietre naturali o ricostruite è fatta in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo.

La misurazione dei ripiani si esegue in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo senza la detrazione di eventuali fori che sono compensati in aggiunta a metro lineare.

Altre lavorazioni particolari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, capitelli, colonne, trabeazioni, ecc. sono valutate a numero. Mentre i lavori minuti come cornici di finestre, fasce marcapiano, ecc. sono valutati a metro lineare.

Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna. I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, conformi alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.

Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, franco cava o franco magazzino del rivenditore. Lo scarico ed il trasporto sono eseguiti a cura e spese dell'acquirente salvo diversi accordi fra le parti.

Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti in pietre naturali o ricostruite, si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intersorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Prezzi

Le pietre naturali o ricostruite e i marmi venduti in blocchi greggi o lavorati si contrattano a metro cubo, venduti a lastre si contrattano a metro quadrato, venduti lavorati a zoccolini e simili si contrattano a metro lineare, venduti a frammenti si contrattano a peso.

Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

1. Descrizione dei materiali

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano

inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

Le membrane si designano descrittivamente in base:

- al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
- al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
- al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
- al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
- asfalti colati;
- malte asfaltiche;
- prodotti termoplastici;
- soluzioni in solvente di bitume;
- emulsioni acquose di bitume;
- prodotti a base di polimeri organici;
- ecc.

La qualità dei prodotti per l'impermeabilizzazione e per le coperture piane deve essere dimostrata attraverso certificazioni fornite dal produttore contenenti i risultati delle prove, a norma di legge, condotte da laboratori ufficiali.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna. I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità conformi alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna dei prodotti per l'impermeabilizzazione e per le coperture piane può essere effettuata franco cantiere o franco magazzino rivenditore. Le membrane sono consegnate a rotoli mentre i prodotti

liquidi o in pasta sono consegnati in latte o fusti da kg.1, kg.3, kg.5, kg.10, kg.15, kg.25.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti per l'impermeabilizzazione e per le coperture piane, si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

Le membrane a rotoli sono vendute a metro quadrato mentre i prodotti liquidi o in pasta sono venduti a kg. peso lordo per netto o a lt.

6. Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi fra venditore e acquirente.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

D) PORCELLANE MAIOLICHE TERRAGLIE(*)

E) PRODOTTI DI VETRO

1. Descrizione dei materiali

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione. Per i metodi di fabbricazione, le caratteristiche, le seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

- I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
- I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
- I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o
- chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.
- I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro
-
-

(*) Non sono stati rilevati usi

-
-
- in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
- I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
- I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
- I vetri pressati per vetrocimento possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
- Le misure dei vetri si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in opera.

Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile.

2. Verifica e requisiti della merce

I vetri stampati devono avere lo stampo regolare e devono essere esenti da difetti appariscenti.

Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità di vetri semplici, semidoppi mezzo cristalli, cristalli, che devono essere piani e senza pietre.

3. *Consegna*

I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati imballati. Il rischio per la perdita delle cose si trasferisce al compratore all'atto della consegna della merce al vettore e allo spedizioniere. Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera.

4. *Conclusione del contratto*

Il contratto di compravendita della merce si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso la ritengano superflua.

5. *Prezzi*

Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di rilievo misure, di taglio, di spreco, di trasporto, di posa in opera e del necessario mastice.

Gli eventuali ponteggi, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro nonché di locali idonei per l'immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.

6. *Pagamenti*

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi fra rivenditore ed acquirente.

7. *Reclami*

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

F) PRODOTTI DIVERSI (Sigillanti, Adesivi, Geotessili)

1. *Descrizione dei materiali*

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni

interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Tali prodotti devono avere l'attestato di conformità e/o rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:**
- diagramma sforzo deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- **durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.**

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. Sono inclusi gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Tali prodotti devono avere l'attestato di conformità e/o rispondere alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

Tali prodotti devono avere l'attestato di conformità e/o rispondere alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: $\pm 1 \%$;
- spessore: $\pm 3 \%$;
- resistenza a trazione, resistenza a lacerazione, resistenza a perforazione con la sfera, assorbimento dei liquidi, indice di imbibizione, variazione dimensionale a caldo, permeabilità all'aria adeguati all'uso richiesto.

Per i nontessuti dovrà essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna, con particolare cura ai cartoni di imballaggio che durante il trasporto possono venire deformati o spaccati con deterioramento dei contenuti. Fatto salvo questo controllo, i materiali si intendono di buona qualità, conforme alle caratteristiche del mercato privi di difetti. Per i geotessili, controllare le bobine misurandone le larghezze ed il tipo di materiale richiesto.

3. Consegna

**La consegna dei materiali viene effettuato franco magazzino
fornitore o franco cantiere.**

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti di perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti, la ritengano superflua.

5. Prezzi

I sigillanti e gli adesivi in cartucce vengono venduti a numero, mentre le latte vengono vendute a kg. peso lordo per netto.

I prodotti geotessili vengono venduti a mq. La struttura di tali prodotti, diversificati tra fiocco ed agugliati vanno valutati secondo il tipo di prodotto prescelto.

6. *Pagamenti*

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura, salvo accordi presi tra le parti.

7. **Reclami**

Tutti i reclami per vizi apparenti della merce, debbono essere effettuati con lettera R.R. entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

G) PRODOTTI PER IL RECUPERO EDILIZIO E PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL C.A.

Sono prodotti speciali formulati da ditte con grosse esperienze acquisite da tempo sottoposti a severi controlli di qualità effettuati nei laboratori di produzione.

LATTICI A BASE ACRILICA

1. Descrizione dei materiali

I prodotti lattici sono confezionati in contenitori da kg. 1-5-10-20. Per grosse quantità si possono richiedere contenitori da kg. 100-120.

Vengono usati per riprese di getto sul C.A. hanno una notevole adesione tra il vecchio ed il nuovo calcestruzzo.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le richieste del compratore fatto salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

I lattici vengono venduti a kg., peso lordo per netto.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 gg. dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

ADESIVI EPOSSIDICI REATTIVI RAPIDI E NORMALI TIXOTROPICI O LIQUIDI

1. Descrizione dei materiali

Sono prodotti bicomponenti confezionati in latte da kg. 3 (a+b) o da kg. 10 (a+b).

Questi prodotti hanno una forte adesione su materiali dissimili. Possono essere usati nella formulazione normale o rapida.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino acquirente o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita degli adesivi epossidici e normali si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

Gli adesivi epossidici rapidi e normali vengono venduti a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamento

Il pagamento verrà effettuato a 60 gg. dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

TRATTAMENTI PROTEZIONE FERRI

1. Descrizione dei materiali

Sono prodotti mono o bicomponenti A+B formulati in latte da kg. 3+1 o kg. 15+5, fatto salvo particolari richieste per grossi lavori che potranno essere anche forniti in fusti. Bloccano il processo di ossidazione sui ferri di armatura rimasti scoperti a causa del degrado.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

I prodotti per la protezione dei ferri vengono venduti a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami.

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

MALTE CEMENTIZIE MONO/BICOMPONENTI RINFORZATE CON FIBRE MINERALI O DI SINTESI

1. Descrizione dei materiali

Sono confezionate in sacchi da kg. 25. I bicomponenti hanno l'aggiunta di attivanti liquidi. Sono usati per il ripristino di C.L.S. ammalorato.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

Le malte cementizie rinforzate vengono vendute a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

MALTE IDROFUGHE A PRESA RAPIDA E RAPIDISSIMA

1. Descrizione dei materiali

Sono confezionate in sacchi da kg. 10 e da kg. 25. Vengono applicate in locali interrati dove si verificano trasudazioni dal terreno o perdite nelle riprese di getto anche più evidenziate. La confezione rapidissima ha un tempo max di presa di 1 minuto.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

Le malte idrofughe vengono vendute a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

AUTOLIVELLANTI A PRESA NORMALE O RAPIDA - MONOCOMPONENTI

1. Descrizione dei materiali

Sono confezionati in sacchi da kg. 25 e sono pronti all'uso, basta l'aggiunta di acqua necessaria per la lavorabilità richiesta. Indicati per riformulare piani di calpestio ammalorati o rasature planari di massetti o sottofondi per rifacimenti di nuove pavimentazioni. La confezione rapida permette il rifacimento dopo 24-30 ore.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Reclami.

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce.

5. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

6. Prezzi

Gli autolivellanti vengono venduti a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

7. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

8. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non conformi ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

INTONACATURA DEUMIDIFICANTE ANTISALINA TRASPIRANTE PER IL TRATTAMENTO DI PARETI SOGGETTE A LIMITATE POSSIBILITÀ DI AEREAZIONE ALL'INTERNO A BASE CALCE

1. Descrizione dei materiali

Sono confezionati in sacchi da kg. 25 sia per il rinzafo che per l'intonaco e per la rasatura.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

Gli intonaci deumidificanti antisalini vengono venduti a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

INTONACI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE OPERE MONUMENTALI E STORICHE

1. Descrizione dei materiali

Gli intonaci, sono prodotti a basso modulo elastico antiflorescenti a base di malta grassello in pasta finiti a frattazzo cartavetrati, mano di pittura a finire a base di silicati con tonalità storiche e monumentali. Le confezioni sono in sacchi da kg. 25. I colori verranno formulati su richiesta in base alle vecchie tonalità già prescelte.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita degli intonaci si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

Gli intonaci per il recupero e restauro vengono venduti a kg, peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

I prodotti saranno fatturati a peso lordo per netto senza alcuna tolleranza.

7. Reclami.

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI LOCALI SOTTO QUOTA

1. Descrizione dei materiali

Sono:

- a) pannelli a base di bentonite sodica confezionati su bancali da 100 pz. avente una misura da cm. 120x120.

- b) Waterstop bentonitico confezionato in rotoli con profili di forma rettangolare su cartoni da ml. 30 su profilo quadrato in cartoni da ml. 75.6.
- c) Sacchi da kg. 25 di bentonite sodica ad alto rigonfiamento disponibile allo stato granulare per applicazioni sfuse di impermeabilizzazione confinata.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

5. Prezzi

I prodotti per impermeabilizzazioni di locali vengono venduti a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

I prodotti saranno fatturati a peso lordo per netto senza alcuna tolleranza.

7. Reclami.

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PRODOTTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DEL CEMENTO AMIANTO

1. Descrizione dei materiali

Dispersione acrilica monocomponente specifica per l'opera di inertizzazione di lastre in cemento amianto che vengono rimosse e mandate alle discariche autorizzate.

Sono in latte da kg. 5 applicabile a rullo/ pennello/ spruzzo nell'ordine di 200 gr./mq.

Modalità certificata e prevista nella G.U. N. 183 del 08-08-86.

2. Verifica e requisiti della merce

Un controllo qualitativo e quantitativo della merce viene eseguito alla consegna della stessa. Si verificheranno le caratteristiche richieste dal compratore fatti salvi eventuali errori di confezionamento.

I materiali oggetto del contratto di acquisto, una volta controllati, si intendono di buona qualità e conformi alle caratteristiche richieste dall'acquirente.

3. Consegna

La consegna è effettuata a mezzo corriere franco magazzino venditore o franco cantiere.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei prodotti speciali per il recupero edile si perfeziona con una conferma scritta anche a mezzo fax, a meno che le parti, attesi gli interlocorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso decidano diversamente.

5. Prezzi

I prodotti speciali vengono venduti a kg., peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

6. Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o dei prodotti non confacenti ai requisiti richiesti debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

H) INFISSI, SERRAMENTI E SIMILI

1. Descrizione dei materiali

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla normativa vigente.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni richieste dall'acquirente. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quando richiesto dall'acquirente possono garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.. Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati secondo specifiche richieste dell'acquirente. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte

di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

Tutti i prodotti sopra menzionati dovranno essere corredati dell'attestazione di conformità e comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce nonché le misurazioni richieste è eseguito alla consegna.

I materiali devono rispondere ai requisiti richiesti dall'ordine ed essere privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

Serramenti, infissi e simili sono consegnati nel cantiere del committente, senza verniciatura quelli in legno e verniciati con una mano protetta di antiruggine se è in ferro, con una protezione di imballo che garantisce l'integrità se viene a contatto con altri materiali.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita degli infissi, si perfeziona con la conferma scritta specificando il materiale, le misure ed il primo trattamento da effettuare sul manufatto.

5. Prezzi

Il prezzo dei serramenti, infissi e simili se convenuto in base alla superficie, si intende riferito ad una superficie minima che varia da mq. 1,50 a mq. 2,00, a seconda del tipo di serramento. Il prezzo di un avvolgibile si intende ad una superficie minima di mq. 1,80.

6. Pagamenti

Le modalità ed i termini per il pagamento, vengono concordati all'atto dell'ordinazione. Solo per serramenti speciali si suole richiedere un anticipo nella misura da determinarsi di volta in volta.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti del manufatto devono essere fatti con lettera RR entro 8 giorni dal momento della consegna della merce.

1) PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

1. Descrizione dei materiali

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.

I prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

a seconda della loro collocazione

- per esterno;
- per interno.

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento

- di fondo;
- intermedi;
- di finitura.

a) Prodotti rigidi.

Per le piastrelle di ceramica, per le lastre di calcestruzzo, per le lastre di cartongesso, per le lastre di fibrocemento, per le lastre di pietra si rimanda agli articoli precedenti. Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le richieste specifiche dell'acquirente. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante.

b) Prodotti fluidi od in pasta.

Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche richieste dall'acquirente relativamente a:

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO₂;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.

2. *Verifica e requisiti della merce*

Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna nei magazzini dei rivenditori e nei cantieri.

I materiali oggetto del contratto una volta controllati in base agli ordini effettuati si intendono di buona qualità e rispondenti alle caratteristiche richieste dal produttore, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna nei rapporti tra fabbricante e grossista viene eseguito franco fabbrica su automezzi. Nei rapporti tra grossista ed impresa di costruzione è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei vari prodotti si perfeziona con la conferma scritta, specificando i vari materiali, le quantità, le misure, i colori e le caratteristiche del prodotto per una più perfetta applicazione.

5. Prezzi

I prezzi dei prodotti vengono quantificati a mq. o kg. a seconda della scelta preferita ed ordinata.

6. Pagamenti

Le modalità ed i termini di pagamento, vengono concordati all'atto dell'ordinazione. Normalmente vengono effettuati con R.B. a 60 giorni dalla presentazione della fattura.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti del materiale, o per il cambiamento del prodotto diverso da quello richiesto, debbono essere effettuati per iscritto, entro 8 giorni consecutivi dal ricevimento della merce.

L) PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

1. Descrizione dei materiali

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.

Gli elementi in laterizio o di calcestruzzo possono essere forati e non forati, prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale o alleggerito

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle normative vigenti.

Gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).

I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti alle richieste specifiche dell'acquirente in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle richieste specifiche dell'acquirente.

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle richieste specifiche dell'acquirente ed alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze $\pm 0,5$ mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso

assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.

2. *Verifica e requisiti della merce*

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I materiali oggetto del contratto una volta controllati, si intendono di buona qualità, conformi alle caratteristiche richieste, privi di difetti ed imperfezioni.

3. *Consegna*

La consegna può essere effettuata franco cantiere o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere imballati onde evitare urti nel carico e scarico.

4. *Conclusione del contratto*

Il contratto di compravendita dei materiali, si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando in modo preciso, la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o in magazzino.

5. *Prezzi*

Gli elementi per pareti esterne e partizioni interne vengono valutati a numero o al mq., salvo accordi diversi presi tra le parti.

6. *Pagamenti*

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dal ricevimento della fattura, salvo accordi diversi presi tra le parti.

7. *Reclami*

I reclami per vizi apparenti del materiale debbono essere effettuati per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

M) PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

1. *Descrizione dei materiali*

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati.

I materiali isolanti si classificano come segue:

1.1 Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).

Materiali cellulari.

- composizione chimica organica: plastici alveolari;
- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;

Materiali fibrosi.

- composizione chimica organica: fibre di legno;
- composizione chimica inorganica: fibre minerali.

Materiali compatti.

- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: agglomerati di legno.

Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali-perlite», calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirolo.

Materiali multistrato.

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

1.2 Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura

Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta

- composizione chimica organica: schiume poliuretatiche;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.

Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.

Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: asfalto.

Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirolo espanso.

Materiali alla rinfusa.

- composizione chimica organica: perle di polistirolo espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata.

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI; in assenza di tale documentazione valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI; in assenza di tale documentazione valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI; in assenza di tale documentazione valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti espressi dalle norme vigenti in materia.
- e) saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche:
 - reazione o comportamento al fuoco;
 - limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
 - compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere alle caratteristiche di idoneità all'impiego dichiarate dal fornitore in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5. Prezzi

I pannelli per l'isolamento termico vengono venduti a mq. secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

6. Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

N) PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO

1. *Descrizione dei materiali*

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.

Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.:

Materiali fibrosi:

- 1) Minerali (fibra di vetro, fibra di roccia ecc.);
- 2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari ecc.);

Materiali cellulari.

- 1) Minerali:
 - calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa ecc.);
 - laterizi alveolari;
 - prodotti a base di tufo.
- 2) Sintetici:
 - poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
 - polipropilene a celle aperte.

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- lunghezza e larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- spessore, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- massa areica, deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- **Saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche:**
 - resistività al flusso d'aria (misurata secondo ISO/DIS);
 - reazione e/o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere alle caratteristiche di idoneità all'impiego in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.), dichiarati dal fornitore ed accettati dall'acquirente.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5. Prezzi

I prodotti per l'assorbimento acustico vengono venduti a mq. secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

6. Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

O) PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

1. Descrizione dei materiali

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d'aria.

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali.

- Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.
- Massa areica: deve essere entro i limiti prescritti dalla norma UNI oppure quella dichiarata dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettata dall'acquirente.
- Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme UNI oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche:

- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego, in relazione alla loro destinazione d'uso.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5. Prezzi

I prodotti per l'isolamento acustico vengono venduti a mq. secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

6. Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

P) PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1. Descrizione dei materiali

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale richiesto dall'acquirente tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI.

A seconda della classe di appartenenza le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme vigenti.

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme vigenti, saranno accettate in base ad accordi preventivi fra fornitore ed acquirente.

Per i prodotti definiti «piastrelle comuni di argilla», «piastrelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle greificate» devono essere rispettate le prescrizioni del produttore e accettate dall'acquirente.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI vigente;
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente sulla base dei dati tecnici dichiarati dai produttori.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatrice, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

- Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.
- Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alle norme UNI. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.

Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza $\pm 0,3\%$, spessore $\pm 0,2$ mm;
- rotoli: lunghezza $\pm 1\%$, larghezza $\pm 0,3\%$, spessore $\pm 0,2$ mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
- La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
- La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³.
- La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i rotoli.
- La classe di reazione al fuoco deve rispondere alle specifiche richieste dell'acquirente.
- La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore
- uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alle norme UNI. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.
- Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento n.3 della scala dei grigi di cui alle norme UNI. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento n.2.
- caratteristiche e limiti di accettazione devono rapportarsi alle norme UNI.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore le informazioni predette.

I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI vigenti.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

- **Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie**

levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere alle norme vigenti per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro.

- Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica fornita dal costruttore.

Essi devono rispondere a quanto segue:

- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse.
- Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza $\pm 15\%$ per il singolo massello e $\pm 10\%$ sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % per il singolo massello e non più del 10 % per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza $\pm 5\%$ per un singolo elemento e $\pm 3\%$ per la media;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media;

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5. Prezzi.

I prodotti per pavimentazione vengono venduti a mq. secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

6. Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Q) PRODOTTI A BASE DI LEGNO

1. Descrizione dei materiali

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. L'acquirente per l'accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità.

I segati di legno oltre a quanto richiesto specificatamente dall'acquirente, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la normativa vigente;
- difetti visibili ammessi secondo l'uso e riferiti alla normativa vigente;
- trattamenti preservanti secondo richiesta dell'acquirente.

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto richiesto specificatamente dall'acquirente, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm;
- tolleranze sullo spessore: $\pm 0,5$ mm;
- umidità non maggiore dell'8%, misurata secondo la normativa vigente;
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo la normativa vigente.

La superficie potrà essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce mediante (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).

Le caratteristiche funzionali relative all'assorbimento massimo di acqua, alla resistenza minima a trazione, alla resistenza minima a compressione, alla resistenza minima a flessione, dovranno essere specificatamente richieste dall'acquirente.

I pannelli a base di particelle di legno oltre a quanto richiesto specificatamente dall'acquirente, saranno forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: $\pm 0,5$ mm;
- umidità del 10 % ± 3 %;
- massa volumica kg/m³;
- superficie: grezza, levigata o rivestita;
- resistenza al distacco degli strati esterni secondo richiesta specifica dell'acquirente.

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12 % max, misurato secondo la normativa vigente;
- assorbimento d'acqua secondo richiesta specifica dell'acquirente;

- resistenza a flessione secondo richiesta specifica dell'acquirente.

I pannelli di legno compensato e paniforti oltre a quanto richiesto specificatamente dall'acquirente, saranno forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulle lunghezze e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
- umidità non maggiore del 12 %, misurata secondo la normativa vigente;
- grado di incollaggio secondo richiesta specifica dell'acquirente, misurato secondo la normativa vigente;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione secondo richiesta specifica dell'acquirente;
- resistenza a flessione statica secondo richiesta specifica dell'acquirente.

2. *Verifica e requisiti della merce*

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5. Prezzi

I prodotti per pavimentazione vengono venduti a mq. secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

6. Pagamenti

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7. Reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

R) PRODOTTI IN LEGNO PER PAVIMENTAZIONI

1. Descrizione dei materiali

I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

- a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e secondo richiesta specifica dell'acquirente;
- b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
 - b1) qualità I:
 - **piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;**
 - imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli elementi;
 - b2) qualità II:
 - **piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto;**
 - imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
 - piccole fenditure;

- alborno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
- b3) qualità III:
 - esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica), alborno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
- c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15 %;
- d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
 - d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
 - d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
 - d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
 - d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
- e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di misura vale la normativa vigente in materia;
- f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

2. Verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna. I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3. Consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4. Conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5. **Prezzi**

I prodotti per pavimentazione vengono venduti a mq. secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

6. **Pagamenti**

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7. **Reclami**

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

- A) **CONCIMI CHIMICI (*)**
- B) **ANTICRITTOGAMICI (*)**
- C) **SAPONI, GLICERINE, PROFUMERIA (*)**
- D) **PRODOTTI FARMACEUTICI (*)**
- E) **COLORI E VERNICI (*)**
- F) **MATERIE PLASTICHE (*)**
- G) **DERIVANTI DELLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE (*)**
- H) **GAS TECNICI**

1. Contratti.

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas tecnici sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco fabbrica o deposito del venditore.

Il compratore ha la facoltà di effettuare controlli di quantità e qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

2. Consegna e restituzione delle bombole.

Per l'utilizzo delle bombole è dovuta una indennità il cui importo unitario viene stabilito in base al valore dei recipienti al momento dell'addebito e calcolato sul numero dei recipienti giacenti presso l'utente a fine di ogni mese.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e comunque non oltre il termine di 120 giorni dalla data di consegna.

(*)Non sono stati rilevati usi

Trascorso tale periodo di tempo, senza che le bombole siano state restituite, il venditore ha la facoltà di esigerne l'immediata restituzione.

3. Misurazione e tolleranza.

La misurazione dei gas tecnici, ad eccezione dell'acetilene disciolto (per il quale essa è fatta a peso), è effettuata in base alle leggi fisiche sulla compressibilità dei medesimi, aumentando il risultato sino al massimo del 10%.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 (settanta) di acetone per Kg. di acetilene, la differenza è addebitata.

4. Bombole di proprietà del compratore o di terzi.

Nel caso di riempimento di bombole di proprietà del compratore o di terzi, il fornitore di gas non risponde delle conseguenze dipendenti dalla inefficienza delle bombole o dall'eventuale presenza in esse di residui di materie che possono rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

5. Pagamento.

Il pagamento delle forniture di gas è eseguito per contanti all'atto della consegna. Il compratore del gas deve versare una cauzione in relazione al numero delle bombole e al valore di mercato di queste al momento della consegna.

6. Responsabilità ed obblighi del compratore.

Il compratore è responsabile delle bombole dal momento della consegna fino alla restituzione nello stabilimento o deposito di provenienza.

Trascorso il termine di 120 giorni, di cui all'art. 2, dietro comunicazione da parte del venditore, il compratore è responsabile della eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali ammesso che questi ne sia a conoscenza.

Il compratore del gas non può far riempire le bombole altro che dal venditore né cederle in uso ad altri e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi avaria.

Il compratore è inoltre responsabile delle conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto dallo stesso utilizzati.

I) GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE (G.P.L.)

1. Consegna delle bombole.

La bombola viene consegnata gratuitamente o al concessionario o al rivenditore, i quali curano la consegna della bombola all' esercente ed il ritiro dei vuoti.

Nel commercio al minuto del g.p.l. è il dettagliante che cura la consegna, la messa in opera ed il ritiro dei vuoti al domicilio del cliente.

2. Verifica delle bombole.

Per le bombole di gas liquido (g.p.l). la verifica della tenuta dei recipienti stessi avviene al momento della loro messa in uso.

3. Reclami – Ritorno della merce.

In tutte le fasi della commercializzazione di bombole di gas liquido (g.p.l) gli acquirenti che dovessero riscontrare difetti, perdite o differenze di peso, hanno il diritto di ottenere la sostituzione delle stesse, senza addebito del contenuto eventualmente utilizzato.

L) PRODOTTI CONFEZIONATI TIPO “SPRAY”

1. Reclami – Ritorno della merce.

Per i prodotti confezionati tipo “spray” (insetticida, deodoranti, lacche per capelli, cere per pavimenti e per mobili, ecc.) l'eventuale difetto che dovesse impedire l' integrale utilizzazione del contenuto dà diritto alla sostituzione della bombola, senza addebito dell'eventuale prodotto utilizzato.

Mediazione

Non risultano usi per i gas tecnici, per quelli compressi, liquefatti e sciolti in bombole e per prodotti confezionati tipo “spray”.

Capitolo Diciassettesimo

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA
ELASTICA, PNEUMATICI E ALTRI LAVORI^(*)**

Capitolo Diciottesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE^(*)

(*)Non sono stati rilevati usi

TITOLO VI

CREDITO – ASSICURAZIONI – BORSE VALORI

Capitolo Primo

USI BANCARI

1. Operazioni di credito documentario (art.1527, 1530 codice civile)

Nelle operazioni di credito documentario si osserva il contenuto degli artt.1527 e 1530 del c.c.

In particolare, l'art.1527, fa specifico rimando agli usi, quando mancano il titolo rappresentativo della merce o gli altri documenti stabiliti dal contratto.

Gli usi di riferimento, sono pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) e sono raccolti in "Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari - 500", Edizione 1993 (vedasi Appendice).

2. Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art.1528 c.c.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art.1527 c.c.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli.

3. Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art.1530 c.c.)

La prova del rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo a favore del presentatore dei documenti è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

4. Calcolo degli interessi: condizioni

La banca conteggia gli interessi alle condizioni previste dai "fogli informativi analitici" ai sensi della Legge n.154 del 17.2.92 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) .

Le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e

finanziaria (anatocismo), sono contenute nella delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 9.2.2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (*Serie Generale – n. 43*) il 22.02.2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2001.¹

Altra delibera del 9.2.2000, pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale, disciplina il Credito Fondiario, trattando dell'estinzione anticipata dei mutui (art.40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art.6 del decreto legislativo n.342/1999) in particolare per quanto riguarda il compenso omnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti medesimi.

5. Deposito di titoli a custodia e in amministrazione (art.1838 c.c.)

I titoli non trattati nei mercati regolamentati italiani, si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso pertanto ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per il richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La banca esegue tuttavia, le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende noto alla banca le informazioni relative ai titoli.

Il compenso spettante alla banca sui depositi titoli a custodia ed in amministrazione e sulle disposizioni di volta in volta impartite dalla clientela sui titoli in essi contenuti è stabilito dai "fogli informativi analitici" ai sensi della legge n.154 del 17.2.92.

6. Termine per l'esercizio del diritto di opzione

Nel caso di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, entro il

¹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3°, D.Lgs. n. 342/99, che dispone che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati (c.d. *anatocismo*) contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della citata delibera C.I.C.R. (22 aprile 2000), sono valide ed efficaci fino a tale data.

quinto giorno lavorativo antecedente l'ultimo giorno di trattazione in borsa del diritto di opzione, per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute. In mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

7. Raggruppamento dei titoli

Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il subdeposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

8. Termine usuale per il recesso

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art.1845 c.c.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, (art.1855 c.c.) le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell'art.1469 bis c.c., per il quale il termine consueto è di giorni sette.

9. Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: l'estinzione dell'effetto in scadenza e lo sconto del nuovo effetto.

10. Fondi o somme a disposizione

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare le somme a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.

11. Accredito in conto "salvo buon fine"

Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari in lire ed alle disposizioni RID (Rapporti Interbancari Diretti) e RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) le banche accreditano i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon

fine. Dette somme non sono pertanto disponibili prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al presentatore alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia facoltà della banca di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art.1829 del c.c.

12. Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di 5 giorni.

13. Assicurazioni per le merci date in pegno

Le banche che concedono un prestito su merci in pegno obbligano sempre il cliente ad assicurare le merci stesse.

Quando all'assicurazione provvede direttamente la banca, questa si regola caso per caso in relazione alla natura, al condizionamento, al luogo della conservazione delle merci ecc.

Le banche provvedono sempre all'assicurazione delle merci, per conto ed a spese del cliente, ove questa non sia stata fatta dal depositante.

Capitolo Secondo

USI NELLE ASSICURAZIONI

A) COASSICURAZIONE

I rapporti provvigionali (per le provvigioni d'acquisto e per quelle di vendita) che intercorrono tra gli agenti delle compagnie delegatarie o condelegatarie e gli agenti delle compagnie assicuratrici, per contratti pluriennali, annuali o temporanei, sono regolati dall'accordo provinciale sindacale agenti del 28.5.1993.²

B) BROKERS ASSICURATIVI

1. Forma e contenuto dell'incarico ed esclusiva.

L'incarico di mediazione di assicurazione al Broker – per la copertura dei rischi – suole essere conferito dal cliente per iscritto.

E' prevista, solitamente, l'esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell'incarico.

Di solito la durata dell'incarico è annuale.

2. Corrispettivo

L'incarico di mediazione, comunemente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente.

² Le misure delle provvigioni previste dall'accordo provinciale agenti approvato dall'Assemblea Provinciale il 28.5.1993 sono riportate nella tabella in calce al presente capitolo.

ACCORDO PROVINCIALE AGENTI
(Approvato dall'Assemblea Provinciale del 28.5.1993)

1. Il presente accordo regola i rapporti provvigionali tra gli Agenti della Compagnia Delegataria e gli Agenti delle Compagnie Coassicuratrici, compresa la Condelegataria.
2. La misura delle provvigioni di acquisto e di incasso è quella indicata nella tabella allegata, essa va calcolata sul premio imponibile sia per i contratti poliennali, annuali o temporanei sia per le provvigioni di incasso.
3. La provvigione di incasso spetta anche sul premio per il quale compete la provvigione di acquisto.
4. Il presente accordo non si applica qualora la misura delle provvigioni sia fissata mediante accordi tra Compagnie.

RAMO	POLIENNALI Provvigioni di acquisto	POLIENNALI Provvigioni di vendita	RICORRENTI
INCENDIO			
Rischi Industriali e grandi rischi commerciali	2,5%	6%	8%
Tutti	5%	6%	11%
FURTO	/	/	11%
R. C. DIVERSI	5%	6%	11%
INFORTUNI E MALATTIE	5%	6%	11%
R. C. A.	/	/	6%
AUTO R.D.	/	/	8%
CAUZIONI	/	/	8%
GUASTI ELETTR. E RISCHI TECNICI	5%	6%	8%
TRASPORTI			
Merci	/	/	11%
Corpi	/	/	8%

Capitolo Terzo

USI DELLE BORSE VALORI(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo Primo

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

LAVATURA, PULITURA A SECCO E UMIDO, TINTURA DI ABITI, INDUMENTI, BIANCHERIA, PELLI E RENNA, ECC.

A) RAPPORTO TRA LAVANDERIE, TINTORIE E PRIVATI

1. Consegna degli oggetti

La ditta, all'atto della consegna degli oggetti, deve rilasciare al committente una ricevuta, dalla quale risulti chiaramente anche il lavoro da eseguirsi e il termine per la riconsegna.

La ricevuta costituisce documento indispensabile per il ritiro degli oggetti lavorati.

La ditta non è tenuta all'accertamento dell'identità della persona che si presenti per ritirare gli oggetti esibendo la ricevuta, salvo che di essa il committente non abbia comunicato tempestivamente lo smarrimento o il subito furto.

2. Responsabilità della ditta lavoratrice

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La ditta non risponde:

- Della riuscita della lavorazione e della conservazione degli oggetti che, seppure non apparentemente, risultino già deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso o da altre cause simili.
- Di accorciamento, pieghe, deformazioni che si verificano per la natura del tessuto o per il difetto delle fibre o per vizi di confezione su stoffe tinte e/o lavate;
- Del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati;
- Del deterioramento degli oggetti puliti o tinti confezionati con fibre sintetiche senza che ciò sia stato reso noto dal cliente e senza che sia facilmente riconoscibili dalla ditta.

La ditta, inoltre, declina ogni responsabilità per danni subiti dai capi privi dell'etichetta indicante la composizione dei tessuti, prevista dalla normativa.

La ditta può sempre recedere dal contratto se, da un migliore esame degli oggetti, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Quando la lavorazione è fatta a rischio del cliente, dovrà farsene espressa menzione nella ricevuta.

3. Tintura secondo campione

La ditta non garantisce la perfetta riuscita della tonalità del colore richiesto.

4. Riconsegna degli oggetti

Per la riconsegna degli oggetti al committente è ammessa la tolleranza a favore della ditta di un ulteriore periodo pari a quello originariamente stabilito.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di novanta giorni da quello indicato per la riconsegna.

Decorso tale termine, la ditta non risponde del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini.

Inoltre, decorso il termine di un anno dalla consegna, la ditta non risponde dello smarrimento, furto, distruzione dell'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini.

5. Smarrimento degli oggetti

Gli oggetti non reperiti alla scadenza del termine di riconsegna non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dalla richiesta fatta dal committente.

6. Risarcimento danni

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, derivanti da colpa. Il risarcimento è corrisposto in ragione del valore effettivo, tenuto conto dello stato dei capi smarriti o deteriorati, al momento della consegna.

La tintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

La ditta, per i capi in renna e in pelle, non è responsabile dei danni che dovessero verificarsi durante la lavorazione per cause relative a conce e tinture difettose e per vizi di confezione.

Qualora il capo, dopo la pulitura, presentasse differenza di colore per le cause di cui sopra e necessitasse di un ritocco, la ditta non è responsabile della non perfetta corrispondenza con il colore iniziale.

B) LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE E TINTORIE

1. Rapporti tra industriali ed esercenti

Nei rapporti tra lavanderie e tintorie propriamente dette e altri esercenti che non eseguano le lavorazioni in laboratori propri si applicano le norme di cui agli articoli 1,2,3 del capo A.

L'art. 4 è modificato nel modo seguente:

Il termine per la riconsegna è di due giorni per il lavaggio a secco, di cinque per il lavaggio chimico e di dieci per la tintura.

Quando esigenze tecniche chiedano termini più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

Non si risponde della merce non reclamata dopo centottanta giorni dalla data della commissione.

I reclami non sono ammessi dopo una, anche parziale, smacchiatura.

Al termine di giorni novanta di cui all'art. 5 è sostituito il termine di giorni trenta.

L'art. 6 si applica integrato dal seguente comma:

L'industriale ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di persona di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra l'esercente e il privato proprietario dell'indumento perduto o deteriorato.

C) LAVATURA DI BIANCHERIA: RAPPORTI TRA LAVANDERIE E ALBERGHI, COMUNITA' E SIMILI

1. Ritiro della biancheria

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente, da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale lascia una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

2. Biancheria e indumenti di particolare valore

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia la biancheria e gli indumenti di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi responsabilità.

3. Responsabilità della lavanderia

La lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte.

La lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione di biancheria di tessuti misti raion e sintetici, nonché degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da eccessivo uso, da sudore o altro agente.

La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide.

La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 1, salvo che il committente non abbia comunicato tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

4. Riconsegna

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza la restituzione della distinta ricevuta di cui all'art. 1, salvo il caso di smarrimento o furto .

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengono eseguite dalla lavanderia, gli oggetti devono essere ritirati entro due mesi dalla loro consegna. Trascorso detto termine, la lavanderia non è responsabile di eventuali deterioramenti della biancheria in giacenza.

5. Termini della riconsegna

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente. Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

6. Verifica

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione quando sia trascorso un turno di presa e riconsegna.

7. Smarrimento degli oggetti

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna, non si considera smarrito prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta fatta dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

8. Risarcimento dei danni

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del capo A.

D) TINTORIA PER CONTO DI IMPRESE

1. Forma e contenuto del contratto

Il contratto è stipulato di norma verbalmente.

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa, mercerizzazione e finissaggio, si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, finitore ecc....

Il cliente deve precisare la composizione merceologica della merce.

Il tintore, finitore, ecc....precisa il prezzo riferito alla quantità unitaria di riferimento della merce.

2. Disposizioni per la lavorazione della merce

Il cliente deve dare con la massima esattezza le disposizioni relative al colore. L'inesatta e/o incompleta indicazione solleva il tintore, finitore, ecc.... da ogni responsabilità al riguardo.

3. Precedenti manipolazioni della merce

Il tintore, finitore, ecc.... non si assume la responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedentemente manipolazioni (purga, candeggio, mercerizzazione, tintura, stampa e finissaggio) non dichiarate dal cliente.

4. Qualità, quantità del greggio e calo dei filati

Il tintore, finitore, ecc.... accetta la merce in lavorazione verificando il peso lordo ed il numero dei colli, ma non è tenuto al controllo della qualità della merce stessa e del metraggio dei tessuti, nè del peso netto dei filati, salvo verifica espressa, richiesta dal committente a proprie spese.

Il tintore, finitore, ecc. non è responsabile del calo normale dei filati conseguente alla qualità degli stessi e al tipo di lavorazione eseguita.

Il prezzo è determinato in base al peso del filato greggio.

5. Accorciamento, allungamento, e calo dei tessuti

Il tintore, finitore, ecc.... non assume responsabilità per allungamento, accorciamento o cali verificatesi per effetto della lavorazione. Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, ecc.... riscontra accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne da avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

E) TAPPEZZERIA IN STOFFA E IN PELLE

1. Preventivi

Il tappezziere, prima di eseguire i lavori di ripristino o di rifacimento, se richiesto, presenta il preventivo al committente. Tale preventivo è comprensivo della mano d'opera, della fornitura della stoffa, delle guarnizioni eventuali e del trasporto dell'oggetto da tappezzare.

2. Modalità di misurazione

La misura della stoffa per tappezzeria a muro va calcolata in metri lineari in ragione dei teli da impiegare in base al perimetro del locale.

Se la stoffa è in tinta unita, l'altezza della parete viene calcolata dalla imposta stucco fino a terra, con una maggiorazione di 10 cm., per la quadratura e l'inchiodatura sotto lo zoccolino.

Lo scarto di rapporto tra disegno e disegno, in relazione all'altezza della parete, viene addebitato al committente.

Se la tappezzeria va applicata arricciata, il maggior impiego della stoffa rispetto al perimetro totale, tenuto conto della densità e pesantezza del tessuto, varia dal 15 al 30% o più.

Nell'applicazione delle guarnizioni va tenuto conto di un 10% in più rispetto alla misura del perimetro.

3. Imballaggio

L'imballaggio per il trasporto fuori piazza dei mobili e di quanto è necessario per tappezzare è a carico del committente.

4. Prezzo

Il prezzo riguardante l'applicazione della tappezzeria viene calcolato a corpo.

Se il locale presenta dei vuoti in più della metà dei metri quadrati della superficie perimetrale, il prezzo viene calcolato col sistema del lavoro in economia.

Ove siano applicate mantovane perimetrali, il maggior lavoro, rispetto a quelli dell'applicazione della tappezzeria, va calcolato a parte.

5. Pagamento

A lavoro eseguito.

F) TAPPEZZERIA IN CARTA DA PARATI

1. Preventivo e conclusione del contratto.

Colui che applica la carta da parati, procede alla formulazione del preventivo, tenuto conto dei costi e della qualità della carta scelta dal committente.

Nel preventivo è prevista la maggiorazione del 30% sui prezzi correnti per le lavorazioni di preparazione dei supporti e per l'applicazione di tappezzeria in ambienti aventi superficie trattata inferiore a mq. 30, nonché per i lavori eseguiti in vani scala, corridoi, soffitti, bagni e cucine, qualunque sia la superficie.

Il preventivo, per lavori da effettuare al di fuori del comune sede dell'impresa, deve indicare anche le spese, a carico del committente, relative al viaggio, vitto e alloggio e trasporto del materiale.

Il contratto si conclude con l'approvazione, di solito verbale, da parte del committente.

2. Modalità di misurazione

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori a 1 mq. sono considerate "vuote per pieno".

Gli "squarci" (o squinci)¹, i rientri e i "celini" sono considerati nella loro superficie effettiva.

Sono qualificate carte "superfini" quelle stampate a mano, quelle speciali giapponesi, quelle fabbricate solo su commissione e quelle similari.

¹ I tratti di parete, spesso inclinata, ricavati nello spessore della muratura, che raccordano il piano dei serramenti alla superficie delle pareti interne, sono chiamati "squarci" o "squinci", se verticali, e "celini", se orizzontali.

Nei disegni che si ripetono, s'intende per "rapporto del disegno" la distanza, nel senso del rotondo o della bobina, che intercorre tra l'inizio di un motivo e l'inizio del motivo susseguente.

Per le carte "superfini" (stampate a mano, fabbricate solo su commissione) per le quali il rapporto del disegno è l'elemento determinante, la misurazione è comprensiva anche dei ritagli inutilizzati per rispettare detto rapporto.

I ritagli e le parti di rotolo non utilizzati delle carte "superfini" sono a carico del committente e gli sono addebitate al prezzo della carta.

3. Requisiti

L'applicazione della carta deve essere eseguita con la messa a piombo. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta, ecc.) è eseguita dall'applicatore il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare.

4. Termini di consegna

Il termine di consegna esposto in preventivo, s'intende indicativo.

5. Pagamento

Il pagamento è effettuato, normalmente, mediante versamento di un acconto all'atto della conclusione del contratto e del saldo al termine dei lavori.

6. Obblighi del committente.

Il committente è tenuto a ricevere in deposito, in locali di sua scelta, gli attrezzi e i materiali necessari ai lavori di posa in opera e a spostare i mobili in modo che il tappeziere possa eseguire il lavoro.

7. Reclami

Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente, purchè omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

8. Modifiche del committente (dopo la conclusione del contratto)

Qualora, dopo la conclusione del contratto, il committente intenda sostituire carte “superfini” da lui ordinate e già acquistate dall’applicatore, queste ultime rimangono a carico del committente stesso al prezzo al netto del costo della posa in opera.

G) CONFEZIONE E APPLICAZIONE DI TENDAGGI

1. Preventivi

Il tappeziere all’atto della richiesta della confezione e della posa in opera di tendaggi, con o senza fornitura della stoffa, rileva tutti gli elementi necessari (misure, locale da arredare, accessori da installare, ecc.) richiesti dal committente.

Il tappeziere che esegue il tendaggio, prima di iniziare i lavori, se richiesto, presenta un preventivo di massima che comprende l’importo della mano d’opera, degli accessori, del trasporto e, se viene fornito, anche il prezzo del tessuto.

2. Forma del contratto

Il contratto, normalmente, è verbale; se viene redatta una commissione, la stessa può non essere sottoscritta dal committente.

3. Modalità di misurazione

Quando l’opera è prestata con fornitura della stoffa, questa è misurata a metro lineare.

Lo scarto tra disegno e disegno, in relazione all’altezza della finestra, viene addebitato al committente.

4. Prezzo

Il prezzo è comprensivo del costo del trasporto del materiale e del personale, computando il tempo impiegato dalla partenza dal laboratorio al recapito di lavoro e viceversa (a prestazione finita).

H) ADDOBBO

1. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto di addobbo è l'allestimento o anche la sola locazione del materiale occorrente per ottenere il risultato proposto dall'esperto (vetrinista, pubblicitario, designer, ecc.) o dal cliente.

2. Conclusione del contratto

Normalmente la trattativa si perfeziona con l'accettazione del preventivo scritto in relazione ad un bozzetto presentato dal cliente o redatto dall'addobbatore e nel quale è precisata anche la durata della prestazione.

Il contratto è concluso nel momento in cui perviene all'addobbatore la notizia dell'accettazione del preventivo da parte del committente. Nell'addobbo per pompe funebri la trattativa e la conclusione del contratto sogliono aver luogo verbalmente.

3. Elementi per la determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo è di solito determinato a corpo tenendo conto, oltre che dalla durata dell'addobbo:

- a) del valore e dalla dimensione per stoffe, tendaggi, tappeti;
- b) del numero degli oggetti e dei mobili;
- c) del grado di difficoltà per il raggiungimento del risultato e dell'effetto richiesti dal cliente.

4. Consegna del materiale (responsabilità)

Il mobilio e il materiale vario destinati all'addobbo vengono consegnati al committente nel luogo da lui designato; il committente li prende in consegna previo controllo dello stato di conservazione.

L'addobbatore risponde dei danni arrecati al committente o ai terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e ciò anche in via di malleva.

5. Imballaggi

Se il materiale oggetto del contratto viene fornito imballato, l'imballaggio deve essere restituito all'addobbatore.

Il costo dell'imballaggio è a carico del committente, quando non sia recuperabile.

6. Pagamento del corrispettivo

Il committente è tenuto al pagamento dell'intero importo anche se il periodo della prestazione viene ridotto o interrotto per fatto estraneo alla volontà dell'addobbatore.

7. Mediazione

Quando il contratto sia concluso tramite intermediario, la provvigione per mediazione, di solito al 5%, è a carico dell'addobbatore.

I) LAVORI DI IMBIANCATURA, VERNICIATURA STUCCATURA NELL'EDILIZIA

1. Oggetto del contratto

Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce e a tempera, in affresco con idropitture od altro, nonché le verniciature con qualunque materiale e le stuccature.

2. Preventivi

L'assunzione dei lavori è preceduta di norma dalla redazione di un preventivo:

- a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità ed omogeneità;
- forfettario o a corpo, con esclusione di misurazioni, con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi.

3. Misurazione dei lavori di tinteggiatura, pitturazione e rivestimento plastico ad applicazione continua su superfici murarie interne

3.1 Le preparazioni, le tinteggiature e le pitturazioni di pareti e soffitti piani eseguite con ogni tipo di prodotto e con ogni sistema di applicazione si misurano sviluppando la loro superficie massima di proiezione deducendo solo i vuoti non tinteggiabili aventi superfici superiori ai mq 4 (quattro), di questi vani si computano gli eventuali squarci o cielini.

I soffitti a volta o da travatura, sottorampe, sottoripiani e pareti di scale si misurano calcolando le superfici sviluppate con criteri geometrici applicando un coefficiente di 1,25; di norma nelle zone

scomode, tale maggiorazione non si applica se tali zone scomode hanno una incidenza modesta sul totale dei lavori.

- 3.2 Gli zoccolini, le sagome, le filettature, le profilature, gli scuretti e le cordonature saranno compensati a parte misurandoli a metro lineare secondo lo sviluppo della loro linea più lunga, se di differente tinta o materiale rispetto al fondo;
- 3.3 Per la superficie in agglomerati edili il prezzo di un locale pitturato con materiali di tinture di caratteristiche diverse sarà calcolato a parte.
- 3.4 I rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici interne si calcolano conteggiando le superfici completamente sviluppate, con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani).

4. Misurazione dei lavori di tinteggiatura, pitturazione, rivestimento plastico ad applicazione continua, sabbatura e lavaggi su facciate e superfici murarie esterne

- 4.1 I lavori riguardanti superfici murarie delle facciate o di superfici esterne eseguiti con qualsiasi materiale e le relative preparazioni si calcolano sulla massima larghezza senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.
- 4.2 Gli zoccolini, le sagome, le filettature, gli scuretti e le cordonature, se eseguiti in colore e/o materiale diverso, si compensano a parte a metro lineare. Per le parti ornate, formate o scolpite viene calcolato il maggior magistero.
- 4.3 Le sabbature ed i lavaggi su facciate si compensano computando le superfici in proiezione con l'aggiunta di ogni notevole oggetto o rientranza (balconi, gronde e similari) e senza alcuna deduzione di vuoti.
- 4.4 Le applicazioni di rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici esterne si calcolano conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a mq. 4 (quattro): non deducendo tali vuoti si intendono compensati gli eventuali maggiori oneri relativi ai vuoti stessi quali angoli e spigoli.

5. Misurazione dei lavori di pittura e verniciatura su superfici non murarie.

I lavori di pittura e di verniciatura di superfici interne ed esterne non murarie eseguiti con pitture o vernici opache o lucide, smalti ed altri prodotti, comprese le relative preparazioni, sono misurati calcolando la loro massima superficie, la quale, avuto riguardo alla complessità della esecuzione dei lavori medesimi, viene moltiplicata per un determinato coefficiente come appresso indicato:

- 5.1 per le griglie, per le tapparelle, per gli avvolgibili, per le antine a ghigliottina, a ribalta o con vasistas la loro area di massima proiezione si moltiplica per 2;
- 5.2 per le antine di finestra o porte balcone a più di un battente o scomparto a vetro, per le porte, antiporte, impennate con due scomparti a vetro od a due riquadri pieni la loro area di massima proiezione si moltiplica per 2;
- 5.3 per le antine di finestra comuni ad un battente o con unico scomparto a vetro, per le porte, antiporte, impennate e per i serramenti con uno scomparto a vetro la loro area di massima proiezione si moltiplica per 2;
- 5.4 nel caso di doppio serramento ad ogni serramento verrà applicato il coefficiente sopra indicato;
- 5.5 per le porte piene, piane e lisce, verrà sviluppata la superficie effettivamente verniciata;
- 5.6 per le porte a riquadri fino a dmq 15 o con oltre due scomparti a vetro la loro area di massima proiezione si moltiplica per 3;
- 5.7 per le perlinature o simili l'area della proiezione retta si moltiplica per 1,50; eventuali mensole, merli od altri profili o strutture saranno computati a parte;
- 5.8 le guide ferri U, gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni si computano a metro lineare;
- 5.9 le cordonature, le profilature, le campiture, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce si computano a metro lineare;
- 5.10 per i cancelli, i parapetti di ferro, le inferriate e simili si moltiplica:
 - per 1,5 la maggior altezza per la maggior lunghezza se lo sviluppo dei ferri è inferiore o pari 25% dell'area della massima proiezione;
 - per 2,5 se lo sviluppo è dal 26% al 50%;
 - per 3 se lo sviluppo è dal 51% al 75%;
 - per lo sviluppo superiore al 75% per opere in ferro a disegno o formazione irregolare o di difficile esecuzione si stabilirà un coefficiente volta per volta;
 - per i parapetti di tipo unificato in ferro a L o tubolare, composti da due correnti ed un montante ogni m 2 (due) circa, si computa la sola area di massima proiezione;

- per i parapetti come sopra ma con fermapiedi si computa l'area di massima proiezione per 1,50;
- 5.11 per le reti metalliche si considera la massima altezza per la massima larghezza, applicando il coefficiente 3; in caso di particolari difficoltà esecutive e/o di forma si concorderà un coefficiente volta per volta;
- 5.12 per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata si calcola l'area della massima proiezione del manufatto verniciato moltiplicata per 3;
- 5.13 per i manufatti articolati, serranda a maglia e simili, verniciati fuori opera, si calcola l'area della massima proiezione moltiplicata per 4;
- 5.14 per i lucernari e velari si considera l'area della massima proiezione del manufatto moltiplicata per il coefficiente 2;
- 5.15 per la verniciatura dei grigliati pedonabili, fuori opera, si calcola l'area della massima per il coefficiente 2;
- 5.16 per i grigliati carrabili, fuori opera si calcola l'area della superficie effettivamente verniciata per il coefficiente 2;
- 5.17 per le lamiere striate si considera la superficie effettivamente verniciata maggiorata del coefficiente 1,50;
- 5.18 per i radiatori ad elementi radianti comuni si calcola la superficie della maggior proiezione di ciascun elemento per il coefficiente 3 se hanno 3 elementi, oppure per il numero degli elementi solo per spessore e non per lunghezza;
- 5.19 per i radiatori tubolari ad alette la superficie effettiva si moltiplica per 2;
- 5.20 le tubazioni in genere ed oggetti simili fino a cm 50 di sviluppo si calcolano a metro lineare. Le scossaline, le converse, le copertine, i canali di gronda, ecc. pitturati da una sola parte, se di sviluppo fino a cm 50, si calcolano a metro lineare con coefficiente 1,50. Se lo sviluppo ha la lunghezza superiore, si calcolano nella loro superficie effettiva con i coefficienti degli articoli precedenti;
- 5.21 le lamiere ondulate e grecate si calcolano nella loro superficie effettiva verniciata moltiplicata per il coefficiente di 1,25;
- 5.22 le cassette di scarico, le mensole, i raccordi e qualsiasi altro piccolo oggetto si contabilizzano a numero;
- 5.23 per le carpenterie di strutture complesse in genere di legno o di ferro nel campo dell'edilizia civile si considera lo sviluppo effettivo delle parti verniciate senza deduzione delle parti combacianti;
- 5.24 per la carpenteria minuta o complicata, lo sviluppo effettivo verrà moltiplicato per il coefficiente 2.

6. Misurazione dei lavori di pitturazione di opere metalliche per impianti industriali.

A- Parte prima – Lavori da eseguire a terra (in cantiere o in stabilimento)

1. Serbatoi e recipienti in genere
Viene considerata la superficie del minimo cilindro circoscritto con esclusione dei bocchelli.
I bocchelli verranno misurati calcolando il minimo parallelepipedo circoscritto.
 - 1.1 per i serbatoi con superficie complessiva inferiore o uguale a mq. 8 (otto), calcolata secondo il sistema di cui sopra, verrà applicato il coefficiente di 1,25.
 - 1.2 per i serbatoi con superficie inferiore a mq. 2 (due), calcolata secondo il sistema di cui sopra, verrà applicato il coefficiente 1,50.
 - 1.3 Gonne, supporti, frangiflutti, griglie, serpentine, ecc, verranno misurati separatamente.
2. Tubazioni
Solo misurazione a metro lineare per lunghezza
Valvole, staffe, flange, ecc., verranno calcolate a parte a numero di pezzi.
3. Valvole e pezzi speciali
Si paga tutto a pezzo.
4. Lamiere striate
Sarà calcolato lo sviluppo della superficie come segue:
 - 4.1 per la parte piana superficie effettiva
 - 4.2 per la parte striata la superficie verrà moltiplicata per il coefficiente 2.
5. Lamiere striate e reti
 - 5.1 Per le lamiere striate verrà calcolata la superficie vuoto per pieno moltiplicata per il coefficiente 3.
 - 5.2 Per le reti verrà considerata la superficie vuoto per pieno moltiplicata per il coefficiente 2.
6. Grigliati
Il prezzo va a metro quadrato con prezzi diversi a seconda dello spessore.
7. Parapetti, inferriate, serramenti e infissi a vetri
 - 7.1 per i parapetti la superficie verrà calcolata a sviluppo geometrico per il coefficiente 1,50 e più precisamente: base x altezza x 1,50.
 - 7.2 Per le inferriate, le recinzioni, i cancelli ed i serramenti con sviluppo della superficie dei pezzi rispetto alla superficie in proiezione (vuoto per pieno) con le percentuali sotto indicate, si useranno le seguenti modalità:
con la superficie dei pezzi inferiore al 25%, la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente 1,50.
Con superficie dei pezzi compresa fra il 26% ed il 50% la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente 2.

Con superficie dei pezzi compresa fra il 51% ed il 75% la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente 3
Con superficie dei pezzi superiore al 75% si stabiliranno criteri di misurazione di volta in volta.

- 8 Scale alla marinara:
sia per quanto concerne la scala vera e propria che per il guardacorpo, la superficie in proiezione (vuoto per pieno), andrà moltiplicata per il coefficiente 1,50.
- 9 Lamiere grecate e ondulate:
verrà calcolata la superficie reale.
- 10 Piastrame sciolto, frange o assimilati; curve sciolte; flange saldate su tubazioni:
il prezzo va calcolato a pezzo.
- 11 Carpenterie assemblate:
si conteggerà lo sviluppo dei profilati che lo costituiscono senza deduzione delle sovrapposizioni.
- 12 Lamiere con saldati profilati di rinforzo:
se debbono essere trattate integralmente con lo stesso ciclo si conteggeranno le superfici effettive;
se debbono essere trattati solo i profilati si moltiplicherà la superficie effettiva per il coefficiente 2;
se debbono essere trattate solo le lamiere non si dedurranno le parti nascoste dal profilato;
se debbono essere trattate lamiere e profilati con ciclo diverso si conteggeranno le lamiere senza deduzioni per i profilati con il coefficiente 2.

B) Parte seconda – Lavori da eseguire in opera

1. Sabbature a getto libero e pitturazioni a spruzzo AIRLESS o convenzionale.
 - 1.1 Carpenterie
Si conteggia lo sviluppo ottenuto sommando le facce del profilato assumendo come valore quello esterno (senza dedurre gli spessori del profilato stesso) senza dedurre le sovrapposizioni.
Qualora le carpenterie fossero ordinate di sostegno di tetti o pareti, travi di sostegno, ecc., non si dedurranno le parti combacianti con strutture di altri materiali.
Qualora i profilati fossero ricoperti da altro materiale e fosse in vista solo una facciata piana, la stessa verrà moltiplicata per il coefficiente 2 se non si debbono verniciare o se si debbono verniciare con altri materiali e/o colori le parti adiacenti
 - 1.2 Per i serbatoi, i recipienti, gli scambiatori, gli autoclavi, ecc, ed in genere per gli apparecchi aventi superfici piane e di sviluppo normale, si conteggerà la superficie totale, effettivamente

verniciata, in base allo sviluppo geometrico della stessa. I tronchetti, le chiodature, le flange e gli accessori presenti saranno conteggiati a parte.

- 1.3 Per le tubazioni e i profilati di piccola dimensione i criteri sono quelli indicati ai punti 2 e 3 dell'art. 6a.
 - 1.4 Per le valvole, gli organi di intercettazione e di controllo, le saracinesche, i rubinetti e i filtri la superficie sarà contabilizzata calcolando ogni organo equivalente a n. 2 delle tubazioni di maggior diametro della stessa intercettati intendendosi con ciò compensanti tutti gli oneri per il maggior magistrero e per eventuali cambi di colore.
Sono escluse valvole con il diametro minore o uguale a 3", considerate coprensive delle superfici delle tubazioni.
 - 1.5 Per le lamiere striate i criteri sono quelli indicati al punto 5 dell'art. 6a.
 - 1.6 Per le tabulazioni coibentate la verniciatura dei tratti scoperti in corrispondenza delle flange, verrà liquidata sulla base della superficie laterale del cilindro circoscritto alla flangia di lunghezza pari al vuoto della coibentazione: con ciò si intende compensata la verniciatura delle flange, dei bulloni e dei tronchetti scoperti.
 - 1.7 Per le cancellate, le inferriate e simili i criteri sono quelli indicati al punto 7 dell'art. 6a.
 - 1.8 Per le scale alla marinara con relative gabbie di guardia i criteri sono quelli indicati al punto 8 dell'art. 6a.
 - 1.9 Per i macchinari ed i motori in genere i coefficienti sono raddoppiati.
 - 1.10 Per le lamiere con saldati profilati di rinforzo i criteri sono quelli indicati al punto 12 dell'art. 6a.
 - 1.11 Per le staffe, i distanziatori e simili si misurerà lo sviluppo effettivo maggiorato del coefficiente 2.
 - 1.12 Per le lamiere grecate ed ondulate si misurerà lo sviluppo effettivo delle superfici.
2. Pitturazioni a pennello
Valgono i criteri di misurazione di cui al punto 1/B con le seguenti eccezioni:
- punto 1.1 vale solo il primo capoverso.
 - pali conici e rastremati: sviluppo effettivo
 - per bullonature maggiorazione del 5% del totale delle superfici.

7. Opere di tappezzeria a incollaggio, pavimentazione tessile e moquettes.

7.1 Sono opere di preparazione:

- le rimozioni di pitture rimovibili quali tempere, pitture a colla, pitturazione di ogni genere;
- le stuccature parziali o totali;
- la rasatura totale di superfici intonacate a civile o di pitturazioni a rilievo;
- interventi di fissativo per consolidare residui di polvere non asportata, per fissare pitturazioni non lavabili alle superfici di gesso nuove o rasate a stucco, ecc.,
- lavabili alle superfici di gesso nuove o rasate a stucco ecc.;
- la stesura di carta fodera è un complemento alla tappezzeria, pertanto è da classificare nelle preparazioni.

7.2 Tappezzerie e rivestimenti murali in carta, tessili o sintetici o similari.

- Verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici. Si deducono i vuoti di porte, finestre, nicchie, vani di rientro o vuoti superiori a mq. 4.
- Rivestimenti di ante, di mobili di vani a giorno, ecc. in economia.

7.3 Pavimentazione tessile e moquettes

- Verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici.
- I prezzi unitari o globali si considerano comprensivi di scarti o sfridi;
- le preparazioni di sottofondi con rasanti o livellanti nel computo a misura rispecchiano sempre le reali superfici;
- la posa con sistema tesato, il feltro e i tessili nelle misure rispecchiano anch'essi la realtà geometrica;
- per i rivestimenti di pedane, gradini ecc., verrà applicato un prezzo diverso.
- Per i rivestimenti di gradini di una rampa di scale l'applicazione verrà fatta in economia.

7.4 La posa di tappezzerie e rivestimenti murali deve essere eseguita seguendo le indicazioni delle schede tecniche, oppure usando collanti similari. La tappezzeria in tinta unita richiede un sistema di applicazione a teli alternati (testacoda); le tappezzerie o tessuti con trama orizzontale (paglia, shantung o similari) devono rispettare la posizione dei teli singoli: la mancata uniformità dei tesi non è da considerare un difetto di applicazione o di produzione, ma una caratteristica del materiale.

8. Misurazione dei lavori di stuccatura superfici piane in locali normali interni per lavori in serie ad andamento continuativo e controsoffittature.

- 8.1 Le stuccature, le lisciature, le rasature, in gesso o altro, su superfici piane di locali normali interni, vengono misurate nella superficie effettiva senza deduzioni per vani o vuoti inferiori a mq. 2 (due) e per fasce di larghezza inferiore a cm. 30. Non si dà luogo inoltre a deduzioni per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccolini, decorazioni di qualunque dimensione, così come non si deducono le superfici corrispondenti a lavori di rappezzi eseguiti in economia o altro.
- 8.2 Le cornici di qualunque genere, gusce, gole, sagome, scuretti, fasce, spigoli, angoli sia rientranti che sporgenti, sia verticali che orizzontali, anche con un solo lato, vengono misurati a metro lineare, secondo la linea più lunga e seguendo i risalti;
- 8.3 I raccordi di partenza, d'arrivo o di incontro delle opere descritte al punto 8.2 ed eccedenti i 4 angoli per locale, vengono computati a parte, a numero;
- 8.4 Le decorazioni in stucco si computano a parte, a seconda del loro disegno e della loro complessità;
- 8.5 I paraspigoli in lamiera zincata o in lega leggera, normali a metro lineare, se posati contemporaneamente alla rasatura, vengono computati a numero.
- 8.6 Le controsoffittature in lastre lisce o decorate poste in opera su piano orizzontale vengono misurate nella massima superficie sviluppata senza deduzioni per vuoti, aperture, intralci ed oggetti che interrompano la continuità della superficie, che siano inferiori o uguali a mq. 2.
- 8.7 Le controsoffittature con pannelli in gesso o similari, di dimensioni comuni, fissi o smontabili, sia con superficie liscia, decorata o forata per tonoassorbenza, vengono misurate nella massima superficie sviluppata senza deduzioni per vuoti, aperture od intralci od oggetti che interrompano la continuità della superficie inferiore o uguali a mq. 2 ed inoltre vengono conteggiati per interi pannelli tagliati per necessità di scomparto;
- 8.8 Le controsoffittature e rivestimenti in lastre o pannelli eseguiti a distanza inferiore a cm 20 o superiore a cm. 80 dal supporto portante vengono misurate con un coefficiente di maggiorazione di 1,30;
- 8.9 Gli angolari perimetrali e in corrispondenza dei pilastri, con i controsoffitti in fibra o metallici saranno computati a metro lineare;
- 8.10 Gli angoli perimetrali in corrispondenza di pilastri e controsoffitti eseguiti con l'impiego di pannelli in carton-gesso o pannelli con struttura alveolare saranno computati a metro lineare;

8.11 Per la formazione di tramezze o pareri divisorie in blocchi di gesso pieno forati con spessore da cm. 6 a cm. 11, ultimati con superfici lisce e giunti sigillati, si misura la superficie da una sola facciata nella massima dimensione sviluppata, senza alcuna deduzione per vuoti, perture o intralci.

9. Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari o eseguiti in condizione disagiata.

Per i lavori scomodi si propone un prezzo diverso.

10. Oneri a carico del committente.

E' uso che siano a carico del committente:

- l'imposta sul valore aggiunto nonché ogni imposizione richiesta per l'impianto dei ponteggi e per gli allacciamenti;
- la fornitura di acqua potabile, l'energia elettrica per l'illuminazione;
- la messa a disposizione di idonei locali chiusi per la custodia e il magazzinaggio dei materiali ed attrezzature (vale solo nel caso di uno stabilimento).

11. Pagamento

Il pagamento è eseguito in base ad accordi comunque a fine opera con una trattenuta del 10% da 90 gg. a un anno, per cauzione.

12. Garanzia

Tutti i lavori sono garantiti 5 anni per i lavori di idropittura e rivestimenti in plastica e 3 anni per le verniciature in legno e ferro.

J) LATTONERIA

1. Ordinazione

L'ordinazione è di norma scritta

2. Preventivo

Il preventivo del lattoniere, di norma redatto per iscritto, comprende la descrizione dei lavori, l'indicazione dei materiali da impiegare, della

specifica unità di misura utilizzata, che dipende dal tipo di prodotto, e il prezzo per unità di misura.

3. Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui, da parte del committente, perviene al lattoniere la conferma d'ordine, di norma scritta, del preventivo definito e concordato dalle parti.

4. Metodo di misurazione

Per i materiali lavorati forniti a piè d'opera, il computo delle opere viene effettuato a peso, a metro lineare o a metro quadrato oppure a numero senza gli sfridi o sovrapposizioni.

La misurazione per il computo delle opere comprensive di posa viene effettuata a metro lineare o quadrato, rispettivamente sulla lunghezza o superficie risultante dopo l'avvenuta posa ossia a fine lavori, senza tenere conto di sovrapposizioni e sfridi, che si intendono compensati nei relativi prezzi.

5. Prezzi

I prezzi comprensivi di posa in opera non includono le opere murarie, il sollevamento dei materiali, il noleggio, l'impianto di ponteggi e di scale aeree.

6. Acconti

Normalmente non si chiedono acconti sul preventivo.

Il pagamento si esegue a 60 o 90 giorni dalla presentazione della fattura.

K) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

1. Preventivi e progetti

Le installazioni di impianti elettrici avvengono in base a progetti e preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi complessivi dei materiali e della posa in opera. Tali progetti e preventivi sono predisposti da tecnici iscritti negli Albi e Ruoli professionali e da aziende installatrici iscritte negli Albi di qualificazione, secondo le norme C.E.I. e di prevenzione infortuni.

Dai predetti preventivi o progetti sono esclusi:

- Tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, ecc. e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all'ambito;
- Le prestazioni della manovalanza in aiuto ai muratori;
- Le spese per l'eventuale registrazione del contratto.

2. Prezzi

Nei lavori di impianti anche se il prezzo sia pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle opere di allacciamento all'ente elettrico erogatore e relativi oneri dei singoli impianti, queste sono a carico del committente.

Dal prezzo preventivato a forfait sono esclusi:

- Fornitura, posa in opera, collegamenti di tutti gli apparecchi utilizzatori (apparecchi illuminanti, motori, elettrodomestici. ecc.)
- Collegamenti equipotenziali e di messa a terra di tutte le masse metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico.

3. Obblighi del committente

Il committente fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per eventuale uso laboratorio, deposito attrezzi e materiale, scale e ponteggi e trasporti pesanti.

4. Collaudi

Il collaudo può essere richiesto dal committente, dando preavviso in tempo utile all'installatore.

Il collaudo può essere eseguito da un tecnico iscritto negli albi professionali, e secondo le prescrizioni delle norme C.E.I.

5. Acconto

All'atto dell'ordinazione il committente, versa, quale acconto, il 20% (venti) del prezzo pattuito.

6. Revisione prezzi

Secondo l'avanzamento dei lavori viene applicata la revisione dei prezzi preventivati con riferimento ai "Prezzi informativi delle opere edili di Ancona" edito dalla Camera di Commercio.

L) RIPARAZIONE DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, REGISTRATORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

1. Preventivi e progetti.

La riparazione di apparecchi radio-elettrici e di impianti relativi avviene dietro chiamata o prenotazione da parte del committente al radioriparatore, il quale procede personalmente o con tecnici incaricati ad un sopralluogo.

2. Preventivi

Il radioriparatore è tenuto a comunicare al committente, dopo l'accertamento dell'entità del guasto, un preventivo dei pezzi di ricambio e del costo complessivo della riparazione.

Il preventivo, sia verbale che scritto (in caso di condomini o imprese), è fatto con la riserva di eventuali guasti o difetti riscontrabili nel corso della riparazione.

3. Forma e conclusione del contratto

Si procede alla riparazione dopo l'accettazione verbale o scritta del preventivo.

Le spese dell'accesso tecnico sono a carico del committente.

La forma del contratto è, di regola, verbale.

Quando l'apparecchio viene asportato dal domicilio del committente per la riparazione nel laboratorio artigianale, normalmente non viene rilasciata una ricevuta indicante gli estremi dell'apparecchio, ma soltanto la bolla di accompagnamento.

4. Requisiti

La riparazione si intende eseguita a regola d'arte se l'apparecchio, allacciato all'impianto del committente, presunto efficiente, sia funzionante, tenuto conto dell'eventuale stato di usura.

Il riparatore, qualora non possa reperire sul mercato i pezzi di ricambio della stessa produzione originale, apporta, previo accordo con il committente, purché non sia compromessa la funzionalità dell'apparecchio, le modifiche tecniche per l'adattamento dei pezzi reperibili sul mercato e si riserva eventualmente di ritardare la consegna.

5. Deposito

Il deposito degli apparecchi presso il laboratorio di radioriparazione è garantito da eventuali furti, danni, incendio, limitatamente al valore venale del tipo di apparecchio, dedotta la percentuale di vetustà ricavabile dal tipo e modello dell'apparecchio stesso.

6. Consegna

La consegna dell'apparecchio riparato avviene a domicilio del committente.

7. Trasporto

Le spese di trasporto, il facchinaggio per il ritiro e per la consegna sono a carico del committente.

8. Pagamento

Il corrispettivo dovuto viene pagato dal committente all'atto della consegna dell'apparecchio riparato.

9. Garanzia

La garanzia della riparazione è estesa a quelle parti sostituite in laboratorio e/o costruite dal riparatore stesso.

M) POSTEGGIO IN AUTORIMESSA DI AUTOVEICOLI E DI MOTOVEICOLI

1. Oggetto del contratto

Sono oggetto del contratto di posteggio in autorimessa il deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli.

2. Forma del contratto

La forma del contratto di posteggio in autorimessa è verbale.

3. Decorrenza del contratto. Disdetta.

Il contratto di posteggio giornaliero s'intende rinnovato per il giorno successivo, se non viene disdetto entro l'ora di scadenza.

Per contratti di posteggio per la durata di un mese o oltre, la disdetta deve essere data con un preavviso di 15 giorni, in caso contrario il contratto si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo inizialmente pattuito.

4. Canone

Il canone per il posteggio giornaliero è pagato in via posticipata al momento della riconsegna del veicolo, mentre per quello mensile o plurimensile è pagato in via anticipata entro l'ottavo giorno di ogni mese.

Il canone è dovuto anche se il depositante, per qualsiasi motivo non imputabile al depositario, non usufruisce del deposito dell'autoveicolo o del motoveicolo.

5. Custodia

Il depositario non risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nella macchina in posteggio, se non ve ne sia stata la consegna all'atto del deposito, a meno che la sottrazione o la perdita siano imputabili a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi dipendenti.

6. Responsabilità del depositario

Il depositario risponde dei danni provocati per colpa all'autoveicolo o al motoveicolo durante il periodo di custodia, purché il depositante provveda a farli rilevare, all'atto del ritiro del veicolo, al personale addetto.

7. Riconsegna del veicolo

Il depositario per la riconsegna del veicolo a persona diversa dal depositante può richiedere l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

8. Riscaldamento

Il riscaldamento dell'autorimessa, il cui prezzo può essere convenuto a parte, deve essere erogato in misura tale da assicurare la buona conservazione del veicolo e la buona funzionalità dell'avviamento.

N) PULIZIE DI LOCALI

1. Forma del contratto

Il contratto è solitamente verbale, anche con accettazione verbale di preventivo.

La forma è scritta quando le parti stabiliscono clausole particolari o c'è un capitolato.

2. Conclusione del contratto

Il contratto si perfeziona, di solito, con la consegna delle chiavi dei locali.

3. Pulizie effettuate con sistematicità e loro modalità di svolgimento

Ogni volta che il personale effettua le pulizie in un locale deve sempre:

- spolverare la scrivania con sollevamento degli oggetti sopra posati,
- spolverare i mobili solo all'esterno se non diversamente concordato,
- svuotare i cestini, i portacenere e in genere i recipienti di cose da gettare,
- pulire i telefoni, i computers, il video con apposito panno, le stampanti, le calcolatrici, ecc....,
- lavare i pavimenti e le scale con prodotti appositi,
- pulire i bagni con utilizzo di detergenti e disinfettante.

4. Pulizie effettuate con periodicità variabile.

Le finestre di solito sono pulite almeno una volta al mese.

Se non concordato diversamente:

- i quadri e/o altri oggetti simili appesi al muro sono puliti almeno una volta ogni due settimane;
- la moquette va lavata una volta all'anno;
- i pavimenti in legno sono puliti sempre con un panno e lavati una volta al mese;
- i lampadari sono puliti almeno una volta al mese (o periodi più lunghi, dipende dal tipo di lampadario).

La pulizia dei tappeti e delle tende va concordata, l'acqua alle piante viene data solo su richiesta specifica, le porte sono pulite a discrezione della ditta di pulizie se non concordato diversamente.

5. Orario di effettuazione delle pulizie

L'orario se non concordato è a discrezione della ditta di pulizie e comunque fuori orario di lavoro del committente.

6. Disdetta del contratto

Non è previsto alcun preavviso se il contratto è verbale mentre il preavviso è di 15 giorni se l'accordo è scritto e non vi è indicato il periodo di preavviso.

7. Pagamento

Il pagamento avviene di solito dopo la presentazione della fattura se non concordato diversamente.

8. Danni

Normalmente le ditte di pulizia sono assicurate contro l'eventualità di provocare un danno, tuttavia nel caso in cui tale assicurazione non esista, l'importo del danno valutato di comune accordo tra il prestatore del servizio e il committente, viene scalato dal costo delle prestazioni di pulizia o pagato integralmente.

O) VENDITA DI CANI E SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

VENDITA DI CANI

1. Oggetto del contratto di vendita.

Sono oggetto del contratto:

- cuccioli;
- cuccioloni (soggetti slattati da 5 a 8 mesi di età);
- soggetti adulti (in età di riproduzione);
- soggetti addestrati nelle diverse specialità.

2. Forma del contratto.

Il contratto è, solitamente, verbale.

La forma può essere scritta quando le parti stabiliscono clausole particolari.

3. Conclusione del contratto.

Il contratto si perfeziona, di solito, con una stretta di mano e la consegna dell'animale presso il venditore.

Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto e, nel caso sia stato versato l'acconto, questo viene restituito oppure il cane viene sostituito con altro simile di gradimento dell'acquirente.

4. Rischio e spese di trasporto.

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e a rischio del compratore.

5. Pagamento e acconto.

Quando viene versato l'acconto, il venditore rilascia ricevuta.

Se il compratore, che ha versato l'acconto, non intende più ritirare il cane contrattato, perde l'acconto.

Se il venditore, che ha ricevuto l'acconto, non è in grado di consegnare il cane contrattato, restituisce l'acconto.

6. Garanzia.

I vizi e i difetti apparenti e le malattie in atto o comunque note al venditore sono comunicate al compratore.

7. Vendita con certificato.

Con la frase "il cane ha il pedigree", il venditore garantisce il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato, non appena pervenuto, del cane venduto.

8. Denuncia dei vizi.

Il compratore denuncia il vizio riscontrato al cane e avverte il venditore.

La denuncia viene accompagnata da certificato veterinario.

9. Verifica dei vizi.

Il venditore, ricevuta la denuncia, procede alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il cane, per tale verifica, viene riportato al venditore.

10. Monta e riproduzione.

Per quanto riguarda l'accordo tra proprietari di cani per ciò che concerne la monta e la riproduzione valgono regole differenti da razza a razza.

SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

1. Contratto di pensione.

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane. Si calcola per giorno, compresi quelli della consegna e della restituzione.

2. Tempo stabilito e cautele.

Il titolare della pensione per cani chiede il "libretto sanitario" e lo conserva fino al termine della pensione.

Il libretto sanitario comprende: il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva, la leptospirosi, la parvovirosi, ed eventualmente il certificato di vaccinazione antirabbica.

3. Malattie del cane a pensione.

Quando il cane a pensione si ammala, il titolare della pensione avvisa il proprietario; nel caso di mancato reperimento dello stesso proprietario, il titolare chiama il proprio veterinario per le cure necessarie.

4. Morte del cane o fuga.

In caso di morte del cane senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il titolare provvede a far constatare la causa di morte da un medico veterinario, mentre in caso di fuga si effettua la denuncia di smarrimento alla Azienda USL.

P) USI IN MATERIA PUBBLICITARIA

PUBBLICITA'

1. Nozione ed ambito di applicazione

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione che sia diffusa allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o allo scopo di fornire notizie e informazioni nell'interesse dei destinatari e/o di chi richiede la pubblicità.

2. Principali forme di pubblicità

- Pubblicità “tabellare” (advertising);
- Promozioni ed incentivazioni;
- Sponsorizzazioni;
- Pubblicità diretta;
- Pubbliche relazioni;
- Fiere e manifestazioni;
- Presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o servizio
- Immagine coordinata (corporate image/brand image)

3. Pubblicità “tabellare” (advertising) Nozione

Per pubblicità “tabellare” si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso in modo specifico occupando uno spazio su mezzi (media)² di comunicazione regolato da tariffe.

4. Soggetti

Sono soggetti della pubblicità “tabellare”:

- i promotori della pubblicità (utenti),
- i gestori dei mezzi pubblicitari e i loro concessionari;
- le agenzie ed i professionisti pubblicitari;
- le case di produzione di pubblicità audiovisiva;
- i fornitori (quali fotografi, stampatori e quanti altri svolgono una attività direttamente complementare alla realizzazione del messaggio)

5. Autodisciplina

Nell’elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole dell’Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi.

6. Nozione di Contratto di Agenzia Pubblicitaria

Con questo contratto l’agenzia pubblicitaria assume l’incarico di progettare, pianificare e realizzare la pubblicità per uno o più prodotti e servizi dell’utente, verso un corrispettivo in denaro.

² Stampa, radio, televisione. Cinema, pubblicità esterna, rete telematica.

7. Prestazioni dell'agenzia.

Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- l'ideazione e la progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- le trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- le trattative con i mezzi (per l'acquisto di "spazi" pubblicitari);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (cd. traffico);
- il controllo dell'esecuzione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori.

8. Preventiva approvazione dell'utente.

Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità devono essere sottoposti alla approvazione dell'utente prima della fase esecutiva.

9. Poteri dell'agenzia

L'agenzia conclude le trattative con i mezzi e fornitori anche quando l'utente non le abbia conferito il poteri di rappresentanza per la stipulazione dei contratti.

10. Compenso all'agenzia.

Il compenso assume di regola una delle forme seguenti:

- "a commissione" percentuale su quanto fatturato all'utente, al netto di IVA, per la realizzazione della campagna pubblicitaria, da mezzi e fornitori. Tale commissione è generalmente del 15%³ allorchè l'agenzia fornisca le prestazioni di cui all'art. 7. La commissione viene abitualmente fatturata dall'agenzia via via che pervengono le relative fatture.
- "a fee", cioè a corrispettivo fisso, generalmente corrisposto a quote mensili.

11. Prestazioni tecniche e specialistiche.

I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (composizioni, riproduzioni, clichés, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato, espressamente concordate

³ Corrispondente agli usi internazionali.

con l'utente, tests sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto di vendita e simili), che l'utente remunera a parte. Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

12. Segreto

L'agenzia ha l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, notizie e dati che abbia acquisito in occasione del rapporto.

13. Durata

La durata del contratto è riferita all'arco di tempo in cui si verifica il progetto, la mostra, la fiera e/o l'iniziativa.

CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI FILMS PUBBLICITARI

1. Nozione.

Con il contratto per la produzione di films pubblicitari la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un film pubblicitario, verso un corrispettivo.

2. Prestazioni della casa di produzione

Sono prestazioni principali della casa di produzione:

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione dei films pubblicitari;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione dei films;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti televisive).

3. Organizzazione della produzione

L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, ecc.) l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti dalla casa di produzione dell'agenzia di pubblicità del committente.

4. Prestazioni del committente

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei films

Generalmente i contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i films vengono prodotti e per il caso di successive o diverse utilizzazioni un compenso ulteriore in favore della casa di produzione.

5. Conservazione del materiale.

La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei films per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI DEI MODELLI O DEGLI INTERPRETI

1. Nozione

Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.

2. Durata e limiti

Generalmente il contratto prevede un termine di durata ed una limitazione di mezzi.

In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni realizzazione pubblicitaria prevedibile.

3. Esclusiva merceologica

Generalmente il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata della realizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti, di servizi per l'azienda in diretta concorrenza.

4. Risoluzione del rapporto

Il committente può risolvere il rapporto ove, per qualsiasi motivo anche non dipendente da fatto o colpa del modello o interprete, l'immagine si deteriorasse.

CONTRATTI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

1. Stampa: nozione

Con il contratto di diffusione pubblicitaria a mezzo stampa (contratto di inserzione), l'editore o il concessionario di un quotidiano, periodico o altra pubblicazione si impegna, verso corrispettivo, a pubblicare (inserire) gli annunci pubblicitari del cliente su uno o più numeri della testata.

2. Radiotelevisione: nozione

Con il contratto di diffusione pubblicitaria radiotelevisiva, il gestore o il concessionario di una emittente radiofonica o televisiva si impegna, verso corrispettivo, a mandare in onda i comunicati pubblicitari del committente.

3. Cinema: nozione

Con il contratto di pubblicità cinematografica, il gestore o il concessionario di un circuito cinematografico, si impegna, verso corrispettivo, a far proiettare materiale pubblicitario del committente nelle sale cinematografiche del circuito.

4. Pubblicità esterna: nozione.

Con il contratto di pubblicità esterna, il gestore o il concessionario di "posizioni" pubblicitarie in luoghi pubblici o aperti al pubblico si impegna, verso corrispettivo, ad installare e a mantenere esposto, sugli appositi impianti, il materiale pubblicitario del committente.

5. Usi comuni.

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- la necessità di espressa pattuizione per "posizioni" particolari.

Q) USI IN MATERIA DI ALBERGHI

1. Ammissione agli alberghi

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

2. Prenotazione di camere

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta. La prenotazione garantita con caparra o con carta di credito o altre modalità richieste dall'albergatore è valida fino alle ore 10 del giorno successivo. La prenotazione non garantita è valida fino ad un'ora dopo di quella indicata dal cliente o, in mancanza, fino alle ore 20 del giorno stabilito.

3. Condizioni e durata del contratto

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità. La camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che recede in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di forza maggiore documentata, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale, nei limiti della prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati) della radio e filodiffusione, della TV e delle attrezzature di pertinenza della camera ai sensi della Legge Regionale vigente. Se apparecchi vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

E' vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo.

Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

6. Parcheggi

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero. E' applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito.

7. Prezzi delle camere

Le tariffe espone sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province.

8. Letto aggiunto e camera a due letti

Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti un secondo letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuto nel limite del 25% del prezzo della camera singola e comunque il totale non supera il prezzo della camera doppia.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti la maggiorazione per il prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 25% del prezzo della camera a due letti.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

Nessun supplemento viene corrisposto per i bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

9. Pagamento dei conti

I conti vengono pagati alla presentazione della fattura. L'albergatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio del cliente.

10. Pensioni

La “pensione” è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo. Quando il cliente gode di “pensione completa” l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, “cestino” contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

Salvo diversa convenzione si intende:

- Pensione completa:
il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo, e della cena;
- Mezza pensione:
il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena;
- Camera con piccola colazione:
il pernottamento con la piccola colazione.
Si intende, inoltre per i pasti:
 - la piccola colazione di tipo continentale;
 - pranzo (menù del giorno);
 - cena (menù del giorno).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali e comunque, in tal caso, può chiedere un supplemento di prezzo.

La convenzione di “pensione” viene solitamente accordata per un soggiorno di almeno tre giorni.

11. Danni arrecati all'albergo dal cliente

I danni provocati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

PRENOTAZIONE TRAMITE AGENZIA DI VIAGGIO

1. Prenotazioni e competenze

All'agenzia di viaggio che effettua la prenotazione, gli alberghi sogliono corrispondere una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati. La commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'albergatore previa presentazione di fattura.

2. Prenotazioni per gruppi di clienti

Ai fini della prenotazione si intende per gruppo di clienti un numero minimo di 20 persone, considerato come unica entità sia dall'agente, sia dall'albergatore.

Al di sotto di questo numero il gruppo è considerato come insieme di clienti singoli. Se il numero si riduce dopo la prenotazione, così che il gruppo risulti composto di meno di 20 persone, l'albergatore e l'agente sogliono chiarire se questo nuovo numero possa considerarsi ancora come gruppo.

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE⁴

1. Ammissione alle residenze turistiche alberghiere R.T.A.

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui il gestore accetta di riservare l'appartamento ordinato dal cliente.

2. Prenotazione di unità abitative

Il cliente che prenota si impegna ad occupare l'unità abitativa alla data convenuta. La prenotazione garantita con caparra (carta di credito, o con le modalità richieste dal gestore) ha validità fino alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 20 del giorno stabilito.

3. Condizioni e durata del contratto

Il rapporto di alloggio si considera cessato concluso alla scadenza fissata. La sua durata nel caso in cui l'appartamento non sia liberato entro le ore 10 del giorno successivo, si proroga per il periodo eguale a quello inizialmente pattuito, con il massimo di sette giorni, compatibilmente con la disponibilità.

⁴ Definizione – vedi Legge Regionale 42/94 – art. 3 – comma 9

L'appartamento è a disposizione del cliente non prima delle ore 16 del giorno dell'arrivo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà, il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita nella struttura ricettiva, escluso il caso di forza maggiore documentata, paga al gestore, la tariffa dell'appartamento per un periodo addizionale massimo di 7 giorni, salvo i casi di colpa attribuibili al gestore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso della cucina, della radio, della filodiffusione, della Tv, nonché delle altre attrezzature facenti parte della dotazione dell'appartamento.

Se apparecchi o servizi vengono messi a disposizione dal gestore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento solo se preventivamente comunicato.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L'ammissione degli animali è consentita previa autorizzazione del gestore. Questi in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento solo se preventivamente comunicato ed accettato dal cliente. Il cliente custodisce l'animale accettato nel proprio appartamento e in condizioni tali da non apportare danni e molestie. E' vietato far sostare gli animali in spazi comuni della struttura, fanno eccezione i cani accompagnatori per i non vedenti.

6. Gestione ospiti del cliente

L'uso dell'appartamento è riservato al cliente e alle persone dallo stesso dichiarate. L'estensione ad altri familiari o conoscenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal gestore, nei limiti della capienza.

7. Prezzi degli appartamenti

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province e/o Comuni.

8. Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento

Il gestore della struttura è in possesso di passe-partout della porta dell'appartamento e procede alla pulizia dei locali negli orari stabiliti nonché alla manutenzione necessaria.

9. Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva

I danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva ed alle sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove possibile, o della sostituzione.

10. Pagamento dei conti

Il prezzo convenuto viene pagato anticipatamente, quando sia richiesta una cauzione, questa viene restituita alla consegna dell'alloggio previa verifica che non siano stati arrecati danni e previa deduzione di quanto dovuti per i servizi e consumi da pagare a consuntivo. Il gestore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio (artt. 2756 - 2760 - 2764 C.C.).

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE⁵

1. Ammissione alle case ed appartamenti per vacanze

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui il gestore accetta di riservare l'appartamento ordinato dal cliente.

2. Prenotazione

Il cliente che prenota appartamenti si impegna ad occuparli alla data convenuta. La prenotazione può essere garantita con caparra ed è valida fino alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 17 del giorno stabilito.

3. Condizione e durata del contratto

Il contratto di alloggio termina alla scadenza fissata. L'appartamento è a disposizione del cliente non prima delle ore 17 del giorno dell'arrivo e va liberato entro le ore 10 del giorno della scadenza.

⁵ Definizione: Legge Regionale 31/94 – art. 10 – comma 1

Il contratto comprende il mobilio di uso, le stoviglie e l'attrezzatura della cucina, le coperte.

Il locatore non è tenuto a fornire biancheria da tavola, da toletta e da letto; tale fornitura viene concessa solo dietro richiesta ed in questo caso, il cambio della biancheria pulita va fatto ad ogni cambio di cliente.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà, il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo, propone al cliente analoga sistemazione in altro appartamento di pari caratteristiche, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

4. Prenotazione di servizi extra

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso della cucina, della radio, della filodiffusione, della Tv e delle altre attrezzature facenti parte della dotazione dell'appartamento.

Se altri apparecchi o servizi vengono messi a disposizione dal gestore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento solo se preventivamente comunicato.

5. Accettazione - permanenza- danni relativi ad animali

L'ammissione degli animali fatta eccezione per cani accompagnatori per non vedenti è consentita previa autorizzazione del gestore. Il cliente custodisce l'animale accettato nel proprio appartamento in condizione tali da non apportare danni e molestie. Fuori dall'appartamento il cane è dotato di museruola.

6. Gestione ospiti del cliente

L'uso dell'appartamento è riservato al cliente e alle persone dallo stesso dichiarate. L'estensione ad altri familiari o conoscenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal gestore, nei limiti della capienza.

7. Prezzi degli appartamenti

Le tariffe esposte sono quelle determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province.

8. Pulizia e manutenzione dell'appartamento

Il gestore procede alla pulizia dei locali nei giorni e nelle ore stabilite nonché alla manutenzione necessaria.

9. Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva

I danni provocati dal cliente alla struttura ricettiva ed alle sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove possibile o della sostituzione.

10. Pagamento dei conti

Il prezzo convenuto viene pagato anticipatamente. Quando sia richiesta una cauzione, questa viene restituita alla consegna dell'alloggio previa verifica che non siano stati arrecati danni e previa deduzione di quanto dovuti per i servizi e consumi da pagare a consuntivo .

Il gestore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio del cliente.

Capitolo Secondo

USI MARITTIMI

A. SBARCO E IMBARCO DELLE MERCI

1. Operazioni di carico e scarico⁴

- 1.1. Le operazioni di stivaggio e di distivaggio vengono eseguite a spese delle ditte proprietarie della merce (caricatore/ricevitore) o loro rappresentanti, con esclusione dei carri liner terms.
- 1.2. Gli utenti che intendono operare sulle banchine in concessione per il compimento delle operazioni portuali devono accordarsi con i concessionari e le imprese portuali, salvo che, per le banchine pubbliche essi siano autorizzati ad operare in regime di autoproduzione; in tal caso l'utente dovrà attenersi a quanto disposto dall'Autorità Portuale e dall'Autorità Marittima in tema di accosti ed operazioni alle banchine pubbliche.
- 1.3. Il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco (salvi diversi accordi) e deve accostare alla banchina indicatagli dal terminalista o dall'Impresa Portuale incaricati dal caricatore (o ricevitore) principale, se le operazioni debbano compiersi a favore di più soggetti.
- 1.4. Il Comandante deve accostare nel punto comunicatogli, in posizione idonea al compimento delle operazioni ed eseguire ogni altro movimento che gli sarà richiesto da chi esegue l'operazione, spesa a carico del richiedente e fatta salva ogni diversa pattuizione.

1. L'ordine per eseguire le operazioni di carico e scarico nel Porto di Ancona è regolamentato:

- dalle norme che disciplinano la richiesta di nulla osta all'accosto che l'agente Raccomandatario della nave presenta al concessionario/terminalista della banchina dove la nave intende operare;
- dalle norme per la richiesta dei servizi al concessionario da parte delle Imprese Portuali autorizzate ad operare ex art. 16 L. n. 84/94.

In tutti gli altri casi le operazioni di accosto sono regolamentate dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 59/1999 che regolamenta gli accosti nel Porto di Ancona (incluse le strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima) e dalle disposizioni emanate dalla Autorità Portuale in tema di autoproduzione.

- 1.5. Qualora la merce sia in sacchi, la tagliatura o slegatura e vuotatura dei medesimi, se richieste, si effettuano a spese del caricatore all'imbarco o dal ricevitore allo sbarco.
- 1.6. La merce da imbarcarsi deve essere portata sulla banchina cui è ormeggiata la nave in tempo utile sull'ora di inizio delle operazioni, secondo le indicazioni delle Imprese Portuali incaricate di eseguire l'operazione richiesta.
- 1.7. Le spese, i rischi e la custodia della merce fino al momento della consegna al vettore gravano sul caricatore; l'obbligo di riconsegna della merce che grava sul vettore verso il destinatario permane fino al momento della sua effettiva riconsegna con la conseguenza che il vettore risponde verso quest'ultimo per danni o ammanchi anche se ne abbia affidato la custodia ad un'impresa di sbarco.
- 1.8. E' facoltà tanto del ricevitore quanto del capitano di chiedere il riscontro del peso, che viene fatto a bordo, a meno che ciò sia reso impossibile dalla natura della merce o per altre comprovate cause; la spesa relativa è a carico della parte che ne fa richiesta.
- 1.9. Quando i rappresentanti dei venditori (e/o dei caricatori) o dei compratori (e/o dei ricevitori) assistono allo scarico o all'imbarco dei cereali in genere o di altre merci per conto dei loro rappresentati onde accertare la qualità ed il peso degli stessi, le spese extra sostenute da detti rappresentanti per pagare i compensi ai loro commessi per i lavori in ore straordinarie feriali o notturne o in giorni festivi, sono a carico dei rappresentati stessi.
- 1.10. Il peso del grano e dei cereali in genere, provenienti dall'estero, non si usa fare a bordo ma nel luogo indicato dal ricevitore, purché previamente approvato e certificato della dogana, che assiste al peso; ove lo stoccaggio avvenga negli impianti silos (o assimilati), la pesatura avviene a mezzo di bilance automatiche ivi in dotazione, sigillate e controllate dalla dogana.
- 1.11. Nel compenso corrisposto alle ditte incaricate della consegna delle merci provenienti via mare, non sono comprese le spese di guardianaggio e di assistenza al peso/controllo qualità. Qualora le merci vengono sbarcate in chiatta le spese di guardianaggio della merce durante la permanenza in chiatta sono a carico del ricevitore.
- 1.12. Le spese per il servizio di guardianaggio disposto dalla Capitaneria di porto sulle navi aventi carichi di materie infiammabili/pericolose, sono a carico della merce (cioè del ricevitore o del caricatore); sono a carico della nave (cioè dell'armatore) quelle relative alle operazioni di bunkeraggio.
- 1.13. La spesa per la scopatura della coperta e delle stive delle navi per raccogliere le merci è a carico dei ricevitori.

- 1.14. Tutte le spese occorrenti per portare la merce alla banda della nave, per essere imbarcata tanto in giorno feriale quanto in giorno festivo, sono a carico del caricatore della merce.
- 1.15. Il destinatario della merce, quando trattasi di carboni fossili, ha facoltà di rinunciare alla pesatura facendo riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del nolo, al peso di polizza con una detrazione (abbuono) del 2%.
- 1.16. Quando le merci da caricarsi restano giacenti, le spese di sosta sono a carico del venditore/caricatore, a meno che la giacenza non sia dipesa da volontà o fatto del compratore.
- 1.17. Quando la merce, prenotata *liner-terms* o con *charter party* della quale l'agenzia della nave ha ordinato l'imbarco senza riserve speciali, sia portata alla banda della nave all'ora prescritta dalla stessa agenzia e nell'interesse della nave la caricazione si protragga in ore straordinarie, oppure perda l'imbarco per cause imputabili alla nave, le maggiori spese relative fanno carico alla nave; purché quanto sopra non sia dovuto ed esigenze di stivaggio, a casi di forza maggiore ed a necessità di orario obbligato della nave o per sopravvenute esigenze connesse alla navigabilità e/o alla sicurezza del viaggio. Fanno carico alla merce le maggiori spese e/o danni derivanti dalla ritardata o mancata presentazione della merce stessa all'ora richiesta, sempre quando ciò non sia dovuto a forza maggiore.
- 1.18. Per le merci trasportate alla condizione *FIO*, la mano d'opera viene fatturata dall'impresa incaricata dai caricatori o dai ricevitori. Per le merci trasportate alle condizioni *liner-terms*, la mano d'opera per tiraggio viene fatturata alla nave, mentre la mano d'opera per facchinaggio viene fatturata ai caricatori o ai ricevitori.
- 1.19. Gli assegni in divisa estera gravanti in polizza vengono regolati al cambio del giorno dell'arrivo della nave o pagati nella valuta che è indicata nel titolo.
- 1.20. Nei contratti a forfait, il committente spedisce la merce allo scalo marittimo di Ancona soltanto a richiesta dello spedizioniere: se il committente spedisce la merce di propria iniziativa assume tutte le responsabilità che possono derivarne, comprese il pagamento delle soste.
- 1.21. Il forfait degli spedizionieri di regola è comprensivo di tutte le spese da vagoni o da altro mezzo alla nave (spese causate dal ritardo navi – controstaillie escluse – magazzinaggi, imbarchi notturni, ecc.), salvi patti contrari. Sono escluse dal forfait le spese di assicurazione. Il forfait deve contenere l'elenco specifico delle "operazioni" che lo compongono.

- 1.22. Lo spedizioniere non è tenuto a curare di sua iniziativa l'assicurazione marittima delle merci a lui affidate per la spedizione via mare; l'assicurazione deve essere, invece, coperta solo se richiesta dal mittente o dal destinatario ed a spese del richiedente. In questo caso, il mittente deve specificare analiticamente il valore della merce e quali rischi debbano essere coperti da assicurazione. Nel caso in cui sia ordinata l'assicurazione contro tutti i rischi, essa deve comprendere anche quella contro il furto. Lo spedizioniere non ha alcun obbligo di interpellare il suo mandante (mittente o destinatario) se intenda o meno assicurare le merci affidategli.
- 1.23. L'opera dello spedizioniere, che abbia atteso alle operazioni per rendere la merce sottobordo, e le spese sostenute dal medesimo per portare la merce stessa sottoparanco, gravano sul venditore, alle seguenti condizioni:
- a) che nella compravendita il prezzo sia stato convenuto per *merce sottoparanco nave nel porto di Ancona*;
 - b) che la consegna deve essere fatta *franco ogni spesa per il compratore sottoparanco nel porto di Ancona*;
 - c) che non vi sia espressa la riserva *merce sottoparanco esclusa opera dello spedizioniere e relative spese*.
- 1.24. In tutte le ipotesi di utilizzo del contenitore (*DOOR/DOOR – DOOR/PIER – PIER/DOOR – PIER/PIER*), l'espressione "*paranco della nave*" deve intendersi riferito al terminal: il Vettore consegna i contenitori e la merce in Import e riceve i contenitori e la merce in Export esclusivamente al Terminal indicato dal concessionario o dall'Impresa incaricati. Tutte le operazioni al Terminal escluse le formalità doganali, sono eseguite a cura e/o per conto del Vettore, salvo il caso in cui il riempimento o lo svuotamento del contenitore siano disposti direttamente dal caricatore, ricevitore e/o dalla dogana in fasi successive o antecedenti il rilascio e/o presa in consegna del contenitore da parte del vettore.
- 1.25. Per i contenitori a carico completo in esportazione, le responsabilità del Vettore, tramite il terminalista da lui prescelto e che opera per suo conto, cominciano dal momento in cui i ganci o lo spreader del terminalista vengono fissati al Corner Casting: in casi di noli *liner terms* il caricatore paga solamente le spese di imbarco ed il ciclo terminal in base ad una tariffa prefissata, salvo che le tariffe conferenziali e/o armatoriali non includano già tali spese, ovvero prevedano diversamente: per i noli *F.I.O.* sono da aggiungersi le spese di stivaggio; per i noli *F.A.S.* nessuna spesa è dovuta dal caricatore.

- 1.26. Per le merci in esportazione da caricare in contenitori *PIER/PIER* e *PIER/DOOR* le responsabilità del Vettore, tramite il Terminalista da lui prescelto e che opera per suo conto, cominciano dal momento in cui vengono imbracate al Terminal dal piano dell'automezzo o del carro ferroviario: se la containerizzazione avviene per convenienza nave (*ship's convenience*) e le polizze di carico portano conseguentemente una nota in tal senso, in caso di noli *liner terms*, il caricatore paga solamente le spese d'imbarco in base ad una tariffa prefissata e forfettaria; per i noli *F.I.O.* sono da aggiungere le spese di stivaggio; per i noli *F.A.S.* nessuna spesa di imbarco/stivaggio è dovuta dal caricatore. Nel caso in cui la containerizzazione è richiesta dal caricatore, le eventuali spese di introduzione magazzino, magazzinaggio ed accessori, riempimento del contenitore, sono dovute dal caricatore in aggiunta, sulla base di una tariffa a tonnellata prefissata forfettaria, salvo che le tariffe conferenziali e/o armatoriali non includano già tali spese ovvero prevedano diversamente.
- 1.27. Per i contenitori a carico completo in importazione, le responsabilità del vettore tramite il terminal da lui prescelto e che opera per suo conto, finiscono nel momento in cui i ganci o lo spreader hanno sganciato il contenitore sul piano del camion o del carro ferroviario al Terminal: in casi di noli *liner terms* il ricevitore paga solamente le spese di sbarco ed il ciclo terminal in base ad una tariffa prefissata e forfettaria, salvo che le tariffe conferenziali non includano già tali spese ovvero prevedano diversamente; per i noli *F.I.O.* sono da aggiungere le spese di disstivaggio; per i noli *F.A.S.* nessuna spesa è dovuta dal ricevitore.
- 1.28. Per le merci in importazione caricate in contenitori *PIER/PIER* e *DOOR/PIER*, i contenitori da svuotare possono sostare al Terminal solamente 48 ore dal momento dello sbarco. Dopo tale termine e comunque in caso di più ricevitori, essi sono svuotati in amministrazione e le merci sono depositate a magazzino a cura e a nome del Vettore o del suo rappresentante: se la containerizzazione è avvenuta per convenienza nave (*ship's convenience*) e le polizze di carico portano conseguentemente una nota in tal senso, in caso di noli *liner terms* il ricevitore paga solamente le spese di sbarco in base ad una tariffa prefissata e forfettaria; per i noli *F.I.O.* sono da aggiungere le spese di disstivaggio; per i noli *F.A.S.* nessuna spesa di sbarco/disstivaggio è dovuta dal ricevitore. Nel caso in cui la containerizzazione sia stata richiesta dal Caricatore, le eventuali spese di svuotamento del contenitore, magazzinaggio ed accessori, estrazione dal magazzino, sono dovute dal Caricatore in aggiunta,

sulla base di una tariffa a tonnellata prefissata e forfettaria, salvo che le tariffe conferenziali e/o armatoriali non includano già tali spese ovvero prevedano diversamente. Le responsabilità del Vettore sono simili a quelle di cui al trasporto e riconsegna di merci trasportate in modo convenzionale. Se le merci sono ritirate al Terminal, le responsabilità del Vettore, tramite il Terminal da lui prescelto e che opera per suo conto, finiscono nel momento in cui le imbracate di merci (disistivate dal contenitore a cura del personale che opera per conto del Vettore) vengono appoggiate sul piano del camion o del carro ferroviario e successivamente sganciate. In casi eccezionali (necessità di trasporti eccezionali, materiali pericolosi e classificati) nel caso in cui il ricevitore sia unico e si sia presentato per il ritiro almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto della nave e ne abbia fatto espressa richiesta, i contenitori possono essere svuotati in porto, prima dell'introduzione al Terminal del vettore, a cura e spese del Ricevitore.

- 1.29. Se una nave carica o scarica soltanto su alcune stive, la rata di carico o scarico viene calcolata sulla base della stiva con maggiore capacità.
- 1.30. Se si debbono sbarcare colli pesanti che non possono essere sbarcati con i mezzi della nave e la polizza di carico porta la clausola *sbarco a spese e rischio dei ricevitori*, a questi è data la facoltà di scegliere l'Impresa autorizzata cui affidare l'incarico, corrispondendo i diritti di sbarco, salvo che il ricevitore non sia autorizzato ad operare in autoproduzione.

2. Orario

2.1 Le operazioni di imbarco e di sbarco delle merci trattate su banchine ed aree in concessione, vengono eseguite durante l'orario che è indicato dal Terminalista e/o dall'Impresa Portuale incaricata di eseguire le operazioni.

2.2 Nelle banchine pubbliche, se il caricatore/ricevitore agisce in regime di autoproduzione, l'orario è determinato in base alla dichiarazione di prontezza data dalla nave, all'accordo diretto intercorso

tra caricatore/ricevitore e vettore e alle disposizioni emanate dall’Autorità Portuale in tema di autoproduzione.

STALLIE E CONTROSTALLIE

1. Stallie

Le stallie decorrono 24 ore dopo l’avviso di prontezza. Nelle dette 24 ore non si computano le giornate festive e il sabato.

L’avviso di prontezza deve essere dato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalla 14,00 alle 18,00 di tutti i giorni non festivi tranne il sabato. Qualora non sia possibile dare l’avviso a chi di ragione, l’avviso stesso è dato mediante affissione all’Albo della Dogana, della Capitaneria di Porto e della Camera di Commercio.

Le stallie riprendono ad essere conteggiate alle ore 8,00 del giorno successivo al festivo. Nelle stallie non si computano le domeniche, i sabati e le feste legali dichiarate non lavorative, salvo che non siano usati: in tal caso le ore effettivamente usate si contano. Quando per pioggia, condizioni meteomarine avverse o altro caso di forza maggiore, le prime ore della mezza giornata sono riconosciute dalla Capitaneria di Porto come non lavorative, tale mezza giornata non si computa nelle stallie.

Agli effetti del computo delle stallie, il tempo non lavorativo è accertato con certificato della Capitaneria di Porto.

Il giorno del Santo Patrono è considerato festivo a tutti gli effetti portuali.

Il tempo occorrente per compiere le formalità necessarie prescritte dalle leggi nei casi di avarie, non è computato nelle stallie, purché interrompa l’attività lavorativa. Se una nave carica o scarica soltanto su alcune stive, la rata di carico o scarico viene calcolata sulla base della stiva avente maggiore capacità.

2. Controstallie

Decorsi i giorni di stalla si entra di diritto in controstallia che ha immediata decorrenza dal termine delle stallie e che viene pagato a giornate correnti in misura variabile a seconda degli accordi intercorsi tra le parti e, più precisamente, in ragione delle clausole inserite nel contratto di noleggio, che devono essere note o rese prontamente note. Le frazioni di giorni si conteggiano a ore. Le avverse condizioni meteomarine non interrompono il decorrere delle controstallie.

3. Controstallia straordinaria

Decorso il termine normale di controstallia incominciano a decorrere le controstallie straordinarie per le quali è dovuto alle nave, giorno per giorno corrente, un compenso nella misura stabilita dal contratto di noleggio.

4. Pesatura

La spesa di pesatura grava sul caricatore per le merci in partenza e sul ricevitore per le merci in arrivo.

Le operazioni di pesatura di carichi di massa vengono eseguite sui ponti a bilico, già tarati e controllati, autorizzati dalla Dogana o con altri mezzi meccanici posti sugli aspiratori o sottobordo, parimenti autorizzati e/o controllati dalla Dogana, purché posti entro l'ambito portuale. Quando il capitano ha affermato il peso per un carico da consegnarsi *sottoparanco*, egli ha diritto di esigere che la merce venga pesata a mezzo pesa pubblica; quando la merce è sottoposta a pesatura il comandante ha diritto di essere avvertito e di assistervi o farvi assistere propri incaricati.

5. Apertura e chiusura dei boccaporti

Tutte spese per l'apertura del primo e la chiusura dell'ultimo dei boccaporti sono a carico della nave; le aperture e le chiusure intermedie sono a carico della merce.

ORMEGGIO

Il regolamento che disciplina gli accosti nel Porto di Ancona e alle strutture/terminali petroliferi di Falconara Marittima, è quello approvato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con l'ordinanza n. 59 del 06.07.1999.

Oltre a quanto ivi disciplinato, le spese per il primo ormeggio e l'ultimo disormeggio sono tutte a carico della nave.

Qualora vi siano più ricevitori o caricatori, la richiesta del punto di ormeggio delle navi, escluse quelle di linea, spetta al maggior caricatore o ricevitore, che funge da direttore di carico e che ha diritto di designare il terminalista presso la cui banchina la nave dovrà operare e/o l'Impresa Portuale che dovrà eseguire; in caso di carichi equivalenti, la designazione spetterà a quei soggetti che, d'accordo sull'impresa/terminalista da designare, rappresentino la maggioranza del carico.

B. CALI

Cali generali ammessi:

Natura delle merci trasportate	Calo ammesso in percentuale
Cacao in sacchi	1%
Caffè da altre provenienze	1%
Caffè proveniente dal Centro America	2%
Caolino anidro	2%
Caolino da carica	1,5%
Caolino da patinatura alla rinfusa	2%
Carbone Coke	3%
Carbone Fossile	1%
Carbone Petralcoke	0,3%
Cellulosa Fresca	15%
Cellulosa Secca	4%
Cemento alla rinfusa	1%
Cemento in sacchi di juta	2%
Cereali in genere alla rinfusa	0,5%
Cereali in genere in sacchi	1%
Cromo	1%
Farine in genere alla rinfusa	1%

Fave alla rinfusa	1%
Fosfati alla rinfusa	2%
Fosfati in sacchi	1%
Ghisa	1%
Manganese	1%
Oli vegetali alla rinfusa	0,5%
Prodotti petroliferi (Benzine, Gasolio, Oli combustibili, Olio grezzo)	0,5%
Rottami di ferro o ghisa	1,5%

- 1.1 Quando il vettore dubita della corrispondenza delle indicazioni fornite dal caricatore con l'effettivo stato della merce e non ha i mezzi o la possibilità di compiere una verifica, ha la facoltà di inserire in polizza le indicazioni fornitegli dal caricatore oppure di apporre riserve. Le riserve inserite nella polizza di carico circa la natura, la qualità, la quantità ed il valore delle merci imbarcate sono condizionate alla ragionevolezza delle stesse, nel senso che per essere le riserve considerate "ragionevoli" il vettore deve essersi trovato nella plausibile difficoltà di controllare l'esattezza delle indicazioni del caricatore.
- 1.2 Quando nella polizza di carico è ragionevolmente inserita la clausola *qualità, quantità, contenuto e peso sconosciuti* il capitano non risponde della qualità, quantità e peso indicati nella polizza, nel senso che detta clausola inverte l'onere della prova circa la non rispondenza della merce alle indicazioni di polizza, che altrimenti – in caso di difformità – grava sul vettore.

C. ADMINISTRATION CHARGES

Sia per le navi mercantili che per le navi passeggeri, l'Agente Raccomandatario Marittimo è tenuto a corrispondere all'Associazione di categoria cui appartiene, i contributi suppletivi nave (*administration charges*) previsti dalla tabella della stessa Associazione; l'Armatore deve rimborsare all'Agente tali diritti.

Capitolo Terzo

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

A) SETTORE DEGLI AUTOTRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI

1. Ordine di trasporto

Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

2. Forma del contratto – Documenti di trasporto

Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente.

Per i trasporti per via aerea o per ferrovia e per il trasporto a carico completo il vettore rilascia lettera di vettura. In mancanza della lettera di vettura può venire emesso un documento sostitutivo, generalmente una bolletta di consegna delle merci da trasportare di cui il vettore rilascia duplicato firmato.

3. Trasporto (responsabilità del vettore)

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio tranne il caso in cui l'imballaggio venga eseguito dal vettore. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente, o dallo spedizioniere.

Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la Compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta di norma per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

4. Avarie (accertamento)
Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, nel caso di avaria, deve promuoverne l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore.
Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

5. Pesatura della merce
La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

6. Calo della merce
Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.

7. Corrispettivo del trasporto
Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per chilogrammi, in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

8. Pagamento del trasporto
Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto, ove il corrispettivo non sia stato già pagato.
Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

9. Spedizione (obblighi dello spedizioniere)
Nel trasporto a collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe allo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi.
Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.

Nel trasporto a collettame con la clausola "da porta a porta" lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio.

Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, il fissaggio sul mezzo di trasporto viene eseguito, di norma, dal mittente.

Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

10. Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico

Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria o dalle Compagnie di navigazione rispettivamente sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile.

Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali o daziarie, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico di chi spetta.

11. Consegna della merce al vettore

La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto.

B) CORRIERI ITALIANI PER IL TRASPORTO NAZIONALE

1. Nozione ed ambito di applicazione e soggetti

Per corriere s'intende l'impresa di autotrasporto, autorizzata al trasporto di cose per conto di terzi ed iscritta al relativo Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse, con soste tecniche per lo smistamento e l'inoltro delle merci, anche nella veste ed in funzione di concessionario postale.

Per mittente si intende colui che conferisce l'incarico (l'ordine) e dispone la consegna delle merci al Corriere.

Per destinatario si intende il soggetto designato dal mittente.

2. Limiti di assunzione degli incarichi

Salvo diversa disposizione del mittente, il Corriere ha la scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare per l'esecuzione dell'incarico.

3. Facoltà di recesso

Il Corriere può recedere dal contratto già concluso qualora scopra che le indicazioni o l'etichettatura o l'imballaggio od i documenti ed in generale i requisiti della merce consegnatagli ed eventualmente già accettata, non siano conformi a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni internazionali e comunque non consentano un normale svolgimento dell'incarico; ha la stessa facoltà allorchè le merci per loro natura possano arrecare pregiudizio a persone, animali, cose o siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.

In questi casi il Corriere restituisce la merce al mittente, ma in caso di pericolo imminente può procedere alla sua distruzione.

4. Esecuzione dell'incarico

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al Corriere vengono normalmente confermati per iscritto dal mittente..

Gli incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi vengono normalmente sottoposti all'accettazione della Direzione e/o del responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione di solito viene fatta per iscritto.

Ove non sia diversamente specificato, l'incarico di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene al Corriere la merce.

La comunicazione del cliente che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mittente dal pagamento del corrispettivo.

5. Obblighi e incombenze del mittente

Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire:

- a) tutte le indicazioni ed i documenti richiesti da disposizioni normative con particolare riferimento alle merci pericolose ed alla loro compatibilità al raggruppamento ed alla sovrapposibilità;
- b) tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente il peso, il volume e le misure massime d'ingombro della merce;

- c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata al ricevimento;
- d) le avvertenze da eseguire per la riconsegna della merce fermo magazzino del Corriere;
- e) l'indicazione, in modo ben visibile sui documenti di trasporto, della parola "contrassegno" seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, nonché del mezzo di pagamento;
- f) l'indicazione ben visibile del porto (franco o assegnato).

6. Imballaggio, etichettatura e sigillatura

Il mittente provvede a sua cura all'imballaggio, all'etichettatura ed alla sigillatura delle merci, in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione.

7. Controlli e documentazioni

Il Corriere, salvo disposizione di legge, non suole controllare la rispondenza delle indicazioni che il mittente fornisce ai sensi degli artt. 5 e 6, né la regolarità della documentazione fornita dal mittente e le ricevute rilasciate o controfirmate dal Corriere non implicano siffatto controllo.

Il Corriere ha tuttavia la facoltà di controllare:

A – Il peso lordo.

Qualora il peso lordo accertato dal Corriere o risultante da controlli pubblici risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà:

- tariffata per il prezzo corrispondente al peso effettivo accertato;
- gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del Corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

B – Il volume.

C – Le misure d'ingombro.

Qualora le misure d'ingombro accertate dal Corriere risultano superiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà:

- tariffata per l'ingombro effettivo accertato;
- gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del Corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

8. Diritto di contrordine

Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine sono solitamente impartite per iscritto.

L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui il Corriere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.

Al Corriere devono essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le relative competenze.

9. Ritiro e riconsegna

Il ritiro e/o la riconsegna della merce a domicilio si intendono effettuate a ciglio camion al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo eventualmente indicato.

Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuate con modalità, che rendano indispensabili prestazioni accessorie a quelle indicate nel comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario un corrispettivo da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

10. Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio

Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari per effettuare l'operazione, avuto riguardo alla quantità e alla natura delle merci.

Il mittente è tenuto a consegnare la merce ed i documenti all'atto della messa a disposizione del veicolo da parte del Corriere.

A richiesta del Corriere il mittente od il destinatario dovrà indicare sui documenti di spedizione il tempo in cui il mezzo è rimasto a disposizione, nonché la durata delle operazioni di carico o scarico.

Al Corriere spetta un compenso per i tempi di attesa e sosta.

11. Orario di servizio per le operazioni di ritiro e riconsegna

I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30.

Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio non si effettua:

- a) nei giorni di sabato e domenica;
- b) nei giorni festivi infrasettimanali;

- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito e pubblicizzato dalle Associazioni di categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine del Comune o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Le prenotazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e sono soggette ad adeguamento tariffario; esse impegneranno il Corriere, solo se accettate dalla Direzione e/o dal responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

12. Termini di resa

La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane, e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore.

L'eventuale indicazione di termini di resa o di ordini di precedenza nell'esecuzione dell'incarico, da parte del mittente non impegnano in alcun modo il Corriere, salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione e/o del responsabile della Filiale del Corriere ai sensi dell'art. 4.

I termini di resa si intendono sospesi:

- a) nei giorni di sabato e domenica;
- b) nei giorni festivi infrasettimanali;
- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine nel Comune o per disposizione della P.A., magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.
- f) Accordi per determinati termini di resa in predeterminati giorni sono considerati "servizi urgenti" e soggetti quindi ad una maggiorazione.

13. Svincolo delle merci

Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e, ove previsto, dall'assegno gravante la merce.

Il destinatario può disporre delle cose trasportate, solo dopo aver svincolato la spedizione.

La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mano di qualunque persona apparentemente legittimata.

Per le riconsegne fermo magazzino del Corriere, il mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce; in questo caso l'accertamento dell'identità e dello stato delle cose trasportate può avvenire esclusivamente presso il magazzino del Corriere.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 8, l'eventuale richiesta del destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello designato, viene soddisfatta dal Corriere, solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo incarico.

14. Contrassegno

Le istruzioni di contrassegno vengono impartite dal mittente, esclusivamente indicando in modo chiaro e ben percepibile sui documenti di trasporto la parola "contrassegno" seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, fermo restando quanto disposto all'art. 5/e.

15. Mancato svincolo e giacenza.

Il Corriere, nel caso di impossibilità alla riconsegna della merce al destinatario, dopo aver dato comunicazione della giacenza al mittente, terrà la merce in giacenza nei propri magazzini o potrà depositarla in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente, senza che il mittente stesso abbia fornito concrete e precise istruzioni, il Corriere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso delle spese relative.

16. Limitazione di risarcimento

Il Corriere corrisponde a titolo di risarcimento del danno quanto attualmente stabilito dal massimale della Legge 22 agosto 1985, n. 450 e successive modificazioni.

17. Mandato ad assicurare

Il Corriere non è tenuto ad assicurare la merce, se non a seguito di mandato conferitogli per iscritto antecedentemente alla consegna delle merci ed accettato dalla direzione e/o dal responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

In caso di mandato ad assicurare, il Corriere si impegna, come mandatario, a stipulare per conto del mandante l'assicurazione di danno richiestagli, alle condizioni generali delle polizze trasporti delle Compagnie di Assicurazione.

18. Nolo e pagamenti

Il mittente può, nel conferire l'incarico, stabilire che la spedizione avvenga:

- a) in porto franco, cioè corrispettivo a carico del mittente;**
 - b) in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario.**
- Se la prescrizione di porto non è indicata nel contratto, nella lettera di vettura o in altro documento equipollente, la spedizione è effettuata in porto assegnato.**

La spedizione di merce soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore presumibile non raggiunga il costo della spedizione sono accettate solo in porto franco.

Il pagamento, salva l'esistenza di diversi accordi, viene effettuato:

- a) per i porti assegnati: all'atto della riconsegna;**
- b) per i porti franchi: all'atto del ricevimento della merce da parte del Corriere.**

19. Tariffe del Corriere

Salvo diversi accordi, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria, che si riferiscono a merci di peso, volume e qualità normali.

Capitolo Quarto

USI NEI TRASPORTI AEREI(*)

(*) non sono stati rilevati usi

Capitolo Quinto

USI NELLA CACCIA E NELLA PESCA MARITTIMA

Preambolo

Gli usi relativi ai prodotti della Caccia e della Pesca marittima nella provincia di Ancona sono inseriti in una relazione redatta dall'apposito Comitato Tecnico che si ritiene di riportare integralmente, anche nelle parti contenenti le informazioni divulgative ed organizzative ed i riferimenti normativi che appaiono di interesse generale.

CACCIA

L'espansione dell'attività venatoria nella Provincia di Ancona ed i seri pericoli che un suo irrazionale svolgimento rappresenta per l'ambiente e per la salvaguardia della fauna selvatica, ha reso necessaria l'emanazione di adeguate norme regolamentari.

Attualmente, infatti, la Legge Regionale n° 7/95 detta i criteri per l'esercizio di tale attività ed istituisce gli "Ambiti Territoriali di Caccia" (ATC) all'interno dei quali sono delimitate le zone libere ove è consentito cacciare in forma programmata.

Il territorio agrosilvopastorale della Provincia è diviso tra l'ATC-AN1 e l'ATC-AN2.

Gli ATC sono Associazioni private previste dal Codice Civile (Libro I°, Titolo II°, Cap.III°).

Hanno un loro Statuto ed un Regolamento approvati dall'Assemblea composta dai rappresentanti di:

- Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale;
- Organizzazioni professionali agricole;
- Organizzazioni ambientaliste.

L'Assemblea nomina il Presidente, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato di Gestione elabora un piano pluriennale per l'esercizio venatorio nel territorio, che prevede:

- ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- programmi locali di assestamento faunistico con particolare riferimento alle popolazioni di specie oggetto di prelievo venatorio;

- studio ed attuazione di interventi per il miglioramento degli habitats;
- risarcimento alle aziende agricole che hanno subito danni alle colture ed agli allevamenti, causati dalla fauna selvatica;
- azioni di ripopolamento della selvaggina all'interno dell'ambito;
- esecuzione di opere per il continuo miglioramento ambientale.

I cacciatori possono chiedere l'iscrizione all'ATC inoltrando domanda al Comitato ed impegnandosi a versare una quota annua di £.100.000 (Euro 51.64) oppure corrispondendo la prestazione di due giornate di lavoro, sotto il controllo del Comitato stesso, per il miglioramento dell'habitat, ripopolamento, censimento e sorveglianza sui predatori, ecc.

Per quanti esercitano la caccia da appostamento fisso, la quota è di £. 30.000 (Euro 15.49) con l'obbligo di curare l'ambiente in un raggio di metri 100 dall'impianto stesso.

I cacciatori possono iscriversi anche ad un altro ATC, obbligandosi a versare una nuova quota.

Quindi, i cacciatori che risiedono nei comuni che fanno parte dell'ATC, sono considerati iscritti "ordinari", mentre quelli che risiedono nei comuni di altro ATC sono iscritti "aggregati".

Nella provincia di Ancona il numero dei cacciatori è di circa 10.000.

L'attività venatoria tradizionalmente praticata è quella alla piccola selvaggina ed agli ungulati.

Con l'ausilio del cane viene esercitata la caccia alla selvaggina stanziale (lepre, starna, fagiano) ed a quella migratoria (quaglia e beccaccia).

In forma vagante o da appostamento, si cacciano le specie migratorie (storni, merli, tordi, colombacci, passeracei, ecc.).

Nelle aree litoranee e lungo il corso dei fiumi, vengono cacciati da appostamenti, gli anàtidi (anatre).

Di recente, nelle zone alto collinari montane, sempre più viene praticata la caccia al cinghiale. Infatti, il numero di questi suinidi è notevolmente aumentato anche per le frequenti immissioni di esemplari molto prolifici di provenienza estera e per incroci con il maiale domestico.

Inoltre, dopo l'approvazione di uno specifico regolamento, sempre nelle aree alto collinari/montane, si potrà iniziare una caccia di selezione verso daini e caprioli.

In questi ultimi anni, però, a seguito dei gravi sconvolgimenti avvenuti nell'ambiente e nel territorio agricolo, numerose specie di selvaggina migratoria, non trovando più le oasi di riposo e le condizioni che garantivano il nutrimento, hanno deviato su altre rotte il volo verso le lontane mete stagionali.

Tali specie rappresentano un obiettivo importante dell'attività venatoria che perciò ha subito una seria limitazione.

Con la citata regolamentazione portata dalla Legge Regionale n° 7/95, sono stati aperti nuovi percorsi per poter affermare una moderna e rigorosa attività

venatoria compatibile con la natura e che preservi le molte varietà di selvaggina dal pericolo di depauperamento.

E già si stanno formando cacciatori più consapevoli che, con le loro organizzazioni ed in stretta collaborazione con le associazioni ambientaliste e naturalistiche, partecipano attivamente e disciplinatamente alla realizzazione di un valido progetto di carattere ecologico e culturale, ma anche ricreativo e sportivo ed infine economico che riveste un grande interesse per tutta la collettività.

PESCA MARITTIMA

Generalità

E' un complesso e delicato comparto economico produttivo che presenta molteplici aspetti di ordine:

- Biologico: difesa del mare e delle risorse ittiche da forme di supersfruttamento e da ogni tipo di inquinamento;
- Tecnologico: razionalità dei mezzi e degli strumenti di pesca affinché siano compatibili con lo stato delle risorse e dell'ambiente;
- Normativo: disciplina delle catture, controllo sulla qualità, stato di conservazione e salubrità del prodotto dal momento della pesca, lungo tutta la "filiera", fino al consumo;
- Economico Sociale:
- gestione competente delle imprese: dalla pesca alle aziende della "filiera": industriali, servizi, trasporti, distribuzione;
 - ricavo di equi profitti per le aziende e di giusti guadagni per gli addetti;
 - sicurezza delle condizioni di lavoro;
 - formazione e qualificazione del personale.

Secondo le finalità che si intendono perseguire, il settore viene suddiviso in:

- pesca professionale per ottenere risultati economici, esercitata da pescatori di mestiere imbarcati su mezzi navali di varie dimensioni e potenza, oppure impiegati negli impianti di maricoltura realizzati in superficie o sui fondali di determinate aree marine;
- pesca scientifica allo scopo di studi e sperimentazioni sul mare, sulle risorse ittiche e sui sistemi e strumenti di cattura, svolta da studiosi ed operatori specialisti degli Istituti di Ricerca e dell'Università;
- pesca sportiva eseguita come attività puramente ricreativa senza scopo di lucro, opportunamente regolamentata e con l'assoluto divieto di commercializzare sotto qualsiasi forma, il prodotto catturato.

A) PESCA PROFESSIONALE

Lungo le spiagge e la costa alta del litorale della Provincia di Ancona, la pesca viene esercitata sin dai tempi più antichi utilizzando vari tipi di natanti e di attrezzature (reti, ami, nasse, ecc.).

Nel corso dei secoli, in periodi e situazioni carenti di una disciplina ufficiale, tale attività si è potuta svolgere secondo regole consuetudinarie nate da specifiche esperienze locali.

Gli stessi pescatori, ovviamente, si obbligavano a rispettarle e le osservavano anche nei loro frequenti spostamenti effettuati allo scopo di cercare altre aree di pesca in luoghi vicini o più lontani, come le isole e le sponde orientali dell'Adriatico.

Naturalmente, se nelle nuove mete esisteva già organizzata una originaria attività di cattura, dovevano essere rispettate le regole locali.

Ma l'evoluzione della pesca e la sempre maggiore complessità che veniva ad assumere, hanno reso necessario sostituire le usanze con moderne norme giuridiche riguardanti, soprattutto, le condizioni di lavoro e sociali, il trattamento retributivo dei pescatori e le indispensabili misure di salvaguardia delle specie ittiche messe in pericolo da irresponsabili azioni che possono portare al loro depauperamento e che arrecano gravi danni ecologici al mare.

Attualmente, infatti, ci sono leggi che disciplinano:

- l'attività e le dotazioni dei natanti adibiti a vari sistemi di pesca, in relazione ai problemi della sicurezza della navigazione, del lavoro a bordo e della salvaguardia della vita umana in mare;
- l'uso di reti (strascico, volante, circuizione, da posta fissa, ecc.), attrezzi e strumenti di cattura;
- i tempi di pesca, le zone e le distanze dalla costa ove operare;
- le dimensioni minime delle specie da pescare e da immettere al consumo;
- le operazioni alle quali viene sottoposto il pescato affinché siano garantite le migliori condizioni igienico sanitarie e la qualità del prodotto.

Sono stati regolamentati gli antichi metodi di ripartizione del pescato o del ricavato dalla sua vendita tra imprenditori (proprietari o armatori dei natanti da pesca) ed i pescatori dipendenti componenti gli equipaggi.

Infatti la Federpesca, rappresentante gli armatori, ed i Sindacati dei pescatori, hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro nazionale per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima.

Il contratto comprende clausole, diritti, obblighi, vincoli ed istituti (orari, riposi, festività, ferie, fine rapporto, ecc.), come in ogni altro settore lavorativo, e prevede diversi tipi di arruolamento e forme di retribuzione in base agli usi locali: "alla parte" o "compartecipazione" e "fissa mensile".

Ad Ancona, ed in genere in tutto l'Adriatico, vige l'imbarco a tempo indeterminato e la retribuzione "alla parte".

Tale forma di salario prevede che all'equipaggio spetti il 50% del valore del pescato venduto, tolte le spese di "monte". Prescrive anche un minimo salario mensile garantito: £. 1.850.000 (Euro 955.44) per i Capi Servizio, £. 1.725.000 (Euro 890.88) per gli altri componenti l'equipaggio.

Personale di bordo

- Capi Servizio: Comandante, Motorista, Capo Pesca;

- Comuni : il cui numero varia a seconda della Stazza del motopesca e del tipo di pesca esercitata ed in base alle concordate "Tabelle di armamento".

Personale ausiliario a terra

- Retante : provvede alla riparazione delle reti ed al montaggio o armamento delle nuove: ed è remunerato secondo la ripartizione della quota dovuta all'equipaggio;
- Sporgitore: offre la sua opera autonoma nelle operazioni di sbarco del pescato, e di imbarco a bordo di reti ed attrezzature, materiali vari, viveri, ecc. e viene ricompensato in natura, generalmente ad ogni prestazione.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici pescati e venduti;
- compensi per casuali recuperi di materiali o di galleggianti;
- premi di assicurazione derivanti da eventuali salvataggi di altri natanti;
- contributi pubblici a compensazione dei periodi di fermo biologico.

Spese di "Monte"

- consumo effettivo di gasolio, oli lubrificanti e gas frigoriferi;
- vitto consumato a bordo;
- ghiaccio, cassetame, imballaggi a perdere, esche, ecc.;
- costi di sbarco e trasporto del pescato fino ai luoghi di vendita; diritti di mercato; compenso agli "sporgitori";
- costo dei permessi di pesca in acque straniere.

Spese a carico della proprietà

- reti, cavi, cordami ed attrezzature da pesca;
- riparazioni e manutenzioni di scafo, motore, impianti ed apparati di bordo;
- dotazioni di bordo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- contributi previdenziali ed assistenziali per l'equipaggio e polizza di assicurazione della nave.

Ripartizione della quota spettante all'equipaggio

- Capi Servizio : 1 parte ed $\frac{1}{4}$ (quartarola)
- Altri membri : 1 parte
- Retante : $\frac{1}{2}$ parte.

Qualora la "parte" non comporti per il pescatore un guadagno mensile uguale o superiore al minimo garantito, l'armatore è tenuto a corrispondere la differenza. A favore dei singoli Capi Servizio, l'armatore aggiunge a sua discrezione, un suo diretto compenso pari ad una "quartarola" o a mezza parte.

Muccigna

E' una retribuzione in natura per ogni componente dell'equipaggio, elargita settimanalmente.

SISTEMI DI PESCA ESERCITATI NELLA PROVINCIA DI ANCONA

1. Pesca a strascico

Effettuata in acque oltre le tre miglia dalla costa dalla maggioranza dei motopescherecci piccoli e grandi delle basi di Ancona e Senigallia, con reti a divergenti e con "rapidi".

Vengono catturate specie di fondo e specie collegate al fondo (bentoniche e demersali): sogliole, scampi, seppie, pannocchie, triglie, merlucci, ecc.

La vendita all'ingrosso viene effettuata nei Mercati ittici con asta pubblica.

2. Pesca volante a coppia

Anch'essa svolta in acque oltre le tre miglia dalla costa, da unità di stazza media, che pescano con reti "volanti" trainate da due scafi.

Vengono catturate specie pelagiche: alici, sarde, sgombri, suri, ecc., confezionate in cassette a perdere, di legno sfogliato.

Anche questo prodotto è venduto all'ingrosso con asta pubblica nelle aree dei mercati ittici o, con contratto, a singoli grossisti.

3. Pesca con reti da posta ed attrezzi fissi

Praticata entro le tre miglia dalla costa, dal Cesano al Musone, da motobarche della piccola pesca in periodi diversi dell'anno, con retine, reti da imbocco, nasse, barattoli, cestini, palangresi, ecc.

Le specie catturate sono: pesci vari; seppie (cefalopodi) da marzo a maggio; bombarelli (gasteropodi) da novembre ad aprile.

Il prodotto viene venduto nei Mercati all'ingrosso o direttamente a commercianti grossisti.

4. Raccolta dei mitili

Eseguita stagionalmente (maggio – ottobre) principalmente nelle acque di Portonovo, Trave, Sirolo e Numana, da pescatori subacquei con l'ausilio di battelli appoggio, o da altri pescatori che da bordo le loro barche usano a mano una lunga pertica alla cui estremità è fissato un rastrello in ferro con il quale "grattano" i mitili dalle rocce delle scogliere e del fondo.

Gli attrezzi utilizzati, di tradizione locale, sono piccoli raschiotti e diversi tipi di rastrelli. Il prodotto in grande parte è conferito ad una Cooperativa di pescatori che provvede alla commercializzazione; il restante viene venduto direttamente ai consumatori, sempre confezionato, nel rispetto della normativa.

5. Pesca delle vongole e di altri molluschi bivalvi (cannelli, longoni, ecc.)

Praticata fin dai tempi più lontani dai piccoli pescatori lungo le spiagge, particolarmente a Senigallia, con battelli muniti di rastrello manuale.

Negli ultimi venti anni e più, si è estesa anche ad Ancona con l'impiego di natanti di maggiore stazza e dotati di adeguati motori, che invece del vecchio rastrello utilizzano un nuovo strumento di raccolta.

Precisamente, la "Draga Idraulica", cioè un rastrello meccanico funzionante con l'ausilio di una pompa che gli proietta davanti, a forte pressione, un flusso d'acqua.

Tale potente getto serve a demolire il gradino di sabbia che l'attrezzo incontra, facilitando e rendendo più veloce la sua avanzata sul fondo marino.

Si raccolgono, pertanto, maggiori quantità di molluschi in minore tempo.

L'aumento, in tutto l'Adriatico, del numero dei natanti denominati anche "Vongolare Turbosoffianti", e la moltiplicazione della capacità unitaria di pesca, hanno creato, però, forti preoccupazioni circa il depauperamento della "risorsa vongole".

La ragione di ciò è dovuta al fatto che alla rilevante innovazione tecnologica, nonostante gli allarmi lanciati dai ricercatori, non sono state poste sin dall'inizio, le indispensabili regole disciplinari.

Ed ora, per affrontare la sopravvenuta crisi di produzione delle vongole, il Ministero competente ha emanato provvedimenti rigorosamente limitativi ed anche norme che favoriscono la costituzione di "Consorzi di Gestione di Molluschi bivalvi" per razionalizzare l'attività di prelievo e che responsabilizzano direttamente gli stessi pescatori per la loro conduzione.

Questi organismi lavorano nel quadro delle norme di legge generali e con l'assistenza delle Autorità marittime locali e degli Istituti di Ricerca.

Predispongono e dirigono l'attività dei pescatori associati per quanto riguarda: orari di pesca, rotazione delle aree, sospensioni temporanee, controllo sulle attrezzature impiegate e sul prodotto pescato, quantità massime di raccolta giornaliera, ecc.

Ad Ancona è stato formato uno di tali Consorzi la cui giurisdizione è l'ambito del Compartimento Marittimo: dalla foce del fiume Cesano alla foce del fiume Chienti, ed organizza anche la vendita del prodotto.

Vi sono associate 73 "vongolare", delle quali 31 della base di Ancona e 23 di Senigallia.

6. Pesca con reti da circuizione

Attualmente questo tipo di pesca non viene esercitato dai pescatori della Provincia.

Alcune unità provenienti da altri Compartimenti marittimi, con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto, sono autorizzate a svolgere tale attività nelle acque del Compartimento di Ancona.

7. Pesca oceanica

Nel periodo successivo alla prima guerra mondiale e fino al 1939, inizio della seconda, alcune importanti Società armatrici italiane, con proprie navi hanno intrapreso la pesca nell'Oceano Atlantico: lungo le coste dell'Africa Equatoriale, nelle acque della Norvegia e della Groenlandia e nel Banco di Terranova.

Ai primi anni cinquanta, vecchie e nuove società hanno ripreso tale attività con navi della stazza lorda da 500 a 2000 tonn., a partire proprio da San Benedetto del Tronto che diviene la capitale della pesca oceanica per espandersi poi in altre basi italiane.

Ad Ancona in questo settore ci sono state tre esperienze imprenditoriali: una prima ha armato la motonave "Stanislava"; una seconda la motonave "Pinguino", in seguito naufragata; una terza la cui motonave "Roberto" opera tutt'ora nelle acque della repubblica del Senegal, ove recentemente ha costituito una nuova società di pesca a capitale misto italo-senegalese.

Anche a Senigallia, per un certo numero di anni, ha operato una locale impresa di pesca.

La pesca oceanica ha assunto notevole importanza nella economia marittima ed anche nel campo dell'approvvigionamento e dei consumi alimentari.

Infatti ha incrementato il consumo di prodotti ittici congelati e surgelati, fin quasi a raggiungere le quantità di quelli allo stato fresco.

Questo è dovuto, in particolar modo, alla cura ed al rigore con cui, in ogni fase dalla pesca alla conservazione, al trasporto ed alla vendita, vengono salvaguardate la salubrità e la qualità del prodotto.

Appena a bordo, il pescato viene selezionato e distinto per specie:

- pregiate: gamberi, orate, ombrine, calamari, ecc.;
- intermedie: merluzzi, triglie, seppie, ecc.;
- comuni: totani, polipi, sgombri, ragni, sarde, alici, ecc.

Confezionato in apposite bacinelle è introdotto nei tunnel di surgelazione a temperatura di -35° , sfornato dopo quattro ore, avvolto in fogli di naylon e sistemato in imballaggi di cartone di cm. 56 x 37 x 20 e tara kg. 1.

Conservato nelle stive frigorifere della nave a -20° affinché mantenga la salubrità ed inalterate tutte le proprietà organolettiche di appena tratto dal mare.

A terra, senza interrompere la catena del freddo, viene caricato nei frigo-containers, sempre a -20° , trasportato con nave in Italia e sbarcato nel porto più vicino ai centri di vendita all'ingrosso o agli stabilimenti di lavorazione ove sarà confezionato in scatole, vassoi ecc., ed immesso nella rete commerciale.

Detti containers, nel viaggio di ritorno sono frequentemente utilizzati per trasportare il ricambio di reti, attrezzature, materiali vari ecc. da imbarcare sulle unità per essere usati nelle successive bordate di pesca.

La vendita all'ingrosso avviene di solito in base ad una valutazione della distinta compilata dal comandante del motopeschereccio a fine bordata.

Naturalmente il prodotto è pesato allo scarico dai containers ed i commercianti trattano con l'armatore che vende al migliore offerente.

Poiché la nave che lo ha pescato batte bandiera italiana, il prodotto è di origine nazionale e come tale non sottoposto a dazi doganali.

Le zone di pesca normalmente praticate sono quelle dell'Africa equatoriale, in Atlantico e quelle dell'India, in Pacifico.

La campagna dura in media tre mesi, dipende dall'autonomia che ha la nave e dalla sua capacità di stivaggio, ed al suo termine il personale italiano viene trasportato in patria con aerei di linea per riposo o per fine contratto, ed avvicendato.

L'equipaggio delle unità da pesca oceaniche è composto da: Comandante e Stato Maggiore (Capi Servizio) italiani e dalla "Bassa Forza" che, secondo vari accordi di pesca internazionali, appartiene a quegli stessi Paesi nelle cui acque le unità operano.

Il sistema di retribuzione del lavoro "alla parte" oppure "a compartecipazione" è stato usato fino al 1985, poi modificato in base ad accordi tra sindacati e Federazione degli armatori, in stipendi fissi sia per Comandanti e Capi Servizio che per l'equipaggio.

Rimane ancora la consuetudine di una erogazione in natura: la "muccigna"; più precisamente a fine campagna di pesca ad ogni marinaio viene data una cassetta di pesce pregiato, ai Capi Servizio, due ed al Comandante, tre.

8. Maricoltura e acquacoltura

Sono nuove attività economiche strettamente collegate alla pesca tradizionale.

Nel quadro di progetti di sviluppo nazionali ed europei, nella Provincia di Ancona sono state avviate importanti iniziative di allevamento di alcune specie ittiche attraverso forme di maricoltura in mare aperto con installazione di barriere artificiali sul fondo.

La prima, nel 1974 ad opera dell'IRPEM (CNR) di Ancona a tre miglia al largo del Conero e della foce del fiume Musone, profondità di circa metri 15, che si è sviluppata su un'area di ettari 2000 attorno ad un nucleo centrale perimetrato da piramidi formate, ognuna, da 14 cubi di cemento della dimensione di metri 2 x 2 x 2, non levigati, anzi con molti incavi e fori piccoli e grandi per favorire l'insediamento di organismi vegetali, poi animali ed infine di molluschi (mitili, ostriche, ecc.), e creare infine l'habitat per pesci e crostacei.

Una seconda in un'area di ettari 200, al largo di Senigallia ove l'IRPEM (CNR) sta sperimentando l'allevamento di orate in un impianto sommerso al riparo della barriera, formato da un sistema di gabbie che vanno da una

piccola dimensione, per ospitare novellame, ad una più grande, per pesci che hanno raggiunto la misura commerciabile.

La terza di ettari 200, della Cooperativa Pescatori Portonovo, al largo della stessa località, con l'immersione di altri tipi di blocchi e di substrati.

La quarta di ettari 2500, della Cooperativa Pescatori Motopescherecci di Ancona, al largo della costa di Montignano di Senigallia.

La quinta è un'area al largo della foce del fiume Cesano, ove la Cooperativa "Senagallica" ha realizzato un impianto sul fondo per un moderno tipo di allevamento di mitili.

Le specie ittiche di nuovo insediamento nelle barriere hanno molte più possibilità di sviluppo e moltiplicazione perchè al riparo dei substrati che le proteggono anche dalla pesca a strascico praticata illegalmente, e sono l'obiettivo dei piccoli pescatori che con i loro attrezzi e reti fisse, raccolgono sempre buoni quantitativi di molluschi bivalvi, gasteropodi, pesci di diverso genere e crostacei.

Anche la regolare pesca a strascico ne trae beneficio operando oltre le tre miglia, come avviene alla barriera del Conero, in aree anch'esse arricchite dalle stesse varietà ittiche.

9. Cernita e preparazione del pescato da conferire ai locali mercati all'ingrosso per la vendita all'asta pubblica

Già a bordo delle unità da pesca, il prodotto viene separato da fango, sabbia, alghe ed altri residui raccolti dalle reti.

Poi accuratamente lavato, selezionato, ghiacciato, sistemato, secondo specie e qualità in appositi contenitori, ed immesso nella stiva frigorifera per esservi conservato fino allo sbarco, alla bassa temperatura conveniente.

In certe circostanze, per limitata cattura di alcune specie o per esigenze commerciali, il confezionamento avviene anche per varietà diverse, ma sempre dello stesso grado di qualità.

Il pescato è così classificato:

(I° qualità) - specie pregiate

Scampo, astice, aragosta, rombo, s. pietra, mormora, ombrina, spigola, orata, calamaro, calamaretto, sogliola, passera, scorfano, mazzancolle, dentice.

Tali specie debbono avere almeno la misura "da porzione".

(II° qualità e taglie intermedie) - specie intermedie

Merluzzo, rana pescatrice, triglie, sogliole, pannocchie vive, palombo, razza, pagelli, polipi, lumachine, raguse, baci, gamberetti, seppie, pannocchie stivate, zanchette romane, testole, ricciola, palamiti, pesce spada, cernie, anguilla, brodetto e misti, vongole.

(III° qualità e piccole taglie) - specie comuni

Triglie, busbane, moli, crocette, totani, granchi, zanchette, ragni, granchi, ghiozzi, sbarri, bobbe, cefali, sarde, alici, saraghina, sgombri, lanciardi, cozze, sciuri, occhiate.

La confezione dei molluschi eduli lamellibranchi (mitili, varie specie di vongole, ostriche, cannelli, ecc.) e gasteropodi (bombarrelli, bombi, crocette, raguse, ecc.), avviene nei "Centri di Raccolta" riconosciuti idonei e conformi alle norme sanitarie nazionali ed europee.

Dopo essere lavati, selezionati e, per alcune specie ed in certe circostanze, anche stabulati in autorizzati "Centri di Depurazione", i molluschi vengono chiusi in sacchetti di filato sintetico, muniti di etichette contenenti dati di individuazione, controllo sanitario, scadenze, ecc.

Infine, tutti i prodotti: pesci, molluschi e crostacei, così preparati per essere introdotti nella rete commerciale, vengono conferiti per l'astatura, ai mercati ittici all'ingrosso, oppure ad altre idonee strutture di vendita appositamente autorizzate.

10. Vendite all'ingrosso

Sono ordinate sulla base di un "Regolamento tipo" emanato con legge regionale, elaborato poi, per ogni mercato ittico, secondo condizioni locali di pesca e di commercio, e definitivamente approvato dalla Regione stessa.

Ad Ancona, la vendita del pescato viene effettuata all'interno del Mercato che il Comune ha costruito nell'anno 1929 nel Porto peschereccio del Mandracchio, ricostruito dopo la guerra e poi ancora rimodernato, la cui gestione, in questi ultimi anni, è stata affidata alla Società MER.IT.AN., costituita tra il Comune stesso (51%), la locale Cooperativa Pescatori Motopescherecci (39%) e la Confcommercio (10%).

Le operazioni sono svolte con il sistema di asta pubblica a scendere, per mezzo di tre modernissime apparecchiature elettroniche.

Queste hanno permesso anche la informatizzazione della contabilità e della fatturazione, che avvengono in tempo reale, e la rapida raccolta di dati statistici relativi alle specie astate, ai natanti conferenti, ecc.

I prodotti provengono in massima parte dalla pesca a strascico sbarcati al mattino, e tutte le attività e servizi svolti nel Mercato (orari, disciplina,

controlli sanitari, amministrazione, cassa, ecc.) sono ordinati da apposito regolamento.

Altre vendite all'ingrosso vengono effettuate da qualche anno, all'interno di un nuovo Mercato che il Consorzio Pesca di Ancona (costituito tra alcune organizzazioni cooperativistiche della marineria) ha realizzato in una banchina del Molo Mandracchio:

Le operazioni avvengono con asta pubblica alla voce a salire, secondo norme e principi organizzativi mutuati dal regolamento del Mercato comunale.

I prodotti conferiti sono quelli massivi provenienti dalla "pesca volante" (alici, sarde, ecc.), dalla raccolta delle vongole, da specie catturate dallo strascico che in certi periodi dell'anno sono anch'esse massive (triglie di fango) e dal pescato di quelle unità che sbarcano il pomeriggio.

A Senigallia la vendita del pescato viene effettuata all'interno del Mercato Comunale e le operazioni di astatura a scendere, sono svolte a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche.

I prodotti conferiti provengono in grande parte dalla pesca a strascico e tutte le operazioni ed i servizi che si svolgono al suo interno sono ordinati sulla base di un regolamento pubblico.

Occorre considerare che nel corso degli ultimi anni, nella pesca si sono avuti rapidi cambiamenti che hanno fatto sorgere innumerevoli problemi ed anche la necessità di nuove regole per poterli risolvere, non essendo sufficienti le normative ufficiali esistenti nel settore.

L'origine è nelle complessità della pesca e nelle differenti particolarità che distinguono ogni marineria; spesso anche le più vicine.

Determinanti sono le condizioni ambientali e le caratteristiche della costa, dei fondali marini, della fauna esistente, ecc., che impongono la pratica di certe forme di pesca e non di altre.

Si è dovuti ricorrere ancora a regole fondate su usi ed esperienze locali le quali, per quanto possibile, tengono conto delle esigenze di razionalizzazione delle attività di pesca, della tutela delle risorse ittiche, della difesa del mare e della legittima richiesta di garanzie proveniente dai consumatori circa l'igiene, la qualità e l'equo prezzo del prodotto.

Un particolare e positivo esempio di uso normativo che opera in assenza di una specifica disciplina, viene fornito dai pescatori anconetani che, dopo anni di esperienze maturate, hanno gradualmente ridotto le giornate di pesca, seguiti poi da quelli di Senigallia, delle marinerie marchigiane e di altre regioni.

Attualmente l'orario settimanale di uscita in mare dei motopescherecci, è il seguente:

Pesca a strascico:

da lunedì ore 4 a giovedì ore 10

Pesca volante: da lunedì ore 4 a giovedì ore 18

Per entrambi questi tipi di pesca: recupero il venerdì se non fosse stato possibile pescare, per maltempo o altro, nei giorni precedenti tranne nel periodo delle otto settimane dopo il fermo pesca in cui il venerdì è vietato pescare.

Nelle seguenti festività è assolutamente vietato pescare:

1° maggio – 1° novembre – 2 novembre.

Questa responsabile decisione, presa soprattutto sotto la spinta dei pescatori più giovani, non ha portato alla riduzione dei risultati economici delle aziende di pesca e nemmeno dei guadagni dei loro equipaggi.

Ha consentito, invece, ai pescatori, di diminuire la durata del loro durissimo e pericoloso lavoro a bordo, e di aumentare il tempo da dedicare al riposo, alla famiglia ed alla vita sociale.

I pescatori possono, inoltre, impegnarsi di più nella manutenzione dello scafo e del motore al fine di prevenire gravi danni, conseguenti alte spese per riparazioni e la perdita di giornate di pesca.

Tale importante provvedimento ha permesso inoltre, di consumare meno carburante il cui costo è una delle principali voci del conto di gestione dei motopescherecci.

Infine, la sosta dell'attività di cattura dalle ore 10 del giovedì alle ore 4 del lunedì, rappresenta una significativa riduzione dello sforzo di pesca ed ha un sicuro e positivo effetto sulla ricomposizione dell'equilibrio biologico del mare.

Altro esempio: i pescatori di Ancona, come quelli di Senigallia, partecipano all'operazione "Mare Pulito", raccolgono tutti i residui, materiali, oggetti, ecc. portati in coperta dalle reti e li consegnano a terra per lo smaltimento. Da notare che già nel 1986 avevano tentato una iniziativa del genere, fallita però per la mancata disponibilità dei servizi municipali a ritirare i rifiuti dalle banchine.

11. Attività connesse alla pesca

Nei porti pescherecci di Ancona e Senigallia e negli approdi di Portonovo, Sirolo e Numana, sono sorti servizi ed attività economiche indispensabili per lo sviluppo della pesca, in numero ed entità commisurate alla presenza di pescatori e natanti, nonché al prodotto sbarcato in ognuna delle basi.

Ad Ancona, per l'importanza raggiunta dal settore, queste attività collaterali sono numerose e compongono l'intera gamma della "Filiere Pesca".

Alcune sono svolte per poter garantire le migliori condizioni di salubrità e la qualità del pescato: dal prelievo in mare al banco di vendita al consumo.

Altre, invece, sono a sostegno delle imprese di pesca per assicurare l'idoneità e la razionalità dei motopescherecci piccoli e grandi, degli impianti di bordo,

apparecchiature, frigoriferi, ecc., delle attrezzature da pesca e delle installazioni e strutture a terra.

Del primo gruppo:

- due mercati all'ingrosso che operano in orari e strutture differenti per la vendita all'asta di specie diverse; impianti vari per la conservazione e la commercializzazione del pescato;
- un Centro per la depurazione in vasche, di molluschi eduli lamellibranchi e gasteropodi;
- uno stabilimento industriale per la lavorazione e surgelazione del pescato: toelettatura, sfilettatura, precottura, ecc., fino a preparare e confezionare prodotti finali ben identificati e garantiti. Inoltre i suoi servizi ed impianti aiutano i pescatori anconetani dei diversi "mestieri" a superare le ovvie differenze e contrasti esistenti tra essi, ed a mantenere un rapporto sostanzialmente equilibrato. Ad esempio i pescatori della "volante" quando non riescono a vendere il loro pesce, hanno la possibilità di congelarlo nei tunnel dello stabilimento e di stoccarlo in attesa di migliori condizioni di mercato. Si evita, così, che i pescatori in serie difficoltà commerciali e finanziarie, abbandonino sfiduciati la "volante" e vadano ad incrementare lo sforzo di pesca a "strascico", già eccessivo. Cosa, questa, che porterebbe ad un ulteriore impoverimento delle risorse di fondo con conseguente grave danno per tutti i pescatori, vecchi e nuovi, e per l'economia in generale;
- una grande struttura composta da depositi e celle frigorifere per la conservazione e smistamento di prodotti ittici congelati provenienti dalla pesca oceanica;
- un complesso frigorifero comprendente anche un Centro di raccolta, confezionamento e commercializzazione di vongole, mitili, bombarelli, raguse, ostriche, ecc. realizzato da una Cooperativa di pescatori molluschicoltori;
- un valido servizio di facchinaggio per la movimentazione del pescato all'ingrosso e, poi, al caricamento sugli automezzi dei grossisti acquirenti.
- Tale servizio è gestito da una Cooperativa di facchinaggio ben organizzata ed adeguatamente attrezzata e sostituisce quasi del tutto il lavoro svolto da più di settanta anni, da singoli "sporgitori" per ogni motopeschereccio della base.
- La Cooperativa gestisce anche il servizio di ricambio imballaggi all'interno del Mercato ittico all'ingrosso;
- una efficiente rete di vendita al dettaglio, che è importante anche ai fini dello sviluppo della pesca in quanto garantisce la più capillare diffusione dei prodotti ittici. Sempre in fase di innovazione, sta completamente conformandosi alle nuove norme igienico-sanitarie in difesa dei

- consumatori per quanto riguarda le attrezzature di conservazione e di esposizione dei prodotti nei negozi e nelle pescherie.
- Questo vale anche per i tipi di commercio ambulante che, con moderni e ben corredati automezzi frigo, raggiungono ogni quartiere e frazione della città ed i più lontani centri della provincia.
 - In forma associata, poi, i pescivendoli ambulanti, compiendo un grandissimo salto dagli antichi "carrettini a mano", potranno svolgere il non più avveniristico "door to door" (porta a porta), come già stanno facendo alcune società specializzate di livello nazionale ed internazionale, tra le quali una con sede ad Ancona.

Del secondo gruppo:

- due Cantieri per la costruzione di motopescherecci in ferro e la loro manutenzione: (uno è a gestione Cooperativa formata tra operai nell'anno 1945);
- varie officine meccaniche per la riparazione di motori e di impianti di bordo; laboratori specializzati per l'installazione e ripristino di apparecchiature elettroniche;
- attività di trasporto con idonei mezzi, dei prodotti ittici in altri mercati di vendita all'ingrosso e nei luoghi e punti di distribuzione al dettaglio;
- alcune imprese cooperative gestiscono altri importanti servizi alle aziende pescherecce:
- forniture di bordo (gasolio, attrezzature e reti da pesca, ghiaccio, alimentari, ecc.);
- contabilità, assistenza fiscale, ecc.;
- formazione e qualificazione professionale dei pescatori, soprattutto i più giovani.

A questa importante concentrazione di attività nel Porto peschereccio, tutte comprese in un raggio di meno di 600 metri, si sono aggiunte strutture di alto livello per la comunicazione e promozione e per indagini scientifiche e tecnologiche, quali la Fiera Internazionale della Pesca e l'Istituto di Ricerche per la Pesca Marittima (I.R.P.E.M.) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dotato di laboratori di studio e di analisi, nonché di due unità navali per esplorazioni in mare.

Dislocati in altre zone della città, ci sono anche, la Facoltà di Scienze naturali e biologiche con indirizzo marino, la Facoltà di Economia con corsi speciali e materie relative alle attività marittime ed alla pesca e l'Istituto Nautico che prepara Ufficiali e Tecnici per la flotta mercantile e per quella di pesca.

A Senigallia la pesca sta attraversando una situazione di grave precarietà dovuta principalmente alla impossibilità dei motopescherecci di stazza

superiore alla medio piccola, in certi periodi dell'anno, di entrare e manovrare nel Porto – canale e nella Darsena, poiché una incessante azione di insabbiamento ne ha innalzato i fondali.

Le opere di escavazione non si possono eseguire essendo proibito rigettare in altro punto del mare i materiali estratti, risultati inquinati alle analisi, e non avendo trovato ancora una speciale discarica ove seppellirli.

Intanto due unità di maggiore pescaggio si sono trasferite nei porti vicini più sicuri e quelle di altre basi che solitamente, per convenienza commerciale, sbarcavano a Senigallia, hanno cessato di farlo.

Questo ha determinato anche un decremento delle attività collegate alla pesca tradizionale: commercio all'ingrosso, facchinaggio, trasporti, rifornimenti di bordo, cantieri e officine di riparazione, ecc..

Soltanto cinque motopescherecci dello strascico sono restati; tre continuano a conferire il pescato al locale Mercato Comunale all'ingrosso, mentre gli altri due vendono direttamente sulla banchina.

Di fronte alle difficoltà che incontrano le unità un poco più grandi, si registra l'entrata in esercizio di natanti di minore stazza che sono in grado, per ora, di superare l'impedimento dei bassi fondali in Porto.

Attualmente le imbarcazioni della piccola pesca sono 43 e le vongolari 23; tutte vendono il loro prodotto fuori del Mercato Comunale, in banchina, a commercianti e consumatori.

Il cambiamento, oltre i gravi problemi descritti, ha prodotto anche un effetto positivo che è quello di aver riportato i giovani all'attività di pesca. Infatti, i natanti piccoli, non essendo abilitati a praticare la pesca in acque lontane, rientrano in porto ogni sera e ciò rende il pesante lavoro più tollerabile ai giovani pescatori che, legittimamente, hanno anche altri interessi da realizzare: sociali, culturali, sportivi, affettivi, ecc.

La situazione generale, però, resta con tutti i suoi aspetti di gravità che possono anche peggiorare ulteriormente, fino ad ostacolare la stessa attività dei natanti minori.

Per non rischiare di perdere definitivamente le tradizioni e la cultura della pesca a Senigallia, e per evitare il conseguente danno sociale ed economico che i pescatori senigalliesi, organizzati nella locale cooperativa produttori Misa, da anni denunciano con forte decisione, occorre che tutte le Autorità competenti intervengano con grande urgenza per affrontare e risolvere i problemi più gravi esposti, e precisamente:

- l'agibilità del Porto per salvaguardare l'incolumità dei pescatori e l'integrità dei natanti;
- la ripresa dell'attività del Cantiere Navale per la costruzione e riparazione dei motopescherecci;
- lo spostamento del Mercato Comunale all'ingrosso nelle aree del porto, corredandolo di nuove apparecchiature e di adeguati impianti, nonché di

macchinari per toelettare e preparare prodotti ittici freschi locali, pronti alla cottura.

Si potrà costituire, così, il nucleo principale di un moderno e completo "Centro di Servizi" per la pesca e per i consumatori, realizzandovi, anche, una razionale struttura da destinare alla vendita al dettaglio del pescato e del già confezionato.

Per quanto riguarda la pesca professionale, risulta indifferibile la necessità di nuove norme legislative che disciplinino tutte le attività che si svolgono in ogni segmento della "Filiera Pesca", e più precisamente: cattura, raccolta, allevamento, confezionamento, conservazione, lavorazione, trasporto, vendita nei mercati all'ingrosso e commercializzazione al dettaglio, ai fini anche della rintracciabilità dei prodotti e di poterne sempre tutelare la sicurezza.

Si deve considerare che alla complessità dei problemi esistenti, numerosi e piuttosto seri, se ne aggiungono dei nuovi più positivi, derivanti da fatti economici e politici di grande interesse per il futuro del settore:

- forte sviluppo dell'allevamento di alcune specie ittiche attraverso la maricoltura, che potrà garantire una maggiore disponibilità di prodotti per fronteggiare l'alta richiesta del mercato di consumo, senza dover incrementare lo sforzo di pesca e mettere ancora più a rischio l'equilibrio biologico del mare;
- obblighi derivanti dalla Politica comunitaria della pesca adottata dall'Unione Europea e, quindi, da ogni Paese partecipante, che viene espressa da specifici programmi, direttive e regolamenti.

Non si possono sicuramente sottovalutare gli effetti dell'avanzata del processo di internazionalizzazione dell'economia anche se nella pesca questi assumono dimensioni più naturali e consuete, non avendo i pesci, nei loro spostamenti grandi o piccoli, nessun limite confinario ed essendo numerose e ripetute, nel corso dei secoli passati, le esperienze di confronto, di scontro, ma anche di collaborazione, tra pescatori di luoghi e mari diversi.

Sempre in questo ambito, sarebbe importante che nel mare Adriatico che bagna diversi Paesi, si realizzasse una "Unità geoeconomica" nella quale la pesca sia regolamentata da leggi quadro e norme comuni, poichè, nelle marinerie italiane ed estere, insieme alle numerose diversità, ci sono tipi di natanti, certe usanze, sistemi di cattura, reti, attrezzature, ecc., che sono uguali: anche i problemi di fondo sono gli stessi e lo saranno negli anni futuri.

B) PESCA SCIENTIFICA

Viene esercitata dagli operatori dell'IRPEM - CNR (Istituto Ricerche Pesca Marittima) di Ancona, con due navi da ricerca:

- "G. Dallaporta" - S.L.Tonn. 200, lunghezza metri 35, in tutto il mare Mediterraneo;
- "Tecnopesca II°" - S.L.Tonn. 24,5, lunghezza metri 16, nelle acque della fascia costiera.

C) PESCA SPORTIVA

E' praticata da un considerevole numero di dilettanti e deve essere disciplinata per non aggravare ancor più, il precario stato delle specie ittiche nella fascia costiera.

Zona questa, di grande importanza biologica in quanto sono numerose le specie che vi trascorrono la delicata fase della crescita.

Per di più, la regolamentazione dell'uso di reti e di attrezzi, delle catture, delle distanze, ecc., si rende necessaria anche per evitare ogni conflitto di interessi con i piccoli pescatori di mestiere che operano nella stessa fascia e che sarebbero seriamente danneggiati dalla sleale concorrenza del prodotto catturato dagli sportivi e, poi, messo illegalmente in commercio.

C'è un particolare tipo di pesca sportiva che va attentamente considerata, ed è quella del tonno.

E' noto che nel giusto periodo biologico, ogni anno avviene un buon passaggio di Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*) nelle acque prospicienti la costa della Provincia di Ancona.

Da tempo, pescatori dilettanti, soprattutto di Senigallia e di Falconara, si dedicano alla cattura con potenti motoscafi ed adeguate attrezzature.

I risultati sono positivi ed alle volte oltrepassano l'attività puramente sportiva; quando, ad esempio, i tonni pescati sono di notevole mole ed assumono un alto valore commerciale, essendo molto richiesti dal mercato e persino esportati in Giappone.

Finora non ci sono conflitti di sorta, mancando in questo specifico settore, una locale attività professionale sviluppata.

CONCLUSIONI

E' doveroso ricordare che le specie ittiche del nostro mare: pesci, molluschi e crostacei, risorse essenziali per un costante e redditizio sviluppo della pesca e delle attività economiche connesse, sono sì, autorinnovabili ma non inesauribili.

E' vero che il pescatore non è il maggiore responsabile dei danni procurati al patrimonio biologico.

Infatti ciò appare evidente se si fa riferimento agli sconvolgimenti provocati all'ecosistema marino da inconsueti eventi meteorologici, dall'anomalo andamento delle correnti, dalle variazioni della salinità e della temperatura, nonché dai tanti tipi di inquinamento causati dalle colpevoli azioni compiute dall'uomo sul territorio e sul mare stesso.

Il pescatore, però, ha il dovere come tutti, ma anche per un suo più diretto interesse, di battersi contro i gravi pericoli che incombono e di regolare al massimo ogni sua attività di pesca rifiutando ed impedendo sistemi di cattura non selettivi e predatori che mettono a rischio la salute del mare e il suo potenziale produttivo.-

D) PELLI DA PELLICCERIA(*)

Capitolo Sesto

USI NELLA CINEMATOGRAFIA(*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Capitolo Settimo

OGGETTI ED OPERE D'ARTE E DI ANTIQUARIATO

A) OGGETTI D'ARTE IN GENERE E DI ANTICHITA' COMPRESI GIOIELLI E PREZIOSI

Contratto

Nei contratti di compravendita, in genere, viene inserita una foto dell'opera. Da questa devono risultare le dimensioni, il soggetto, le qualità artistiche di riferimento e lo stato di conservazione.

Qualora l'opera fosse priva di firma, l'autenticità sarà accertata da una perizia o dalla presentazione di idonea documentazione probatoria.

I contratti di compravendita di gioielli antichi vengono stipulati, in genere, verbalmente o, su richiesta del compratore, con la dichiarazione di antichità che ne indichi approssimativamente il secolo in cui il gioiello è stato realizzato.

Per quanto riguarda il valore dell'oggetto, in linea di massima non ha rilevanza la qualità del materiale usato, ma l'autenticità del manufatto e la perizia esecutiva dimostrata.

Determinazione del valore corrente

Il valore dell'opera d'arte antica viene determinato: dallo stato di conservazione, dal soggetto, dalla autorità artistica di riferimento, dalla documentazione a corredo dell'opera, nonché dalle più recenti quotazioni di mercato.

Mediazioni

Per la compravendita di oggetti d'arte e/o di antiquariato e di gioielli, al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti, senza obbligo solidale, la provvigione del 5% (cinque per cento) salvo accordo diverso tra le parti.

Stima

Il compenso per la stima è pari ad una percentuale sul valore attribuito all'oggetto della stima secondo la tabella che segue, nonché al rimborso delle spese.

- 4.1 Stima che non richiede speciali accertamenti: 6% fino ad un valore di 100 milioni (Euro 51.645.68) e 5% sull'eventuale maggior valore.
- 4.2 Stima che richiede speciali ricerche ed accertamenti: corrispettivo da convenire;
- 4.3 Stima per divisione, con costituzione di lotti: 4% con un minimo di L. 100.000 (Euro 51.64) per lotto.

B) COMPRAVENDITA DI OPERE D'ARTE MODERNA

1. Contratto

I contratti di compravendita di opere d'arte moderna, in genere, vengono stipulati verbalmente.

E' considerata moderna l'opera d'arte la quale sia stata eseguita negli ultimi 100 anni circa.

2. Determinazione del valore corrente

Il valore corrente dell'opera d'arte moderna, tenuto conto del soggetto, si determina in base al nome e alla autorità artistica dell'autore, con riferimento alle più recenti quotazioni di mercato. Per le opere non firmate, l'autenticità viene accertata con una perizia e con prestazione di idonea documentazione probatoria.

Per incisioni e litografie si può stabilire la compravendita in base alla numerazione dichiarata dall'artista. Nella compravendita di opere di pittura moderna, si adotta preferibilmente la misurazione metrica, oppure quella internazionale a punti, seguendo la seguente tabella francese:

Punteggio Internazionale dei Quadri			
punti	figura	paesaggio	marina
0	18x14	18x12	18x10
1	22x16	22x14	22x12
2	24x19	24x16	24x14
3	27x22	27x19	27x16
4	33x24	33x32	33x19
5	35x27	25x24	35x22
6	41x33	41x27	41x24
8	46x38	46x33	46x27
10	55x46	55x38	55x33
12	61x50	61x46	61x38
15	65x54	65x50	65x46
20	73x60	73x54	73x50
25	81x65	81x60	81x54
30	92x73	92x65	92x60
40	100x81	100x73	100x65
50	116x89	116x81	116x73
60	130x97	130x89	130x91
80	146x114	146x97	146x89
100	162x130	162x114	162x97
120	195x130	195x114	195x97

3. Mediazione

Per il commercio di oggetti d'arte moderna al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti, senza obbligo solidale, la provvigione del 5 (cinque per cento) salvo accordo diverso tra le parti.

4. Stima

Il compenso per la stima è costituito da una percentuale sul valore attribuito all'oggetto della stima secondo tabella che segue, nonché al rimborso delle spese.

4.1 stima che non richiede speciali accertamenti: 6% (sei per cento) fino ad un valore di 50 milioni (Euro 25.822.84) e 5% (cinque per cento) sull'eventuale maggior valore.

4.2 Stima che richiede speciali ricerche ed accertamenti: corrispettivo da convenire.

4.3 Stima per inventario: corrispettivo da convenire

4.4 Stima per divisione, con costituzione di lotti: 4 % (quattro per cento) con un minimo di L. 100.000 (Euro 51.64) per lotto.

5. Spedizione

Nel caso di spedizione o importazione, i costi e gli eventuali diritti doganali, salvo patti contrari, sono a carico dell'acquirente.

6. Pagamento

Il pagamento dell'opera d'arte moderna si effettua all'atto della consegna salvo accordi diversi.

C) NUMISMATICA

1. Trattative e forma del contratto

Il contratto si conclude oralmente e si esegue al domicilio del venditore. In caso di vendita rateale si stipula un contratto scritto; in tal caso, la consegna dell'oggetto avviene a fine pagamento. Il venditore rilascia quietanza scritta al percepimento di ogni rata.

2. Oggetto del contratto

Monete da collezione singole e in serie. Talvolta le serie complete sono emesse già sigillate dalla Zecca emittente.

3. Modo di misurazione

I criteri di valutazioni di una moneta seguono regole ben precise.

- a) Lo stato di conservazione
- b) La rarità
- c) La ricercatezza sul mercato

4. Consegna

La consegna del materiale viene effettuata al domicilio del venditore a pagamento effettuato. In caso di vendita per spedizione postale tramite listino generalmente la vendita viene effettuata con spedizione in contrassegno o con pagamento anticipato. Valgono le regole della clausola soddisfatto o rimborsato con eventuale reclamo entro dieci giorni dalla consegna della merce(solo in caso di vendita tramite listino per corrispondenza).

5. Spedizione, trasporto e assicurazione

Le spese di spedizione sono a carico del venditore, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Quando, raramente, viene stipulata una assicurazione per i beni viaggianti questa è a carico dell'acquirente.

6. Pagamento

In genere per contanti alla consegna. Talvolta ratealmente con consegna a pagamento avvenuto.

7. Garanzia

Le monete vendute sono garantite a vita. Quelle non confezionate da Zecche ufficiali e quindi antiche vengono sigillate dal commerciante e periziate (se il commerciante è anche perito ufficiale). I coni in questione sono così garantiti finchè restano nella bustina con i sigilli del venditore. La responsabilità del venditore cessa quando la moneta viene dissigliata perchè non è più possibile comprovare la provenienza da quella specifica fonte; resta inteso che se la moneta è autentica rimane tale ma necessita di nuova perizia.

8. Reclami

Per le vendite stipulate nell'esercizio del venditore i reclami si accettano solo per lo stato di autenticità e non per quello inerente alla conservazione o al prezzo che una volta pattuito e pagato si intende accettato dalle parti.

9. Diritti doganali

Se dovuti, sono a carico del compratore.

10. Mediazione

In genere il 2% in caso di acquisto a buon fine.

11. Perizie

Le perizie vengono effettuate con impegno d'acquisto da parte del commerciante. Il loro costo è pari al 3% della stima che non viene conteggiato in caso di acquisto.

D) FILATELIA

1. Trattative e forma del contratto

La forma del contratto è normalmente verbale.

Gli oggetti del contratto, durante le trattative di vendita, possono essere inviati al cliente, per visione e per essere esaminati, anche fuori piazza, per un periodo, di regola, non superiore a 3 gg.

Entro il termine suddetto il compratore qualora decida di renderli al venditore è tenuto al rimborso delle spese da questi sostenute per l'invio.

2. Oggetto del contratto

Sono oggetto del contratto i francobolli per collezione offerti in vendita:

- 2.1 francobollo singolo o in coppia, o in quartina o in striscia o in foglio intero;
- 2.2 serie (un quantitativo di francobolli appartenenti alla stessa emissione);
- 2.3 blocco (quantitativo di francobolli classificati secondo un catalogo oppure elencati singolarmente o per serie);
- 2.4 lotto (quantitativo di francobolli non classificati né catalogati). E' uso far notare all'acquirente i pezzi o la serie di maggior interesse limitando la descrizione del rimanente con frasi: "buon assortimento per collezionista medio, ottima scelta per scambisti, buon assortimento e colori vari dell'emissione";
- 2.5 collezione (insieme di francobolli ordinati con determinati criteri);
- 2.6 documenti postali e quanto analogo (es.: saggi, prove di stampe, ristampe, interi postali, ecc.).

3. Determinazione del valore corrente

Il prezzo può essere stabilito per francobollo singolo oppure per serie, blocco, lotto o collezione.

4. Consegna

La merce è spedita in un plico sigillato al domicilio del destinatario, a cura del mittente.

Il metodo di pagamento è il contrassegno.

5. Spedizione, trasporto e assicurazione

Le spese di confezionamento, trasporto e assicurazione sono a carico dell'acquirente, salvo patti contrari.

Nel caso di mostre le spese suddette sono a carico dell'espositore per quanto riguarda l'invio del materiale; sono a carico dell'organizzatore dell'esposizione per quanto riguarda la restituzione del materiale.

6. Pagamento

Il pagamento di quanto compravenduto si effettua all'atto della consegna; può essere rateizzato a seguito di accordo tra le parti.

7. Garanzia

I francobolli sono garantiti autentici, con la specificazione dello stato di conservazione e con la indicazione degli eventuali difetti, palesi od occulti.

I francobolli sono garantiti, a richiesta dell'acquirente, mediante attestazione del venditore, eventualmente corredata da fotografia, contenente la descrizione del pezzo.

A richiesta dell'acquirente, e a spese di questi, il venditore è tenuto anche a fornire l'attestazione dell'autenticità del pezzo da parte di esperto indicato dall'acquirente medesimo. Il rischio della spedizione al perito è a carico dell'acquirente.

8. Reclami

Le denunce relative alla qualità dei francobolli devono essere fatte entro il termine di 10 gg. dal ricevimento.

Se la contestazione è fondata, l'acquirente ha il diritto di domandare, a sua scelta, la sostituzione dei francobolli con altri di eguale valore e della qualità promessa, qualora ciò sia possibile, o la restituzione del prezzo. Se il pezzo in contestazione fa parte di una "serie", l'acquirente ha il diritto di rendere la serie completa.

La sostituzione o il rimborso devono essere effettuati entro il termine di quindici giorni dalla relativa richiesta.

La denuncia per difetto di autenticità non è soggetta a termini di decadenza.

9. Diritti doganali

Se dovuti, sono a carico dell'acquirente.

E) NUOVI METODI – TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Trattative e forma del contratto

Accanto alle consuetudini mercantili che contemplano trattative e contratti verbali tra privati o tra mercante titolare di esercizio o galleria e l'acquirente o il collezionista, negli ultimi anni si assiste a nuove modalità promozionali per la vendita di oggetti d'arte e di antiquariato in bancarelle e mercatini predisposti durante manifestazioni stagionali o esposizioni al coperto nei grandi parcheggi delle città, o in ville, piazze e altri spazi pubblici, con autorizzazioni concesse dalle locali amministrazioni comunali riferite talvolta soltanto all'uso del suolo pubblico.

Le attività sono assimilate a esercizi occasionali.

E' da tenere presente quanto riportato nel D.Lgt 31/3/1998, n. 114 che prevede, oltre alla attività di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche e il commercio all'ingrosso, anche altre forme speciali di vendita al dettaglio quali "la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", le "vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori" e il "commercio elettronico".

E' certo inoltre che questo ultimo sistema di commercio si sta consolidando anche per gli oggetti d'epoca e per quelli d'arte in generale in quanto permette di visitare i vari prodotti e conoscerne tutte le caratteristiche del caso attraverso una descrizione analitica.

Questa è una nuova consuetudine che presenta enormi potenzialità e dunque di grande interesse per le rilevazioni.

2. Oggetto del contratto

Sono oggetto di scambio o vendita tutti i beni mobili, oggetti usati o da collezione aventi valore commerciale e per questo immessi sul mercato dell'antico che è molto ampio, articolato, dinamico.

3. Determinazione del valore corrente

Nei negozi e nelle piazze o mercatini, al consumatore devono essere fornite informazioni chiare e comprensibili sulle caratteristiche essenziali del bene, prezzo, eventuali spese di consegna, modalità di pagamento e diritto di recesso.

4. Unità di base di contrattazione

Gli oggetti d'arte e antiquariato si trattano a pezzo singolo, salvo quando sono servizi o in presenza di coppie, gruppo o serie che non è possibile cedere separatamente.

5. Ricevimento

Tutte le spese di permanenza presso corrieri, uffici postali, case di spedizione sono a carico del ricevente nel caso che la merce non venga ritirata nei termini stabiliti

6. Spedizione, trasporto e assicurazione

In linea di massima il prezzo di vendita è comprensivo del trasporto in ambito comunale.

7. Pagamento

Il pagamento avviene all'atto della consegna del bene. Oggetti proposti in vendita attraverso cataloghi, televisioni o altri sistemi di comunicazione, prevedono anche pagamenti rateali.

8. Garanzia

Il commerciante in sede fissa rilascia l'expertise o attestazione di autenticità che è promessa esplicita di determinate qualità essenziali del pezzo. Mentre la perizia è un documento anche non contestuale alla vendita.

In Italia non esiste un albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte o antichità e le perizie possono essere a carico di antiquari, restauratori, docenti o persona ritenuta competente da chi la richiede.

9. Mediazione

OGGETTI ED OPERE DI ARTE E DI ANTICHITÀ		
Compensi in percentuale sul prezzo contrattato o fissi in denaro		Note
Da parte del compratore	Da parte del venditore	
5%	5%	Fino a 3 milioni (Euro 1.549.37)
4%	4%	Sul valore eccedente 3 milioni

Capitolo Ottavo

ZINCATURA A CALDO DELL'ACCIAIO

1. Contrattazione

L'ordine di esecuzione del lavoro significa accettazione da parte del cliente delle condizioni generali di fornitura, purché portate a conoscenza.

Il cliente, nel passare l'ordine, deve:

1. Allegare i certificati di ferriera con analisi chimica e caratteristiche meccaniche del materiale.
2. Indicare particolari condizioni di utilizzazione e trattamento del materiale zincato.

2. Prezzi

I prezzi riguardano esclusivamente le operazioni di zincatura, rimanendo escluse tutte le spese accessorie quali: trasporti, consegne, imballaggi, tasse, ecc., salvo stipulazioni contrarie.

Qualora la qualità dell'acciaio da zincare o l'aspetto superficiale del pezzo da trattare vari da una fornitura all'altra il prezzo di zincatura può subire delle variazioni rispetto al prezzo base stabilito.

I prezzi dati senza che lo zincatore abbia preso visione del materiale da lavorare s'intendono indicativi.

Eventuali variazioni di prezzo, rispetto a quelli indicati in linea di massima, debbono essere pattuiti all'atto della consegna del materiale e comunque prima dell'esecuzione del lavoro.

Per i manufatti di forma e di qualità fuori del normale, per i quali lo zincatore, d'accordo con il cliente, decida di effettuare il lavoro a consuntivo, il prezzo approssimativamente indicato può essere aumentato fino ad un massimo del 20%.

In assenza di precisazioni da parte del cliente sull'acciaio di base e nel caso che questo presenti caratteristiche di particolare reattività con lo zinco che provochino rivestimenti con spessori superiori alla norma (Norma UNI EN ISO 1461) salvo diverse pattuizioni scritte, lo zincatore ha il diritto di aumentare il prezzo di fatturazione in misura pari al maggior costo sostenuto per lo zinco applicato.

I prezzi si intendono riferiti alla singola partita o serie di materiali da trattare.

3. Termine di consegna

Le cause di forza maggiore non coinvolgono la responsabilità dello zincatore, come pure particolari difficoltà non prevedibili che dovessero verificarsi durante la lavorazione del materiale da zincare. Quando il materiale zincato non viene ritirato da cliente nel termine di un mese dopo l'avviso di merce pronta, verrà fatturato in più un costo di magazzinaggio.

4. Trasporti

In generale le condizioni di lavorazione si intendono per materiale consegnato e ripreso nello stabilimento dello zincatore, da parte del cliente.

Dovranno essere predisposti i carichi, in modo che lo scarico presso lo zincatore possa essere effettuato con mezzi meccanici. Salvo patto contrario, le consegne da parte del cliente saranno fatte franco di porto su autocarro.

Imballaggio: salvo patto contrario, il cliente dovrà consegnare il materiale convenientemente imballato onde evitare ogni possibile deterioramento per il trasporto, indicando il tipo di imballo sul documento di trasporto.

I materiali viaggiano a rischio e pericolo del cliente qualunque sia il tipo di imballo o il mezzo di trasporto. Il cliente dovrà, all'arrivo del materiale zincato, effettuare il controllo del peso e della quantità in relazione a quanto indicato nel documento di trasporto in possesso del trasportatore e formulare eventualmente le sue riserve presso il trasportatore senza che ciò possa giustificare il ritardo nel pagamento delle fatture della zincatura.

Salvo accordi particolari, i trasporti sono di competenza e responsabilità del cliente. Di conseguenza il materiale zincato viene caricato sul mezzo di trasporto da un addetto dello zincaturificio con mezzo meccanico; sarà cura e responsabilità del trasportatore sistemare e fissare il materiale nel modo più opportuno.

5. Responsabilità dello zincatore dopo l'esecuzione del lavoro

I pezzi trattati dovranno essere controllati entro otto giorni dalla consegna del materiale e, comunque, entro un mese dall'avviso di merce pronta in stabilimento e, in ogni caso, prima della loro utilizzazione o montaggio.

Dopo tale termine nessun reclamo sarà accettato salvo per difetti del rivestimento o del trattamento non visibili al momento del ricevimento.

6. Responsabilità e controlli

Nei casi che l'ordine preveda che lo zincatore debba rispondere del deterioramento o della perdita dei pezzi, il rimborso sarà limitato al valore del metallo allo stato di semi - prodotto, a meno che il cliente non abbia fatto conoscere per iscritto allo zincatore, prima che questi formuli il prezzo di zincatura, il valore dei pezzi da zincare e, se del caso, le condizioni eccezionali d'esecuzione (tolleranze, ecc.).

La responsabilità dello zincatore è esclusa quando un difetto del materiale fornito non è visibile prima o durante l'operazione di zincatura.

Ugualmente la responsabilità è esclusa in caso di difetto dovuto sia alla particolare forma dei pezzi sia per una utilizzazione impropria dei pezzi zincati.

Se il materiale consegnato allo zincatore ha difetti nascosti e si è rovinato o deteriorato in seguito alla sua cattiva qualità, il costo della lavorazione e di quella aggiuntiva nonché del rivestimento effettuato dallo zincatore, sarà a carico del cliente.

7. Verifica

Verifiche e controlli della qualità del rivestimento, debbono essere effettuati prima del montaggio dei pezzi

I pezzi montati non possono essere sottoposti a verifica in quanto si ritengono accettati dal cliente.

8. Reclami

Un reclamo non autorizza il cliente ad effettuare o fare effettuare ad un terzo il rifacimento dei pezzi difettosi, senza autorizzazione dello zincatore.

Lo zincatore provvederà, d'accordo col cliente, al ripristino del rivestimento dei pezzi difettosi.

9. Contestazione

In caso di contestazione le parti cercheranno accordo amichevole, anche rivolgendosi ad esperti iscritti nell'elenco formato dalla Camera di Commercio.

10. Condizioni di pagamento

Le modalità di pagamento vengono stabilite all'atto della stipula del contratto.

Ogni ritardo di pagamento implica spese e interessi a carico del cliente.

11. Condizioni complementari e particolari

I prezzi di riferimento sono al peso del prodotto zincato.

Il materiale deve essere idoneo alla zincatura, cioè:

1. Non reattivo con lo zinco (Silicio presente nel materiale in quantità max dello 0.03%);
2. Non in stato di avanzata ossidazione o vaiolato;
3. Privo di qualsiasi traccia di vernice o protezione antiossidante temporanea, o oli al silicone;
4. Non eccessivamente oleato;
5. Non zincato neanche in parte.

Per le operazioni supplementari volte ad eliminare le condizioni sopradette verrà addebitato al cliente un prezzo a parte.

Eguale le operazioni di lavorazione meccanica (foratura, applicazione di sfiati d'aria, anelli di aggancio, ecc.) che si rendessero necessarie per l'esecuzione della zincatura in bagno di zinco fuso, saranno fatturate a parte.

Lo zincatore si impegna ad eseguire la zincatura a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 che derivano dalle specificazioni ISO (Organizzazione Internazionale di Normalizzazione) R. 1461, alle quali queste condizioni complementari fanno riferimento per le prove di collaudo.

Tutte le norme o capitolati diversi da quello sopra citato, dovranno essere concordati preventivamente tra lo zincatore e il cliente.

Lo zincatore è tenuto ad avvertire il cliente della possibilità che i materiali da lavorare subiscano mutamenti delle proprietà, deformazioni o fessurazioni durante il processo di zincatura, a condizione che tali fenomeni siano tecnicamente prevedibili.

Ove abbia avvertito il cliente e nel caso in cui i suddetti fenomeni siano imprevedibili, lo zincatore non è responsabile dei suddetti inconvenienti.

12. Collaudi

Se un collaudo di materiali zincati a caldo è richiesto dal cliente, tale collaudo deve normalmente aver luogo nello stabilimento di zincatura.

TITOLO VIII
CONTRATTI ATIPICI

AMBITO DI INTERESSE

E' stato costituito un Comitato Tecnico per rilevare eventuali usi nell'ambito dei contratti atipici che costituiscono il risultato di esperienze commerciali, nel cui ambito vengono in essere rapporti negoziali originali, che soddisfano le particolari esigenze dei rispettivi operatori economici.

Gli usi segnalati in questa raccolta, riferendosi a fenomeni negoziali che, pur atipici, in alcuni casi e per alcuni aspetti specifici sono stati oggetto di regolamentazione legislativa, per la maggior parte non hanno valore di usi normativi, ma di usi negoziali o interpretativi, che si è ritenuto riportare per comodità degli operatori.

Capitolo Primo

IL CONTRATTO DI FRANCHISING

- a) Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale consiste in una licenza di beni immateriali e/o di altri diritti di privativa industriale (insegna commerciale, denominazione, marchio, brevetti, know-how, etc.), concessa dal franchisor a fronte di un corrispettivo o royalties. La diversità dei diritti il cui uso viene concesso in licenza è strettamente correlato al tipo di settore economico in cui il franchisor opera (servizi, commercio, etc.);
- b) di norma, viene concordata l'esclusiva per una determinata zona geografica;
- c) di norma, soprattutto nelle attività di franchising commerciale, viene concordato un budget minimo di acquisto, ovvero un fatturato minimo, il cui mancato raggiungimento facoltizza il franchisor alla risoluzione del contratto;
- d) la stragrande maggioranza dei contratti di franchising prevede il fee d'ingresso a carico del franchisee. Il fee viene quantificato dalle parti sulla base del fatturato prevedibile, della forza del marchio, ecc.
- e) viene di norma previsto un periodo di addestramento del franchisee, al fine di adeguare quest'ultimo alle tecniche di vendita e di presentazione dei prodotti e dei servizi uniformemente predisposte dal franchisor;
- f) il foro competente viene di norma convenuto, in via esclusiva, presso la sede del franchisor.

Capitolo Secondo

IL CONTRATTO DI FACTORING¹

1. Nozione

Viene denominato Factoring il contratto con il quale un imprenditore detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori-ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

Il factor normalmente anticipa in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti. La cessione può essere accompagnata da diverse ed accessorie prestazioni inerenti la gestione, come l'assunzione da parte del factor del rischio per il mancato pagamento.

2. Forma del contratto

Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.

3. Durata del contratto

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un equal periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

4. Obblighi del fornitore-cedente

Il fornitore deve garantire la realtà del credito, l'effettività della propria prestazione, e quindi il suo corretto adempimento, la disponibilità del credito, la sua libertà da vincoli a favore dei terzi, e l'inesistenza di crediti verso di lui da parte del fornito, che possano annullare contabilmente quello ceduto, per effetto della compensazione.

Il fornitore deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

¹ Vedasi artt. 1260 c.c. e segg. e Legge 21.2.91 n. 52, "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", pubblicata sulla G.U. n.47 del 25.2.91.

E' altresì tenuto nei confronti del cessionario a:

- a) canalizzare verso il factor i pagamenti dei clienti ceduti e a trasmettergli le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
- c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;
- d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore-ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.

Il fornitore si impegna a non modificare le condizioni di vendita che incidono sulla entità del credito e sulle condizioni di pagamento.

5. Prestazioni del factor

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell'art.8, il rischio di insolvenza del debitore-ceduto accreditando al fornitore cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

Nell'ipotesi ordinaria di anticipazione dei crediti ceduti, il fornitore vedrà anticipata la prestazione, garantendo la solvenza del debitore. Per cui, in caso di mancato pagamento dei crediti alla scadenza, il fornitore dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di anticipazione; previsione questa adottata anche per l'ipotesi in cui siano venute meno le garanzie prestate dal fornitore.

Il factor viene solitamente esonerato dall'osservanza dell'obbligo di cui all'art.1267-II° comma c.c., laddove appunto la garanzia del cedente cessa quando non sia stato possibile realizzare il credito per la negligenza del cessionario nel perseguire il debitore-ceduto.

6. Notifica di cessione del credito

Il fornitore-cedente o il cessionario comunica al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

7. Cessioni di credito non notificate

Qualora il fornitore-cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore-ceduto, il fornitore-cedente può incassare

i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.

8. Approvazione dei crediti ceduti ed assunzione dei rischi da parte del factor

Il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il cessionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.

L'approvazione da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del cessionario, di apposita richiesta, redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal cessionario stesso.

L'approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato "plafond", in relazione ad ogni debitore ceduto, considerando il suo grado di affidabilità.

Si escludono dalla previsione gli interessi di ritardato pagamento, sconti, abbuoni.

Costituisce una forma di garanzia per il factor, il prevedere che il plafond di credito abbia carattere di rotatività, per cui i crediti eccedenti per i quali non viene assunto rischio per l'insolvenza, sostituiscono quelli rientranti nel plafond, così di fatto smorzando o addirittura annullando limitatamente a quello stesso debitore il rischio.

9. Revoca dell'approvazione

Il cessionario può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purchè il fornitore-cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.

10. Conti periodici

Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore-cedente:

- a) Estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- b) Estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.

Capitolo Terzo

IL CONTRATTO DI MERCHANDISING

1. Definizione

Sotto il nome di merchandising si ricomprendono due fenomeni diversi che non è agevole sussumere in una definizione comune.

a) *Corporate merchandising*: una società (corporation) che ha conseguito una certa notorietà di un suo marchio per certi prodotti decide di concederlo in licenza per prodotti diversi da quelli consueti. In sostanza il titolare di un marchio ne concede la facoltà d'uso ad un altro imprenditore per apporlo su prodotti di natura notevolmente diversa da quelli per i quali è stato realizzato e registrato in precedenza.

b) *Character merchandising*: viene posto in essere da chi (un attore, un campione dello sport, e così via) è un "personaggio" (character) ovvero (in qualità di scrittore, artista, disegnatore, drammaturgo, regista) ha "creato" un personaggio, e ne concede l'immagine o il nome perché vengano apposti su prodotti destinati alla vendita.

Per entrambi i fenomeni l'inquadramento giuridico potrà avvenire, secondo i casi, attraverso le norme sui marchi, sul diritto d'autore, sui diritti della personalità o sulla concorrenza sleale.

2. "Proprietà" oggetto del contratto

Con il nome di "*merchandising properties*" si indicano i vari tipi di "diritti" che possono diventare oggetto di un contratto di merchandising per la loro riproduzione o apposizione per identificare prodotti o servizi diversi.

Per quanto riguarda il character merchandising si distinguono:

- a) personaggi dello spettacolo e dello sport;
- b) squadre sportive, nazionali o di club, con le relative insegne, bandiere e altri simboli;
- c) personaggi dei fumetti e dei cartoni animati;
- d) scuole e università;
- e) eventi sportivi e culturali, per cui spesso vendono creati marchi e mascotte;
- f) località turistiche;
- g) musei;
- h) teatri e istituzioni culturali;
- i) associazioni internazionali di utilità pubblica e caritative.

Per quanto riguarda il settore del corporate merchandising la classificazione più comune distingue tra:

- a) *status properties*: marchi che richiamano nella mente del consumatore un'immagine di ricchezza, di lusso e di raffinatezza, come i grandi marchi o i monogrammi creati dagli stilisti della moda;

- b) *personification properties*: marchi che evocano uno stile di vita particolare improntato alla velocità e all'aggressività (marchi di case automobilistiche);
- c) *popularity properties*: marchi che diventano interessanti per programmi di merchandising a causa della loro enorme diffusione e popolarità; un caso tipico è costituito dal marchio COCA-COLA che viene offerto in merchandising per ogni genere di prodotti (bicchieri, accendini, T-shirts, ecc..).

3. Specificità del contratto di merchandising

Il contratto di merchandising va distinto dal contratto di licenza di marchio, dal contratto di edizione e dal contratto di sponsorizzazione.

3.1) Nella licenza di marchio il marchio viene dato in licenza perché venga apposto su prodotti o servizi uguali o simili a quelli per cui è nato e su cui viene apposto dal titolare.

Nel contratto di merchandising (che ha come oggetto un marchio) il licenziante concede ad un terzo di utilizzare il marchio in un settore completamente diverso dal suo.

3.2) Nel contratto di edizione il creatore di un personaggio che concede i relativi diritti ad un editore sta creando una proprietà che potrà, in futuro, diventare oggetto di merchandising. Nel momento in cui un libro viene pubblicato o un film o un cartone animato viene realizzato, tuttavia, non è ancora certo se il merchandising potrà svilupparsi oppure no. Il merchandising, infatti, inizierà soltanto quando il "character" verrà trasposto dalla sfera originaria di fruizione da parte del lettore o dello spettatore ad una sfera di fruizione diversa che è quella dell'acquirente del prodotto.

3.3) Nel contratto di sponsorizzazione, con il pagamento di un corrispettivo, lo sponsor che sostiene una squadra sportiva o un evento (sportivo o culturale) riceve il diritto di qualificarsi come "sponsor ufficiale" e di vedere comparire il suo marchio con diverse modalità, sulle maglie della squadra sponsorizzata o in occasione dell'evento. Per passare al merchandising occorrerebbe che lo sponsor venisse poi autorizzato a fabbricare e a produrre tutta una serie di articoli con i segni distintivi dell'ente o dell'evento sponsorizzato.

4. Clausole contrattuali ricorrenti

Il contratto di merchandising non è soggetto ad alcun requisito di forma, ma nella prassi viene sempre concluso in forma scritta, data la peculiarità dell'oggetto, la necessità di predisporre controlli sull'uso delle "properties", di quantificare in dettaglio i corrispettivi pattuiti, ecc.. .

Essendo un contratto atipico non si inquadra in uno schema normativo specifico, ma, seppur lasciato quanto al contenuto alla autonomia ed alla

libera scelta delle parti, esso presenta clausole ricorrenti finalizzate al perseguimento dell'obiettivo economico-sociale che lo contraddistingue.

Il contratto si struttura normalmente come segue.

Dopo la indicazione delle parti, sinteticamente definite “*Licenziante*” e “*Licenziatario*”, e la stesura di una premessa (richiamata poi nel testo contrattuale come parte integrante di esso) in cui sono genericamente indicate le qualità, i diritti e gli intenti delle parti stesse, sono ricorrenti le clausole qui indicate:

- Definizioni: è una clausola in cui viene esplicitato il significato di alcuni termini. Ad esempio vengono specificati il termine “Diritti” come il diritto allo sfruttamento del nome, dei marchi, degli stemmi, dell'immagine ecc., “Prodotti” con la indicazione dei beni recanti il nome, gli stemmi, l'immagine ecc., “Territorio” con la indicazione dell'ambito territoriale di efficacia del contratto.
- Concessione della licenza: normalmente la licenza viene concessa in esclusiva, nel Territorio, in relazione al settore merceologico di interesse per la Licenziataria.
- Garanzie prestate dalla Licenziante: la Licenziante garantisce la legittima disponibilità dei diritti oggetto del contratto.
- Durata del contratto: normalmente viene data una durata determinata al contratto come garanzia di maggior stabilità, con la previsione della facoltà di disdetta da comunicarsi preventivamente rispetto ad ogni scadenza.
- Royalties: a corrispettivo della licenza, la Licenziataria si impegna a pagare alla Licenziante una royalty che può essere determinata in un importo fisso per ogni prodotto realizzato dalla Licenziataria, oppure in una percentuale del prezzo di vendita dei Prodotti realizzati dalla Licenziataria. Non sono esclusi anche compensi fissi (ad esempio in favore di personaggi famosi) non legati a produzione o fatturati, quale minimo garantito.
- Estratti conto periodici: la Licenziataria si impegna a fornire note esatte e dettagliate concernenti il numero dei Prodotti fabbricati, nonché i prezzi di vendita di ciascun Prodotto, e a pagare periodicamente le royalties dovute in base agli stessi. La Licenziataria acconsente normalmente a che la Licenziante operi ispezioni sulle registrazioni contabili, salvo preavviso.
- Controlli della Licenziante: La Licenziante si riserva il diritto di verificare preventivamente le modalità d'uso del marchio, simbolo, emblema, segno, immagine ecc.. sul Prodotto e sulla relativa confezione, e di subordinarne la produzione e la successiva immissione sul mercato ad una propria espressa autorizzazione. E' esclusa la possibilità per la Licenziataria di apportare successive modifiche al Prodotto senza il

previo consenso scritto della Licenziante. Nella ipotesi di annunci commerciali o televisivi relativi ai Prodotti è egualmente preteso dalla Licenziante il proprio preventivo consenso, che non potrà essere negato senza ragionevole motivo.

- Esclusiva: La licenza viene generalmente concessa in esclusiva solo in relazione ai prodotti appartenenti al medesimo settore merceologico di quelli fabbricati dalla Licenziataria.
- Sub-licenze: è generalmente esclusa la possibilità per la Licenziataria di concedere sub-licenze in relazione ai diritti senza l'esplicito consenso della Licenziante.
- Obblighi alla scadenza del contratto: la Licenziataria si impegna a non fabbricare nuovi Prodotti e a non utilizzare i diritti dopo la scadenza del contratto, ed alla stessa viene normalmente assegnato un termine (alcuni mesi) dalla scadenza per smaltire tutte le scorte dei prodotti realizzati precedentemente.
- Foro competente o clausola arbitrale: il contratto si conclude con la individuazione di un Foro competente o, ancor più frequentemente, con una clausola compromissoria, trattandosi di diritti disponibili e dunque compromettibili in arbitri.

Capitolo Quarto

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE

1. Licenza d'uso

Si suole denominare “Licenza d'uso” il contratto con cui una parte (generalmente definita come l'Azienda) si obbliga a concedere all'altra parte (detta Cliente) il diritto di utilizzare, dietro corrispettivo, programmi per elaboratore, normalmente da essa realizzati (anche sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente) e di cui rimane proprietaria, corredati dalla documentazione d'uso.

2. Scelta dei programmi

È il Cliente a scegliere i programmi, sulla base delle sue esigenze e delle specifiche caratteristiche del sistema in cui tali programmi dovranno essere utilizzati. Correlativamente, la responsabilità per quel che riguarda la correttezza delle informazioni fornite all'Azienda per la realizzazione dei programmi e, quindi, per quel che riguarda la scelta dei programmi rimane in capo al Cliente, a carico del quale rimangono i relativi rischi.

3. Durata

La durata del contratto è stabilita generalmente in un anno, con rinnovo automatico alla scadenza per un ulteriore anno, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a. r. almeno 90 giorni prima della scadenza. In alternativa, si prevede che il contratto resti in vigore finché il Cliente mantenga il possesso dell'elaboratore autorizzato per l'utilizzazione dei programmi, salva l'eventuale risoluzione anticipata del contratto, che potrà essere consensuale o ad iniziativa di una delle parti, in seguito a fatto e colpa dell'altra.

4. Consegna

Il Cliente indica l'indirizzo a cui i programmi e la documentazione allegata dovranno essere consegnati, franco di porto, entro un termine da lui indicato, che, tuttavia rimane non vincolante per l'Azienda. Quest'ultima, in ogni caso, si esonera da responsabilità per eventuali danni derivanti da cause non dipendenti dalla sua volontà.

5. Installazione

Qualora il Cliente lo richieda, l'Azienda installa i programmi sull'elaboratore autorizzato. A tal fine, il primo mette a disposizione del personale della

seconda tale elaboratore. Al termine della fase di installazione e qualora questa abbia esito positivo i programmi si intendono accettati dal Cliente. Eventuali ulteriori prestazioni di assistenza richieste dal Cliente vengono effettuate sulla base delle tariffe in vigore in quel momento.

6. Utilizzazione dei programmi

Il Cliente può utilizzare i programmi sul solo elaboratore autorizzato e non potrà fare copie di essi se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, ferma restando l'estensione alle copie delle disposizioni del contratto. Per nessun motivo il Cliente potrà fare copie della documentazione senza autorizzazione dell'Azienda.

7. Proprietà – Divieto di cessione

La proprietà dei programmi oggetto del contratto rimane esclusivamente in capo all'Azienda o a chi le ha fornito il programma. Conseguentemente al Cliente è vietato distribuirli in pubblico, cederli o darli in sublicenza. Il Cliente non può neppure consentire l'uso di tali programmi a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

8. Segreto – Modifiche

Sul Cliente grava l'obbligo di mantenere il segreto sui programmi e sulla documentazione. Il Cliente non può, poi, modificare i programmi o incorporarli in altri senza l'autorizzazione scritta dell'Azienda.

9. Canone

Il corrispettivo consiste in un canone da pagarsi annualmente (nel qual caso tale canone viene fatturato dall'Azienda in via anticipata, in un'unica soluzione, all'atto dell'accettazione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata dello stesso) o una tantum. I pagamenti vanno di solito effettuati entro 30 gg. dalla data della fattura a mezzo rimessa diretta. In caso di ritardato pagamento, è previsto il decorso a favore dell'Azienda, senza necessità di messa in mora, di interessi ad un tasso nominale annuo pari al "prime rate" indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 5 punti.

10. Garanzia e responsabilità

L'Azienda garantisce che i programmi forniti siano in grado di effettuare le operazioni previste e normalmente si impegna per 6 mesi a mantenere i programmi in tale condizione, provvedendo a sue spese alla loro sostituzione, modifica o correzione. La garanzia, peraltro, è subordinata al

corretto funzionamento dell'elaboratore e del software di sistema e al corretto uso de sistema da parte del Cliente. L'Azienda è comunque esonerata da responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso dei programmi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

11. Restituzione dei programmi

In caso di risoluzione del contratto, il Cliente deve restituire i programmi originali e distruggere le copie entro un mese, dandone altresì conferma scritta all'Azienda.

12. Assistenza e/o consulenza

L'eventuale fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza per la manutenzione, l'aggiornamento, l'avviamento, ecc. dei programmi comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.

13. Comunicazioni

Normalmente mediante raccomandate a. r.

14. Codice di Comportamento

Se l'Azienda è associata all'Anasin (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica), si dichiara vincolata al rispetto del relativo Codice di Comportamento, restando in facoltà del Cliente risolvere il contratto in caso di estromissione dell'Azienda dall'Anasin per violazione di detto Codice.

15. Controversie

Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l'Informatica, presso l'Anasin o ad un Collegio arbitrale appositamente formato. Altrimenti di solito viene dichiarato competente il Foro del luogo in cui ha sede l'Azienda.

Capitolo Quinto

IL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

1. Fornitura

Con tale contratto l'Azienda si obbliga a fornire al Cliente programmi per elaboratore, di cui il Cliente fornisce specifiche funzionali e tecniche.

2. Informazioni e specifiche tecniche

Il Cliente fornisce dichiarazioni e garanzie relative agli elaboratori e alle altre apparecchiature di cui dispone. Su tali dichiarazioni e garanzie si basa l'obbligo dell'Azienda. D'altra parte il Cliente formula le specifiche tecniche e funzionali di cui sopra e di cui assume piena responsabilità.

3. Proprietà – Uso – Riproduzione

L'Azienda mantiene la proprietà dei programmi e della documentazione, ma il Cliente può usarli e riprodurli liberamente per uso interno.

In alternativa, si prevede che, al contrario, i programmi e la documentazione siano di proprietà del Cliente, con la possibilità per l'Azienda di usarli e riprodurli liberamente salvo, in caso di commercializzazione, il pagamento in favore del Cliente di royalties.

Una terza ipotesi è data dalla proprietà comune del Cliente e dell'Azienda di programmi e documentazione, con facoltà ed oneri analoghi a carico delle parti.

In ogni caso, da un lato il Cliente deve mantenere riservato il contenuto di programmi e documentazione e, dall'altro, l'Azienda si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative all'attività del cliente di cui dovesse venire a conoscenza in relazione alle prestazioni di cui al contratto. Si prevede, poi, che i concetti, le idee o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell'Azienda in connessione alla prestazione dei servizi di cui al contratto possono essere usati liberamente dall'Azienda, e che saranno di sua proprietà qualora si concretino in invenzioni, scoperte o beni protetti da diritti di proprietà intellettuale. In tale ultimo caso, però, l'Azienda concede già nel contratto al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni.

4. Consegna

Il Cliente indica l'indirizzo a cui i programmi e la documentazione allegata dovranno essere consegnati, franco di porto, entro un termine da lui indicato, che, tuttavia rimane non vincolante per l'Azienda. Quest'ultima, in ogni caso, si esonera da responsabilità per eventuali danni derivanti da cause non dipendenti dalla sua volontà.

5. Installazione e collaudo

Grava sul Cliente l'obbligo di consentire al personale dell'Azienda di utilizzare le macchine a cui sono destinati i programmi, onde verificare questi ultimi. Dopo la fase di verifica, è prevista una comunicazione scritta al Cliente del regolare funzionamento dei programmi, verificato mediante test predisposti dall'Azienda in base alle indicazioni del Cliente, decorsi 15 gg. dalla quale senza contestazioni i programmi si considerano accettati. Eventuali ulteriori prestazioni di assistenza richieste dal Cliente vengono effettuate sulla base delle tariffe in vigore in quel momento.

6. Corrispettivi

Le somme dovute dal Cliente sono soggette a variazioni proporzionali del Numero Indice dei prezzi al consumo per famiglia di operaio impiegato calcolato dall'ISTAT, tra il giorno della stipulazione ed i singoli addebiti qualora l'intervallo tra le due date sia superiore a 12 mesi. In caso di ritardato pagamento, è previsto il decorso a favore dell'Azienda, senza necessità di messa in mora, di interessi ad un tasso nominale annuo pari al "prime rate" indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 5 punti.

7. Responsabili del contratto

Si prevede che entrambe le parti nominino un responsabile del contratto.

8. Recesso

Viene previsto, in deroga all'art. 1671 c.c. e salvo diverso accordo, che il Cliente, qualora receda unilateralmente, debba pagare immediatamente i corrispettivi pattuiti per l'intera fornitura indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

9. Responsabilità

L'Azienda si obbliga per 6 mesi dalla consegna a eliminare a sue spese alla eliminazione di vizi e difformità rispetto alle specifiche funzionali. La garanzia, peraltro, è subordinata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del software di sistema e al corretto uso del sistema da parte del Cliente. L'Azienda è comunque esonerata da responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso dei programmi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

10. Altri contratti

L'eventuale fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza per la manutenzione, l'aggiornamento, l'avviamento, ecc. dei programmi comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.

11. Comunicazioni

Normalmente mediante raccomandate a. r.

12. Codice di Comportamento

Se l'Azienda è associata all'Anasin (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica), si dichiara vincolata al rispetto del relativo Codice di Comportamento, restando in facoltà del Cliente risolvere il contratto in caso di estromissione dell'Azienda dall'Anasin per violazione di detto Codice.

13. Controversie

Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l'Informatica, presso l'Anasin o ad un Collegio arbitrale appositamente formato. Altrimenti di solito viene dichiarato competente il Foro del luogo in cui ha sede l'Azienda.

Capitolo Sesto

IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE

1. Servizio di manutenzione

Con tale contratto l'Azienda si obbliga, verso corrispettivo, a fornire al Cliente il servizio di manutenzione dei programmi che la stessa ha concesso in uso al Cliente mediante un apposito e separato contratto di licenza.

2. Descrizione del servizio

Il servizio di manutenzione normalmente consiste nell'assistenza telefonica e per corrispondenza e nell'invio di correzioni in caso di errori o malfunzionamenti dei programmi, nell'invio di aggiornamenti dei programmi in seguito a modifiche legislative che però non comportino sostanziali modifiche alla loro struttura, nonché nell'invio di nuove versioni dei programmi decise autonomamente dall'Azienda.

3. Condizioni di fornitura

Si prevede che il servizio venga fornito durante il normale orario di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, la quale potrà peraltro avvalersi di tecnici ad essa estranei, ferma la sua responsabilità nei confronti del Cliente ai termini di cui al contratto.

Il Cliente è obbligato ad installare aggiornamenti nuove versioni dei programmi e prende atto che, altrimenti, i servizi potrebbero risultare inutili o inefficaci.

Le pattuizioni originarie valgono anche per le nuove versioni o gli aggiornamenti dei programmi, i quali saranno trasmessi al Cliente a mezzo telefax o corriere. Qualora, tuttavia, fosse necessario un intervento diretto sul sistema, il Cliente dovrà lasciarlo a disposizione dei tecnici dell'Azienda per tutto il tempo da questi ritenuto necessario.

Al Cliente vengono addebitate le spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici, debitamente documentate.

4. Corrispettivi e termini di pagamento

Il corrispettivo consiste in un canone da pagarsi annualmente, fatturato dall'Azienda in via anticipata, in un'unica soluzione, all'atto dell'accettazione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata dello stesso. Qualora il servizio abbia durata

infra-annuale, il Cliente verserà tanti dodicesimi di canone quanti sono i mesi di calendario interessati.

Il canone potrà essere variato dall'Azienda alla scadenza previo preavviso scritto al Cliente di almeno 60 gg. in caso di aumento il Cliente avrà diritto di disdettare il contratto entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell'Azienda.

I pagamenti vanno di solito effettuati entro 30 gg. dalla data della fattura a mezzo rimessa diretta. In caso di ritardato pagamento, è previsto il decorso a favore dell'Azienda, senza necessità di messa in mora, di interessi ad un tasso nominale annuo pari al "prime rate" indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati, maggiorato di 5 punti.

5. Oneri fiscali

Ad eccezione delle imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute dall'Azienda, ogni altra tassa, imposta o contributo gravante sul contratto è a carico del Cliente.

6. Garanzie e responsabilità

L'Azienda non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal contratto, né presta garanzie in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso. L'Azienda è comunque esonerata da responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso dei programmi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

7. Durata

La durata del contratto è stabilita generalmente in un anno, con rinnovo automatico alla scadenza per un ulteriore anno, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a. r. almeno 90 giorni prima della scadenza.

8. Assistenza e/o consulenza

L'eventuale fornitura, a richiesta del Cliente, di servizi di assistenza e/o consulenza per l'aggiornamento, l'avviamento, la personalizzazione o l'implementazione dei programmi o per l'addestramento del personale del Cliente, comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.

9. Codice di Comportamento

Se l'Azienda è associata all'Anasin (Associazione Nazionale Aziende Servizi Informatica e Telematica), si dichiara vincolata al rispetto del relativo Codice di Comportamento, restando in facoltà del Cliente risolvere il contratto in caso di estromissione dell'Azienda dall'Anasin per violazione di detto Codice.

10. Controversie

Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l'Informatica, presso l'Anasin o ad un Collegio arbitrale appositamente formato. Altrimenti di solito viene dichiarato competente il Foro del luogo in cui ha sede l'Azienda.

Capitolo Settimo

IL CONTRATTO DI HOSTING

1. Definizione

Con il contratto di hosting una parte (Utente), al fine di creare un proprio sito web, prende in affitto dall'altra (Host Provider) uno spazio di dimensioni massime prefissate sul disco fisso di un elaboratore (Server) in grado di contenere tutti i files che compongono il sito e di renderli visibili e consultabili in internet mediante il protocollo http.

2. Scelta del servizio

È l'Utente a scegliere le modalità di accesso al servizio a seconda delle proprie esigenze mediante la compilazione di un apposito modulo di adesione.

All'Utente viene assegnato un indirizzo (che può essere anche da lui suggerito) al quale il suo sito sarà visibile. L'Host Provider, comunque, non è responsabile per la mancata registrazione da parte delle Autorità competenti.

3. Accesso al servizio – indirizzo di e-mail

L'Host Provider fornisce all'Utente l'identificativo di accesso al servizio (username) e la chiave di accesso (password) iniziale, che potrà essere comunque cambiata autonomamente dall'Utente.

L'Utente indica altresì l'indirizzo e-mail.

4. Durata abbonamento – pagamento

Il servizio ha una durata minima ed è tacitamente prorogato a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di raccomandata a.r. In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente, solitamente si prevede la facoltà per l'Host Provider di sospendere il servizio.

5. Attivazione e manutenzione del servizio

La predisposizione e l'aggiornamento dei dati costituiscono un onere dell'Utente, che ne è responsabile.

L'Utente tuttavia può richiedere all'Host Provider consulenza ed assistenza a tal fine, ma in tal caso si dovrà stipulare un separato contratto.

6. Limiti di utilizzo

Solitamente si prevede la possibilità che l'Utente predisponga servizi informativi commerciali per conto terzi, nel qual caso potrà richiedere l'inserimento nel sito di un numero a piacere di links alle varie home pages.

7. Responsabilità

L'Host Provider non è responsabile di danni causati dall'errato o mancato funzionamento del servizio, mentre unico responsabile dell'uso illecito di questo e delle informazioni reperite o fornite attraverso lo stesso è l'Utente e l'Host Provider si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione all'accesso e all'uso del servizio all'Utente che non rispetti determinate prescrizioni contrattuali.

In caso di dissociazione fra il sottoscrittore della richiesta del contratto e l'effettivo utilizzatore del servizio, responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto e di eventuali danni è il sottoscrittore.

Capitolo Ottavo

IL CONTRATTO DI LEASING

1. **Distinzione per finalità e/o oggetto.**
2. **Clausole contrattuali maggiormente ricorrenti.**

1. Relativamente all'oggetto del contratto di leasing, si è soliti distinguere:
 - il leasing mobiliare, in cui l'oggetto del contratto è costituito da attrezzature industriali o di consumo durevoli;
 - leasing immobiliare, in cui l'oggetto del contratto è costituito da beni immobili.
Relativamente alla finalità del contratto di leasing si è soliti distinguere:
 - leasing industriale o professionale, che ha per oggetto la concessione in godimento di beni destinati a consentire l'esercizio di attività professionale;
 - leasing al consumo, che ha per oggetto beni di uso personale.
2. Le clausole più ricorrenti del leasing sono:

A) LEASING MOBILIARE

La concedente (società) si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore (cliente), alle condizioni negoziali tra gli stessi convenute, un determinato bene mobile dietro corresponsione, a scadenze periodiche prestabilite, di un canone per il godimento dello stesso. Normalmente il cliente ha la facoltà di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto dietro corresponsione in favore della società di una ulteriore somma predeterminata.

Il contratto, stipulato solitamente per iscritto, dopo la ovvia indicazione delle parti cui fa seguito una sintetica premessa dichiarata espressamente parte integrante dello stesso, contiene le seguenti clausole ricorrenti:

a) Oggetto. Il bene oggetto di leasing viene acquistato ad opera della concedente dal fornitore indicato dallo stesso utilizzatore ed alle condizioni tra questi ultimi pattuite.

b) Decorrenza. Il contratto si conclude allorquando la società ha notizia dell'accettazione del cliente; il pagamento del corrispettivo decorre tuttavia da quando i beni vengono effettivamente consegnati a quest'ultimo.

c) Corrispettivo. Il corrispettivo del leasing viene pagato anticipatamente presso il domicilio della concedente.

La società ha la facoltà di variare unilateralmente il corrispettivo comunicando tale decisione all'utilizzatore mediante raccomandata A.R.; in

tale ipotesi il cliente ha facoltà di recedere dal contratto entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le parti, tuttavia, con specifico patto aggiuntivo possono convenire un adeguamento del corrispettivo.

d) Consegna. I beni vengono consegnati all'utilizzatore direttamente dal fornitore. Il cliente deve controllare la regolarità della consegna e dei beni; qualora accerti la mancata rispondenza alle vigenti normative deve rifiutare la consegna, assumendosi in ipotesi contraria il relativo rischio civile e penale. Qualora invece accerti l'esistenza di vizi, e voglia rifiutare la consegna, deve subito avvisarne la concedente con raccomandata a.r., costituendo l'eventuale omissione inadempimento grave anche nei confronti del fornitore.

e) Accollo di responsabilità. Dal momento della consegna l'utilizzatore si assume tutti i rischi connessi alla scelta del fornitore, alle qualità del bene, alla non rispondenza dello stesso alle vigenti normative, rinunciando a richiedere diminuzioni e/o sospensioni del corrispettivo, danni e/o indennità.

Il cliente, inoltre, manleva la società da qualsiasi responsabilità per inadempimento del fornitore, ma la concedente si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie ad essa spettanti siano operanti direttamente anche in favore dell'utilizzatore.

f) Utilizzazione del bene. Il cliente si obbliga nei confronti della società ad utilizzare i beni solo se conformi alle vigenti disposizioni di legge, assolvendo direttamente ed a proprie spese a tutti gli adempimenti previsti.

L'utilizzatore si impegna inoltre a mantenere i beni secondo le prescrizioni della concedente, stipulando normalmente anche un contratto di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per tutta la durata del rapporto, ed è responsabile di tutti i rischi pur se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

Il cliente deve installare i beni in locali idonei e non può spostarli o mutarne l'utilizzazione senza il consenso della società, né può sublocarli, concederli in comodato o disporne senza tale consenso, pur riconoscendo a quest'ultima il diritto di cedere anche solo parzialmente i diritti nascenti dal contratto.

L'utilizzatore consente che la concedente possa procedere in qualsiasi momento a verifiche in merito allo stato del bene.

Il cliente ha l'obbligo di avvertire la società nel caso in cui terzi pretendano di avere diritti sul bene, con obbligo peraltro di agire direttamente ed a proprie spese (sia pur nell'interesse altrui) per il rispetto del relativo diritto di proprietà esercitando a tal fine ogni eccezione, riserva ed opposizione.

g) Assicurazione. L'utilizzatore deve stipulare, a proprie cure e spese, una polizza RCT per tutta la durata del leasing con vincolo in favore della concedente. La società deve contestualmente stipulare una polizza *all risk* il cui costo le verrà rimborsato dal cliente.

b) Estinzione del contratto. E' in facoltà dell'utilizzatore, qualora abbia adempiuto tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, chiedere la proroga della locazione almeno tre mesi prima della scadenza del rapporto, previa pattuizione del corrispettivo tra le parti. In alternativa il cliente può, nello stesso termine ed alle stesse condizioni, esercitare il diritto di opzione ovvero restituire il bene.

i) Clausola compromissoria e/o foro esclusivo. Normalmente il contratto si conclude con la previsione di una clausola compromissoria e/o con l'indicazione di un foro processuale esclusivo.

B) LEASING IMMOBILIARE.

La concedente (società) si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore (cliente), alle condizioni negoziali tra gli stessi convenute, un determinato bene immobile dietro corresponsione, a scadenze periodiche prestabilite, di un canone per il godimento dello stesso. Normalmente il cliente ha facoltà di acquisirne la proprietà alla scadenza del contratto dietro corresponsione in favore della società di una somma predeterminata.

I beni immobili sono acquistati, ovvero fatti costruire, dalla concedente su precisa ed esclusiva scelta dell'utilizzatore.

Il contratto, stipulato per iscritto, dopo la ovvia indicazione delle parti normalmente seguita da una sintetica premessa dichiarata espressamente parte integrante dello stesso, contiene le seguenti clausole ricorrenti:

a) Oggetto. Il bene oggetto di leasing può consistere in un fabbricato già esistente ovvero in un fabbricato da costruire.

a.1) Qualora si tratti di un immobile già esistente, la società provvede ad acquistarlo essa stessa direttamente dal fornitore indicato dal cliente ed alle condizioni da quest'ultimo indicate.

a.2) Qualora si tratti invece di un immobile da costruire, la concedente acquista dal venditore l'area individuata dall'utilizzatore al prezzo convenuto tra quest'ultimo e l'alienante. Il cliente ha peraltro l'obbligo di verificarne l'edificabilità e di far elaborare, previo accordo con la società, un progetto di costruzione da un tecnico qualificato.

L'utilizzatore ha l'onere di adoperarsi per il rilascio in favore della concedente di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per procedere all'edificazione. La società nomina il direttore dei lavori e controlla l'esecuzione degli stessi sino alla data di consegna, sempre in perfetto accordo con il cliente.

b) Accollo di responsabilità. Occorre distinguere l'ipotesi in cui si tratti di fabbricato esistente da quella in cui si tratti di fabbricato da costruire.

b.1) Dal momento dell'acquisto l'utilizzatore si assume tutti i rischi connessi all'immobile, rinunciando a richiedere alla concedente diminuzioni e/o sospensioni del corrispettivo, danni e/o indennità.

Il cliente, inoltre, manleva la società da qualsiasi responsabilità per inadempimento del fornitore, ma la concedente si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie ad essa spettanti siano operanti direttamente anche in favore dell'utilizzatore, ad eccezione di quella di risoluzione.

b.2) Dal momento della stipulazione del contratto di costruzione ad opera della società, il cliente si assume tutti i rischi connessi all'immobile, rinunciando a richiedere diminuzioni e/o sospensioni del corrispettivo, danni e/o indennità.

L'utilizzatore inoltre manleva la concedente da qualsiasi responsabilità per inadempimento del fornitore, ma la società si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie ad essa spettanti siano operanti direttamente anche in favore del cliente, ad eccezione di quella di risoluzione.

c) Consegna. Occorre distinguere l'ipotesi in cui si tratti di fabbricato esistente da quella in cui si tratti di fabbricato da costruire.

c.1) I beni vengono consegnati all'utilizzatore direttamente dal venditore; contestualmente le parti redigono un verbale di consistenza.

c.2) I beni, previo collaudo, vengono consegnati al cliente direttamente dall'alienante; contestualmente le parti redigono un verbale di consistenza.

d) Corrispettivo. Il corrispettivo del leasing viene pagato presso il domicilio della concedente. Le parti possono convenire con patto aggiuntivo una indicizzazione del canone di anno in anno.

e) Utilizzazione del bene. L'utilizzatore si obbliga nei confronti della società ad utilizzare i beni solo se conformi alle vigenti disposizioni di legge, assolvendo direttamente ed a proprie spese a tutti gli adempimenti previsti.

Il cliente si impegna inoltre a mantenere i beni nello stato e secondo le prescrizioni della concedente, curandone anche la manutenzione straordinaria per tutta la durata del contratto, ed è responsabile di tutti i rischi pur se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

L'utilizzatore può, con il consenso della società, cedere a terzi l'uso parziale e/o totale dell'immobile.

Il cliente consente che la concedente possa procedere a verifiche in merito allo stato del bene.

f) Assicurazione. L'utilizzatore deve stipulare a proprie cure e spese una polizza all risk vincolata in favore della società.

g) Estinzione del contratto. E' in facoltà del cliente, qualora abbia adempiuto tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, chiedere la proroga della locazione almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto, previa pattuizione del corrispettivo tra le parti. In alternativa l'utilizzatore può, nello stesso termine ed alle stesse condizioni, esercitare il diritto di opzione ovvero restituire il bene.

g) Clausola compromissoria e/o foro esclusivo. Normalmente il contratto si conclude con la previsione di una clausola compromissoria e/o con l'indicazione di un foro processuale esclusivo.